

RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni Storico-Critiche secondo la vera Disciplina della Chiesa, e Polizia Civile

DA

GIOVANNI SELVAGGI.

VOL. XIV.





NAPOLI MDCCLXXXX.
NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.



CONFERMAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI DEL P. M. PAOLO DI VENEZIA DEL R. P. M. GIAN-ANTONIO BOVIO CARMELITANO DEL P. M. FULGENZIO BRESCIANO SERVITA,

PARTE TERZA.

Della Legge che proibisce alienarsi Stabili in Chiese, o Luoghi Pii.

BOVIO (1).

ANco di questa Legge si sforza l' Autore provare, che non disponga di cose Ecclesiastiche, e che l' abbia potuta fare la Repubblica, ed oltre alle ragioni per la precedente Legge addotte, quali dice valere anco a provare la giustizia di questa, adduce altri Argomenti.

Il primo Argomento fonda egli nell' esempio di altre Leggi, e Patti, che sono a questa simili, e pure

A 2

(1) *Fogl.* 13. Certamente consumato.

pure sono accettate da tutti per valide, e giuste.

Rispondo, che non sono simili. E' vero, che può il Principe per giuste cause proibire a' Sudditi il comprare, vendere, e contrattare cogli estranei; ma non è vero, che gli Ecclesiastici siano estranei, perchè sono parte, e principale della Repubblica, e tanto esenti dalla podestà del Principe, che non può loro comandare manco nelle cose giuste, non che possa ingiustamente privarli di quello, che la comune legge, ed uso in quella Repubblica concede agli altri, come è il poter ereditare, ed acquistare Stabili con ogni altro giusto titolo, conforme al cap. Eos qui, de immun. Eccl. in 6. *I privati possono nelle enfiteusi, e fedecommessi porre il Patto, che i beni non passino a Chiese, perchè ne sono padroni. Il Principe non vi ha tal Dominio, e se ne avesse avuto alcuno, già se n' è spogliato, come si è detto di sopra.*

Dice il falso che la Falcidia si abbia a detrarre da' legati pii, in auth. similiter, Cod. ad Legem Falcid. & in auth. de Ecclesiasticis titulis, §. si autem heres (1); *e doversi dire lo stesso della Trebellianica, che tengono Covarruvias, ed altri Dottori. Ma dato, e non concesso, che la Falcidia, e Trebellianica si potessero giustamente dedurre da' legati, e sostituzioni pie; non però*

(1) Covar. Rainaldus de testam. 3. n. 7. Gom. T. 1. var. res. c. 5. n. 11. Emanuel a Costa cap. si pater par. 2. verbor. Trebellianicæ, n. 21. Matth. 35.

però è simile questo con la Legge Veneta. Perchè la Falcidia non impedisce all' uomo, che non lasci alle Chiese quanto vuole, come impedisce la Legge Veneta. Essendo che o si istituisce erede necessario come il Padre, o il Figlio, ed in tal caso essendovi il debito di natura, la Chiesa non vi pretende contro, che sarebbe tradizione Farisaica togliere la debita sovvenzione al Padre, od a' Figli per offerire al Tempio; oltre che non hanno bisogno questi di Falcidia, potendosi valere della legittima, ovvero si istituisce erede volontario, ed in tal caso se il Testatore vuole che la Chiesa abbia ogni cosa, può istituire la Chiesa stessa; ma se vuole istituire altro erede, e non dichiara che non vi sia luogo alla Falcidia, come dicono i Dottori, che può fare, ed impedire che la Falcidia non si deduca, in tal caso, la Legge ha giustamente ordinato, che l' istituto abbia la quarta; deducendo se sia bisogno dai legati, e questo acciò la istituzione non sia illusoria, e di solo nome, favorevole in apparenza, ed onerosa in realtà, e per altre giuste ragioni, e lo stesso proporzionatamente si dice della Trebellianica.

FULGENZIO.

MAestro Paolo nella precedente controversia, nella presente, e nelle seguenti con fortissime ragioni mostra l' equità, e la giustizia delle Leggi Venete, e l' autorità legittima di farle: sarebbe forse stato in proposito, che anco

per l'altra parte il P. Bovio adduceffe qualche ragione, fe pure ne ha, perchè lo ftare fulla fola rifpofta non pruova conchiufione, e fe per la prefente Legge, che proibifce l'alienazione de' beni ftabili in Ecclefiaftici, raccoglie per almeno 13. Argomenti, fi poteva afpettare, che per la fua parte rifpondendo, ne allegaffe almeno uno; ma poichè non gli è piaciuto farlo, attendiamo alle rifpofte. E prima convien dire, che il P. Bovio paffa qua gli Argomenti forti, e fodi fenza confiderarli, folo dicendo, che Maeftro Paolo fi fonda nell' efempio di altre Leggi, e Patti, che fono a quefte fimili, nè dice quali fieno, ficchè il Lettore, che vedrà folo l'opera del Bovio, non potrà intendere fe provino, o no, ma farà sforzato crederne quanto egli fomminiftrerà: però farà bene toccata la ragione, veder poi fe il P. Bovio rifponde al cafo. Dice dunque Maeftro Paolo, che il Principe, il quale comanda a' fuoi fudditi di non contrattare con una forta di perfone, non fa ingiuria a quelle perfone, nè fopra i loro beni comanda, ma fopra quelli de' fuoi fudditi; fe comanderà, che i Mercanti non facciano un contratto con i Plebei, o a quefti con i Nobili, fe il comune bene lo ricerca, non fa alcuna ingiuria a quella forta di perfone. Rifponde il Bovio che non è fimile, perchè febbene può il Principe proibire a' fudditi il contrattare cogli eftranei, non lo può proibire per gli Ecclefiaftici, che non fono eftranei. Chi dice di eftranei? Si dice, che può il Principe proibire il

con-

contrattare con una sortà di persone, non solo degli estranei, ma de' Cittadini, ancora può ordinare, che i Mercanti non vendano Archibugi, o Polvere a' Cittadini non Soldati, e pure non sono estranei. Vedete, P. Bovio, che non avete voluto intendere la forza della ragione? Diciamo forse noi che gli Ecclesiastici siano estranei? Tutto il contrario, anzi diciamo, che sono Cittadini, parte della Repubblica, e nei negozj pubblici soggetti del Principe. Anzi che di quella relazione naturale, che hanno verso il Principe per ragione di natività, o abitazione, od altra che li faccia soggetti, non si possono spogliare in modo alcuno, e vengono sotto nome di Cittadini, e di soggetti, nè in modo alcuno si debbono chiamare estranei: nessuno si affatichi a provarci questo, che è chiaro come la luce del Sole. Ma è bene una contraddizione sediziosa quella che il Bovio quì dice, cioè (gli Ecclesiastici sono parte principale della Repubblica, e tanto esenti dalla podestà, che il Principe non può loro comandare nè meno nelle cose giuste). Un membro che non sia retto dal capo? Ogni congregazione d'uomini, che sia ridotta in un corpo, ha la sua unità a similitudine de' membri del corpo umano, per l'influsso che ricevono dal capo, e per gli scambievoli uffizj, che si prestano scambievolmente l'un l'altro. L'influsso del capo nella politica è il governo che ciascun Cittadino riceve dalle leggi, e da quello che tiene la Maestà della Repubblica; levato questo, è impossibile che resti

parte della Repubblica, non più che possi essere parte dell' uomo una mano mortificata, che abbia perduto in tutto il senso, e il moto, e nessun uffizio eseguisca. Ma volere che vi sia una parte della Repubblica, che riceva dagli altri gli uffizj civili, ed essa non contribuisca i suoi in comune, e non venghi retta dal capo, è un pervertire tutta la natura: nè giova, che i Cherici hanno in se una parte spirituale, e perciò non possono esser retti dalla polizia temporale: imperocchè non i soli Cherici hanno la qualità spirituale, e la civile; ma anco i Secolari; essi ancora hanno il Battesimo, e l'adozione del Padre Celeste, cosa così spirituale, come l'ordine Ecclesiastico, se non più; ed in questa non sono soggetti al Principe, nè perciò quantunque siano rinati in Cristo, ed eredi del Regno Celeste, Sacerdozio Regale, gente Santa, membri di Cristo, figli di Dio, restano di esser Cittadini, e nelle cose temporali soggetti alla Maestà temporale; nè questa soggezione pregiudica punto alla sua spirituale dignità, per la quale restano superiori ad ogni podestà mondana; e così i Cherici, quanto alla parte spirituale, e sacra, non sono soggetti; ma il dire che come Cittadini, e parte di polizia, non siano soggetti al capo politico, che è la Maestà Suprema, è manifestissima contradizione. Passa ancora molto alla sfuggita il Bovio un' altra ragione, la quale è questa: I privati sopra i beni loro fanno tal legge, ponendo condizione nei contratti livellarj, che l' Enfiteota non possi vendere,

dere, o alienare i suoi utili nella Chiesa, il che si fa quotidianamente; nè alcuno dice, che sia contra la libertà Ecclesiastica: perilchè si conchiude, che tanto più lo potrà far il Principe, e non sa dire altro; se non che i privati sono padroni; e non il Principe: la quale sediziosa, e scandalosa falsità, avendo di sopra riprovato, non è bene parlarne più al presente; ma gli dirò solamente, che quando anco fosse così, l'Argomento perciò non sarebbe risoluto: se un Secolare disponendo della roba sua, e ordinando che non possi andar nella Chiesa, non commette peccato di alcuna sorta; il ladro, che usurpatala ne disponesse, commetterebbe ingiustizia, ma non sacrilegio; ed il Principe, che gli fa ordinazione sopra, commetterà sacrilegio? Così se il privato nel livellare lo stabile suo, proibendo che gli utili non passino nella Chiesa, non offende la Chiesa; parimente il Principe non commetterebbe sacrilegio, nè offenderebbe la Chiesa, ordinando, che i beni del privato non passino in lei, sebbene (quando non avesse sopra quello Dominio alcuno) sarebbe ingiusto, offenderebbe il Cittadino padrone dello stabile, del quale dispone, non avendo podestà: bisogna fatigarsi a risolvere questa ragione, dove l'inventar una falsità inudita, e perniziosa al viver umano, che il Principe non abbia podestà, e dominio alcuno sopra i beni del privato, non può far al proposito, sebbene fosse ammessa. Soggiugne poi questo Autore una vanità espressa, che non può ingiustamente il Principe privare gli Ecclesiastici d

quel-

quello, che la legge comune concede agli altri, come è il poter ereditare, comperare, ec. chi lo nega? nè anco i Laici possono essere privati ingiustamente, nè la Repubblica gli priva, ma come quando l'utile comune ricercasse, potrebbe privar una sorta di Laici di vendere, di comperare, e di acquistar beni stabili, così ricercandolo nel particolare degli Ecclesiastici, lo può far legittimamente, e con giustizia, e disporre di cose meramente Laiche, sopra quali ha podestà legittima: nè a questo il *cap. Eos qui, de immun. Eccl. in 6.* è in contrario in conto alcuno, che anco quelli che jeri cominciarono ad udire *il jus Canonicum*, sanno che parla solo delle cose necessarie, come macinare, cuocer pane, e simili, così di vendere, e comperare le cose necessarie, se per quel dire *ne vendant, aut emant*, per la legge Pontificia non vogliono fare gli Ecclesiastici tanti Mercanti. Ma non si tratta nella legge Veneta delle cose necessarie, ma di altre, nelle quali può con ogni giustizia il Principe disponer come all'utile comune conviene; e con tutto ciò il Senato Veneto non proibisce agli Ecclesiastici il comprare, ma a' Laici suoi soggetti il vendere, e non assolutamente, ma solo senza la licenza; il che più tosto è prescrivere il modo, col quale il Secolare possi vendere all'Ecclesiastico, che proibirgli che non venda. Similmente la risposta che dà all' Argomento preso da' Fedecommessi patisce le stesse opposizioni; la prima di supponere il falso; levando al Principe la podestà sopra i beni del Cittadino;

la

la seconda, che conchiuderebbe nel Principe ingiustizia contra il privato, non sacrilegio contra la Chiesa. Che il Principe non avesse dominio in tali beni, sarebbe, che la legge fosse ingiusta, come se uno disponesse dell'altrui senza podestà, ma non varietà, sicchè debba essere contro la libertà Ecclesiastica quella legge, che sarà senza il Dominio, la quale non le sarebbe contraria essendoci quello. L'altra pruova era dedotta alla Falcidia, e Trebellianica, alla quale risponde con un (è falsissimo) e poi fa un lungo Discorso, come vede il Lettore; ed è una leggiadra cosa questa, che mostrá intender la ragione al rovescio, per rispondere diversamente: non è allegata la Falcidia, perchè in questa Città se ne vogliano valere. Quì nè essa Falcidia, nè la Trebellianica hanno luogo alcuno in nessun caso, ma è portata per Argomento ne' luoghi, e tempi dove ha, ovvero abbia avuto vigore. Chi non sa, che al presente la Falcidia non si deve detrarre da' legati pii? dice forse Maestro Paolo che si deduca al presente? dice che la Falcidia, e Trebellianica levano alla Chiesa quella porzione, che vogliono sia detratta dai legati, e resti all'erede, pure niuna di queste è contro la libertà Ecclesiastica; non dice, che adesso, ma che quando era in osservanza, le detraeva. Mi stima forse Maestro Paolo per così semplice, che non sappia che cosa sia il Codice, e che non abbia visto, che Giustiniano esenta dalla Falcidia i legati pii? Della Trebellianica i Dottori non sono d'accordo, e la quistione è dubbia,

bia, ma non facendo al caso nostro, passiamo per ora, come se la Trebellianica non si deducesse. L'Argomento è questo: Giustiniano diede questo Privilegio a' legati pii, che da loro non fosse detratta la Falcidia; adunque innanzi Giustiniano (del quale Falcidio è più antico) mentre fu la Chiesa, si detraeva; e questo non era stimato contra la libertà Ecclesiastica, nè per questo alcun Pontefice si querelò, o pensò di annullarla, ma furono eccettuati i legati pii per Privilegj Imperiali; adunque il detrarre la Falcidia, non era contra la libertà Ecclesiastica, e pure essa Falcidia vietava, che quella parte passasse nella Chiesa: adunque una legge di Principe non sarà contra la libertà Ecclesiastica, sebbene proibisce, che un bene Laico non passi nella Chiesa. Ecco, Padre Bovio, che potevate sparmiar tante parole, perchè questa ragione si fonda sopra la legge, innanzi al Privilegio, e non dopo, come anco la legge di Valentiniano, che di sotto vi adduce Maestro Paolo, non l'adduce perchè ora sia in osservanza, ma perchè fu al tempo suo sino a Marziano. Parliamo adunque di quei dugento, e cinquanta anni: Voi dite, (o l'erede è necessario come Padre, e Figliuoli, e la Chiesa non vi pretende, oltre che possono valersi della legittima. Ma io vi dimando a chi tocca definire qual sia l'erede necessario? A voi, od al Principe? Se fosse una legge, che anco il Fratello fosse erede necessario? Se una, che l'eredità necessariamente passasse a più lontani gradi? Se una, come ve ne sono in Alemagna (che lo

testi-

testifica Andrea *Gall. lib.* 2. *observ.* 32.) che proibisce a certa sorta di persone alienare *extra familiam*? Farebbero pregiudizio alla Chiesa? E questi tali eredi istituiti avanti a quel tempo de' dugento, e cinquanta anni, avrebbero detratta la Falcidia? Bisogna ben che diciate di sì; adunque la legge della Falcidia impedisce (non dico dopo Giustiniano, ma innanzi) l'andar alcuni beni negli Ecclesiastici. Dica ora il Bovio se fu contra la libertà Ecclesiastica; e lo stesso dica della Trebellianica, quanto a quelle ragioni che gli sono proprie, e vedrà quanto è ardito, e quanto a sproposito sia quel suo dire (è falsissimo).

BOVIO (1).

Secondo argomento. Apporta la opinione di quelli che dicono, che saria giusta la lege, se fosse generale, che non si potessero vendere stabili a nessuno senza licenza, sebbene poi non si dasse mai licenza, che si vendesse agli Ecclesiastici, ma solo a' Laici, ed impugna questa opinione, mostrando, che seguendone in effetto lo stesso, come se si proibisse di vendere agli Ecclesiastici, se questo non è lecito, manco quello.

Ri-

(1) *Fogl.* 14. Sono bene alcuni.

RISPOSTA.

Ancora io dico lo stesso, ed in ciò non mi oppongo; e questa è arte sua solita impugnar quello che nessuno difende.

FULGENZIO.

Qui non occorre dire altro. Confessa il Padre Bovio, che resti ben impugnata quella risposta, e per quello che poi soggiunge, che è arte di Maestro Paolo d' impugnare quello che nessuno difende; manco male è, che non sia come quella del Padre Bovio, che è di impugnare quello che ogni savio difende. Ma la persona, che Maestro Paolo afferma, che abbia dato quella risposta, può benissimo sapere, e raccordarsi se l' ha data, o no; e ciò basti anco al Padre Bovio, il quale non credo io, che sia bene istrutto di tutti i particolari di questo negozio.

BOVIO (1).

Terzo argomento. Se alcuna possessione ha qualche servitù, non può il padrone di essa lasciarla alla Chiesa, sicchè non ritenga la servitù stessa; qualunque stabile dello Stato ha maggior soggezione al Principe di ogni altra, che possa

(1) *Fogl.* 15. Ma passiamo.

possa avere ad alcun privato per il maggior dominio che esso vi ha; dunque non potrà passare un bene nella Chiesa, e restar libero dalla soggezione del Principe senza suo consenso.

RISPOSTA.

Si nega questo maggior dominio, e podestà del Principe sopra i beni de' sudditi, i quali non sono del Principe se non quanto alla protezione, e il vero dominio è delle persone particolari, come tiene Bartolo comunemente ricevuto lib. 1. §. per hanc, ff. de re judic. Doctores in cap. nimis de jurejurand. *Oltrechè quanto si voglia grande l'avesse, nel resto, non ne ha però alcuno a questo effetto. Perciò sebbene la cosa è Laica, vi ha il Principe dominio di Principe, e i suoi diritti de' tributi ordinarj, e straordinarj servizj da' possessori, ragione di confiscare ec., non può per tutte queste ragioni chiuderle la via, che non passi alla Chiesa, e non esca dal suo dominio, ancorchè egli vi perda questi diritti. Siccome non può manco impedire la persona del suddito, che non si faccia Ecclesiastico, o Religioso, ancorchè ne perda il censo, che la persona pagava, la ragione che vi avea di fare, che lo servisse nella guerra, ed altre funzioni. Ed essendo il suddito Laico, cosa temporale, e Laica, da questo, se non da altro, dovrebbe pur una volta conoscere questo Autore la superiorità della Religione alla polizia, e dello spirituale al temporale, eziandio in quello che tocca le cose temporali, e Laiche; o abbia questa superiorità direttamente, o indirettamente,*

che

che sebbene potrei provare il primo, non mi ci pongo, perchè nelle presenti nostre controversie mi basta, e mi soverchia il secondo, che da niun Dottore Cattolico è negato, nè si può negare.

FULGENZIO.

QUattro cose dice il Padre Bovio in questo luogo, e tutte quattro false. La prima nega, che il Principe abbia maggior dominio, e podestà sopra i beni del privato istesso; ma io oltre le cose dette di sopra, che mostrano questo maggior dominio, dirò qui, Padre Bovio, perchè non rispondete alle ragioni, colle quali Maestro Paolo lo prova? Non ha ciò detto senza prova, anzi l' ha portata efficace, dicendo: Il Principe per fine del pubblico bene con la sua podestà può legittimamente levare il dominio del privato; il privato non può in parte alcuna derogare al dominio del Principe. Il Principe per molte vie, e legittime può fare, che il privato non vi abbia podestà; il privato nè per donazione, o testamento, o altro può mai fare, che il Principe non vi abbia podestà; adunque il Principe vi ha maggior dominio. Il Padre Bovio ora lascia le ragioni in silenzio, e si contenta della sua propria autorità, dicendo; Si nega questo maggior dominio; ed aggiunge, che i beni del privato non sono del Principe, se non quanto alla protezione: Rara dottrina! Ma questa protezione a spese di chi l' avrà il Principe? Questa è una dottrina piena di sedizio-

zione, il voler con tanta asseveranza privare i Principi della loro podestà, e caricarli della protezione. Adunque se la pubblica necessità così ricercherà, non può il Principe levar affatto le ragioni, che il suddito vi ha? Non può adoperare un terreno per far una fortezza, anco senza pagarlo? Papa Sisto V. lo faceva per aprire una via. Non può confiscarlo per i delitti del padrone? Pare a voi, che dalla sola podestà di protezione vi nasca autorità di confiscar per delitti? Il Tutore ha la protezione de' beni del Pupillo, credete, che se il pupillo fallerà, possi appropriarseli? Sarete contro vostro volere sforzato metter nel Principe una podestà sopra i beni, alla quale nessuna azione del suddito possi derogare, e la quale possi levare, trasferire, sminuire, ed accrescere quella, che il suddito ritiene, o di più, in virtù della quale il suddito abbia tutto quello che ha. In contrario prova questa sua opinione il Bovio, allegando Baldo, ed altri Dottori, e dice, che il vero dominio è delle persone particolari. Questo è certo, che i particolari hanno vero dominio, ma dir il vero dominio, quasi non ce ne sia altro, che quello del privato, questo è falso, nè ciò dice Baldo, o alcun Dottor Cristiano, nè Gentile; e la differenza la sanno i semplici scolari, che i beni sono e del padrone privato, ed anco del Principe, *privatorum proprietate, & Principis Imperio*, e a questo modo parla Baldo, e i Dottori. La seconda cosa: Che ne' beni particolari, mentre sono Laici, vi ha il Principe dominio

di Principe ec. ma non può perciò impedire, che non passino alla Chiesa, sebbene vi perde i suoi diritti ec. Questo è tanto falso, che ripugna alla stessa ragione naturale, che il Principe abbia i suoi diritti, tributi ordinarj, ed estraordinarj, servizj, ragioni di confiscare, le quali cose sieno giuste, e legittime, e che ne possa essere privato senza sua saputa. Io mi fido tanto della dottrina del Padre Bovio, che ardisco dire con suo assenso, che nessuno può esser privato de' diritti, e servizj, che legittimamente gli sono dovuti senza suo consenso, eccetto da quello, per concessione, e legge del quale li tiene: così il Principe, per legge del quale il suddito possiede quello che tiene, lo può privare, ma altri no. Il Principe, che possiede i suoi diritti per autorità propria, e non per legge, o grazia altrui, se non Divina, non può da alcuno esser privato senza suo consenso; e lo stesso più abbasso a car. 44. convinto dalla verità confessa ben anco il Padre Bovio, mentre dice, che in Francia non può il Re perdere i suoi diritti, perchè è padrone di tutti i beni, come dati in Feudo. Vorrei sapere, se come quel Re è padrone di tutti i beni, così per voi ogni Principe è padrone di questi diritti, giacchè non gli volete dare altro dominio. Adunque se quel Re non può perdere i suoi diritti Feudali, nè gli altri Principi i loro, di qual nome si siano, potranno perdere senza suo consenso, altrimenti sarà rapina, ed usurpazione. Che differenza fate voi nella possessione, o quasi possessione di questi, e del diritto Feudale? Questo

non

non si puo perdere; perchè quelli? Certa cosa è, che *manant ex eodem jure*; non ci vedo differenza di ragione, se non la volontà del Padre Bovio. Ma ecco un'altra prova del Bovio, tratta dalle persone, che come non può il Principe impedir le persone, che non si facciano Ecclesiastiche, benchè perda il censo personale, e le funzioni, come di guerra, ed altre, così non può impedire i beni; sicchè per il Padre Bovio il Principe non ha dominio, nè sopra i beni, nè sopra le persone, del resto è padrone di ogni cosa. Eccovi l'idea del Principe Bovino, che è Principe, senza posseder nè beni, nè persone; e si scorda quest'uomo dottissimo, che poco abbasso nega la parità fra le persone, e beni, e la conseguenza dagli uni agli altri. a c. 57. Ma come di sopra si è al luogo dedotto, se il bene pubblico lo ricercasse, come può impedir i beni, che non passino alla Chiesa, così può impedire le persone, che in quel caso della pubblica necessità, questo non sarebbe impedire il servizio di Dio, ma proccurarlo: e come quel particolare, per la necessità nel Padre, è obbligato restare al secolo, che con maggior merito servirà Dio; così per la Patria, quando occorresse, vi sarebbe lo stesso obbligo, e se ne faria la proibizione, sebbene ciò rare volte, e solo nelle grandi famiglie può occorrere. Ma ci burla quì il Padre Bovio, che sa bene, che i Principi hanno questa podestà. Sa la legge di Carlo Magno *l. 1. cap. 120.* che niun uomo libero potesse farsi Religioso senza licenza del Re. Sa quella di Co-

ſtantino, *C. Theod. de Ep. & Cler. l. 3.*, che i ſoli poveri poteſſero farſi Religioſi l. *6.* neſſun nobile, e neſſun ricco poteſſe eſſere Cherico. Sa anco, che i Canoni lo diſpongono, il Concilio Aurelianenſe ſotto Clodoveo cap. *6.* che dice: *De ordinationibus Clericorum; id obſervandum eſſe decrevimus, ut nullus ſæcularium ad Clericatus officium præſumat accedere, niſi aut cum regis juſſione, aut cum judicis voluntate.* Perchè ora i Principi laſciano libera facoltà a queſto, e ſieno coſtretti a provvedere a' beni, oltre la loro benignità, può eſſerne cauſa la neceſſità pubblica, perchè delle perſone ne naſcono ogni giorno, e muojono; ma de' beni non avviene così, che entrati una volta negli Eccleſiaſtici, non ritornano più. La quarta coſa dice, che ſi doverebbe chiarire Maeſtro Paolo della ſuperiorità della Religione alla Polizia, e dello ſpirituale al temporale, eziandio nelle coſe Laiche. Quanto a Maeſtro Paolo, ed a molti, ne ſono pur troppo chiari del voſtro penſiero, Padre Bovio, come vi volete chiarir meglio, che col negar ne' Principi il dominio di beni, e di perſone? Chiariſſimi ſiamo, che volete confonder il miniſtero ſpirituale col temporale dominio, e le coſe ſacre con le Laiche; e che ove Criſto, gli Appoſtoli, e i Santi Padri hanno diſtinte le due podeſtà Spirituale, e Laica, voi le volete conneſſe e confuſe. Come ci volete charir meglio, che col dire, che, potete provare nella podeſtà Eccleſiaſtica il dominio diretto ſopra tutte le coſe temporali? Raccordatevi di queſta promeſſa, quale

le offerite, che potreste dare al Pontefice il dominio di tutti i Regni. La fece l' Inimico a Cristo nostro Signore, e ne fu aspramente ributtato. Considerate, che la vostra non è in punto alcuno differente, e rendetevi certo, che dallo stesso Pontefice sarà dannata, e ripresa. Non cercate, che noi conosciamo più a dentro la vostra mira; se ne chiarisca pur a chi appartiene, che quanto a noi siamo chiari, come siamo anco chiari di questa verità, che la podestà Spirituale, e la Religione non si confonde con la Politica, e col Temporale, sicchè questa sia soggetta, e tenuta ad ubbidirgli nelle cose Laiche, e Secolari. E' anco verissimo, che la estensione della podestà Spirituale alle cose Temporali indirettamente non fa ordine di soggezione, e superiorità della podestà, ma sottopone solo le persone, quanto alle cose che aspettano alla salute dell' anima, al servizio di Dio, ed altrimenti interpretata, ed indirizzata ad occupare l' autorità Secolare, e levar la podestà suprema, come qui s' insinua, non abbiamo già dubbio, che sia senso Tirrannico, e non Cattolico.

BOVIO.

QUarto Argomento; Adduce un esempio, e dice: La Corte di Roma vacando per morte i benefizj nella Collazione di essi ha le annate, ed il prezzo delle Bolle (*Se così parlasse un Eretico non me ne maraviglierei, che questa è antica frase loro; ma che così parli uno,*

che fa professione di Cattolico, e di Teologo, e' che sa, o deve sapere con quanti giusti titoli si pigli tale spedizione, senza che vi entri prezzo, vendita, o macchia alcuna simoniaca, non è senza calunnia, ed immodestia grande) e perchè con unirsi detti benefizj a' Monasteri, o Capitoli, che non muojono mai, si perdono i suddetti emolumenti, perciò il Papa, quando li unisce, si riserva le quindennie. Dunque potrebbe anco il Principe ne' beni che passano alle Chiese, riservarsi, che ogni tanti anni se gli pagasse tanto, quanto la cosa vale, per la verisimile confiscazione, che ogni tanti anni poteva occorrere. E quivi esagera gli utili, che perciò vengono i Principi a perdervi, e l' eccessive ricchezze degli Ecclesiastici, e adduce esempio da alcuni Stati, ove per ciò si usa pagare un tanto al Principe per l' ammortizzazione.

RISPOSTA.

Non vale l' argomento a simili, dove la ragione è dissimile. Il Papa ha dominio ne' benefizj e prima e dopo che sono conferiti, e sempre rimangono sotto la sua podestà, onde può impedire la unione, e concederla, se vuole, e con quelle condizioni che vuole. Il Principe non può impedire il passaggio de' beni alla Chiesa (quì bisogna una volta capirla, ed aver pazienza) e passati che sono, non vi ha più giuridizione alcuna, nè può onorarli di alcun carico.

Questo sì, che quando sia vero, che in alcun luogo eccessivamente crescano gli acquisti degli Ecle-

clesiastici (1), *onde il rimanente della Repubblica non possa supplire ai carichi, si dovrà ricorrere dal Papa, come dice l'Ostiense, e il Papa doverà provvedere, come non ricuserà di farlo, e come non ha ricusato, nè ricusa in ogni ragionevole necessità. Dell' ammortizzazione si dirà più abbasso.*

FULGENZIO.

QUì ha confuso l'argomento con la risposta, che dirò tutto distintamente. Deduce Maestro Paolo l'equità della legge dall' esempio della Corte di Roma delle quindennie, e dice, che ne' benefizj uniti a' Monasteri, o Capitoli si perde la vacanza, perlochè sono introdotte le quindennie in vece delle annate, e del prezzo delle Bolle; adunque perdendo il Principe, quando un bene passa alla Chiesa, tanti utili, che sono le gabelle, porzione nelle vendite, le confiscazioni, e simili, non solo è dovere, che ciò si faccia di suo consenso, ma giustamente potrebbe anco imponervi l'ammortizzazione, come in Francia si paga la terza parte. La qual ragione ad ogni intelletto sincero parerà tanto conforme all' equità naturale, che niente più; ma perchè nomina prezzo delle Bolle,

 ed

(1) C. Cum laicis, n. 10. de rebus Ecclesiæ non alien.

ed Annate, impaziente il Padre Bovio prorompe, come il Lettor vede. Quanto al fatto, ove ha mai negato Maestro Paolo, che la Corte di Roma abbia giusti titoli di ricever le Annate, o il prezzo delle Bolle? Anzi dall'argomento si vede, che dice di sì, perchè argomenta, se è cosa giusta, che per tal ragione la Corte riceva le Annate, e detto prezzo, adunque anco il Principe può ricevere l'ammortizzazione, o almeno riservarsi il dar licenza de' beni, ne' quali perde tante ragioni; onde lo strepitar degli Eretici, Padre Bovio, è fuori di proposito, che Maestro Paolo è Cattolico quanto voi, se non più.

Delle Annate ci sono bene de' Dottori Cattolici, che l'hanno stimate per simonia, e nel Concilio di Costanza particolarmente ci fu gran disputa, di che pur fa fede un Trattato del Gersone Dottore Cristianissimo, scritto, e presentato al Concilio, nel quale tratta apertamente, che sieno simonia. Del fatto costa. Del nome mi maraviglio, che non si dia da se il Padre Bovio la risposta, che portò a c. 16. che importarebbe, che il nome fosse nuovo, purchè la cosa per il nome significata fosse antica, e vera? Ripugna forse il nome di prezzo al giusto titolo? Anzi niun contratto può aver titolo più giusto, che ove vada il prezzo uguale alla cosa; ma sul saldo, ove intraviene pagamento, sicchè pagando più, questo patisce ingiustizia, pagando meno, patisce quell'altro; ciò appresso tutti i Dottori è prezzo. Per le Bolle con giusto titolo,

lo, anco giustissimo, si deve sborsar danari; e se ne sborsa alcuno meno, la Cancellaria si tenerà lesa, non soddisfatta di giustizia: se ne caverà più, sarà lesa l'altra parte, e potrà aver ricorso, e credo sarà ascoltata. Dunque concludete voi; dategli che nome vi piace, che Maestro Paolo con ogni riverenza alla Santa Sede ha usato il nome, che fosse inteso, e non sappiamo queste differenze, ma ove corre il danaro, e si trova il più, e'l meno, il giusto, e l'ingiusto, siamo soliti di chiamar prezzo; se si deve chiamar spedizione, molto ben fate conto, che si sia detto spedizione; ma muti l'omicida quanto vuole all'omicidio il nome, non muterà la cosa. Nello stesso argomento nel fine dice, che Maestro Paolo esagera gli utili, che perde il Principe; Maestro Paolo dice, che perde ne' beni, che passano agli Ecclesiastici, la confiscazione, la porzione delle vendite, e de' legati ad estranei: che il Padre Bovio ne mostri una di più, che avrà parlato Maestro Paolo con esagerazione. Nella risposta dice due cose. La prima non valer questa ragione, perchè il Papa ha dominio ne' benefizj e prima, e dopo conferiti, e il Principe non l'ha ne' beni de' privati. E Bernardo Giusti aggiunge cap. 20. che il Principe può proibire il passaggio nelle Chiese di tutti quei beni, ne' quali ha tanta autorità, come il Papa ne' benefizj: la qual risposta si debbe prontamente accettare, purchè sopra poi non si levi qualche cavillazione di voler per il nome *Benefizj* intendere la cura dell'Anime, ovvero altra

tra tal cosa spirituale; ma per benefizj intendendo gli stabili della Chiesa, dico, che il Principe ha maggior autorità sopra i beni del suo Stato, che il Papa sopra i beni della Chiesa, perchè l'autorità è del Principe per la legge sua propria; toccando a lui prescrivere in che modo ed esso, e i privati debbono possedere; ma la Chiesa possede i suoi stabili non *jure Canonico, nec Pontificio*, ma *jure Principum*, il che è detto espressamente d. 8. cap. *Quo jure*, che per le leggi de' Re, la Chiesa possiede quello che possiede. Maggior ragione, ed autorità adunque ha il Principe sopra i beni del suo Stato; che l'ha per legge propria, di quella che ha la Chiesa per legge dello stesso Principe; e chi dice, che la Chiesa è padrona, non può negare; che il Principe sii padrone. Ma quando così il Giusti, come il Bovio dicono, che il Papa è padrone de' benefizj, o questo sì, che è un parlar nuovo. Veramente doveva Maestro Paolo argomentare a minori, e dire, se il Papa, che non ha dominio alcuno, ma la sola dispensazione ne' benefizj, che sono lasciati, ed ordinati per il servizio del Divin Culto, vitto de' Ministri, e bisogni de' poveri, può impedire, e concedere l'unione riservatesi le quindennie, e con quelle condizioni che vuole; adunque tanto più ragionevolmente il Principe, che ha vero dominio sopra de' beni laici, può o impedire, o concedere, e con che condizioni gli piace, che tali beni passino agli Ecclesiastici, perchè la proposizione, che il Principe abbia dominio in detti

beni,

beni, troverà, che la dicono i Santi Padri, i Concilj, i Legisti, e le ragioni lo mostrano. Ma chè il Papa abbi dominio ne' benefizj Ecclesiastici, sarà cosa non commendata da' Santi Padri: Ministro, Curatore, Dispensatore de' beni Ecclesiastici si troverà: Padrone, non mai; è contra ogni antichità, nè può essere, perchè quando fece passaggio la Chiesa dal vendere i beni stabili al ritenerli per i sussidj de' Ministri Ecclesiastici, si diede la cura, e il governo a' Vescovi, come Maggiordomi, come Economi, Rettori, Amministratori, ma non Padroni; *Absit*, P. Bovio, è dottrina scandalosa, e come i Vescovi sono Economi nelle Chiese particolari, così il Pontefice nella universale sarà universal Amministratore. Vi dico la verità, che a molti in questa Città il vostro parlare ha apportato pessima edificazione. Questo so bene, che espressamente ripugna alla dottrina de' Teologi, ne tratta a lungo il Gaetano sopra la 2. 2. *quest.* 100. *art.* 1. ove dice San Tommaso: *Quamvis enim res Ecclesiæ sint Papæ, ut principalis dispensatoris, non tamen sunt ejus, ut Domini, & possessoris*, dove il Gaetano not. 2. *quia Papa non est Dominus, sed dispensator principalis pecuniæ Ecclesiæ, ac per hoc pecunia Ecclesiæ non est sua absolute, ut possit ad libitum de ea disponere*; not. 3. *quod cum potestas Papæ, quoad res temporales, Ecclesiæ sit potestas, non Domini, sed dispensatoris, ut in litera dicitur, consequens est, ut plenitudo potestatis Papalis circa bona temporalia non exeat limites potestatis dispensativæ*;

dal

dal che segue (dice lo stesso Gaetano (che anco *de plenitudine potestatis non possit ad libitum dare bona Ecclesiæ, cui voluerit, aut consanguineis*, così la dottrina Apostolica. *Sic nos existimet homo, ut Ministros Christi*: così nostro Signore. *Fidelis servus, & prudens &c.* e mi assicuro P. Bovio, che Sua Santità avrebbe avuto più caro questo titolo datogli da Cristo, da S. Paolo, da' Santi Concilj, e Padri, che quello voi gli date, mentre l'adulazione, e il desiderio di deprimere la podestà de' Principi, e di estendere l'Ecclesiastica fuori de' suoi termini vi fa negar agli uni quello che gli è dovuto, ed attribuir all'altro quello, che non vorrà accettare: e quì vi dovreste chiarire, che nel Principe il poter disponer de'beni Laici, come il ben pubblico ricerca, è loro giusta giuridizione, e non gli voler sforzar a portar, come fate, una pazienza pregiudiziale, ed ingiusta; e insegnar cosa sì scandalosa, che si possi privar alcun del suo a suo dispetto. Quel che segue, che, ove eccessivamente crescano gli acquisti degli Ecclesiastici per la provvisione, si ricorra al Papa, ha pronta risposta, che è molto più facile, ed espediente senza dar questo fastidio a Sua Santità, che i Principi, a' quali appartiene regolare le azioni de' sudditi suoi, ci provveggano; come se uno volesse appropriarsi il mio, più facil cosa mi sarà, che io lo conservassi, non lasciando a' figli, o miei di casa libertà di alienarlo, che il ricorrere al Principe, che proibisce ad altrui simili acquisti; *Frustra in negotio tuo, ubi ipse sufficere possis, alterius opem imploras*. Ma

Ma Bernardo Giusti a car. 27. dice, esser consiglio, ed uso antichissimo, che si ricorresse al Papa in simili occasioni, ed allega perciò il *cap. de Liguribus 23. quest. 5.* di Pelagio Papa, e riputando questo un Achille, distende il capitolo colle sue proprie parole, le quali sono: *De Liguribus, atque Veneticis, & Histriis Episcopis quid dicam, quos idonea potest excellentia vestra, & ratione, & potestate reprimere, & dimittitis eos in contemptum Apostolicarum sedium de sua rusticitate gloriari, cum, si quid eos de judicio universalis Synodi, quod Constantinopoli post primam nuper elapsam indictionem actum est, forte monebat ad Sedem Apostolicam (quomodo semper factum est) electis aliquibus de suis, qui dare, & accipere rationem possent, deligere debuerunt, et non clausis oculis Corpus Christi Dei nostri, hoc est Sanctam Ecclesiam, lacerare.* E perchè il Giusti sopra ciò fa un grandissimo fondamento, è necessario quì dichiararlo. Nel Concilio quinto celebrato in Costantinopoli circa il 550. furono condannati come Eretici i libri di alcuni Vescovi, che erano stati assoluti circa 95. anni innanzi nel Concilio Calcedonense. In questo Concilio Costantinopolitano non intervennero se non pochi Italiani, anzi Vigilio Pontefice Romano, che si ritrovava allora in Costantinopoli, perchè non gli fu concessa una sede più alta, che al Patriarca Costantinopolitano, non volle intervenirvi. I Vescovi di Lombardia, Venezia, ed Istria per la gran riverenza, che portavano al Concilio Calcedonense, ricusarono di ricevere questo Costan-

ſtantinopolitano. Papa Pelagio ſcrive a Narſete in queſto capitolo, che non dovrebbe permettere, che quei Veſcovi ſe ne andaſſero alteri, e ſprezzaſſero le Sedie Appoſtoliche: perchè ſe avevano qualche difficoltà ſopra i Decreti di quel Concilio, dovevano aver ricorſo alla Sede Appoſtolica. Ora formiamo la ragione del Giuſti. I Veſcovi dovevano aver ricorſo al Papa, per le difficoltà nate ſopra i Decreti di un Concilio in materia di fede; adunque i Principi debbono aver ricorſo al Papa per far leggi ſopra le coſe temporali. Paralogiſmo doppio, prima nelle perſone; perchè ſe i Veſcovi ſono obbligati a ricorrere, che ſono Eccleſiaſtici, non ſegue, che i Principi; poi nelle cauſe, perchè dovendoſi in cauſe di fede aver ricorſo, non ſegue adunque anco nelle temporali. In ſomma chi vuol difender queſta cauſa, biſogna che rivolti ogni dottrina. Reſterebbe per il P. Bovio trattare dell'ammortizzazione; quando più abbaſſo ne parlerà, gli moſtrerò quanto bene ſerva a ſuo propoſito.

BOVIO (1).

QUinto Argomento. Dicono i Dottori, che per il ben comune ſi può fare dal Principe ogni ſorta di leggi, che comprendono anco gli Eccleſiaſtici; e ſi eſtende a provare, che queſta legge,

(1) *Fogl.* 16. Ma paſſando.

ge sia per il ben comune, e giusta, ancorchè fuori dell' intenzione di chi la fa ne segua, che si impediscono gli acquisti agli Ecclesiastici (2). *E adduce per se Gaetano, che tiene la legge del Principe, e che modera le spese de' funerali; non essere contra la libertà Ecclesiastica.*

RISPOSTA.

I Dottori non insegnano questo; dicono solo, che tal legge habet cum Ecclesiasticis vim directivam, non coactivam, *cioè non gli obbliga per modo di vera, e valida legge, perchè a loro non è legge, non avendo avuto sopra di loro podestà chi la fece; ma essi però sono tenuti a servarla non per forza della legge, che non lega loro, ma per la giustizia, ed equità naturale, quale per legge divina, o naturale sono obbligati a servare. Gaetano non fa per lui, perchè quando dice, che i Principi possono moderare le spese de' funerali, limita la sua dottrina con queste parole;* si non disponit nisi de illis, quæ per se ordinantur ad honorem; *ed intende per onore l'eccessiva pompa, la quale essendo di sua natura mala, e peccato, può proibirsi dal Principe: secondo la qual limitazione di Gaetano non potrebbe proibirsi, che non si lasciasse quanto l'uomo volesse per dir tante Messe, perchè quì non ci è pompa. Ora nel caso nostro il donare, e lasciare alla Chiesa non è pompa, nè cosa di sua natura mala, e però*

(2) In somm. verb. excommun. c. 31.

rò quì non entra la dottrina del precitato Gaetano (1). E *Silvestro*, *allegando* Joanne de Imola, & Panorm. *la limita* in iis, quæ non applicantur Ecclesiis, nec concernunt Divinum Cultum, aut animarum suffragium.

FULGENZIO.

Viene in campo questo Autore colla fuga del Sig. Cardinal Bellarmino: non gli basta l'animo di negare, che il Principe per il ben pubblico possa far leggi, che comprendano gli Ecclesiastici: ma sfugge con la direttiva, e coattiva. Questa distinzione è antica in due sensi, uno per il luogo di S. Paolo, *Justo non est lex posita*, e si ci applica, perchè il giusto spontaneamente segue la legge, e non per timor della pena, per tanto non gli è posta la legge *quoad vim coactivam*, ma *quoad directivam*, cioè non ha bisogno il giusto di pena per far il bene, ma ha solo bisogno di chi glielo mostri. In un altro senso si applica alla legge. *Digna vox*, *Cod. de legibus*, che il Principe sii legato alla legge propria, dicendosi, perchè non può esser tolta la pena al Principe, non avendo superiore, resta la legge verso lui, *Sine vi coactiva*, ma *Cum directiva*. Se gli Ecclesiastici vogliono essere liberi dalla legge, *Quoà ad vim coactivam*, perchè la

vo-

(1) Sylv. immunitas, 1. num. 10.

vogliono ubbidire per amor della virtù, e non per timore della pena, come *Justo non est lex posita*, lo facciano, che gli assicuro, che sarà con buona grazia di Dio, e di tutto il Mondo, e non avrà luogo in loro la forza coattiva. Se vorranno anco al secondo modo, vadino in luoghi dov'essi restino Principi supremi, e là saranno sotto le leggi, *Quo ad vim directivam, non coactivam*, non essendo altre vie di metterli sotto la legge *Quo ad vim directivam, non coactivam*, se non facendogli o Santi, ovvero Principi supremi. Ma stando le cose come stanno, l'Ecclesiastico è nello Stato di un Principe secolare, il quale fa la legge, che nessuno porti fuori polvere d'artiglieria, atteso il bisogno che ne ha il pubblico, sotto pena di perderla. Prima vi addimando, se il vostro Ecclesiastico, che è soggetto solo *Quo ad vim directivam*, contraffacendo pecca, o no; se non pecca, adunque la legge non ha sopra lui alcuna forza di direzione; se pecca, ed offende Dio, e merita l'Inferno, voi potete dargli a vostro beneplacito *Vim coactivam*, se non volete dire, che la legge Divina manchi di virtù coattiva. Ma appresso sarà soggetto l'Ecclesiastico alla pena di perder la polvere, o no; se sarà, adunque *habet vim coactivam*; se no, adunque gli Uffiziali, che gli leveranno *de facto* la polvere, che veggono portar fuori, saranno ladri, ed usurpatori dell'alieno. Vedete che la vostra distinzione qui non vale; ma di più questo esser esente *a vi coactiva*, è egli *in aedificationem*, o *in destructionem*? A chi porta edifica-

ficazione il veder l'Ecclesiastico senza castigo? a' buoni, a' cattivi, o a chi altri? Che se non è *in ædificationem*, dice S. Paolo, non viene da Dio; e che volete? dalla legge, ma con sola forza direttiva solo? Non si trovarà alcun Filosofo, nè Legista, che la conosca per legge: pigliate gli offizj delle leggi, che i Giureconsulti assegnano, e vedrete, *præcipere*, *vetare*, *permittere*, *& punire*, se non può fare questi effetti, non è legge; sarà questo un far i Principi Filosofi, o Pedagogi de' Cherici, che insegnino quello che è giusto, ma stia poi a loro l'eseguir, o no; per questo effetto sarà meglio dargli un Seneca, ovvero l'Etica di Aristotele, perchè se il Principe, che per una disegnata guerra, od altra necessità, ordinerà che niun porti fuori dello Stato grano in una carestia, un Cherico lo vuol far portare; che si ha da far quì? Ricorrer *ad vim directivam*, trovar un Predicatore che lo esorti, perchè se si farà altro, sicchè sia o ombra, o paura, è contra la libertà Ecclesiastica; dice il Bovio a car. 22. si dirà andate dal Vescovo; ma se questo volesse portar fuori il suo, ed avesse intelligenza col Principe, dove si vuol portare? Andate dal Papa; ma se il Papa lo volesse per se, se si abbattesse la Repubblica in un Giulio II. o Sisto IV. o Leon X. od altro, con chi avesse guerra? Trattanto non se gli può far nè ombra, nè paura; il rimedio l' ha trovato il P. Bovio nella risposta di sopra: aver pazienza, ed in questa usare la forza direttiva. Questo non insegnano i Dottori, nè il Mondo

è ca-

è capace di esser governato in questo modo; è necessario, P. Bovio, o che questa dottrina sia espulsata dal Mondo, o che voi vi facciate padrone di tutto.

E perchè Maestro Paolo dimostra, che una legge non deve aver riguardo a quello, che per accidente occorrere possa, nè fa ingiuria altrui, chi conserva il suo, sebbene ne segue che un altro non l'acquisti, però il Principe, che per legge provvede alla conservazione del suo, non fa nè contra la carità, nè ingiuria agli Ecclesiastici, se di quì ne avviene, che essi non lo possano acquistare, e si serve della dottrina anco del Gaetano nel particolare *de funerali*, dice il P. Bovio, che non fa per Maestro Paolo. Non so che far altro, se non portare la sua dottrina, e far Giudice il Lettore. Il Gaetano adunque nella Somma *Excom. cap.* 31. distingue, che un Statuto può esser contra la libertà Ecclesiastica in due modi, primo *per se*, *et ex intentione*, quando l'opera compresa nello Statuto, di sua natura va contra detta libertà; ma se per sua natura non fosse tale, ancorchè l'intenzione dello Statuente fosse contro di essa libertà, per odio, o malignità contro degli Ecclesiastici, non si chiamarebbe contra la libertà. Secondo, può lo Statuto essere contra detta libertà per accidente, cosa che non si considera nè dalla Scienza, nè dall' Arte, e poi soggiugne queste parole: *Et juxta hanc rationabilem Theoricam, dicendum est, quod Statutum Civitatis, disponens de honore mortuorum, modum imponendo, ne excessus fiat,*

et pauperes ambitio in fletibus non gravet, si non disponit nisi de illis, quæ per se ordinantur ad honorem; licitum et sanctum est, etiam si inde non per se, sed per accidens proveniat effectus aliquis, qui videatur contra Ecclesiasticam libertatem. Ecco quì se Gaetano insegna esser giusto lo Statuto, considerate le cose che risguarda per se, quantunque ne nasca per accidente un effetto, che paja contra la libertà Ecclesiastica, come nel caso nostro il *per se* è la conservazione delle forze pubbliche, e delle famiglie; il *per accidens*, che gli Ecclesiastici non saranno superfluamente ricchi, e segue il Gaetano: *infra nec obstat, quod tangantur Clerici, quia non tanguntur nisi vi materiæ temporalis bonorum, non ipsorum Clericorum, sed civium: infra nec rursus obstat, quod ista moderatio sit nociva Clericis, et subtractiva elemosynarum, et diminutiva Cultus Divini, et ademptiva suffragiorum, quæ obvenirent ex reliquiis remanentibus apud Ecclesias, quoniam hæc omnia, et similia per accidens eveniunt, cum per se aut de honore temporali agitur*. Vegga il Lettore quell' *ademptiva suffragiorum*, *diminuitiva Cultus Divini*, e giudichi se è contrario a quanto dice il Bovio, che si limiti *in iis, quæ non applicantur Religiosis, nec concernunt Divinum Cultum, aut animarum suffragium*; a me pare che tanto voglia dire *remanentibus apud Ecclesias*, come *applicantur Ecclesiis*; e tanto, *nec concernunt Divinum Cultum*, quanto *diminutiva Cultus Divini*; e tanto, *nec animarum suffragium*, quanto *ademptiva suffragiorum*;

sic-

ficchè formalmente il Gaetano dice il contrario che il Bovio. Se questo è l'esporre un Dottore, dicalo chi può darne giudizio: oltre di ciò il Gaetano fa quì Giudice il Secolare: adunque potrà esser anco nella nostra causa, sicchè appartenerà al Secolare dar giudizio, se la sua legge offende *per se* l'Ecclesiastico; ed il Senato ha benissimo considerato, consigliato, e conchiuso, che non l'offende; adunque ha fatto cosa, che confessa il Gaetano appartenere alla sua podestà; ed a questo potrà il P. Bovio pensar trattanto la risposta, poichè Gaetano non solo concede l'equità nella legge, ma la podestà nel Secolare di stabilirla. Ma è bene poi una gran sapienza del P. Bovio il dire, che Silvestro limita il detto del Gaetano, se la limitazione è tolta da Angelo, che fu prima di ambedue: vegga il Lettore, quanto si serva in proposito Maestro Paolo della dottrina del Gaetano, che è falsissima, e di tutti i buoni Dottori, perchè secondo quella, uno Statuto fatto dal Laico per l'utilità del suo Stato, ancorchè da quello succedesse, che fosse nocivo a' Cherici, che scemasse l'elemosine, che sminuisse i suffragj per i Defunti, ed anco il Culto Divino, non farebbe contra la libertà Ecclesiastica, perchè queste cose seguono *ex accidenti*; adunque tanto più la legge della Repubblica per necessaria conservazione delle pubbliche forze, e delle famiglie dei Secolari, dalla quale non segue nè privazione di elemosine, nè imminuzione de' suffragj, nè del Culto Divino, poichè si può lasciare ogni

mobile, e gli stabili con licenza, ed il prezzò di essi senza licenza, sarà giusta, onesta, e statuita con podestà legittima, dove per accidente non segue altro che debba dispiacere agli Ecclesiastici, che il chiedere licenza dal Principe, ovvero avendo beni tanto più soverchiamente della dovuta proporzione, contentarsi della parte sua.

B O V I O (1).

SEsto Argomento. Dell' entrate Ecclesiastiche si hanno a fare quattro parti secondo i Sacri Canoni. Per i Vescovi. Per il vitto del Clero. Per la fabbrica. Per i Poveri: sicchè quale di queste piglieranno per comperare nuovi stabili?

R I S P O S T A.

Di ciascuna di queste, e di altre parti fuori di queste, della prima, e della seconda, ove sia che queste due quarte non bisognino tutte al vitto del Vescovo, e Clero. Della terza, ove si sia già fabbricato, e non vi sia per ora bisogno di ciò. Della quarta negli anni, che non vi è necessità, o non è grande, acciò dall' entrate annue si possa poi sovvenire, a' medesimi poveri nella maggior necessità; e potranno anco senza pigliare di alcuna di queste, aver denari da altre parti per pie

(1) *Fogl.* 17. Se vorranno.

pie donazioni, o legati de' Fedeli, per donativi d'investiture, e dorazioni di Cappelle, e cose simili.

FULGENZIO.

NElla presente risposta mi par vedere il Lettore mal edificato, che il P. Bovio nella divisione dell' entrate Ecclesiastiche ci parli, come pensasse, che i Santi Padri, Pontefici, e Canoni ordinassero, che si partissero i beni Ecclesiastici, come s'avesse a partire il Fieno, in quattro parti uguali; non va così, ma le parti debbono essere proporzionali: che se gli Arcivescovi di Milano, e di Bologna dovessero aver tanto in sua parte, quanto ha tutto il Clero, avrebbono le centinaja di migliaja di scudi d'entrate. Ma un'altra bella dottrina molto Cattolica, molto Religiosa, e pia insegna il Bovio, che è questa, cioè che di tutte quattro le dette parti gli Ecclesiastici possano risparmiare per acquistare. Non dicono così i Dottori, P. Bovio, ma gli avvanzi della prima, e della seconda si deve rimetter, e riportare nella quarta de' poveri: così i Padri insegnano. Quanto alla terza, nessuna Chiesa si vede così fabbricata, ed ornata delle sue entrate, sicchè non faccia bisogno, che i Fedeli la sovvengano quotidianamente. Quanto alla quarta de' poveri, sta molto conforme alla pratica, che vediamo che si avvanza quasi tutta. Ma se l'entrate Ecclesiastiche sono tali, che avvanzano per farsi nuovi acquisti e dal-

dalla parte del Vescovo, e del Clero, e della fabbrica, e de' poveri, e perciò s'hanno da impiegare anco le pie donazioni, legati de' Fedeli, donativi d'investiture, dotazioni di Cappelle, *& quando erit finis acquisitionis?* Adunque con ragione il Principe provvede alla conservazione di quello, che finora avvanza per la necessità della sua Repubblica, riservato però di dare licenza, quando vedrà, che l'acquisto degli stabili sii proficuo agli Ecclesiastici, e non dannoso al ben pubblico.

Ma Bernardo Giusti a car. 22. riprende questa prudenza civile con due ragioni; con una la mostra impertinente, e con la seconda vana. Accusa la prima, perchè se in 1600. anni, quando era in colmo la carità non è avvenuto questo, che tutto il passato nella Chiesa, non si ha da dubitare, che avvenga ora che è raffreddato il Zelo della Religione. Nel che non mostra intender molto quali siano gli effetti della carità; imperocchè non sono passati nella Chiesa soverchiamente gli stabili, quando la carità era in fiore, perchè ella è di ugual forza nel ricevere, come nel dare. I Santi Padri non hanno acquistato poco, perchè poco gli fosse donato, ma perchè essi hanno esposto tutto il ricevuto in opere pie, adesso per il mancamento della carità, perchè tutto si ritiene, perciò vi è pericolo, che ogni cosa passi all'Ecclesiastico, come finora sarebbe passato, se quei Santi fossero stati senza carità; oltre che adesso non si teme della carità ne' Donatori, ma dalle arti dei rice-

ricevitori; che S. Paolo ha predetto dover dominar in questi tempi. Piacesse a Dio che si restituisse la carità antica, che non sarebbe bisogno di legge. Se comandasse Agostino adesso, che non permetteva alla Chiesa l'acquistar quello, che non conveniva, e che stava meglio in altri usi, non avendosi veduto il bisogno, a nessuno sarebbe venuto in mente di far legge sopra ciò, la quale non precede mai, ma sempre segue l'abuso, che proibisce. In secondo luogo il Giusti mostra questa legge esser vana, dicendo (che è un *sapere plusquam oportet*, perchè *nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam*; ed un volgato proverbio dice: *pietas non minuit opes*, nessun diviene mai povero per far limosine, e nessun è stato mai declinato per donazioni, od altre disposizioni fatte a cause pie:) Alla qual ragione in brevi parole si risponde, che è *sapere plusquam oportet* il voler penetrare i secreti di Dio, e voler far il profeta di quelle mutazioni, che la Maestà Sua riserva a se, e minacciar male a chi opera bene; ma il governare le cose sue, e proccurare che non siano dissipate, è saper quello che è necessario, al che la Scrittura Divina comandò, che ognuno stasse vigilante *Proverb. 6. conseres manus tuas, ut dormias, et veniet tibi quasi viator egestas, et pauperies quasi vir armatus, si vero impiger fueris, veniet ut fons messis tua, et egestas longe fugiet a te*. Senza la custodia Divina è vana indubitatamente ogni opera umana; ma però la Divina provvidenza non sem-

sempre si eseguisce con miracoli; anzi per lo più passa per i mezzi ordinarj, e si eseguisce per opere umane, e la proibizione fatta perciò dal Senato è una esecuzione della Divina providenza, che custodisce questo Stato per la vigilanza del Principe. E' un tentare Dio lasciar le cose senza governo umano, sotto speranza di veder miracoli. Fu consiglio del Diavolo: *Mitte te deorsum, quia scriptum est Angelis suis, etc.* Viene anco da suggestione dello stesso nemico questo consiglio: lasciate perdere i vostri stabili, le vostre forze, le vostre famiglie, perchè *nisi Dominus custodierit. etc.* e chi non vede quì la ragione far più contro chi l'usa, che a favor suo? Non dirà egli, che Dio abbia più spezial cura della università degli Ecclesiastici? Adunque essi non dovrebbono aver tanto pensiero di acquistare, che perciò si metta in confusione il Mondo, perchè *nisi Dominus custodierit Civitatem*, rimettino essi a Dio, il quale colla Chiesa sua Santa, senza dubbio sarà sino alla fine del Mondo, e delle cose temporali li provvederà o abbondantemente, o ristrettamente secondo il suo Santo beneplacito: *pietas non minuit opes*. E' verissimo, e la pietà è una virtù, che tiene la sua mediocrità, senza la quale è viziosa; la pietà commendata da Dio ha i suoi termini; e vi sono gli eccessi, che pajono ben pietà, non però lo sono: perlochè S. Paolo 2. Timot. 3. disse, che sorgerebbero uomini, *habentes quidem speciem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes, et hos devita, ex his enim sunt, qui penetrant*

do-

domos, et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis. Qual pietà lodi San Paolo, e di quanto vuole, che ci contentamo lo dice 1. Timot. 6. *Est autem quæstus magnus, pietas cum sufficientia, nihil enim intulimus in hunc mundum, haud dubium, quin nec auferre quid possumus: habentes igitur alimenta, et quibus tegamur his contenti simus, nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentatienem, et in laqueum Diaboli, et in desideria multa, et inutilia, et nociva, quæ mergunt homines in interitum, et perditionem*. Nessuno impoverì mai per far limosine, quando, e dove, ed a chi conviene, e di quello che non è più necessario implicare in altri usi, che in quello: ma non impediscono le leggi del Senato, che ciascuno faccia limosina, eziandio di tutto il suo; sono commendati chi la fanno, e lasciando ogni cosa seguono Cristo: ma a questi non appartiene cercare, che restino le limosine fatte in stabili, ovvero quelli si vendino, e ceda il prezzo in limosine. Nessun Stato è declinato per le donazioni, e disposizioni fatte alle Chiese, senza dubbio, perchè tutti hanno provveduto con leggi, ed altri ordini, che non potessero gli Ecclesiastici passare i termini nell'acquistare; ed a quest'ora molti sarebbero declinati, quando la prudenza di chi per lo passato vide questo pericolo non avesse provveduto con leggi, o altri ordini agl'immoderati acquisti: e bisogna sperar in Dio, che provvederà anco alla Repubblica di Venezia, ma per mezzo delle sue leggi, ed ordinazioni.

BO-

BOVIO (1).

SEttimo Argomento. *Non è utile agli Ecclesiastici avere, e possedere tanto, perchè si sviano dal servizio di Dio, e s'intricano ne' negozj secolari contra la disposizione de' Sacri Canoni.*

RISPOSTA.

Questa, Fra Paolo, è troppo grande carità; lasciate che degli altri abbiano cura i loro Prelati, e Superiori, e voi abbiate questa cura di voi stesso, di non sviarvi in negozj Secolari, acciò il Signore nel suo tremendo giudizio non vi dimandi conto, che essendovi con Ordine Sacro, e Religiosa professione a lui dedicato, abbiate abbandonato Dio per il Mondo, il Chiostro per la Corte, e la Religione per la Politica. Ed all' Argomento vi dico, che quel Camerlengo, o Sindico, che serve per il poco, potrà servire per il molto, e non è necessario, che a queste cose attendano tutti del Monastero, o Capitolo, potendosi anco il più delle cose far per mezzo dei Laici.

PUL-

(1) Fogl. 18. Sarebbe forse.

FULGENZIO.

A Questo Argomento, che è cavato da' precetti delle Sante Scritture, dalle Omelie intere de' Santi Dottori, e dalle ordinazioni dei Concilj, come a tutti è notissimo, ha paruto al P. Bovio di non dar altra risposta, che far una caritativa ammonizione al M. Paolo, che attenda a se, e lasci la cura degli altri a' suoi Superiori. Non credo già che vogli riprender assolutamente chi biasima il disordine, la cui correzione spetta a' Superiori, altrimenti sarebbe un dannar tutte le prediche, esortazioni, e deplorazioni degli abusi; e perciò tutti gli uomini gelosi della prosperità di Santa Chiesa, ed in particolare i Santi Girolamo, Crisostomo, Agostino, Gregorio, e tutti i Santi. Quanto all' esortazione Maestro Paolo la riceve gratamente, ed acciocchè vegga il P. Bovio, che ne tien conto, resta in Venezia nel suo Monastero colla sua povertà, senza distorsi punto nè nel vivere, nè in cosa alcuna da quello che per lo passato facesse; serve a' Divini Uffizj, come sempre, e quando occorre di dire, e scriver la verità lo fa sinceramente per la sua patria, nella quale non vi sono per Grazia di Dio nè Corte, nè Cortigiani. Ma per non mancar della dovuta grazia a chi si deve, mi bisogna lodar la Città di Novara, dove è minor occasione, che in Roma di abbandonar il Chiostro per la Corte; perlochè il P. Bovio con consiglio, che dà ad altri, mostra di aver un gran desiderio di ritor-

nar

nar là, per fuggir il pericolo di aver un Dio mondano, e di trasformar la Chiesa in una polizia terrena: ma il successo sarà ottimo giudice de' consigli di ambidue, del P. Bovio, e di M. Paolo; e per ora si può dire, che colui, che resterà Frate nel suo Monastero, non ha bisogno di ammonizione.

Ma per risoluzione dell'Argomento la risposta del Camerlengo è ottima, se questo modo di amministrazione durasse, quando i Monasteri sono fatti ricchi: ma quei beneficiati, che non sono Monasteri, come faranno? Il pigliar de' Laici per Ministri è miglior consiglio, e poi per esser Ministri della Chiesa esentarli dal Secolare. Aspettava più tosto, che questa risposta, qualche altra che sodisfacesse al titolo: *Ne Clerici vel Monachi*, ed al luogo di S. Crisostomo portato, ma non è piacciuto a questo Autore faticarsi a formarla.

B O V I O (1).

OTtavo Argomento. Si stende per molte carte per provare, che ingiustamente si lamentano gli Ecclesiastici essere proibito a loro quello, che a tutti gli altri è concesso, ed in esagerare, che troppa parte hanno gli Ecclesiastici. Ed il Signor Quirino nel suo Avviso, discendendo più al particolare, dice cosa che non troverà chi fa- *cil-*

(1) *Fogl.* 18. Dicono qualche volta.

cilmente la creda, cioè, che gli Ecclesiastici in quello Stato abbiano il valsente di più di trenta millioni d' oro, e che le rendite loro arrivino a più d' un millione e mezzo. Dipoi questo Autore riprende la ingordigia loro, e che i beni tra di loro sieno mal partiti: dice in oltre, che gran differenza in bontà è tra gli antichi, e quelli d' oggi; che dispensano malamente l' entrate; e che megl'io sarebbe, che vivessero conforme agli Apostoli, cioè vendendo tutti gli stabili, e dando a' poveri; ed altre cose simili.

Risposta.

A questo non dirò altro, se non che per tutta la Cristianità si sa, che non hanno gli Ecclesiastici in quello Stato tanto, quanto esagerano questi Autori; certo non hanno più, che si abbiano nello Stato di Milano, in Sicilia, ed in Castiglia, dove non vi è però questa legge, e pur non assorbiscono il Mondo; nè meno, grazia del Signore, vi sono quei tanti mali, e disordini, che quest' uomo pretende; e quando ve ne fossero un poco più in quello Stato, che altrove, non sarebbe gran meraviglia, che sotto spezie di libertà pare, che colà sia lecito ad ognuno di fare a suo modo, ed i Prelati, a chi toccherebbe, sono bene spesso impediti, che non vi proveggano. Ma per non garrire in questo senza proposito dico, che quando fosse vero quanto dice (il che non è vero) verrebbe bene a provarsi, che giusta cosa fosse provvedervi colle leggi necessarie da colui, a chi

tocca

tocca di farle, ma non si pruova, che tocchi al Principe Laico far tali leggi, il quale sopra gli Ecclesiastici non ha podestà alcuna, e pure a farla legge, oltre la equità della materia ci vuole l' autorità nell' efficiente; altrimenti ogni stracciato Filosofo potrà far leggi come i Principi, e forse meglio, che forse saprà meglio di loro, quid sit æquum, & justum. *Perchè gli Apostoli vendessero gli stabili nella primitiva Chiesa, ne rende la ragione Melchiade Papa nel capitolo* futuram Ecclesiam (1). *Iddio colla sua provvidenza ha provvisto alla sua Chiesa Santa diversamente in diversi tempi, secondo il bisogno di lei, e non starebbe bene l' antica povertà degli Ecclesiastici, con la novella poca carità di molti del secolo presente; ma di questo si è detto abbastanza.*

FULGENZIO.

Fa il sommario il Padre Bovio, ma non come conveniva. Maestro Paolo dice, che gli Ecclesiastici non devono dolersi di questa giusta legge, perchè non deve esser grave il non acquistar chi possiede tanto più della sua parte. Che simili leggi sono state fatte secondo i bisogni da altri, da Costantino Porfirogenito, da Basilio Imperadori, che così conveniva al retto governo di questo pubblico corpo, che gli Ecclesiastici, che sono la centesima parte di questo Sta-

(1) Q. 12. cap. 1. Futuram Ecclesiam.

Stato, hanno però la quarta parte almeno dei Beni, onde se ci sono Religiosi poveri, che sono la maggior parte, che vivono delle limosine de' pii Laici, non è che negli Ecclesiastici non siano questi beni in eccesso, ma perchè quei, che meno attendono alle cose Sacre, le consumano in usi non Ecclesiastici, e li portano fuori dello Stato.

Aggiunge gli evidenti artifizj, con che nei giorni nostri si veggono alcuni Religiosi arricchire, spogliando le famiglie con quel disordine di che Cristo Signor Nostro disse agl' ipocriti, che *comedunt domos viduarum*, onde ne sorgono quotidiane diminuzioni delle forze pubbliche. Nè da tanto aumento negli Ecclesiastici segue però maggior sollecitudine nel Culto Divino, anzi evidentemente ognun confessa, che va molto mancando la santità e bontà: segno certo, che questi soverchi acquisti sono di gran nocumento alla Cristiana pietà; onde propone per esempio d'imitarsi quello dell' Esodo 36., che quando per la fabbrica del Tabernacolo fu offerto quanto bastava, fece pubblicamente saper Mosè, che si cessasse dall' offerta; così devono gli Ecclesiastici contentarsi del già acquistato.

Alle quali cose non risponde niente il Padre Bovio; ma fa una digressione sopra quello, che l'Illustrissimo Signor Antonio Quirini dice nell' Avviso suo, che gli Ecclesiastici dello Stato di Venezia arrivino ad un milione e mezzo d'oro di rendite. Dice il Padre Bovio, che per tutta la Cristianità si sa, che non è vero, e che non

hanno più che in Milano, Sicilia, e Castiglia. Io non so quanto abbino negli Stati, che nomina; so bene, che ciascuno posporrà il credere ad un Frate, educato in un picciolo Convento, e Città, sebbene si arroga molto, all' esatta cognizione dell' Illustrissimo Quirino, Senatore della sapienza, bontà, ed integrità, ch' è conosciuto; ed ognuno può esser sicuro, che quel Signore, e per le sue ingenuità, e per l' esperienza ne' più importanti negozj di questo Stato, e particolarmente in questo delle rendite di tutto il Clero per il carico, che ha avuto, e tuttavia ha di soprintendente delle Decime di esso Clero, nel quale ha potuto esattamente informarsi, come egli dice nel suo Avviso, e da pubbliche Scritture, e da altri documenti ha potuto vederne la verità, e come quello, che agli studj di ogni sorta di scienza aggiunge una esattissima cognizione delle cose de' Governi, non l' avrebbe affermato senza aver il modo di poterlo provare; è ben vero, che questa prova non credo io, che intenda di darla al Padre Bovio, nè ad altri della sua scuola, poichè non vuole quel Signore, come tutti gli altri Senatori della sua Padria, aver altro Superiore, che la medesima. Di quel che aggiunge, che forse sono peggiori gli Ecclesiastici nello Stato di Venezia, che altrove, facciamo a dir la verità, io vi confesso, Padre Bovio, che dopo, che la Corte fu in Ferrara, e che i Religiosi di questo Stato in gran parte vollero vederla, hanno fatto qualche mutazione, la quale può essere, che non avven-

ga

ga ne' più vicini, perchè ivi è già interamente fatta, e son ben sicuro, che gli Ecclesiastici di questo Stato non spendono in esso tutte l' entrate loro. Ma non sarebbe anco gran cosa, se avessero qualche maggior imperfezione, trovando fomento, e difesa anco nelle scelleratezze più atroci; e potrebbe esser che fossimo migliori, se non vi fosse chi ci dicesse, che San Paolo non parlò di noi, quando disse: *Si autem malum feceris, time, non enim sine caussa gladium portat.* A chi tocca mo far le provvisioni per la dovuta correzione, questa è la controversia. Che tocchi alla Repubblica si è provato con ragioni, leggi, ed esempj; la prova del contrario non si è vista, ma in luogo di quella una asseveranza non provata, ed un spavento a chi non si rende pronto a crederla di Eretici, Scismatici, Wicleffi, Hussi, ed altri nomi, e con tal modo si vorrebbe provar quello, che non si può con ragione. Dice bene l' Autore, che nel far la legge bisogna autorità, altrimenti uno stracciato Filosofo farebbe meglio le leggi, che il Principe, ed io l'ammetto, che è verissimo; perciò di sopra quando disse, che gli Ecclesiastici sono sotto alla legge del Principe, *quoad vim directivam* solamente, gli risposi a lungo quello che ora con le sue parole brevemente si può dire, che è un ridurre i Principi allo stato di stracciati Filosofi. Del *cap. futurum* ho detto di sopra, ed abbastanza. Se per esser mancata la carità gli Ecclesiastici abbino bisogno di molti beni, ovvero se per aver cresciuto in molti beni per ciò la carità sii

mancata, può esser dubbio; ma però San Gio: Crisostomo protestò, che dagli acquisti dovesse mancar la carità *Homil. 26. in Matth.* e vien a proposito il detto: *Messis quidem multa, operarii autem pauci.*

BOVIO (1).

Nono Argomento. Se per queste leggi Venete fosse lesa la libertà Ecclesiastica, adunque per le leggi Pontificie, che proibiscono agli Ecclesiastici alienare a' Secolari, sarebbe offesa la Libertà Secolare.

RISPOSTA.

O questa sì, Fra Paolo, che è cosa, e voce nuova Libertà Secolare. *E dove l'avete trovata voi mai presa in questo senso, ad imitazione di libertà Ecclesiastica? Libertà, come si è detto di sopra, vuol dire esenzione dall' altrui podestà. Alla Chiesa conviene d'aver libertà Ecclesiastica, perchè la sua podestà è suprema, ed esente da ogni altra; ma la podestà Secolare, che secondo tutti i Dottori (de' Cattolici parlo) è soggetta alla Ecclesiastica, non può convenire libertà Secolare in questo senso. Ma all' argomento rispondo, come altrove ho a lunga provato, che non sono simili le leggi, nè le ragioni di*

(1) *Fogl. 21.* Se per queste leggi.

di esse, essendo il Laico padrone del suo, l' Ecclesiastico amministratore solamente; essendo i Laici mortali, le Chiese perpetue; essendo più favorevole la causa della Religione, eziandio presso a' Barbari, che quella del secolo; e finalmente (ch' è quello che importa) non essendo eguali le due podestà, dalle quali sono fatte queste leggi, ma la Ecclesiastica superiore.

FULGENZIO.

PAdre Bovio, spogliamoci della passione, e parliamo con ingenuità. Io vi confesso, che la voce *Libertà Secolare* è nuova, e più assai di quella di libertà Ecclesiastica, benchè essa ancora non sia molto antica. Ma si scusa Maestro Paolo, che *novis adinventis rebus, necesse est nova nomina adaptare*. Mentre gli Ecclesiastici sono stati ne' loro termini, e si sono contentati di quella libertà, che Dio ha concessa alla sua Chiesa, suo Regno, che spiritualmente si governa, la quale è da' nemici del Regno di Dio, che sono i cinque Ados, Satan, Mondo, Carne, e Peccato, e l' ordine de' Cherici si è contentato dell' esenzioni, che la benignità de' Principi, o Pontefici di loro consenso gli hanno in diversi tempi concedute, non occorreva trovar nome di Libertà Secolare; ma dopo, come avviene in tutte le cose, e più nelle migliori, che entrato l' abuso, l' esenzioni in vece di servir per stromenti di più assiduamente attendere alle cose spirituali, di studiare, d' istruire il po-

mancata, può esser dubbio; ma però San Gio: Crisostomo protestò, che dagli acquisti dovesse mancar la carità *Homil. 26. in Matth.* e vien a proposito il detto: *Messis quidem multa, operarii autem pauci.*

BOVIO (1).

Nono Argomento. Se per queste leggi Venete fosse lesa la libertà Ecclesiastica, adunque per le leggi Pontificie, che proibiscono agli Ecclesiastici alienare a' Secolari, sarebbe offesa la Libertà Secolare.

RISPOSTA.

O questa sì, Fra Paolo, che è cosa, e voce nuova Libertà Secolare. *E dove l' avete trovata voi mai presa in questo senso, ad imitazione di libertà Ecclesiastica? Libertà, come si è detto di sopra, vuol dire esenzione dall' altrui podestà. Alla Chiesa conviene d' aver libertà Ecclesiastica, perchè la sua podestà è suprema, ed esente da ogni altra; ma la podestà Secolare, che secondo tutti i Dottori (de' Cattolici parlo) è soggetta alla Ecclesiastica, non può convenire libertà Secolare in questo senso. Ma all' argomento rispondo, come altrove ho a lunga provato, che non sono simili le leggi, nè le ragioni di*

(1) *Fogl.* 21. Se per queste leggi.

di esse, essendo il Laico padrone del suo, l'Ecclesiastico amministratore solamente; essendo i Laici mortali, le Chiese perpetue; essendo più favorevole la causa della Religione, eziandio presso a' Barbari, che quella del secolo; e finalmente (ch'è quello che importa) non essendo eguali le due podestà, dalle quali sono fatte queste leggi, ma la Ecclesiastica superiore.

FULGENZIO.

PAdre Bovio, spogliamoci della passione, e parliamo con ingenuità. Io vi confesso, che la voce *Libertà Secolare* è nuova, e più assai di quella di libertà Ecclesiastica, benchè essa ancora non sia molto antica. Ma si scusa Maestro Paolo, che *novis adinventis rebus, necesse est nova nomina adaptare*. Mentre gli Ecclesiastici sono stati ne' loro termini, e si sono contentati di quella libertà, che Dio ha concessa alla sua Chiesa, suo Regno, che spiritualmente si governa, la quale è da' nemici del Regno di Dio, che sono i cinque Ados, Satan, Mondo, Carne, e Peccato, e l'ordine de' Cherici si è contentato dell'esenzioni, che la benignità de' Principi, o Pontefici di loro consenso gli hanno in diversi tempi concedute, non occorreva trovar nome di Libertà Secolare; ma dopo, come avviene in tutte le cose, e più nelle migliori, che entrato l'abuso, l'esenzioni in vece di servir per stromenti di più assiduamente attendere alle cose spirituali, di studiare, d'istruire il po-

polo, ed esercitarsi in opere di pietà, si sono rivoltate da molti per travagliare la quiete pubblica de' Laici, occupar i loro i beni, o con arti, o con forza aperta, ed a suscitar gravi contenzioni contra quelli, che difendono la podestà pubblica, e ad impedir i giudizj, l' esecuzioni della giustizia; le provvisioni necessarie per il retto governo dello stato politico, cose ripugnanti alla pubblica libertà, non vi dovrete maravigliare, se si trova nuova voce di Libertà Secolare, che opponendosi libertà, e servitù, come vostra Paternità insegnò a c. 22. allora nasce il nome di Libertà, quando si vuole introdurre servitù. E sebbene alcuni di questi tentativi furono anco in altri tempi, onde i Principi secolari con leggi sono stati sforzati tentar di raffrenarli, e gli Ecclesiastici hanno conosciuto questo per giusto, e desiderato, e proccurato anco con Costituzioni di ridurli a moderazione; onde, e ne' tempi antichi l' Apostolo S. Paolo, i Santi Girolamo, Agostino, e Crisostomo con aspre riprensioni si affaticavano di opporsi alla troppa cura delle cose temporali, ed all' usurpazioni dell' altrui, e ne' più moderni S. Bernardo; nondimeno in alcune persone di questi ultimi tempi si veggono in sì gran colmo, che apportano grandissimi disordini. Ed acciocchè non si creda senza prova, mi giova portar quì una ordinazione in un Concilio, acciocchè si vegga, che anco col pretesto della libertà Ecclesiastica si tenta indurre i Secolari a servitù, a cui poi si oppone Libertà Secolare: *Concil. Lat. sub Innoc.*

3. c.

3. c. 32. *Sicut Volumus, ut Jura Clericorum non usurpent Laici, ita velle debemus, ne Clerici jura sibi vindicent Laicorum; quo circa universis Clericis interdicimus, ne quis pretextu Ecclesiastica libertatis suam de cetero jurisdictionem extendat in præjudicium justitiæ sæcularis, sed contentus existat constitutionibus scriptis, & consuetudinibus hactenus approbatis, ut quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo, recta distributione reddantur*. Dal che sarà chiaro al Padre Bovio, in che senso convenga alla podestà Laica il nome di Libertà Secolare. Quello che poi aggiunge colla canonizzazione, secondo tutti i Dottori Cattolici, la podestà della Chiesa esser suprema, ed esente da ogni altra, lo confessiamo noi tutti, lo difenderemo colla vita, se occorrerà; perchè s'intende nelle cose spirituali. Quel che aggiunge (Ma la podestà secolare è soggetta alla Ecclesiastica così assolutamente) Padre no: meglio di voi ha detto il Giusti a fogl. 11. essere impossibile, che si trovi alcun Cristiano, che non sia sottoposto all'autorità Ecclesiastica; ma che la podestà Secolare sia soggetta all'Ecclesiastica, i Cattolici Dottori non lo diranno: la podestà secolare viene immediatamente da Dio, non è soggetta a nessuno, sebben ognuno, che tiene questa podestà secolare non deve negare di esser soggetto quanto alle cose spirituali; e può essere, che comandino amendue queste podestà nello stesso tempo, e che sia peccato ubbidir alla spirituale, e merito alla secolare, come per esempio, se in una cosa temporale, come di an-

dar alla guerra, o altra cosa Laica, comandasse il Papa ad un suddito della Repubblica, e il Principe suo glielo vietasse, ovvero gli comandasse di far altrimenti, il suddito ha da ubbidir il suo Principe, e non il Papa, e peccarebbe non lo facendo. Non ingannate dunque i semplici con dir la podestà Laica è soggetta alla Ecclesiastica, ma parlate da Cattolico, che quello che ha la podestà Secolare ha congionta la parte Spirituale, che lo fa soggetta, ma la podestà in se stessa Temporale non ha parte, per la quale possa divenir soggetta. La persona che tiene la podestà Secolare nelle cose della salute è soggetta alla suprema podestà Ecclesiastica; ma pigliando le podestà come tali, l'una non è soggetta all'altra, che questo significa dominio diretto, che non si concede da' Cattolici; e qualunque farete di queste proposizioni di podestà le troverete tutte false. La podestà maritale è soggetta alla spirituale? Padre no; che nelle cose maritali la moglie è più obbligata ubbidir al marito, che al Papa; così si deve dire de' figliuoli al padrone nelle cose della podestà paterna, e de' soggetti alle altre podestà secolari in quello che a loro appartiene, che l'indiretto non salva tali proposizioni, ma sono trappole per la semplicità. A quello che dice aver provato, non ho io avvertito il Lettore, che per un pezzo usa il verbo *provarò*, e poi muta nella parola *ho provato*; e dove l'ha provato? Di sopra faceva il Papa padrone de' benefizj, adesso fa gli Ecclesiastici amministratori; egli dice, che le Chiese sono

per-

perpetue, ed io rispondo anco le Repubbliche sono perpetue. Nello stesso modo aggiunge: la causa della Religione è favorabile; ed io gli dico: la causa della Religione Cristiana, che non è se non spirituale, è favorabilissima, e bisogna che ogni altra gli ceda in tutto, e per tutto; ma quando l'acquisto degli Ecclesiastici si chiama causa di Religione, e si dice esser favorabile, dico esser opinione di tutti i Dottori, che *major favor debetur filiis, quam legatis piis*, ma ancora per dottrina di Cristo al xv. di S. Matteo, maggior favore si dee nella dispensa de' beni temporali al padre, che al Tempio, ed alla Chiesa. Aggiugnete, Padre Bovio, che maggiore è il dovere alla Patria, e alla Repubblica, che al Padre; e vedete, che conchiusione segue, e tenete per certo; che chi vuole alle cose temporali dar nome di Religione Cristiana, parla contra Cristo. E se appresso i Barbari anco è favorabile la causa della Religione, non però si deve tenere che sia più favorabile, che la causa della necessità pubblica: e a questo passo vi ricordo, che di sopra avevate per argomento empio dalla Religion falsa alla vera.

Ma l'ultime parole sono ben il sigillo di tutta la risposta: La podestà Ecclesiastica è superiore della Secolare: Adunque se la Temporale entrerà ne' termini dell'Ecclesiastica, sarà offesa la libertà Ecclesiastica; ma se l'Ecclesiastica entrerà in quella della Temporale, non sarà offesa la libertà Temporale; questa è la vera legge della tirannia: *quod libet licet, & omnia licent potentio.*

tiori. Tanto che un Barone potrà usar ogni oppressione ad un Cittadino suo soggetto, perchè sebben è sotto un Principe supremo, è però superior del Cittadino: e l'Ecclesiastico senza rispetto di Dio Signore del tutto potrà opprimer il Secolare con pretesto di essergli superiore, senza che questo possa difendersi colla legge di Dio. Ma se voi dite che la podestà Ecclesiastica è superiore alla Temporale, io vi rispondo, che ciò s'intende in questo modo, cioè, più nobile, ordinata a più alto fine, così è vero; ma se per superiore intendete, che possi comandare, dite il falso, che ambedue sono podestà supreme, nè una è superiore all'altra, ma ambedue date da Dio, di diverso genere distinte, che una non ha che fare coll'altra, e il trattare della maniera che voi fate è il vero modo di confonder i Dominj, e trasformar tutti i Governi, ed un principio di distrugger ogni Principato, nè so con che coscienza il Padre Bovio lo dica, e gli sia comportato.

BOVIO.

DEcimo *Argomento*. *Adduce molte leggi antiche, e moderne simili a questa, una di Valentiniano, Valente, e Graziano, che i Cherici non potessero acquistar cosa alcuna dalle donne, pubblicata da S. Damaso* (1), *della quale non si*

(1) *Fogl.* 21. Finirà questa parte.

si dolse S. Girolamo, ma bensì dell' avarizia de' Cherici (2). *Una simile fatta da Carlo Magno in Sassonia. Un' altra di Odoardo III. Re d' Inghilterra. Simile legge in tutto a questa Veneta essere in Portogallo, fatta per le ragioni stesse; e questa osservarsi anco negli altri Regni di Spagna. Un' altra stabilita da Giacomo Re d' Aragona ne' Regni soggetti a quella Corona; che i beni di Realenco non possono passare nell' Ecclesiastico senza Regia licenza. In Francia da molti Re essersi stabilito lo stesso. In Sicilia pur lo stesso dal Re Federico. In Genova lo stesso. Una simile essere stata fatta da Clemente VIII. che la Santa Casa di Loreto più non potesse comprare: e da Pio V. un' altra, che nella Terra del Bosco gli Ecclesiastici nou potessero comprare da' Laici. Il Sig. Quirino poi vi aggiugne di più simili leggi essere in Siena, Germania, Borgogna, e Fiandra.*

Risposta.

La legge di Valentiniano vogliono alcuni non essere stata fatta da lui, senza consenso di San Damaso Papa. Ma che si sia di questo, fu questa legge rivocata da Marciano con un' altra sua legge, che abbiamo nel Codice. Ma che uomo fosse Valentiniano, e quali leggi fosse solito di fare con-

(2) Cod. Theod. de Episc. & Cler. l. 20. Polid. Hist. Angl. l. 18. pag. 18. e 19. Baron. T. V. an. 370. L. gen. l. 1. C. de Episc. & Cler.

contra la libertà Ecclesiastica veggasi in Santo Ambrogio nell' Epistola 31. *e* 32. *Mi direte, Santo Ambrogio non si lamentò però di questa legge, come ingiusta. Eccovi le parole di Santo Ambrogio:* Non enim putamus injuriam, qui dispendium non dolemus. *Chi non vede che vuol dire questo Santo, non è che non potessimo con ragion dolerci, ma intanto non ce ne dogliamo, in quanto non facciamo conto di questo danno* (1). *E se San Girolamo citato dall' Autore dice non dolersi della legge, ma che i Cherici coll' avarizia loro se l' abbiano meritato; non nega in effetto che non sia legge da dolersene, e che non se ne doglia; ma è modo questo di parlare per comparazione, come quando diciamo, non mi duole il danno, ma la vergogna; l' uno e l' altro ne duole, ma poco il primo rispetto al secondo.*

FULGENZIO.

MAestro Paolo in confermazione dell' equità della legge Veneta, e della legittima podestà di farla, adduce leggi simili di tutti i tempi, e Regni de' Cristiani, e perchè il Padre Bovio gl' impone, che nelle allegazioni di tante leggi, o non si dice il vero, o sono fatte con ragione, o con legittima podestà, quale non hanno (dice) i Signori Veneziani, ci mette in necessità di andar distintamente portandole, acciocchè

(1) Hier. Epist. ad Nepot.

chè vegga il Lettore chi procede con falsità, e pertanto scuserà la lunghezza.

Che la legge di Valentiniano fosse fatta di consenso di Papa Damaso, lo vogliono alcuni, dice il Bovio, ed allega Baronio; ma questo non è parlar con ragione, e fondamento: ed io gli mostrerò evidentemente, che non può stare. Imperocchè se Papa Damaso voleva una tal legge per i suoi Cherici, perchè non farla egli stesso? Se conosceva esser convenevole vietar a' Cherici il poter acquistar cosa alcuna dalle Donne, è ben gran lode di quel Pontefice, che sino a quei tempi avesse coscienza degli abusi, ma era un indurre tutti i Cherici a peccato mortale: perchè se si stimava da' Cherici contra la libertà Ecclesiastica una tal legge fatta da' Laici, e contra la giusta podestà, che finzione era questa di Damaso? che cautela? Se voleva, che i Cherici sapessero che venisse da lui, era vano farlo far all' Imperadore: se voleva, che non lo sapessero; dunque voleva, che tutti facessero contra la propria coscienza in osservarla? Ma che dirà il Padre Bovio a questo? Se la legge era fatta d' ordine del Papa, si doveva pubblicar a' Cherici; ma non fu così, anzi fatta la legge l' Imperadore ordinò, che fosse pubblicata nelle Chiese di Roma. Così dice la legge: *Lecta in Eccl. Rom. IV. Kal. Aug. Valentiano, & Valente III. Aug. Coss.* Dal che si vede, che senza dubbio vi ebbe consenso Damaso, ma passivo, che riconobbe l' autorità ne' tre Principi costituenti, e giustizia nella causa; e l' autorità del Baronio 1200. anni dopo, sa-

sarebbe molto buona, quando ci fosse allegato per profeta del passato, ma per Istorico è molto distante: lo vide il Padre Bovio, che ricorre perciò ad un'altra risposta, che fosse questa legge rivocata da Marciano per un'altra sua posta nel Codice *l. generali*, *de Episc. & Cler.* Ma come può dir tai cose un uomo dotto, che mostra pure aver veduta la legge, nella quale non avrà trovato parola di rivocazione? Ma convien dir di più, che quella legge di Valentiniano comprendeva tre cose. La prima, che gli Ecclesiastici non andassero a casa di vedove, e di pupille. La seconda, che non ricevessero dalle Donne per donazione. La terza, che non ricevessero cose legate da esse per testamento, sotto pena di confiscazione. Nella legge di Marciano si stabilisce, che sia valido il Testamento, o Codicillo della Donna Religiosa, e di onore, che lasci alla Chiesa, e persona Ecclesiastica, ovvero a' poveri. Dove si parla quì dell' andar alla casa di vedove, o di pupille? Dove si parla di ricever per donazione? E dove si parla universalmente di tutte le Donne? Non è dunque rivocata la legge, che contiene tre punti, a cui non sia derogato se non in una sola particola di uno: e questo bastava a Maestro Paolo, che i due soli punti rimanenti sieno legge sopra Ecclesiastici, e basterebbe se anco fosse un solo. Anzi, quando anco fosse rivocata tutta, gli basterebbe; che fosse servata per anni ottanta; non so se abbia visto queste opposizioni il P. Bovio, che non si soddisfa con tal risposta, però corre

alla

alla terza, e dice che uomo fosse Valentiniano, e quali leggi fosse solito di fare contra la libertà Ecclesiastica, veggasi in Santo Ambrogio nell' Epistola 31. e 32. Ma chi vi ha insegnato, P. Bovio, che quel Valentiniano, del quale si duole Santo Ambrogio nell' Epistola 31. e 32., sia l' Autor di quella legge? questa falsità d' istoria non l' accomoderete mai, e se l' avete fatto a studio, che io non so a che ascriverlo; è una materia molto ingiuriosa. L' Autor della legge è Valentiniano fratello di Valente Imperador Cristiano, uomo vecchio, e già morto nel tempo che Santo Ambrogio scrisse quell' Epistole; o Rimostranze 31, e 32. Quello di chi si duole Santo Ambrogio è Valentiniano fratello di Graziano giovine, e Catecumeno; differenze così notabili, che non vi potete scusar sulla comunità del nome. Quello della legge era il Padre, che in quell' Epistola non solo non biasima Santo Ambrogio, ma sommamente loda, e commenda; il che fa mirabilmente contro di voi, perchè chi ha fatto la legge è un Principe commendato da Santo Ambrogio. Si fa poi un' obbiezione il Padre Bovio, e risponde, che le parole di Santo Ambrogio, *non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus*, s' intendono così (non che non potessimo con ragion dolerci, ma in tanto non ce ne dogliamo, in quanto non facciamo conto di questo danno). Mi duole, Lettore, che il P. Bovio per turbar una cosa chiarissima, faccia sì manifesta ingiuria ad un santissimo Dottore. Santo Ambrogio di-

rob-

rebbe *non dolemus* di una legge, che sia pregiudiziale alle ragioni della Chiesa contra la libertà Ecclesiastica? Egli, che tante volte protestò agl' Imperadori piuttosto di sparger il sangue, che lasciar offender punto la sua autorità, e lo protesta ancora in quelle stesse Epistole: direbbe di una tal legge, se da lui fosse stimata iniqua, *non dolemus?* Se tale era quella legge, non era egli obbligato sotto pena di gravissimo peccato opponersi, e dolersi? Il Santo Padre Paolo V. nel suo Breve de' 10. Dicembre dice, che sono obbligati i Prelati, e ne renderanno conto a Dio nel giorno del giudizio, e Santo Ambrogio dirà *non dolemus*, se la stima legge contraria all' autorità sua; per dover renderne conto nel giorno del Giudizio? La risposta del Padre Bovio se fosse vera, condannerebbe Santo Ambrogio di negligenza viziosa, od il Santissimo Pontefice di diligenza colpevole. In questa stessa Epistola Santo Ambrogio chiamato dall' Imperadore, non gli dice egli che non vuol comparir a quella disputa, perchè l' Imperadore non aveva in tal negozio autorità, e di quest' altra dirà *non dolemus?* Passa il P. Bovio a S. Girolamo, del quale Maestro Paolo dice, che non si dolse di questa stessa legge, anzi de' Cherici che l' avessero colla loro avarizia meritata; vegga il Lettore l' espofizione del P. Bovio, e senta ora se è conforme a S. Girolamo, e se questo è un corromper, od interpretar la dottrina de' Santi Padri a capriccio. Così parla nell' Epistola citata *ad Nepotianum*: *Pudet dicere, Sacerdotes.*

tes idolorum, mimi; & aurigæ, & scorta hereditates capiunt, solis Clericis, & Monachis hoc lege prohibetur, & prohibetur non a persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo, cur meruerimus hanc legem. Nessun si dice meritar una legge ingiusta. S. Girolamo adunque dicendo, che i Cherici l' hanno meritata, la stimò giusta, il che confirmano di più le parole che seguono. Non possono meritare una legge ingiusta, dunque S. Girolamo la stimò giusta, poichè *cauterium bonum est, sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio?* Ecco la legge è buona, come è buono il cauterio, sebbene è male averne bisogno; il cauterio è la legge, la piaga è l' avarizia dei Cherici; la legge è buona, essendoci l' autorità, ma meglio sarebbe essere senza l' uno, e l' altro; una legge ingiusta non può dirsi simile alla medicina buona. Segue S. Girolamo: *Provida, severaque legis cautio, & tamen nec sic refrœnatur avaritia?* Ecco legge provvida affine di raffrenar l' avarizia viziosa: e quello che chiarisce, se S. Girolamo riprendesse i Cherici, e non la legge, lo soggiugne: *Per fideicommissa legibus illudimus, & quasi majora sint Imperatorum scita, quam Christi, leges timemus, Evangelium contemnimus.* Il caso è, che essendogli proibito per questa legge l' acquistare, come si è detto, avevano secondo il proverbio (fatta la legge, pensata la malizia) trovato invenzione, che facevano lasciar ad una terza persona, la qual poi dasse il Legato a' loro Cherici, così *legibus il-*

ludebant. Ora dice francamente S. Girolamo, che il contraffare alla legge per questa via, era un contraffare a Cristo, e temer le leggi dei Principi, e non l'Evangelo; dunque non aveva questa legge per ingiusta, nè contraria alla Chiesa, altrimenti il dire, che fosse contra l'Evangelo la trasgressione di essa, saria falso.

BOVIO.

DI Carlo Magno non ho mai letto, che in Sassonia facesse tal legge; ma se la fece, si ha da tener per fermo, che la facesse di consenso dei Vescovi; essendo che esso non promulgava manco le leggi civili senza il consiglio de' Vescovi, come si può vedere nelle Prefazioni delle sue Capitolari.

FULGENZIO.

SE il P. Bovio non ha letto mai, che Carlo Magno facesse tal legge, doveva domandarne al suo Legista, perchè Baldo *nel Consiglio* 174. *l.* 5. ne fa menzione, ne tratta, e dice, che si osservava anco negli Ecclesiastici; ma quello che risponde il Bovio, che si valesse Carlo del Consiglio de' Vescovi, è verissimo, come si legge ne' principj de' Capitolari, e li teneva per suoi coadiutori nelle cause Ecclesiastiche, che non è molto conforme alla dottrina, che ora apporta il P. Bovio, colla quale vuol far l'Ecclesiastico padrone, ed il Principe suo coadiutore. Legga

l. 2.

l. 2. *c.* 4. come Carlo parla a' Vescovi : *sic in hoc maxime elaborare studeatis , & vosmetipsos , & per vobis subjectos , quantum ad vestrum ministerium pertinet, nobis veri adjutores in administratione ministerii nobis commissi , existatis ;* leggendo anco i Concilj di Francia si vedrà , che d'ordine del Re si congregavano , e le cose deliberate i Vescovi le sottomettevano alla volontà , consiglio , autorità , e confermazione de' Principi , come si vede nel Concilio Aurelianense sotto Clodoveo 506. che fu congregato per Regia autorità , ed in fine domandò il Concilio al Re , che lo confirmasse con Regia podestà , ed allo stesso modo fu congregato il secondo d'Orleans da Childeberto , e dell' 813. da Carlo Magno fu congregato , e confirmato il Concilio in Francfort , uno in Magonza , un altro in Arles , un altro in Chalon , e dopo lui allo stesso modo furono congregati due Concilj di Aix da Lodovico Pio ; e contribuivano anco i Vescovi , e gli Abati una porzion dell'entrate per le spese delle guerre , come testifica Amonio *leg.* 5. *cap.* 31. e del 774. fece Carlo una legge , che facendo i Principi viaggio , le Chiese pagassero la parata , ed il Mansionatico.

B O V I O.

D*Ello stesso Odoardo , che fece tal legge , riferisce il medesimo Polidoro Virgilio , che travagliando egli il Clero , ed avvisato da Bonifacio VIII. e dal Concilio di Lione non volen-*

dosi da ciò rimanere, così si sdegnarono gl' Inglesi, che tumultuarono, e si sollevarono contra di lui, e non si quietarono fin che Odoardo non concesse al popolo, che senza consenso degli Stati non gli si potesse imporre tributo. Così avvenne, che volendo egli por mano nelle cose Ecclesiastiche, ove non avea autorità, gli furono legate le mani nelle cose temporali del suo Regno, dove prima avea suprema autorità. Simili leggi contrarie alla libertà Ecclesiastica avea già fatte Errico II. ma alla fine le conobbe per ingiuste, e le rivocò.

FULGENZIO.

ANco di Polidoro Virgilio mi giova credere quì, che venghi dal P. Bovio allegato senza averlo letto, che altrimenti parlerebbe, perchè è stimato molto ardire l'allegar un Autore, che comunemente passa per mano di tutti, ed attribuirgli il contrario di quello che dice. Racconta Polidoro la legge fatta, ed aggiugne, che si osservò, ed osservava anco all' età sua, che fu sotto Errico VIII., nè di ciò si dolse nè Bonifacio VIII., nè Concilio alcuno. Ma dice Polidoro, che Odoardo impose molte gravezze a' popoli suoi, ed agli Ecclesiastici ancora, la decima, e la vigesima; e per questa causa ebbe molti disgusti co' sudditi, e con Bonifacio VIII.: il P. Bovio ora vuole, che nascessero per questa legge, e pure è ivi chiaramente espressa la causa onde nacquero. Parimente non troverà il Bovio

vio che Errico II. rivocasse simili leggi, non lo dice Hoveden, il quale narra, che Errico II. giurò di levar le consuetudini introdotte nel Regno suo contra le Chiese: quali fossero queste consuetudini, nè si dice da Hoveden, nè si sa: ma perchè questo giuramento fu fatto per la morte di S. Tommaso, è verisimile che fosse in alcuna di quelle cose, che furono in controversia tra quel Santo, ed il Re, nessuna delle quali fu nè tale, nè simile a questa; ma il P. Bovio sopra gli Storici ha piena autorità di allegarli, come gli pare, ed a proposito, e fuor di proposito.

BOVIO (1).

IN Portogallo vi sono simili leggi, ma fatte di concordia col Clero, e di consenso del Papa. Veggasi Francesco Celio nel Trattato de immunitate Ecclesiastica *nel fine, che riferisce tra le altre leggi che avea fatte Alfonso III. ancora questa; e racconta, che perciò ne fu scomunicato da Onorio III. e tutto il Regno interdetto, finchè poi ne fu assoluto, e si fecero d'accordo cogli Ecclesiastici alcuni Articoli, che furono dal Papa approvati, e dice questo Autore di aver egli stesso vedute le Bolle Apostoliche, e dice il luogo dove si conservano.*

(1) Rugerius Hoveden. in Chron. Angl. an. 1172.

FULGENZIO.

IL Padre M. Paolo ha allegata la legge di Portogallo, come il Molina da lui citato lo racconta, con comandamento, e parole veramente tali, che la presente legge Veneta non aggiugne al terzo; ma il P. Bovio ci ha ritrovato il ripiego, con metterci dentro Papa Onorio III., il che se avesse portato in forma probante, era la soluzione della quistione; perchè mentre si dice esser falso, che la legge Veneta del non alienare in Ecclesiastici sia contra la libertà Ecclesiastica, se avesse allegato la sentenza di Onorio III. che già abbia questo determinato, anzi per tal causa scomunicato un Re, restava vittorioso. E certo doveva o questo Autore, o Bernardo Giusti, che a car. 44. appunto riferisce lo stesso, che Alfonso III. fosse scomunicato da Onorio III., per questa causa portare la scomunica, che era grande Argomento. Io non hò potuto vedere quel loro Francesco Celio, nè so che sii, e non è necessario cercarlo, essendo falso tutto quello che dice manifestamente. Onorio III. morì nel 1226. Alfonso III. è fatto Re venti anni dopo nel 1246. Avrei creduto che vi fosse errore nel numero di Onorio, e volesse dir Onorio IV., ma Onorio IV. fu creato nel 1286. ed Alfonso era morto nel 1179. Perlochè nè Onorio III., nè Onorio IV. possono avere scomunicato Alfonso III. Re, e se ha veduto questo Celio Bolle, sono di quelle che siamo soliti citare. Mi son travagliato in Onorio IV. super-

flua-

ftuamente, perchè nel Giusti la voce *Terzo* così appresso Onorio, come appresso Alfonso è distesa per lettera, non per numero: chi vuol fingere Scritture bisogna intender la Cronologia, altrimenti si fa di questi errori. Ma io vi allegarò ben sopra ciò Scritture autentiche. Il Re Alfonso III., il Re Dionisio suo Figliuolo, ed altri Re seguenti fecero leggi, che le Chiese non potessero posseder beni alcuni tra i confini, e confronti de' beni Regj, che si chiamavano Realenghi, nè con licenza, nè senza; cosa costituita, usata, e praticata senza contraddizione alcuna, e con assenso degli Ecclesiastici, come bracci delle Corti di Portogallo: tutto questo testifica Emanuel Re nelle sue leggi *l.* 2. *tex.* 7. Ma questa non è la legge di cui si parla, ella tratta de' beni Regj, e l'altra tratta de' beni dei privati: questa proibisce l' acquisto assolutamente, quella lo proibisce senza licenza precisamente, come la legge di Venezia: e per tanto la porterò quì di parola in parola, tratta da libro stampato 1321., ed autenticato di ordine del Re Emanuele. Le parole della legge *l.* 2. *t.* 8. sono: (Già molto lungo tempo fu ordinato per i Re nostri antecessori, che nessuna Chiesa, nè Ordini potessero comprare, nè in pagamento avere da' suoi debitori nessun bene stabile, nè per titolo alcuno acquistarli, nè possederli, senza special licenza de' detti Re, ed acquistandone contra la detta proibizione, i detti beni si perdessero alla Corona de' nostri Regni, la qual legge sempre finora è stata usata, praticata, e cu-

custodita in questi nostri Regni senza contraddizione alcuna di dette Chiese, ed Ordini, e noi parimente comandiamo, che si custodisca, e si eseguisca per l'avvenire, e qualunque persona Secolare di nostra giuridizione, che alcuni beni stabili vendesse, o in pagamento dasse a dette Chiese, ed Ordini, *ipso facto* perda il prezzo, che per quello riceverà, acquistandosi da noi, e parimente si perdano per acquistarsi da noi detti beni, e tutto potremo dare a chi a nostra mercè piacerà.

Item, che lasciando alcuna persona alcuni beni in sua vita, o per sua morte ad alcuna Chiesa, o Monastero di qualunque Ordine, e Religione che sia, o avendoli per successione, possa possederli tale Monastero, o Chiesa un anno, e un giorno, nel qual tempo si disproprierà di essi, non avendo nostra facoltà per poterli possedere più lungo tempo, e non ispropriandosi di quelli nel detto tempo, nè avendo nostra licenza li perderanno, per esser acquistati da noi come è detto. E perchè molte volte facciamo grazia ad alcune Chiese, ed Ordini, per comprare alcuni beni stabili, fino a certa somma, nelle sue Lettere di grazia contenuta, le quali Lettere i Re nostri antecessori costumarono concedere con certe clausole, senza le quali non è nostra intenzione concedere tali Lettere, per esser tali: che importano al ben comune dei nostri Regni, e nostro Servizio. Comandiamo, che siano poste quà, le quali sono queste: conviene sapere, che gli diamo licenza, che possino com-

comprare qualunque beni stabili fino a detta somma, e non più, con condizione, che detti beni non siano ne' nostri Reghenghi, nè Terre Giugaderas, nè beni che siano a noi obbligati fare alcun Foro, o tributo).

Notarete P. Bovio quelle parole contenute nella soprascritta costituzione, cioè, *che fu sempre usata, praticata, e custodita in questi nostri Regni, senza contraddizione alcuna di dette Chiese, ed Ordini*, poichè sono precisamente contra di voi, ed il vostro Celio. Notate anco quella forma di licenza, che esclude i Reghenghi, Terre Giogadere ec. sopra le quali è costituita l' altra legge nominata di sopra, fatta da Alfonso III. e Dionisio suo figlio con assenso de' Preti: ma però non con contraddizione di Onorio III., che era morto.

E vedete, che quanto alle vendite, la legge Veneta è simile alla Portoghese, quanto a' donativi, e legati è più a favore degli Ecclesiastici: perchè questa concede due anni, e quella uno: questa dopo i due anni vende, rendendo alla Chiesa il prezzo: quella dopo un anno confisca; e di grazia trovatè quì qualche bella risposta, perchè quella data da Bernardo Giusti a car. 27. che Francesco Celio riputa questa legge ingiusta, non è buona; imperocchè nasce dal gusto depravato di quell' Autore, non tanto, perchè dobbiamo piuttosto riputar buono il giudizio di tanti Re Savj, che fino ad Emanuele, ed assieme con lui hanno fatto tal legge, che quello di un solo Dottore appassionato, ed ignaro dei

Go-

Governi, come perchè si debbe anteporre Lodovico Molina, il qual nell' allegato luogo *de just. & jur. t.2. d.* 140. la commenda, il quale essendo Gesuita, quando attesta a favore de' Principi, è testimonio irreprensibile, siccome quel Celio a favore degli Ecclesiastici è interessato.

BOVIO.

NEgli altri Regni di Spagna (fuor che nel Regno di Valenza, del quale si dirà più abbasso) non è vero che vi sia simil legge. E' vero, che Ferdinando III. fece una simile legge contra le Monache di S. Domenico di Madrid, ma non sì tosto ne fu ammonito da Papa Gregorio IX. con un suo Breve che la rivocò; come riferisce Ferdinando del Castiglio nelle Istorie dell' Ordine di S. Domenico lib. 1. *cap.* 42. *Similmente è vero, che diverse volte i Proccuratori de' Regni di Spagna hanno proccurato, e coll' invittissimo Imperadore Carlo V., e col Cattolico Re Filippo II. che si provvedesse di fare questa legge, allegando le stesse ragioni, gli stessi danni, ed inconvenienti tutti, che adesso allegano i Signori Veneziani, e però non si sono mai questi Religiosissimi Principi arrogato di poterla fare, nè preso ardire di farla; e pure ancor essi erano Principi assoluti. Fu loro fatta istanza di questa legge nelle Corti fatte in Valladolid nell' anno* 1523. *alla petizione* 45. *e nelle Corti di Segovia nell' anno* 1532. *alla petizione* 61. *e nelle Corti di Madrid nell' anno* 1534. *alla petizione* 9. *In quel-*

quelle di Valladolid 1548. *petizione* 126. *e finalmente in quelle di Madrid* 1579. *che finirono l'anno del* 1582. *alla petizione* 18. *Con tanta istanza molestati, ed importunati questi Principi, non però mai fecero tal legge, nè dissero di poterla fare; ma sempre risposero, che avrebbero proccurato col Papa, che comandasse, affinchè si facesse, ed anco la confermasse.*

FULGENZIO.

QUi bisogna confessare ingenuamente, che vi abbiamo obbligo, avendo portato a nostro favore cose che non sapevamo, cioè le istanze fatte dalle Corti (crederò da' nomi che sono tenute) di Castiglia, e de' Regni congiunti a quella Corona, ma meglio sarebbe anco, se fosse di tutti i Regni di Spagna a' suoi Principi, acciocchè facessero una legge simile a questa.

Le Corti adunque di questi Regni tanto celebri nel 1523. fecero istanza a Carlo Imperadore, che facesse una legge di questa sorta, la quale voi dite essere così empia, così scomunicata? Tai Regni tutti in un corpo fecero una tal dimanda al suo Re, e vogliamo creder che la facessero per usurpare, ed in cosa a che non si estendesse la sua autorità? Più tosto che tener loro per uomini perversi, dobbiamo credere, che la legge sia Santa, e si possi per autorità Regia costituire, e perciò la domandassero, tanto più, quanto questa domanda non fu senza consiglio, poichè nel 1532. dopo 10. anni fecero l'istanza

stessa,

ſteſſa, che tai Regni Cattolici, e pieni di divozione continuino in un parere? è Argomento di riſoluzione Santa, non di cattiva, maſſime che del 1534. fanno la ſteſſa petizione, e la replicano nel 1548. ſicchè per 16. anni mai ſono mutati d'opinione, ed i ſuoi Confeſſori mai ne hanno fatta coſcienza, come veniremo a dire, che anco nel 1579. e 1582. abbino fatto lo ſteſſo, e ſieno perſeverati 50. anni, ſicchè pochi di quelli che intervennero nelle prime, furono in queſte ultime, per non dire che tanti foſſero dannati, perſeverando in volere ottenere un peccato, ed una ſcomunica, voglio (perdonatemi) più toſto credere, che la loro domanda foſſe legittima: e ſe non fu approvata da' Principi, mi giova dire, che queſto foſſe per altri riſpetti, che militavano nell' animo di quei gran Principi, i quali giudicarono, che ſebbene ella era giuſta, e ſanta per chi la domandava, aveva però qualche oppoſizione in riſpetto di tanti altri Regni, e del bene univerſale di tutti eſſi, poichè a tutti non convengono le ſteſſe ordinazione, eſſendo le ragioni diverſe, le quali ſapere appartiene al Principe ſolo, e non a' ſoggetti; ſicchè, e la domanda foſſe giuſta, e il non concederla parimente, ma ſecondo la voſtra opinione, biſognerebbe dire, che quelle Corti foſſero composte di mali uomini. Vi ha detto Maeſtro Paolo, che in altri Regni di Spagna ſi oſſerva la ſteſſa legge; perchè Molina nel luogo dove porta la legge di Portogallo vera, come di ſopra ho citata, aggiugne. *Id vero in hoc Regno, & ordi-*

dinarie in aliis ſancitum eſt , ne paulatim plus juſto accreſcant , tum immobilia bona , tum etiam reditus Eccleſiarum , & Monaſteriorum in Laicorum detrimentum ; il che ho portato quì per farvi vedere il giudizio di quel Padre Geſuita , e per moſtrarvi , che non ſenza fondamento di Autore , ſi è detto , che ciò ſi operava anco negli altri Regni ; ed il luogo nel margine non è ben citato , e biſognerebbe dire : *Molina de juſtit. & jur. tractat. 2. diſputat.* 140.

BOVIO.

IN Francia è vero , che è ſtata tal legge , ma da quaranta anni in quà dicono , non ſi oſſerva più . E con giuſta ragione la difendono i Dottori (1) *. Il Paponio , Pietro Gregorio , Guglielmo Benedetto , ed altri. E il detto Guglielmo Benedetto riferiſce eſſere ſtato deciſo , e regiſtrato ad eterna memoria lo arreſto del Parlamento , o Camera de' Conti di Parigi , che ſotto la Corona di Francia non ſi poſſeggano beni , che non ſiano ſoggetti al diretto Dominio del Re . Onde anco , quando ſi vendono da chi ſia ſia , ſi paga al Re una certa parte del prezzo , come Laudemio , e ricognizione di queſto ſuo diretto Dominio. Se dunque , come dicono i ſuddetti Dottori , il Re*

(1) Papon. l. 1. tit. 14. arreſt. 1. & 4. Pet.Greg.ſyntag. jur. c. 3. n. 2. & c. 5. n. 5. & ſeqq. l. 1. p. 1. Gul. Bened. in c. Rain. ver. uxorem nom. Adel. dec. 2. n. 132.

Re è padrone diretto di tutti gli stabili, potè da principio mettervi quei pesi, che piacquero a lui, come può anco un privato, che oggidì dia uno stabile in Enfiteosi; può dico caricarli, che non potessero passare a Chiese, Capitoli, oppure altri Luoghi Pii, i quali non morendo, nè alienando mai, vengono a cessare gli Emolumenti al Re dei Laudemj, consolidazioni, caducità, ed altre simili. Onde in ricompensa di queste sue dirette ragioni che perde, quando la Chiesa acquista, se vuole essere esente da tali pesi, può il Re con ragione perdere di lei l'ammortizzazione.

FULGENZIO.

MI pare appunto, che il P. Bovio parli di questo particolare di Francia, come un altro Scrittore ha fatto nelle presenti controversie molto fermamente, che più non si nomina la libertà della Chiesa Gallicana, e forse che il P. Bovio per bocca di lui parla. Ma sappia, che i Re di Francia hanno per costume di rinnovare le leggi de' loro Antecessori, e nel particolare questa, di cui trattiamo in questo ultimo secolo, è stata rinnovata da Francesco I. l'anno 2520. da Errico II. 1547. da Carlo IX. 1571. da Errico III. 1586. che sono appunto venti anni che fu rinnovata; onde non so vedere, come possa dir, che da quaranta anni in qua non si osserva, e se si vuol meglio chiarire il tutto guardi il *Cod. di Errico III. l. 17. cap.* 8. che resterà informato appieno. Che con giusta ragio-

ne

ne la difendano i Dottori, lo credo ancor io, che anco quella della Repubblica Veneta con giustissime ragioni si difende, ma so ben anco, che il P. Bovio perverte tutti quei Dottori, che allega, per fuggir la forza della ragione. Porta Paponio, e gli altri, per mostrare che il Re di Francia abbia un dominio nel suo Regno, che non abbiano gli altri Principi supremi: vi mostrerò, e che questi Dottori non lo dicono, ed ancorchè fosse vero, non però ajuterebbe punto il pensiero vostro, P. Bovio; e per cominciar da questo secondo, il Re di Francia può ordinare, che gli Ecclesiastici non acquistino nel suo Regno, perchè in esso ha un Dominio diretto: *quo jure? jure Divino*, o *Naturali? Naturali* no, prima perchè sarebbe in tutti gli altri Principi il simile, e sareste convinto: adunque lo ha *jure Humano*, non *jure Romano*, sì perchè quel Regno non gli è soggetto, e non lo riceve, nè permette, che si alleghi, come anco, perchè nelle leggi Romane non è costituito il Feudo, ma è nuova invenzione de' Longobardi, e Franchi; che resta adunque? *Jure humano Francico*. Adunque quel Re ha una superiorità ne' beni del suo Regno, quale le leggi Franche che gli danno, cioè di esso stesso; ed il Re di Spagna, quale le leggi di Spagna gli concedono; dunque la Repubblica Veneta ha in tutti i beni dello Stato suo quella ragione, che le leggi sue le danno; eccovi dunque come la vostra ragione stabilisce nella Repubblica appunto quella podestà, che voi P. Bovio

vi

vi credevate di levargli, e metterla nella sola Francia; perchè se il Re di Francia con legge Franca acquista, e può usare podestà, qual giudica espediente sopra i beni del suo Regno; adunque la Repubblica di Venezia per legge Veneta sopra i beni del suo Stato può usare quella podestà, che giudica conveniente per il bene pubblico. Ora veniamo a' Dottori. Paponio nel vostro luogo stesso che allegate, meglio riletto trovarete dire, che la ragione del Re di Francia sopra tutti i beni è ragione non di diretto feudale, ma una superiore, che non conviene in ragion di Signor Feudale, ma di Principe supremo. Perchè, dice Paponio, il Signore Feudale non può domandar alle mani morte, se non uomo vivente, moriente, confiscabile, ovvero indennità, e non può sforzare a vuotar mano, ed il Re solo per l' autorità di Principe supremo può sforzare a vuotar mano. Di maniera che la dottrina della Francia non vuole nel Re un Dominio diretto Feudale, come voi avete mal inteso, ma un molto superiore a quello, che possa far vuotar la mano, quel che il Signor del Feudo non può. E' adunque necessario, che ovvero voi diate un nome di Dominio a quello incognito a tutte le leggi del Mondo, o che diciate esser quello, che conviene ad ogni Principe nel suo Stato, e ragionevolmente sarete sforzato confessare, che sia questo. Imperocchè alla podestà di Principe supremo appartiene far le leggi del modo, col quale debbono tutti i sudditi possedere, e come convenga al bene pubblico, che

egli

egli possegga, e comandi. Nè è vero, che il Re di Francia abbia Laudemj, consolidazioni, e caducità, come sognate, sono troppo basse ragioni per un Re di Francia; ma quello, che voi dite caducità, è confiscazione, e quel che chiamate consolidazioni è devoluzione per mancamento di erede; e quel che chiamate Laudemio è tributo; ed in Venezia parimente vi è la confiscazione, la devoluzione al fisco di chi muore senza eredi, ed il tributo sempre che si vende, o passa ad erede estraneo. E perchè non volete voi, che per queste ragioni si possi pretendere l'ammortizzazione? Ponete, che le ragioni del Re di Francia solamente fossero Feudali, chi vi ha fatto Legislatore a determinare, che il Principe si possi far pagare le sue ragioni dirette Feudali, ma non le altre? Non può farsi pagare il padrone di un campo, che riceva servitù da un altro, che non è Feudale? Tutte le ragioni di Dominio, e di proprietà, P. Bovio, sono stimabili a danari, ed a levarle ad uno, o bisogna comprarle, o riceverle in dono; la devoluzione, il tributo, e la confiscazione è dovere, che la mano morta la compri, o la riceva in grazia da qualsivoglia Principe, e bisogna confessarlo, chi non vuol negar la legge naturale, e S. Paolo *al* 13. *de' Rom.* In questo modo io parlo della podestà del Re di Francia, quanto all'università de' beni de' Cittadini. Perchè il Re sopra alcuni tiene più speciali ragioni Feudali, o Franche, o *Ligie*, o d'*Aubert*, come tutti i Principi Cristiani: ma questi si essendo

vi credevate di levargli, e metterla nella sola Francia; perchè se il Re di Francia con legge Franca acquista, e può usare podestà, qual giudica espediente sopra i beni del suo Regno; adunque la Repubblica di Venezia per legge Veneta sopra i beni del suo Stato può usare quella podestà, che giudica conveniente per il bene pubblico. Ora veniamo a' Dottori. Paponio nel vostro luogo stesso che allegate, meglio riletto trovarete dire, che la ragione del Re di Francia sopra tutti i beni è ragione non di diretto feudale, ma una superiore, che non conviene in ragion di Signor Feudale, ma di Principe supremo. Perchè, dice Paponio, il Signore Feudale non può domandar alle mani morte, se non uomo vivente, moriente, confiscabile, ovvero indennità, e non può sforzare a vuotar mano, ed il Re solo per l' autorità di Principe supremo può sforzare a vuotar mano. Di maniera che la dottrina della Francia non vuole nel Re un Dominio diretto Feudale, come voi avete mal inteso, ma un molto superiore a quello, che possa far vuotar la mano, quel che il Signor del Feudo non può. E' adunque necessario, che ovvero voi diate un nome di Dominio a quello incognito a tutte le leggi del Mondo, o che diciate esser quello, che conviene ad ogni Principe nel suo Stato, e ragionevolmente sarete sforzato confessare, che sia questo. Imperocchè alla podestà di Principe supremo appartiene far le leggi del modo, col quale debbono tutti i sudditi possedere, e come convenga al bene pubblico, che

egli

egli possegga, e comandi. Nè è vero, che il Re di Francia abbia Laudemj; consolidazioni, e caducità, come sognate, sono troppo basse ragioni per un Re di Francia; ma quello, che voi dite caducità, è confiscazione, e quel che chiamate consolidazioni è devoluzione per mancamento di erede; e quel che chiamate Laudemio è tributo; ed in Venezia parimente vi è la confiscazione, la devoluzione al fisco di chi muore senza eredi, ed il tributo sempre che si vende, o passa ad erede estraneo. E perchè non volete voi, che per queste ragioni si possi pretendere l'ammortizzazione? Ponete, che le ragioni del Re di Francia solamente fossero Feudali, chi vi ha fatto Legislatore a determinare, che il Principe si possi far pagare le sue ragioni dirette Feudali, ma non le altre? Non può farsi pagare il padrone di un campo, che riceva servitù da un altro, che non è Feudale? Tutte le ragioni di Dominio, e di proprietà, P. Bovio, sono stimabili a danari, ed a levarle ad uno, o bisogna comprarle, o riceverle in dono; la devoluzione, il tributo, e la confiscazione è dovere, che la mano morta la compri, o la riceva in grazia da qualsivoglia Principe, e bisogna confessarlo, chi non vuol negar la legge naturale, e S. Paolo *al* 13. *de' Rom.* In questo modo io parlo della podestà del Re di Francia, quanto all'università de' beni de' Cittadini. Perchè il Re sopra alcuni tiene più speciali ragioni Feudali, o Franche, o *Ligie*, o d'*Aubert*; come tutti i Principi Cristiani: ma questi si essendo

no a poca parte del suo Stato, e così parlano, ed intendono anco gli altri Dottori allegati. Nè vi posso negar, P. Bovio, che non ci sia bisogno, che v'informiate meglio delle cose di Francia, come anco di quelle di Portogallo.

B O V I O (1).

Allo stesso modo si difende da Pietro Belluga simile legge, ed usanza, che è nel Regno di Valenza (che. è in questo solo, e non in Catalogna, ed Aragona, come pare accenni l'Autore) intorno a' beni che chiamano di Realenco; perchè il Re ricuperò quel Regno colle armi già molti anni posseduto da' Mori, onde avendo in sua mano l'intero Dominio di tutti gli stabili, potè imporvi quei pesi, e condizioni che vi sono. Oltre che tale legge il suddetto Autore dice essersi fatta col consenso degli Ecclesiastici. E questa ragione, come ognuno sa, non può servire a' Signori Veneziani.

F U L G E N Z I O.

Non meglio intende quì il P. Bovio, o non più fedelmente porta la dottrina di Pietro Belluga, che di sopra facesse i Dottori Francesi. Perchè non pretendono i Re di Valenza diretto Feudale, permettono a' Laici vendere tra di.

(1) Petrus Belluga in Spec. Principum rubr. 14.

di loro i beni di Realenco, quali non vogliono che nelle Chiese passino; che se fosse ragion di diretto Feudale, avrebbe bisognato far legge, che comprendesse così gli uni, come gli altri.

Una sola cosa resta pur promossa da Belluga, che avrei desiderato risolvesse il P. Bovio, se la ragione di fare che i beni sieno di Realenco è l'aver acquistato colle armi; perchè causa non saranno di questo modo anco i beni degli altri Regni di Spagna, e di tutti gli altri Re, e Principi, che hanno ne' suoi Stati gli stessi titoli? Dice nel luogo citato Pietro Belluga: *Nam Reges Aragonum, ut ceteri Reges Hispaniæ, a manibus inimicorum Regna sua eruerunt, & sic Dominium acquisiverunt pleno jure, & possessionem.* Se il Re non avesse maggior Dominio che feudale, potrebbe mettere altre gravezze sopra i beni, che le tre nominate? Il *pleno jure* non vuol significare altro che podestà di supremo Principe; perchè può far di tutti i beni del suo Stato quello che il ben pubblico ricerca. Il Signor del Feudo senza colpa del Vassallo non può levarlo; il Principe supremo, se il ben pubblico ricerca, può senza colpa levarlo: questo è il *pleno jure*. Ma se tutti i Re di Spagna hanno colle armi acquistati i Regni, perchè in tutti non vi sono i beni di Realenco? Ma che la legge di Realenco non sii la stessa, che quella di Francia del non alienare ad Ecclesiastici, questo ve ne farà pruova chiara, che in Portogallo vi è la legge del non alienare, separata da quella, e quella di Realenco, che là si chiama

de Reghengo . Che nel Regno solo di Valenzà sia questa legge, non lo dovrebbe dire il Bovio; perchè in Portogallo sono *leg.* 2. *tex.* 7. dove quei Re proibiscono alle Chiese, Monasteri, e persone Ecclesiastiche possedere beni tra i confini, e confrontazioni de' Reghenghi: perchè quando era tempo di pagare al Re, foro, o tributo, o decima, declinavano la giuridizione degli Ufiziali Regj, e defraudavano le Regie rivenute; così ne parla la legge in quel luogo.

Ma quanto all' esser fatta detta legge con il consenso degli Ecclesiastici, bisogna vedere come lo dica Belluga, perchè, secondo il solito, il Bovio ha troncato quello che chiariva il fatto: imperocchè dice esso Belluga, che la detta legge è fatta nella Curia, dove essi intervengono come parte; onde questo consenso non lo prestano gli Ecclesiastici, come dipendenti del Papà, ma come parte della Repubblica, colla cui podestà si fa la legge, siccome in Francia i tre Stati, tra quali l' Ecclesiastico è il primo, trattano i negozj di quel Regno, e ne' Parlamenti vi sono i Consiglieri Ecclesiastici; ma così questi, come quelli, in simili affari riconoscono i Re, e non il Papa; perchè intervengono come Cittadini, e non come Ministri di Cristo, e del Regno spirituale, così intervengono gli Ecclesiastici di Aragona nella Curia, e gli Arcivescovi Principi Elettori nel Settenvirato. Ecco con che arte credeva il P. Bovio di mettere in dubbio quello che è chiaro, e di confondere il Ministero di Cristo colla Cittadinanza Politica.

BO-

BOVIO.

La legge, che in Sicilia stabilì Federico II., fu rivocata dal Re Carlo II. per essere contra alla libertà Ecclesiastica, come riferisce Afflict. ad constitut. Regni lib. 3. rubr. 26. num. 12.

FULGENZIO.

IN questo parlare che fa il Bovio della legge di Sicilia, mostra bene di essere un grande Istorico, quando si persuade dare a credere, che mai Carlo II. sii stato pur un momento padrone di Sicilia. Carlo I. suo Padre la perdè nel 1282. e sebbene fece molte guerre per ricuperarla, mai però l'ottenne; e morì nel 1285. che Carlo II. suo figliuolo era allora prigione, il quale fu liberato nel 1297. nè mai pur pensò ad acquistar quel Regno, ma si contentò di quello di Napoli. L'inganno del P. Bovio è stato, perchè la legge di Federico fu fatta comune per Sicilia, di là, e di qua dal Faro: Carlo II., come Afflitto dice, in grazia del Papa, stabilì altrimenti nel Regno di qua, che è Napoli, e restò in vigore, ed osservanza in Sicilia la legge di Federico, dove è al giorno d'oggi nel Capitolare descritta al cap. 24., sicchè, P. Bovio, la legge non è rivocata in Sicilia, nè Afflitto lo dice, come avete creduto, anzi è stabilita. Debbo avvertir qua, che quel numero, che è nelle Considerazioni 1296. è trasportato, ed entra nella parentesi, sicchè bisogna leggere:

(In Sicilia il Re Federico, ficcome è fcritto nel Capitolare di queſto Regno del 1296. , fa una legge , ec.)

B O V I O.

Eſſere già ſtato in Siena ſtabilito, che l'Oſpedale di Santa Maria foſſe tenuto vendere le poſſeſſioni, che gli erano laſciate, fa menzione (1) *Baldo, ma egli ſteſſo dice che non vale, e che è contra la libertà Eccleſiaſtica. Al Boſco d'Aleſſandria, ed a Loreto queſto Autore dice eſſerſi fatte due ſimili leggi da Pio V. e da Clemente VIII. Il Signor Quirino dice queſte due leggi eſſerſi fatte dalle terre, e comunità, e che il Pontefice conſentì, e l'ebbe caro; e non ſi accordano tra di loro, nè io manco con alcun di loro, perchè intendono non eſſervi in modo alcuno tali leggi. E quando i Pontefici l'aveſſero fatte, avevano i due requiſiti per poterle fare, l'equità della coſa, e l'autorità. I Signori Veneziani o non hanno nè l'una nè l'altra, o certo non hanno l'autorità. E per queſto difetto di autorità tengono comunemente i Dottori, che tutte le leggi da' Secolari fatte ſopra la Chieſa, o perſone Eccleſiaſtiche ſono nulle, ancorchè foſſero favore-* vo-

(1) Bal. in auth. Hoc jus porrectum n. 18. verſ. & propterea non valet de Sac. Eccleſ.

voli. Abb. in cap. Ecclesia Sanctæ Mariæ de constitut. in prima lectura *in fine*, *ed altri*.

FULGENZIO.

NOn so a che proposito in questo luogo il P. Bovio alleghi Baldo, e l'Ospedale di Siena. So bene che dalle parole di Baldo nel luogo citato dal P. Bovio, nel margine non si cava, che cosa quello Statuto contenesse. Le parole sono: *Non valet statutum communis Senatus, quod Hospitale Sanctæ Mariæ teneatur vendere possessiones*. Quì non appare di che possessioni parli; che parla forse di quelle, ove l'Ospedale aveva *jus quæsitum*, che io non lo so: nè manco so, se quell'Ospedale fosse Laico, o Ecclesiastico, nè da quello, che Baldo premette, si può cavar certa cognizione: perchè innanzi parla di consuetudine valida, e non valida: meno di tutto intendo, perchè quì il Bovio porti questa cosa, della quale nelle Considerazioni non se ne fa menzione alcuna; aspetterò che si faccia intendere.

Del Bosco non solo è vero, che Pio V. ordinò, come si dice, ma essendo nell'esecuzione nata certa controversia tra alcuni di quella Terra, e il Monastero sopra l'acquisto di uno stabile, che il Monastero pretendeva non essere compreso; il Cardinale Alessandrino Nipote di quel Papa sentenziò contra del Monastero. Lo statuto di Clemente VIII. concede al P. Bovio, che lo neghi, che lo interpreti, che faccia quello

che gli piace ; abbastanza è, che il Mondo ne abbia avuto notizia ; ma quanto al difenderlo con dire, *che nel Papa siino tutti i requisiti*, gli rispondo, che anco negli altri Principi sono i requisiti, equità, e podestà; e sarebbe un grande avvantaggio di un Principe sopra gli altri, quando egli avesse autorità nelle cose temporali di far legge, che non possa far un altro Principe. Tutti i Principi supremi convien che siano uguali, nè conviene dar ad uno più degli altri. Ma come s'intendono i Dottori, che levano a' Laici la podestà di far legge sopra gli Ecclesiastici, per rispondervi in questo luogo, così per la presente occasione, come per tutte le altre, che si presenteranno, vi confermo, che per far una legge giusta vi è necessaria l'equità nella materia, e l'autorità nell'efficiente ; e vi dico insieme, che nella Repubblica, ed in qualunque altro Principe supremo, si trova autorità datagli da Dio di far tutte quelle leggi, che il bene pubblico ricerca ; e i Dottori, i quali tengono, che per difetto di autorità siano nulle le leggi fatte da' Secolari sopra le persone, o cose Ecclesiastiche, intendono di quei Decreti, che sono fatti da' Magistrati contro i Privilegj del Principe loro superiore, come l'Abb. *cons. 26. l. 1.* o di quelle leggi che sono fatte da' Principi Sovrani, non a favore del ben pubblico, ma in odio delle persone Ecclesiastiche, e senza causa ragionevole, e pubblico bisogno : così s'intendono tutte le Determinazioni de' Pontefici, o idetti de' Dottori : altri menti, P. Bovio, se

non

non vagliono le leggi de' Principi, nè anco le favorevoli, perchè allegate voi Privilegj degl' Imperadori vecchj? Vi sento dire: sono confermati dal Papa: Se intendete sono confermati, *idest* ricevuti, ve lo credo, poichè sono a favore. Se intendete per confermati, datagli virtù, ve lo nego. Sebben Onorio III. siccome proccurò la Costituzione di Federigo II. così essendo fatta a sua istanza per valersene meglio usò questa maniera. Ma i Pontefici antichi riceverono i Privilegj datigli da' Principi, nelle cose temporali in grazia; e nelle cose temporali non pretesero sopra di loro podestà di sorte alcuna.

B O V I O.

E' Poi troppo affettata sottigliezza per trovar che cavillare quello, che dice questo Autore, cioè, che Clemente fece tal legge, come Principe Secolare, avendone pigliata licenza da se stesso, come Papa. Niuno è, che dica queste sciocchezze, che se fece tal legge, la fece colla mera podestà Ecclesiastica, e come Papa, che non ci ha quì che fare la podestà Secolare. Questo uomo quì, ed altrove mi pare, che faccia come alcuni bravi, che si formano i giganti nell' aria, e poi vi schermiscono, e combattono contra; così questo Autore suol fingere essergli date alcune assurde risposte, per potere nel confutarle mostrare la sua bravura,

FUL-

FULGENZIO.

SAlta pur in campo un'altra volta il Bovio, a dire, che Maestro Paolo trova troppa sottigliezza, e che niuno è, che dica queste sciocchezze. Piano P. Bovio, non uscite così furioso, che potreste dare una scornata a persona maggiore che non credete: Maestro Paolo non l'attribuisce a voi, non vi conosce, ma chi ha data tal risposta, vive, ha letto le Considerazioni, sa se si dice il vero. Non vi fate tanto Cavaliero, ed orgoglioso su la modestia altrui, che non avendo per degni rispetti Maestro Paolo nominato questa persona, mi parete un di quei bravi, che quando veggono il nemico suo impedito all'andar in steccato, o non poter comparire al campo, vanno con grande ardire facendo maraviglie in aria. Ma che dirà il P. Bovio, che dà del sciocco al Cardinal Bellarmino, che nuovamente nelle risposte a car. 96. della sua risposta a Maestro Paolo apporta una tal distinzione, facendo che il Pontefice con una sua qualità tratti con esso seco, e faccia verso se stesso quegli uffizj, che dalla Scrittura Divina sono assegnati a due persone distinte, cioè di Denunziatore, e di Giudice, quali uffizj è inconveniente che possino convenire ad un solo? Le parole del Signor Cardinale sono: *Nè è inconveniente, che Pietro, o il Successor di Pietro, quando ha fatto la correzione da solo a solo, e poi in presenza de' Testimonj, alla fine denunzj a se stesso, come Capo della Chiesa, il delitto, e lo*

giu-

giudichi, o punisca in pubblico giudizio. Mi piace che Vostra Paternità, P. Bovio, abbia per assurde queste risposte, ma vi mostrerò bene, che necessariamente segue dalla vostra Dottrina, e bisogna che lo diciate: imperocchè, se voi negate che il Principe Secolare possi fare una legge, che proibisca al Laico l'alienar nell'Ecclesiastico, quando il ben pubblico necessita, nessun la potrà fare: perchè se alcuno può, sarà il Papa; ma egli non può, perchè non può come Papa comandar a' Laici che non alienino le cose sue a chi gli piace; se pur non voleste dare anco questa autorità al Papa, di comandare ai Laici degli altri Principi nelle cose spettanti al civile; come da quello che dite a c. 40. vi veggo pronto a fare, senza alcun pensiero di vergognarvi; adunque la necessità di una tal provvisione è senza rimedio alcuno. Mi direte, il Papa può comandare agli Ecclesiastici, che non acquistino, che è lo stesso: dico che non è lo stesso; perchè se il Principe fa la legge, e dice che il Laico non alieni all' Ecclesiastico sotto pena della confiscazione, contraffacendosi, e confiscandosi lo stabile, si confisca al Laico, e l'Ecclesiastico torna a riavere il suo prezzo sborsato; ma se il Papa dice all' Ecclesiastico, che non acquisti sotto pena di confiscazione, lo stabile si confisca all' Ecclesiastico, ed il Laico ritiene il suo prezzo. La considerazione è sottile, ma vera; da questo segue, che una tal legge non si può in alcun modo fare per voi, non da' Principi per la vostra dottrina, non dal Papa per la

la causa detta; adunque è una legge infattibile. Applichiamo al caso, e supponiamo senza affirmazione, o negazione, che Papa Clemente abbia fatto questa legge, che nessuno vendi alla Casa di Loreto; vi domando: poteva il Papa farla come Signore supremo di quello Stato? Bisogna che rispondiate di no, perchè per voi, e per la vostra dottrina sarebbe contra la libertà Ecclesiastica; come Papa no, perchè non può come Papa comandare a' Laici nelle cose temporali; adunque altro non resta dire, se non che come Principe temporale, ha domandato licenza a se medesimo in quanto Pontefice, di farla. E quando ordina, che un Ecclesiastico sia giustiziato, come lo fa? Come Principe no, che non può per voi; come Papa meno, che non conviene, e non ha ricevuto da Cristo autorità di far giustizia di sangue; adunque come Principe ne chiede licenza a se stesso, come Papa. Sicchè non fu, come dite, sciocca la persona, che disse questo, ma vide, che dal voler dannare la legge Veneta, seguiva per necessaria conseguenza il dir come dice, e convien che voi ancora diciate a salvarvi. Nè vi vale dire, che la podestà Pontificia per indiretto possa sopra le cose temporali, perchè concesso questo non è indiretto, ma direttissimo; se gli volete poi dare quella podestà, che a car. 40. dite bastarvi l'animo, io vi credo, nè so rispondere altro, che *Quid non mortalia pectora cogis? &c.*

BO-

BOVIO.

DI Borgogna, e Fiandra si dice quello, che di sopra si è detto di Francia, perchè essendo parti dell' antica Gallia, e che furono già sotto a quella Corona, hanno le stesse ragioni, che la Francia.

FULGENZIO.

QUello che l' Illustrissimo Signor Querino dice, che in Borgogna, e Fiandra s' osservino le stesse leggi, è verissimo, ed è detto da quel Signore con brevità, perchè si presupponeva, che si sapesse, facendone menzione assai particolare Lodovico Guicciardino nella descrizione di quei Paesi, che Carlo V. Imperadore ordinò per legge in quei Stati, che nessun Laico potesse trasferire beni stabili ne' luoghi Ecclesiastici, anzi, che essi luoghi Ecclesiastici non potessero acquistarne. Ma per dar ora intera soddisfazione al P. Bovio, e per mostrare che la risposta, quale in questo luogo dà, non serve, nè scioglie la difficoltà, porterò la legge tradotta dal Fiamengo con altrettante parole.

Articolo 14. *Item, che nessun bene stabile o allodiale, o feudale, o enfiteotico, o censuale nella nostra Provincia di Brabanzia, di Limburg, ed altre poste oltra la Mosa, possi esser venduto, ceduto, o trasportato, per qualsivoglia causa, o titolo a qualsivoglian Monasteri, Conventi, Cappelle, Collegj; ovvero altre mani morte, se tali ven-*

vendite, cessioni, trasportazioni, o trasmutazioni, non siano fatte di comun permissione, e consenso nostro, e de' Giudici delle Città, sotto quali sono situati detti beni venduti, ceduti, trasportati, ò permutati; e che niuno degli Escevini, Pari della Corte, o altri Giudici possino intravvenire, o assistere, dove tali vendite, cessioni, trasportazioni, ò trasmutazioni fossero fatte à favore di mano morta, sotto pena della nostra indignazione, e sotto pena di una libra d'oro, da esser applicata a' nostri usi senza dissimulazione, e remissione alcuna contra quelli, che faranno in contrario di questo Statuto; e se alcuna cosa sarà fatta, attentata, o macchinata, abbiamo dichiarato, e dichiariamo per virtù delle presenti, che sii e resti nulla, e di nessun valore, e per tale si debba avere.

Articolo 15. *Item, che similmente nessuno bene stabile possi esser acquistato, o pervenire a' Monasteri, Conventi, Collegj, ovvero altre mani morte, per titolo di generale, o particolare successione, per testamento, ovvero per qualunque altra ultima volontà, ovvero per donazione, o per causa di morte, o ab intestato, dichiarando similmente, che siano, e debbano restar nulle, ed invalide tutte le cose, che da qualunque fossero fatte, ò attentate in contrario, che per tali si debbano avere in perpetuo.* Chi considererà il tenore di questa legge vedrà chiaramente, come non serve al P. Bovio la sua risposta (alla quale si rimette) data nel proposito di Francia, che quella Corona, ed i Principi da lei dipendenti abbiano

no sopra tutti i terreni di quelle Regioni un *jus*, come Signori Feudali, in virtù de' quali essi specialmente possino far legge di tal sorta; prima per la confutazione, che contra gli abbiamo portato di sopra in quel luogo evidente; poi ancora perchè tutti i Paesi Bassi non furono Feudi della Corona di Francia; ma solo furono tali la Fiandra, e l'Artois, colle sue adiacenze; ma la Borgogna, cioè Franca Contea, l'Ollanda, Zelanda, Brabanzia, Limburg, Frisia, ed altre molte Provincie, che i Paesi Bassi comprendono, sono di altra ragione, e pur la legge di Carlo V. è fatta per tutti questi; bisogna quà, che il P. Bovio trovi miglior risposta, perchè interrogato di dieci risponde di uno, onde non pare che risolvi. E' necessario trovare altre ragioni proprie a quei Stati, chi non vuole confessar la vera, e reale, che ogni Principe supremo nel suo Dominio può stabilire quello, che Carlo ordinò in questi suoi Stati.

B O V I O.

SE in alcun Stato di Germania vi furono simili leggi, furono rivocate da Federico II., e da Carlo III. Imperadori, ed in ispezie questa di che oggi trattiamo, e fu stabilito, che se per l'avvenire alcuno le tornasse à fare, fossero ipso jure *nulle; e queste Costituzioni Imperiali sono riferite, e confermate dal Concilio Costanziense.*

FUL-

FULGENZIO.

Delle leggi di Germania è una gran fuga ricorrere alle franchigie immediate, a Federico II., e a Carlo IV. i quali Principi però Vostra Paternità riceve da buon litigante, se *non in partibus favorabilibus*. Ma io vi dico, che in Germania, ed in molte Città Cattoliche sono leggi fatte da loro stessi, che sono in osservanza presente, le quali ordinano, che i beni Laici non possino esser alienati in Ecclesiastici. Andrea Gail lo testifica *l. 2. obs.* 23. ed aggiugne, che sono approvate nella Camera Imperiale. Ma per soddisfarvi più, Ferdinando, che fu poi Imperadore (che direte a questo?) l'anno 1524 a' 14. Ottobre fa una legge diretta a' Stati d'Austria inferiore: le parole della quale vi porterò quì tradotte dal Germano, acciò vegga il Lettore, che non vi potete scusare nè con Federico II., nè con Carlo IV. che furono innanzi lui, ed acciocchè ognuno resti confirmato, che in tutti i Regni Cristiani questa legge è necessaria. Le parole sono: *Voi dovete senza dubbio saper benissimo, qualmente i mondani già di assai anni in quà hanno lasciati per testamento, o in altro modo trasferiti per servizio di Dio, e per consolazione, e suffragio delle anime de' defunti assai beni di ogni qualità ne' luoghi Sacri, ed Ecclesiastici, ed anco come gli Ecclesiastici giusta la loro possibilità hanno comprato i beni dai mondani venduti, e con dar danari sopra in se convertiti; dal che è seguito, che gran parte dei cam-*

campi, ed altri beni stabili di ogni sorta sono in loro trasferiti, che ha causato, che assai mondani sieno impoveriti, ed andati in rovina. Per questo noi, come regnante Signore, e Principe, con maturo consiglio, e consenso de' nostri Signori, e Consiglieri del Paese, ed altri nostri sudditi, diligentemente considerato, e per provvedere in ciò, ordiniamo, come segue, cioè: Se per l'avvenire alcun mondano ad onor di Dio, o per consolazione, o suffragio de' Defunti lasciasse, e convertisse alcuni beni a Case di Dio, ed a Chiese, ovvero se gli Ecclesiastici in altro modo comprassero da' mondani, o in se convertissero alcuna sorta di beni, sia per breve, o lungo tempo, siano essi Ecclesiastici obbligati rilasciare, e rinunciar essi, e li successori loro a' detti testatori, ovvero loro prossimi parenti, ed eredi, o successori della Famiglia per sempre, ed in perpetuo tali beni, a giusto prezzo, valuta, e consuetudine del Paese, dove tai beni saranno posti; ed in caso che detti testatori, venditori, o loro prossimi parenti, eredi della detta famiglia, non avessero la possibilità di ricomprar detti beni, e volessero rinunziar detta ricuperazione ad altri loro parenti, benchè non fossero della detta famiglia, ovvero ad altri fuori del parentado, purchè siano mondani, possano, ed abbiano autorità di poter farlo in ogni tempo; e caso, che mancassero tutti i parenti, ed eredi di detta linea, sicchè non si trovasse, nè fosse più alcuno di detta famiglia, ed in tal caso possiamo noi, e nostri eredi, e successori, se a noi parerà far

 tal

tal ricompra, ovvero concederla ad altre nostre genti del paese, e sudditi ad arbitrio nostro, con questa condizione, ec. E comandiamo, ed ordiniamo anco, che i suddetti nostri Ordini siano per legge inviolabilmente tenuti, ed osservati in perpetuo in giudizio, e fuori di giudizio, in ogni Luogo, e Paese sottoposto alla nostra Casa d'Austria, non ostante alcuna altra legge, ordine, giudizio, usanza, e consuetudine di qual sorta si voglia, per il passato in contrario fatta; le quali tutte adesso, e per sempre con questa nostra autentica, ed ordine annulliamo, e deroghiamo come di nessun valore. Ma è pur forza, Padre Bovio, che io mi faccia degno testimonio delle vostre giuste allegazioni. Dove Federigo II. annullò leggi fatte, ovvero irritò quelle, che si facessero in Germania contra gli Ecclesiastici? Non è vero, non si trova; voi direte nell' autentica *Cassa*, benissimo: ma leggetela, che non annulla, nè irrita cosa alcuna se non in Italia. Le parole sono: *Cassa, & irrita esse denunciari per totam Italiam præcipimus omnia statuta, & consuetudines, &c.* come farete ad estendere questo all' Alemagna? Se voi nelle leggi volgatissime fate di queste allegazioni, bisogna ben guardarci, quando ci portate qualche cosa di recondito.

BOVIO.

Eccovi in che si è risoluta alla fine sì lunga allegazione di tante leggi simili alla presente de' Signori Veneziani, che o non si dice il vero,

ro, che tali leggi si siano fatte in alcuni di questi luoghi; o si sono fatte con legittima ragione, e podestà, la quale non hanno simile questi Signori; o sono state come ingiuste dagli stessi, che le fecero, o da' suoi Successori conosciute, ed annullate. E se pur alcuna ve ne fosse in qualche luogo, o dominio, essendo apertamente ingiusta, e contra alla libertà Ecclesiastica, fatta da chi non ha podestà, dovrebbe saper questo Autore: Quod afferre inconveniens, non est solvere.

FULGENZIO.

ECco dunque che si sono verificate ad una per una tutte le leggi allegate da Maestro Paolo, e si è mostrato, che sono fatte con pura, e mera autorità di Principe supremo, la quale ha per grazia di Dio, e conserverà anco la Repubblica, contra il parere di chi con nuove, e false dottrine tenterà diminuirla, ed insieme si è provato, che nessuna è stata conosciuta per ingiusta, nè annullata, anzi confirmate tutte, e fino al presente sono in osservazione continuata. Nè io, perchè avendo l'Illustrissimo Signor Querini allegato a questo proposito la legge di Genova, questo Autore la dissimuli quà, come ha fatto di un' altra della stessa Repubblica nella controversia precedente. Onde io stimo necessario di registrargliela colle parole formali, acciocchè non se la scordi, e se la ponga meglio a memoria. *Et lib. civili statuterum, & ordinationum Januen. Et salvis prae-*

missis, nullus possit vendere, donare, aut alio quovis titulo, alicui Religioso privato, aut Monasterio, vel Conventui Religiosorum, nec Monialium, vel Beguinarum, nec Tertii, nec aliorum Ordinum, aliquam domum, possessionem, terram, sive solum, in quo institui, vel ædificari possit aliqua habitatio Religiosorum, sine expressa licentia amborum Collegiorum sub pœna amissionis domus, possessionis, terræ, & solidati, donati, venditi, aut aliquo modo, contra formam præsentis statuti, translati, quæ sint affecta Reipubl. & ad eam pleno jure spectare, & devoluta esse intelligantur. E sebbene il Padre Bovio ha usato tutti gli artifizj, o negando le cose patenti, o posponendo, ed anteponendo le Istorie, ed i tempi, e malamente torcendo i sensi, mi ha apportato molta fatica in rivedere ogni particolare; nondimeno non me ne duole, acciò il Lettore, che vede con che maniera si cerca nasconder le cose, che stanno in fatto, giudichi quanto si debba credere al Padre Bovio, quando affermi alcuna cosa, della quale altri non abbia modo, o facilità di chiarirsi. Ove poi dice, che se ci sono tali leggi, sono ingiuste, contra la libertà Ecclesiastica, e fatte senza autorità, e che *adducere in conveniens, non est solvere;* io non credo che faccia bisogno di altra replica, poichè non avrebbe mai pensato M. Paolo, che ardisse alcuno, sia chi si voglia, di dar nome d'inconvenienti a tante leggi, che da' Principi grandi, e savj sono state stimate e buone, e sante, e che possono servire per legittime, e convenien-
tis-

tissime, ed insolubili dimostrazioni a favore della equità, ed autorità delle leggi Venete, colle quali hanno consentito tanti Principi Cristianissimi, che si possono chiamare il sostegno di Santa Chiesa, oltre che non si vede, che abbia portato alcuna pruova, che abbia bisogno di risoluzione. E' vero che appresso alcuni, *stat pro ratione voluntas*; ma a questa ragione non ci è risposta, se non quella che dice Bartol. *de pace Const.* aver data il Re Roberto di Napoli a Papa Giovanni XXII. *Voi farete, ed io farò, e mi difenderò.*

BOVIO.

MA mentre in più di un luogo questo Autore va interserendo esempj di qualche legge contra la libertà Ecclesiastica fatta da qualche Principe, e massime dagl' Imperadori di Costantinopoli, e Re d'Inghilterra, io dirò adesso per sempre, che io non nego, che alcuna volta non si sia sollevata la podestà Secolare contra l'Ecclesiastica, come si ribella la carne allo spirito, ed il corpo all' anima, che appunto con questo esempio dichiarano i Santi Padri, e Sacri Canoni queste due podestà, e con altro più proprio non si possono dichiarare (1). *Ed aggiugnerò di più, che siccome è necessario alla fine, che la carne si sogge tti allo spirito, ed il corpo all' ani-*

(1) Nazianzeno orat. 17.

missis, nullus possit vendere, donare, aut alio quovis titulo, alicui Religioso privato, aut Monasterio, vel Conventui Religiosorum, nec Monialium, vel Beguinarum, nec Tertii, nec aliorum Ordinum, aliquam domum, possessionem, terram, sive solum, in quo institui, vel ædificari possit aliqua habitatio Religiosorum, sine expressa licentia amborum Collegiorum sub pœna amissionis domus, possessionis, terræ, & solidati, donati, venditi, aut aliquo modo, contra formam præsentis statuti, translati, quæ sint affecta Reipul. & ad eam pleno jure spectare, & devoluta esse intelligantur. E sebbene il Padre Bovio ha usato tutti gli artifizj, o negando le cose patenti, o posponendo, ed anteponendo le Istorie, ed i tempi, e malamente torcendo i sensi, mi ha apportato molta fatica in rivedere ogni particolare; nondimeno non me ne duole, acciò il Lettore, che vede con che maniera si cerca nasconder le cose, che stanno in fatto, giudichi quanto si debba credere al Padre Bovio, quando affermi alcuna cosa, della quale altri non abbia modo, o facilità di chiarirsi. Ove poi dice, che se ci sono tali leggi, sono ingiuste, contra la libertà Ecclesiastica, e fatte senza autorità, e che *adducere in conveniens, non est solvere;* io non credo che faccia bisogno di altra replica, poichè non avrebbe mai pensato M. Paolo, che ardisse alcuno, sia chi si voglia, di dar nome d'inconvenienti a tante leggi, che da' Principi grandi, e savj sono state stimate e buone, e sante, e che possono servire per legittime, e convenientis-

tissime, ed insolubili dimostrazioni a favore della equità, ed autorità delle leggi Venete, colle quali hanno consentito tanti Principi Cristianissimi, che si possono chiamare il sostegno di Santa Chiesa, oltre che non si vede, che abbia portato alcuna pruova, che abbia bisogno di risoluzione. E' vero che appresso alcuni, *stat pro ratione voluntas*; ma a questa ragione non ci è risposta, se non quella che dice Bartol. *de pace Const.* aver data il Re Robertò di Napoli a Papa Giovanni XXII. *Voi farete, ed io farò, e mi difenderò*.

BOVIO.

Ma mentre in più di un luogo questo Autore va interserendo esempj di qualche legge contra la libertà Ecclesiastica fatta da qualche Principe, e massime dagl' Imperadori di Costantinopoli, e Re d' Inghilterra, io dirò adesso per sempre, che io non nego, che alcuna volta non si sia sollevata la podestà Secolare contra l' Ecclesiastica, come si ribella la carne allo spirito, ed il corpo all' anima, che appunto con questo esempio dichiarano i Santi Padri, e Sacri Canoni queste due podestà, e con altro più proprio non si possono dichiarare (1). *Ed aggiugnerò di più, che siccome è necessario alla fine, che la carne si soggetti allo spirito, ed il corpo all' anima,*

(1) Nazianzeno orat. 17.

ma, o che questo intero vada in ruina, così anco questi Principi, o si sottoposero poi alla fine a Santa Chiesa rivocando o essi stessi, o i Successori le ingiuste leggi, o andarono i Principati in esterminio; che però questo Teologo siccome propone a questi Signori gli esempj delle ingiustizie fatte dagl' Imperadori Costantinopolitani, e Re Inglesi a Santa Chiesa; così per far compito l' uffizio del buon Consigliero, dovrebbe anco soggiugnere quello che loro ne seguì, ed il pagamento che alla fine n' ebbero da Dio; che con loro si sono verificate le parole del Vangelo (1): Auferetur a vobis Regnum Dei: et dabitur genti facienti fructus ejus: *essendo che siccome per i mali trattamenti che fecero i Giudei alla Chiesa nella persona di Cristo, e degli Apostoli suoi fondatori, Iddio li castigò levandola da loro, e trasplantandola nella Gentilità; così per le ingiustizie, e torti fatti da' Principi Costantinopolitani, ed Inglesi alla Chiesa, ed a' Successori di Cristo, e degli Apostoli, Iddio l' ha levata da loro trasportandola in altri Paesi, lasciandoli come Infermi incurabili, e derelitti nelle tenebre della infedeltà, e certissima dannazione: Che tali sono i tremendi giudizj di Dio, atti a spaventare chiunque vi considera.*

FUL-

(1) Matth. 21.

FULGENZIO.

SE il fastidio della lunghezza non mi trattenesse, potrei rispondere quì alla Predica del P. Bovio con un'altra di sentenze de' Padri Santi, ed esempj frequenti, che non con minor danno della Cristiana Religione si sono sollevati contra la podestà de' Principi Secolari, danneggiandola appunto, come fa l'anima il corpo. Perchè non si troverà giammai, che il corpo danneggi l'anima, o la faccia rea di alcun peccato senza il suo consenso, ma bene, che nella maggior parte delle colpe l'anima per propria malizia fa reo della pena eterna anco il corpo; di che le invidie, ambizioni, e superbie fanno chiarezza. Così appunto cogli scandali, colle ambizioni, coi pensieri di regnare, coi disegni di trasformar il ministero spirituale in temporal Dominio, e l'anima tutta in corpo, e lo spirito in carne, tanti gran danni ha patito questo corpo politico del temporale, e civil governo. Ma sono cose più da piangere, che da narrare, che pur troppo sono le piaghe manifeste. Ma, come fin quì niuna cosa il P. Bovio ha portato, che non fosse o fuor di senso, od a' cattivi disegni indirizzata, così anco quà la dottrina di Gregorio Nazianzeno vorrebbe pur tirar a suo proposito; perilchè è necessario rapportarla dallo stesso Santo nel suo senso legittimo, il quale meglio non possiamo avere, che dall' Autore stesso. Due cose principalmente in quella Orazione tratta il Santo, la prima è una esortazione a

popolo di rendere ubbidienza all' Imperadore colla dottrina di S. Paolo *Rom.* 13. *omnis anima &c.* la seconda fa una umilissima preghiera all' Imperadore, perchè si placasse. Della prima dice: *Subjecti simus Deo, nec non invicem nobis, ac Principibus terrenis, Deo quidem propter omnia, at nobis invicem, propter charitatem fraternam, Principibus propter recti Ordinis decorem, & tanto plus, quanto ipsi sunt humaniores, & meliores*: cominci il Padre Bovio a veder quello, che sente Gregorio Nazianzeno della soggezione a' Principi, avvertendo, che anco se stesso rinchiude nel *subjecti simus*. Nè dica, che sia modo di parlar, nè tenti di escludere gli Ecclesiastici, se non li vuol escludere anco dall' esser soggetti a Dio, e tra se stessi. Segue: *grave est illorum clementiam assiduitate veniæ irritare, & ideo cavendum est, ne ipsi ob illorum quoque asperitates pœnas expendamus, dum tranquillitatem turbamus, & lumini caliginem offundimus, ac melli admiscemus absinthium*. Ecco come i sudditi aveano soggezione, o libertà da' giudizj de' Principi, soggiugne chi ordina, che tutti debbano esser soggetti a' Principi: *ea legibus nostris hæc una admodum laudanda, & optime per spiritum lata, qui possibilitatem honesti admiscuit, & ita statuit, ut, quemadmodum servi obtemperant Dominis, & uxores viris, & Ecclesia Domino, & discipuli pastoribus, & magistris, ita etiam homines cuncti potestatibus subditi sint sublimioribus, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam, ac ideo, & tributum solvant, etc.* La seconda cosa

s'aspetta all' Imperadore, al qual rivolto, e chiesta licenza di parlargli liberamente dice: *nostrum sermonem suscipitis liberum, et quod lex Christi vos meæ potestati, meoque subjecit tribunali: imperamus enim et ipsi, addo, Imperio majori, et perfectiori; aut oportet potius, ut spiritus subsit carni? Cœlestiaque terrestribus?* Di quà il Padre Bovio, e prima di lui il Cardinal Bellarmino, cavarono la similitudine dell' anima, e corpo che quà porta, ma non porta la dichiarazione, o la dottrina di Gregorio. L' Imperadore era soggetto al Tribunal di Gregorio; vogliamo noi credere, che intenda, che avesse un Tribunale, al quale in Nazianzo potesse tirar l'Imperadore? Chi non vede, che parla del Foro Spirituale dell' anima, della salute, delle cose spirituali, e celesti, il che non solo diciamo, ma tante volte replichiamo. Ma non devo lasciar di avvertir quà un'arte del Padre Bovio tante volte in questo libro, replicata: la podestà Secolare esser soggetta alla Spirituale. Non così dicono i Santi, e Gregorio, non dice la podestà dell' Imperadore, ma l' Imperadore esser soggetto a lui nel Foro della coscienza. In questa equivocazione ci è l' inganno. Se io dico il Re è soggetto al Papa, la proposizione si può concedere; perchè il Re oltre l' esser Re, ha una qualità, che è la Religione Cristiana, nella quale è soggetto, però ha un senso vero, che è il sopraddetto, ed un falso, se si specificasse nelle cose temporali; ma se io dico, la podestà Temporale è soggetta alla Spirituale, non può esser vera a mo-

modo alcuno, perchè la podestà Temporale non può esser altro che podestà Temporale, nè ha qualità Spirituale, per la quale possa esser soggetta; onde quì conviene avvertire il veleno nascosto, che si scuopre più abbasso, di non contentarsi che i Principi sieno soggetti nelle cose Spirituali, ma la podestà alla podestà, che è il Dominio diretto che di sopra accennò, e con questa ambiguità si va insinuandolo, perchè questa proposizione, la podestà è soggetta alla podestà assolutamente, come l'inculca il Bovio, non è vera, se non ove sia diretto Dominio, e soggezione.

Bisogna distinguere la soggezione della persona, e la soggezione della podestà. Cristo ha voluto soggetta a' Ministri suoi ogni persona per grande, ed eccellente che fosse, ma non ogni podestà. Quando la podestà è soggetta alla podestà, chi viene gravato dalla inferiore, in qualunque cosa si sia, può appellare dalle sentenze, o leggi, o decreti di quella alla superiore, e questa può cassarli, ed annullarli, così la podestà del Prefetto è sotto la podestà Imperiale; ma perchè il Prefetto è soggetto al Vescovo, e la podestà del Prefetto non è sotto la Episcopale, di quì è, che nessun può appellare dal Prefetto al Vescovo, nè il Vescovo può cassare, o annullare gli atti di quello. Il Principe Secolare è soggetto all' Ecclesiastico, vuol dire, dee ubbidire a' comandamenti suoi Ecclesiastici solo; ma la podestà del Principe è soggetta alla Ecclesiastica, vuol dire, si può appellare da quella all'

Ec-

Ecclesiastico, ed egli può annullare le azioni del Secolare. Questo non si concede. Il Principe giovane è soggetto al suo Maestro, sta bene, ma la podestà del Principe alla magistrale, non è vero. Nell' antica Repubblica Romana quando un figlio di famiglia era Console, il Console era soggetto al Padre; ma la podestà Consolare non era soggetta alla paterna. Fù lodato da tutti un Console, che fece smontar da cavallo per riverenza del Consolato il proprio padre, ed egli stesso lo lodò. Siccome appartiene alla Fede Cattolica il dire, che ogni Cristiano, Marito, Padre, Padrone, ed eziandio il Principe Supremo è soggetto a' Ministri di Cristo; così anco il dire, che le podestà del Cristiano, che sono maritale, paterna, erile, regale, non sono a loro soggette, ma libere, alle quali debbono ubbidire le Mogli, Figli, Servi, Cittadini in quello, che appartiene al loro carico, eziandio contra il volere dell' ecclesiastico, il quale sopra quei particolari non può intromettersi, se non ripugnando alla istituzione divina, imperocchè Cristo ha istituito la sua Chiesa senza mutare, nè alterare in conto alcuno le superiorità, e soggezioni mondane; questo argomento è trattato da San Paolo nell' Epistole *ad Eph. cap. 5. et 6. et ad Col. cap. 3.* tanto chiaramente, ed abbondantemente, che senza altra istruzione, dalla sola lettura di quei luoghi il Bovio resterà confuso, il quale non solo tratta con nuova, e perversa dottrina di levare ogni legittima podestà; ma ardisce ancora dire, che il commemora-

re

re tante allegate leggi di tutti i Principi Cattolici, di tutti i Regni, sia un proporre a' Signori Veneziani le ingiustizie fatte da altri, la qual cosa io tralascio, perchè proposta sì ingiuriosa a tanti Principi ha più bisogno di risposta conveniente alla loro autorità, che di quella di persona privata, che stasse dentro i termini promessi della moderazione. Dio vi perdoni, Padre Bovio. Ma quanto all' esortazione, che fate a Maestro Paolo di proponer a' Signori Veneziani l'esempio de' successi degl' Imperadori di Costantinopoli con l'aggiunger le parole del Vangelo: *Auferetur a vobis Regnum Dei*. Mi dolgo prima di sì grave irriverenza, da voi, Padre Bovio, usata, e da sì gran stima, che fate di voi medesimo, comparandovi alla persona di Cristo, e degli Apostoli; e a me pare gran bestemmia, il far comparazione del zelo della Repubblica in voler punire gli Ecclesiastici ne' delitti enormi per quiete pubblica, a' mali trattamenti, che contra Cristo, e gli Apostoli fondatori della Chiesa usarono gl' Infedeli; e non minor confidenza mi pare la seguente, dove volete, che la Chiesa fondata da Cristo, e da' suoi Apostoli, sia costituita nelle pretese esenzioni dell' Ordine Ecclesiastico nelle cose temporali, tenendo per fermo, che chi crede, che altro sia la Chiesa di Cristo, che il Regno de' Cieli, e spirituale, e vuole affermare, lo stesso Regno fondarsi nel terreno, e nel temporale, è un pessimo Eretico.

E se per il Regno di Cristo s' intende la Fede, e lo Stato spirituale, stimo gran temerità il vo-

voler investigare, perchè Dio lo trasporti da un popolo all' altro; e più Cristiana considerazione riputo l' attribuirlo più tosto a' nostri peccati, a' scandali dati, al dissoluto vivere, che agli altrui; si deve ricordare il Padre Bovio di quel detto di San Paolo: *Noli altum sapere, sed time. Si enim Deus naturalibus ramis non pepercit, ne forte nec tibi parcat.* Tenete per certo, Padre Bovio, che chi da Dio è castigato l' ha abbondantemente meritato, ma non ha avuto minor demerito quello che è piaciuto a Dio di perdonare. Chi è caduto, è rovinato per sua colpa; chi è restato in piedi meritava più di rovinare, ma è restato per sola grazia di Dio, *ut qui gloriatur, in Domino glorietur.* Oltre che volendo Maestro Paolo proporre esempio di quell' Impero, o d' altri, sarebbe costretto dire assai degli artifizj, e delle insidie per suscitare le sedizioni, e ribellioni usate da chi meno si dovea, con altri particolari, che non piacerebbero a tutti; e poi se volesse esporre l' *Auferetur a vobis Regnum Dei* dello Stato spirituale, come si dee intendere, e star nella similitudine di esporre quello che segue, *& dabitur genti facienti fructus ejus*, sentiva gran difficoltà a darvi in ciò soddisfazione; però è bene lasciar ogni cosa, e senza andar in Costantinopoli, nè altrove, star nell' ultima clausola del Padre Bovio, che tali sono i tremendi giudizj di Dio, e da spaventare chi tanto ha perso, ed è stato causa di far perdere agli altri.

BO-

BOVIO.

Undecimo Argomento. Non si troverà mai, dice questo Autore, che Dio abbia fatto un precetto, che per adempirlo bisogni pigliarne licenza da altri (1). *Iddio comanda al Principe, che faccia quelle leggi, quali le sono necessarie alla tranquillità, e ben pubblico, tra le quali è questa: dunque non vi bisogna per farla la licenza di alcun altro. E conferma questa ragione, perchè la Natura quando dà un fine, dà ancora tutte le potenze, che sono necessarie per ottenerlo. Iddio dunque non darà un fine al Principe, che non lo possa eseguire senza riconoscerlo in grazia da altri. Il fine è, che governi la Repubblica in tutto quello, che spetta al governo temporale di essa, potrà dunque fare tutte le leggi a questo buon governo necessarie. Tale in virtù è l' argomento dell' Autore, sebbene egli per brevità non lo stende con tante proposizioni, le quali però tutte sono necessarie per raccoglierne la conchiusione da lui intenta.*

RISPOSTA.

Ma, è possibile, che un simile argomento esca di bocca di un Teologo? Il Matrimonio non è egli cosa, dalla quale dipende il buon governo, e la tranquillità della Repubblica, poichè da questo

(1) Fogl. 21. Non si troverà mai.

sto dipende l'esser legittimi i figli, le ragioni delle successioni, ed eredità, e bene spesso le ragioni dello stesso supremo Principato? Direte dunque, che possa il Principe secolare far leggi, o giudicare de' Matrimonj? Certo non hanno avuto ardire di dirlo gli Eretici stessi, e quando i Re Inglesi hanno voluto usurparsi tal podestà, conoscendo che non si poteva negare, che non fosse podestà Ecclesiastica, per parlare conseguentemente hanno anco cominciato a dire, che essi sono i supremi Capi di Santa Chiesa in quel Regno. Così anco i giuramenti concorrono al buon governo temporale, coi quali si confermano i patti, le paci pubbliche, ed i contratti civili. E le usure ancora per giudicare se tali frutti si devono, o no, e per raffrenarle, acciò con la loro ingorda voracità non assorbiscano ingiustamente le facoltà de' Cittadini. E pure niun Cattolico ardirà di dire, che al Principe Laico tocchi far leggi, definire quali sieno, o non sieno i contratti usurarj, assolvere dall' obbligo de' giuramenti, ed altre cose simili, che molte altre se ne potrebbero addurre. Un argomento dunque, dal quale seguano sì false cose, non può esser se non vizioso.

FULGENZIO.

HA molto ben inteso il Padre Bovio, che la ragione addotta da M. Paolo è così forte, che questa sola, come insolubile, basterebbe per pruova della conchiusione, e perciò ha voluto preoccupare l'animo del Lettore con quel-

quelle sue interpellazioni de' Matrimonj, usure, e giuramenti, che divertissero la forza della ragione. L'Argomento è questo: mai Dio comanderà ad uno, che eseguisca alcuna cosa, che per eseguirla convenghi pigliar licenza da altro, perchè quando comanda, obbliga sempre ad eseguire; e se convenisse prender licenza da un uomo, potendo l'uomo negarla, seguirebbe, che si volesse far l'uomo sopra Dio, e che stasse all'uomo determinare; se si deve ubbidire a Dio, che è eresia aperta, anzi empietà, ed ateismo; ma il far le leggi necessarie alla pubblica tranquillità, Dio l'ha comandato al Principe, dunque per eseguir questo precetto non ha da chiedere licenza. Ed il Padre Bovio, che si maraviglia, quando Maestro Paolo dice, non si trovarà mai, ec. doveva mostrare che si trovi, ed apportar un caso solo, ma reale; perchè ne' tre che porta, di Matrimonj, di giuramenti, e delle usure, o che il Padre Bovio s'inganna, o che vuol ingannare altri. La dottrina è pur anco comunissima in tutti i Teologi. Il Matrimonio è contratto civile, ed è Sacramento; come contratto civile è ordinato alla pubblica tranquillità; come Sacramento è ordinato alla salute, al vivere in Toro immacolato, al generar Fedeli, ec. L'esser il Matrimonio Sacramento, è solo dalla legge di Cristo, sono corsi tanti anni, che era vero, e legittimo Matrimonio, e non Sacramento. Or ecco dove ci burla il Bovio colle sue maraviglie: Il Matrimonio, come Sacramento, s'aspetta al giudizio Ecclesiastico; e se il Laico in questa

sta maniera ne volesse giudicare; si usurparebbe la podestà Spirituale, commetterebbe gravissimo peccato; ma così considerato non è vero, che abbia gli uffizj, che dice il Bovio, buon governo, tranquillità, e legittima successione: ma i suoi beni, dice Santo Agostino, sono *Fides*, *Proles*, *Sacramentum*: e se vi facesse difficoltà quel *Proles*, San Paolo lo dice 1. Timot. 2. della Donna parlando: *Salvabitur autem per filiorum generationem, si permanserint in fide, & dilectione, & sanctificatione, &c.* Che pensa il Bovio, che quando il Matrimonio non era Sacramento, non ci era buono governo? Tranquillità nella Repubblica? Che fossero tutti bastardi gli uomini? Che non ci fosse successione o ne' privati, o ne' Principi? Dirò ben anco, che la congiunzione non matrimoniale è peccato, ma che indi ne nascano figli, non è peccato alcuno nè alla partoriente, nè al partorito, e niente nuocerà alla salute l'essere illegittimo. *Direte dunque* (dice il P. Bovio) *che possa il Principe Secolare far leggi, o giudicar i Matrimonj?* Se lo dirò? Lo dirò, ed erra chi dice di no. Evvi nessuno di quelli, che vogliono tirar tutto in Chiesa, che almeno non dica esser molte cause matrimoniali *mixti Fori*. Dico di più, che anco quà corre l'Argomento di Maestro Paolo, che non si troverà mai, che per far leggi spettanti al Matrimonio, come civil contratto, debba il Principe chieder licenza ad altri. Interpella ancora il P. Bovio. *Se possi il Principe far leggi, o giudicar de' Matrimonj.* Or quanti tito-

li sono nel Codice Teodosiano di questa materia de' Matrimonj? *tit. de nuptiis*, & *de secun. nupt.* Legga il tit. *Si nuptiæ ex rescripto*, e vedrà, che gl'Imperadori dispensavano anco ne' gradi; legga il *tit. de incest. nupt.* che troverà, che proibisce i gradi; legga il *tit. de repudiis*, nel Codice Giustinianeo medesimamente vedrà molte leggi *tit. de nuptiis*, ma che proibisce i gradi lo vedrà *tit. de incest. nupt.* Se vorrà anche (che nol consiglio) veda le leggi che sono nel *tit. de interdicto Matrimonio*, ed il *tit. si nuptiæ ex rescripto*; nel quale sono due leggi una di Onorio, l'altra di Zenone, che sopra tutte sono degne di esser osservate; segue un altro tit. *de sec. nupt.* che si può leggere, e se alcuno vorrà certificarsi, non solo se questa risposta vaglia, ma ancora che cose sieno state usate a' Principi, legga queste leggi, e sarà informato a pieno; e perchè Bernardo Giusti a car. 10. domanda, se Maestro Paolo vuole, che le leggi de' Digesti, dove si tratta di Concubine, e divorzj, sieno accomodate alla nostra Religione: gli risponde quì, che dica egli se le leggi sopraccitate, che sono de' Principi Cristiani, da Costantino sino a Giustiniano, molti de' quali furono piissimi, e trattano de' Matrimonj, e divorzj, sono accomodate; e risponda anco perchè nessuno de' 28. Pontefici, fulminassero contra quegl' Imperadori per tali leggi, che le sue risposte soddisfaranno anco alla sua domanda. Ma lasciando le cose vecchie da canto, ne' tempi presenti non spettano forse al Foro de' Principi cause matrimoniali?

In

In quanti luoghi i legittimati *per subsequens Matrimonium*, che nell'Ecclesiastico sono assolutamente legittimi, non sono riputati tali in diversi atti civili, ed in particolare, nella nobiltà Veneta non succedono, ma alcuni Matrimonj anco legittimi, in se sono per i rispetti pubblici illegittimi, come in molti Stati di Germania, i Figliuoli legittimi de' Principi con Gentildonna privata, non sono legittimi quanto a' Stati? Senza toccar niente il Matrimonio, come Sacramento, il Principe può far tutte quelle leggi del Matrimonio, che sono necessarie per la conservazione della pubblica tranquillità; ed aspetteremo, che in questo anco il Bovio ci mostri, che Dio abbi fatto qualche precetto al Principe, che per ubbidirlo gli convenga chiederne licenza, che questo tratta Maestro Paolo; e se ad altro diverte il Bovio, è uscir di proposito. De' giuramenti similmente, che è l'altra istanza del Padre Bovio, conviene dire lo stesso, cioè, che appartiene all'Ecclesiastico non per suo arbitrio, nè per sue leggi, *ma ex jure Divino* decidere, qual giuramento sia lecito, e quale peccato, ed in che si offenda Dio giurando; ma in che azioni civili si possa interporre, questo appartiene al Secolare. Siccome anco di qual spergiuro si debba tener giustizia, e punir corporalmente in denari, bandi, ec. al Ministro civile s'aspetta, perlochè anco vi è un titolo nel Codice Giustinianeo *de jurejurando*. Dunque Giustiniano già, e tutti i Principi di presente fanno queste leggi, che sono necessarie per il ben pubblico, della coscienza non parlano, tocca questo all'Eccle-

fiastico; ci mostri anco in questo un sol caso, che di una tal cosa comandata al Principe di fare, gli convenga chiederne licenza, altrimenti il Bovio non parla al proposito. Intorno all' assolvere dall' obbligo de' giuramenti, il Principe non si potrà ingerire, nè ve n' è bisogno per il ben pubblico che si faccia. Nessun savio Principe lo fece mai, nè mai lo farà. In quanta riverenza fosse il giuramento, non vi darò esempj di Etnici, acciò non l' interpretate in sinistro, ma quelli di Giosuè, e del popolo d' Israello *Jos. 9.* quali furono ingannati, e pure nè esso, nè i Sacerdoti, nè tutto il popolo ardirono di dispensarlo. San Tommaso *quæst.* 89. *art.* 9. dice, che sopra di esso giuramento non cade dispensa, perchè è *de jure Divino*. Onde se la cosa giurata è onesta, ed utile, niuno può dispensar tal giuramento; ma se è onesta, ed utile in universale, e nel particolare sia poi inonesta o nociva, vi cade la dispensa, e non altrove. E Dio volesse, che da qualche centinajo d' anni in qua questa podestà non fosse stata abusata da alcuno contra il *jus Divino*, e perciò non fossero seguite guerre, spargimenti di sangue, e morte di decine di migliaja di persone alla volta. Delle usure parimenti, che nel terzo luogo adduce il Bovio, vorrei, che parlando al proposito di Maestro Paolo un solo particolare avesse portato, ove sia comandata una cosa da Dio, che per eseguirla ci voglia licenza da uomini viventi, perchè quali contratti sieno usurarj, quali frutti sii lecito, ovvero illecito cavar da lo-

loro, appartiene à chi fa la legge naturale il dichiararlo. Quali contratti fieno buoni, e leciti, e quali non buoni appartiene all' Ecclefiaftico il dichiararlo, non ad arbitrio, quafi che egli abbia giuridizione di mutar la loro natura, e far lecito l'illecito, o di affolvere da' furti, o frode in ciò commeffe, ma *ex jure Divino*, nè può tutta la podeftà Ecclefiaftica fare, che un contratto giufto, e legittimo fia ufurario, nè che un ufurario fia mai lecito; ma il giudicar de' contratti fatti fecondo le regole della legge naturale, e civile, tocca alla podeftà Secolare, ed in Venezia fantamente è ftabilito un particolare Magiftrato, che conofca fimili caufe.

Di più, quali contratti eziandio leciti in fe, fieno da proibire in una Città, a fine di pubblico bene, e quali illeciti fi poffano permettere, per evitar molto maggiori inconvenienti, apparterrà al Secolare, perchè ve n'è bifogno al pubblico governo, ed avrà il Padre Bovio in tal materia veduto leggi di Coftantino, Valentiniano, Teodofio, Arcadio, Onorio, Teodofio II. nel Codice Teodofiano, e di Giuftiniano nel fuo; ed in pratica avrà veduto quanti contratti fi dannano in cofcienza, che l'efteri or non li punifce, e quanti ne approva in cofcienza, che il giudizio Secolare non li accetterà. Il Cenfo perfonale di Soto, che fi poffa fopra la fua perfona ricever danari, e coftituir un Cenfo, il Foro Laico non lo accetta, come nè anco quello del Navarro, de' tre contratti di compagnia, afficurazione di capitale, e liquidazione de' gua-

dagni, Venezia non li ammette. Ha promosso una bella dottrina il P. Bovio, che il Principe non abbia autorità di raffrenar l'usure, che assorbiscono le facoltà de' Cittadini; anzi ha questa facoltà interamente, ed indipendentemente, e di più, se qualche contratto lecito cagionasse male effetto, il Principe lo può annullare. Vostra Paternità, Padre Bovio, ha molto mal animo verso i Principi, che in un sol colpo vuol levar loro tutte le cause matrimoniali, senza distinguere il Matrimonio in Sacramento, ed in civil contratto; tutte le materie de' giuramenti, e dei contratti civili, leciti, od usurarj; e perchè dite, che molte altre se ne potrebbono addurre, mi sono appunto maravigliato, che interesse vi abbia potuto muovere a trattar questi tre soli; perchè potevate parlar universalmente di tutte le azioni umane, che in quanto sono peccato, o buone opere, non appartengono al giudizio Secolare, ma al Foro Spirituale dell'anima, ma di tutte però, in quanto appartiene alla pubblica, e civil tranquillità, appartiene al Principe o permetterle, o proibirle, e giudicarle, e farvi leggi: onde anco in universale resterà vera la proposizione di Maestro Paolo, che nè in questo, nè in altro mai trovarete, che abbia comandato Dio al Principe, che faccia una cosa, che per farla ci voglia licenza da altri; perchè io ancora conchiudo, che la vostra risposta dalla quale seguono cose tanto false, e tante usurpazioni delle ragioni de' Principi Secolari, non può esser se non viziosa, e sediziosa.

BO-

BOVIO.

Ma per rispondervi direttamente dico, che si fonda in un falso concetto, che alcuni formano della Religione, o Polizia; podestà Spirituale, e Temporale, cioè che se le immaginano come due corpi di Repubblica separati, anzi contrapposti, e contrastanti de' confini. E pure non va così la cosa, ma queste sono parti di una stessa, e sola Repubblica, subordinate l'una all' altra. Perchè se la Repubblica non vuole essere Atea, ed empia, bisogna che riconosca Dio autore, e conservatore di ogni bene, e gli renda il dovuto tributo del Culto, ed adorazione; e senza questo non può manco stare il mero morale, e politico, perchè questo ha da rinchiudere in se le virtù morali, tra le quali la principale è la giustizia, che rende a ciascuno il suo dovere, e di questa giustizia la principal parte è la Religione, che rende a Dio quello che ancora a lui si deve, il che non è oro, nè argento, nè altro, se non onore, Culto, e adorazione. Questo conobbe Ulpiano, il qual disse (1): Publicum jus in Sacris, Sacerdotibus, & Magistratibus consistit; *E diede il primo luogo a' Sacerdoti sopra a' Magistrati. E' dunque la Repubblica un corpo solo, e se è senza Religione è corpo morto; e se è vivificato dall' anima della Religione è corpo vivo.*

(1) Ulp. l. 1. autem ff. de just. & jure.

FULGENZIO.

Ragionevolmente vi rivoltate a cercare una diretta risposta, che la già data è molto storta: ma in questa che voi chiamate diretta, e volete insegnar il concetto, che si deve fare della Religione, e polizia, dite due cose; l'una molto vera, e Santa; ma l'altra, se l'esaminerete, la troverete molto contraria alla Santa Dottrina Cattolica. La buona è: che è falso il concetto di quelli, che si formano la Religione colla polizia, come due corpi di Repubblica contrapposti, e contrastanti di confini: questo è ottimamente detto, ed in confermazione io ci aggiungo, che è indizio di animo molto lontano dallo Spirito di Cristo, e de' suoi Santi Appostoli, il contrastare colle polizie mondane de' confini: perchè chi ha lite col Mondo, convien che sia nel Mondo; ma della Santa Chiesa San Paolo disse: *Nostra autem conversatio in Cœlis est*, e Cristo Signor nostro in San Giovanni due volte: *De Mundo non sunt, sicut & ego non sum de Mundo*. E più chiaramente: *Sicut tu me misisti in Mundum, ita ego misi eos in Mundum*; ed è cosa certa non esser venuto Cristo a contrastare colle polizie mondane, nè con loro ha voluto confini; e così la Santa Chiesa non ha da confinare, nè contrastare, perchè *sicut misit me pater, & ego mitto vos*. Voi P. Bovio molto dottamente avete ripresa questa opinione, e santamente; così piaccia a Dio, che da sì buona dottrina se ne vegga profitto, ed osservanza.

Ma

Ma mentre avete voluto schifare così grave errore, siete caduto nell' altro estremo, che è altrettanto vizioso, se pur non è più del suggito. Vostra Paternità insegna, che la Religione, e polizia sono parte di una stessa, e sola Repubblica, subordinate l' una all' altra: P. Bovio la polizia è una cosa mondana, e non è possibile far un composto di cosa mondana, e Celeste, e farete quì rinnovar a gran proposito il Proverbio: *Miscuit Cœlum, et Terram*. Ben Isaia profetizzando la costituzione della Chiesa dice: *Et faciam vobiscum fœdus novum, misericordias David fideles*, o poi soggiugne: *Sicut exaltantur Cœli a Terra, sicut exaltatæ sunt viæ meæ a viis vestris, et cogitationes meæ a cogitationibus vestris*. Il fine della Santa Chiesa (che è il Regno Spirituale di Cristo, e la vera Religione), i modi del Governo, i Rettori, e le armi per difesa, sono tutte diverse dalle polizie mondane. Il fine della Religione è il Paradiso, e la vita futura; quello del Governo politico è la tranquillità della vita mondana; però ci disse l' Appostolo: *Non habemus hic Civitatem permanentem, sed futuram inquirimus*. I Rettori sono in tutto altri: *Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic*. Le armi diversissime: *Arma nostra non sunt carnalia, sed spiritualia, sed potentia Deo*. Dalle quali diversità vi potete accorgere, che il voler fare un composto di sì differenti, e contrarie cose, non è dottrina conforme a quella di Cristo, ma contraria. E pertanto non avete potuto fondar

il vostro parere sopra niun luogo della Scrittura, nè di alcun Ecclesiastico Scrittore, ma contra la vostra sì gran declamazione a c. 27. vi ha bisognato fondarvi sopra Ulpiano Etnico, e Gentile, e dalla falsa Religione formar il concetto della vera. Benissimo parlò Ulpiano, che *jus publicum consistit in Sacris; Sacerdotibus, et Magistratibus*, perchè la sua Religione, era una Religione politica, ed umana, fabbricata dagli uomini, affine di conservare quieta la Repubblica. Tutte le leggi, e regole Religiose di quella erano fatte da' Re, o dal popolo, o da chi, secondo le varietà de' tempi, aveva la Maestà suprema in Roma, lo dicesse pur anco nel citato luogo, portaste pur anco la dottrina del Filosofo; e dovete pur avere in mente, che egli fa nella polizia la parte principiante la prudenza politica, che deve istituir, e moderar tutti gli uffizj della polizia, anco spettanti al Culto degli Dei, fra' quali ripone il Sacerdozio, ed il Culto; e così in fatti anco nella Religione de' Romani, di che parla Ulpiano, tutti i Sacerdoti erano creati dalla stessa Maestà; così sta molto bene, ed è necessario che la Religione sia una parte principale dello stesso corpo colla polizia. E perchè voi fate forza, che Ulpiano dia il primo luogo a' Sacerdoti sopra i Magistrati, sappiate, che non per questo erano supremi, ma soggetti, e sottoposti in tutte le cose alla Maestà del Principe, fosse o persona, o popolo chi la tenesse; sicchè quella Repubblica aveva come due connesse parti, la Religione, e la Polizia, tut-

te

te due inviate ad un fine, rette, e governate dalla stessa Maestà sovrana: avete voi stesso ben risposto al citato luogo, alla ragione: se i Romani fecero eglino i loro Dei, che maraviglia che si facessero i Sacerdoti del lor Culto? Ulpiano perciò disse bene: *jus publicum Pop. Rom. in Sacris, Sacerdotibus, & Magistratibus*, ma applicatela ora a' tempi nostri per far questo vostro composto, che vedrete seguirne la proposizione falsissima, ed empia: *jus publicum Germanorum consistit in Sacris, Sacerdotibus, & Magistratibus* è falsissima, ed empia, perchè i Sacri, ed i Sacerdoti di Germania non sono *de jure Germanorum*; ma de' Magistrati è ben verissimo che *sunt de jure Germanorum*. Perlochè, P. Bovio, mentre avete fuggita la falsa opinione di chi fa la Religione corpo di Repubblica, che contrasta colla polizia de' confini, siete trascorso in una assai più empia, che la fa parte della stessa polizia, e però la muta in cosa temporale; e conchiuderete da questa vostra dottrina, anco tutto il contrario di quello che vorreste. Perchè non la potrete mai far parte di un corpo, o di un composto, se non la volete far soggetta a quella podestà, che governa tutto il corpo, nè credete mai che potreste camminare, se un' anima vi movesse il piede destro, l'altra il sinistro: ma Vostra Paternità, ed io, che abbiamo due corpi, potremo ben camminare, mossi da anime diverse. Ho letto Scrittori Cattolici, che fanno la Santa Chiesa parte di un corpo colla Trionfante, ma colla Repubblica temporale non mai;

per-

perchè bisognerebbe poi far anco di tutte tre un capo, e tirar Cristo nostro Signore di Cielo in Terra, che il pensier Cristiano abborrisce: ecco il giudizio che io faccio, senza però darvi nota della vostra dottrina, ma per quanto la verità costrigne. Ora voglio anco ponervi quà il concetto, che noi crediamo esser il vero della Religione. Noi professando la vera sentenza, camminiamo di mezzo tra i due estremi errori. Il Regno di Dio è tutto Spirituale, la Polizia è tutta temporale, e non vogliamo, che questi due possano contrastare insieme; nè contender dei confini, perchè non confinano, conciossiachè una è in Cielo, *nostra conversatio in Cœlis est*, e l' altra in Terra, una peregrina nel Mondo, l' altra Cittadina di esso, *et non arietantur nisi in eodem ambulantes*: La Spirituale costa di anime, ma però congiunte al corpo, come la polizia costa di corpi, in cui risiede l' anima; ed in questo hanno congiunzione, che le anime, e i corpi sono degli stessi uomini, perilchè delle stesse persone costano l'una, e l'altra; gli stessi son parti, e membri dell' una, e dell' altra, quanto alle cose Spirituali; membri della Chiesa; quanto alle cose temporali; parte della polizia. Laonde gl' Imperadori, Re, o Principi sono figliuoli di questa Chiesa, e parte di questo corpo, e sottoposti a chi lo governa, e s' inchinano a loro, e gli sottomettono il capo, e gli ubbidiscono, e tenendoli per Ministri di Cristo, le riveriscono in loro: da quelli ricevono i precetti della salute, la remissione de' peccati, ed ogni

cibo

cibo Spirituale; nè si tengono in ciò maggiori di qualunque altro membro della Chiesa, sebbene fosse nel Mondo ignobilissimo, anzi si tengono tanto soggetti, quanto il più vil servo di condizione. E così la Repubblica sarà pia, riconoscerà Dio Autore, e conservatore di ogni bene, gli renderà il tributo dovuto del Culto, e adorazione, così rinchiuderà in se le virtù morali, particolarmente la giustizia, che rende a ciascuno il suo, avrà la Religione, che rende a Dio quello che gli conviene, e saprà che non gli conviene se non onore, culto, ed adorazione; e per la Dio grazia conosce, che chi lo vorrebbe rivolgere in oro, ed argento, inganna e se, e gli altri; così pensiamo noi, P. Bovio, che troviamo questa dottrina, e questi modi di dire, ed esortazioni ad operare ne' Padri Santi; ma questi vostri che pronunziate, che non solo il Principe come Fedele, e Cristiano, ma anco la podestà temporale è soggetta a' Ministri della Chiesa, ci è una dottrina nuova, e dico nuova sebbene fosse qualche anno che si trovasse scritta, sebbene i primi, che la dissero, non ebbero il senso, che da alcuni ora se gli vorrebbe dare; e però, dappoichè si è dato principio ad abusarla, conviene secondo la regola de' Teologi, ove si trova, non estenderla malamente, ma piamente interpretarla, che il Principe, e Re è soggetto, ma non la Regia podestà: che altrimenti non saria vero, che l' Impero sia immediatamente da Dio, come tante leggi dicono; e San Paolo *ad Rom.* 13. perchè, come di sopra si è detto, altro

altro è dire: il Principe è soggetto al Vescovo, al Parroco, al Confessore, altro la podestà del Principe: questa è falsa, quella verissima: come per esempio, il Marito è sottoposto al Papa, è vera proposizione: ma quest' altra, la podestà maritale è sottoposta al Papa, è falsa, che ne seguirebbe cosa assurda, che avesse sopra la Moglie quella podestà, che ha il Marito. Noi camminiamo a questa via, e crediamo, che se tirarete ancò voi per la stessa, andarete bene, e farete il solco dritto.

BOVIO.

ORa all' Argomento dico, che sarebbe la natura stata difettosa nell' opera sua, se avesse destinato l' uccello al fine del volare, e non gli avesse in se stesso dato la potenza di farlo, sicchè fuori di se avesse bisogno di cercarla; ma non è stata difettosa, sebbene ha fatto, che non possa volare il corpo senza l' anima. La Repubblica destinata da Dio al fine del buon Governo ha in se stessa la potenza di ottenerlo; che se alcune leggi al buon Governo necessarie non può da se fare il corpo della podestà Secolare, come è questa di che parliamo, ricorra all' anima della podestà Ecclesiastica, che in podestà, e virtù di quella potrà farle.

Il Precetto similmente del fare le leggi necessarie nella Repubblica non è dato al solo Principe Secolare, come a lui solo non è data tutta la podestà, e cura del Governo, che vi è anco l' altra

tra parte colla podestà, e carica sua, cioè la Ecclesiastica, che ha cura della Religione; se non vogliamo, come ho detto, fare una Repubblica empia senza cognizione, e Culto di Dio. Questo Precetto dunque è fatto ad amendue, ed a ciascuno per la parte sua; all' Ecclesiastico, che faccia le leggi toccanti alle persone, e cose, che spettano al Culto di Dio; al Laico quelle che toccano alle cose del secolo. E se il Laico vedrà per utile de' suoi Secolari necessaria alcuna legge che tocchi le persone, e cose Ecclesiastiche, ha da ricorrere al Principe Ecclesiastico, che dove così detti la ragione, e così voglia la giustizia, ha Dio comandato all' Ecclesiastico, che lo faccia esso, o conceda al Laico ch' esso la faccia.

FULGENZIO.

ORa resterà chiaro, ove inciampi la risposta, che fa un composto di Religione, e polizia, e fa la polizia di un corpo morto, e la Religione un' anima senza corpo; il che non è così, ma secondo la dottrina vera sono due Governi distinti l' uno dall' altro, e ciascuno perfetto in suo genere, e vivo, sicchè il Governo Spirituale ha podestà sopra tutte le cose Spirituali, e pertinenti alla salute, nè passa fuori de' suoi termini, nè deve ricorrere al temporale per far le sue leggi, ed il Governo Civile è in se stesso perfetto; e senza uscir de' suoi termini può far tutto quello che s' aspetta alla civil felicità, sebbene poi comunicano assieme, come dice Niccolò Papa I.

in darsi sussidio l'uno all'altro. Il Precetto di far le leggi per la tranquillità mondana è dato tutto al Principe, quello di far quanto s'aspetta per vivere Cristianamente in questo secolo, e condursi al Cielo nel futuro, è dato tutto ai Ministri della Chiesa; nè sono due parti, ma due totalità. Ed il far anco la podestà Secolare corpo, e la Religione anima, per un'altra causa non sta bene; perchè siccome l'anima dipende dal corpo, così anco la Religione avrebbe dipendenza dal Mondo, e sarebbe dopo naturale, e non in tutto dono di Dio. Ma chi non farà ridere il P. Bovio col suo esempio dell'uccello, e del volare? Suppone, che al corpo solo dell' uccello convenghi il volare, e che a quel solo Dio abbia comandato che voli. Non è vero, ma all'uccello vivo, che è composto di corpo, ed anima; e Dio, e la natura, che dice all' uccello vola, lo dice al vivente che ha podestà, e non al morto: così la Polizia è non un corpo morto, come pensa il Bovio, ma vivo della vita civile, senza riceverla da altri, salvo che da Dio, e perciò ha internamente tutto quello che fa bisogno per reggersi civilmente, e per eseguire quello che Dio comanda col mezzo della ragion naturale. Ecco l'equivocazione: quando voi dite, che la Religione è l'anima, che dà vita alla Polizia, che intendete per questa vita? La vita civile? Non è vero, l'ha da se; se della vita Cristiana, voi dite il vero; ma questa non ha che fare in Governo Civile, ma versa nelle cose Spirituali, e sta intera con ogni sua

per-

perfezione senza aver polizia, come è stata 300. anni dopo Cristo in maggior santità, e perfezione che al presente. Raccordatevi, P. Bovio, che quando voi fate la Religione anima della Polizia, essendo ogni anima senza corpo imperfetta, voi fate quella Santissima Chiesa primitiva imperfetta. Io voglio dire con vostra licenza, che sia una sorta di bestemmia dire, che la Chiesa adesso sia più perfetta di quella: perlochè non mi fate la Religione vera un' anima, più tosto ditemela uno spirito, che può bene star in corpo, ma non aver bisogno di lui, che la comparazione sarà migliore; e la Polizia, quando la fate aver bisogno della podestà Ecclesiastica, non vedete che assurdo voi dite, dal qual seguirebbe, che le Polizie innanzi l'Avvento di Cristo fossero Polizie imperfette, perchè non avevano podestà Ecclesiastica, e che Dio avesse ordinato cose imperfette; perchè *al* 13. *de' Rom.* San Paolo le apporta come ordinate da Dio. Vi addimando ristrettamente: Dio aveva dato al popolo Romano podestà, e comandamento di far tutte le leggi necessarie al buon Governo, sicchè non aveva bisogno di Papi, nè di podestà Ecclesiastica? questa si è trasferita in Costantino per serie di Principi di 400. anni, quando si fece Cristiano: chi glie la levò per ricever la Religione, volete voi che perdesse qualche legittima podestà che aveva? Non vedete, che mentre volete sostenere la vostra dottrina, bisogna che diciate nessuna Polizia antica aver avvuto intera podestà di governarsi, però essendosi

replicato tante volte, che al Principe solo toccano tutte le cose spettanti al Governo Civile, il Lettore deve esser sazio, è superflua la replica di ricorrere all' Ecclesiastico: se non volete, che noi ancora replichiamo, che per le cose civili ha egli la total podestà; e gli Ecclesiastici non sono a parte, ma hanno un altro Governo totale delle cose spettanti al Culto Divino. Avète fatto una divisione in due parti, una di cose spettanti al Culto Divino, e l' altra di cose che toccano al secolo, ed è buonissima divisione, e giustissima; ma nel distribuir le dette parti, mentre date all' Ecclesiastico tutte quelle che s' aspettano al Culto di Dio, sta benissimo, ma non sta però bene, che gli vogliate dar la parte principale delle temporali, che è questa, che il Principe da loro chiede le leggi del suo Governo, perchè questo è voler la parte d' altri: farò ancor io le parti, e da una porrò tutte le cose spettanti allo Spirituale, e dall' altra tutte le spettanti al Governo Civile; or eleggetene una; ma non vogliate torne prima tutta una intera, e poi tornar a partir col compagno, e quel che è peggio di questa pigliarne tanta parte, che sia quasi il tutto.

BOVIO.

Duodecimo Argomento. Apporta per questa sua legge, che sia giusta, e valida, e fatta dal Principe Secolare, Baldo, l' Archidiacono, l' Abate, Signoruolo, Alessandro, Barbazzo, Croto,

to, Tiraquello, Gaelio, Renato Copino (1).

RISPOSTA.

Baldo sebbene ne' due luoghi citati tiene per lui; però nella l. fin. n. 17. C. de Sacrosancta Ecclesia *si ritratta, e dice, che sebbene altre volte ha detto, che questo Statuto vale, nondimeno la verità è, che non comprenda la Chiesa. Oltre che quella prima opinione, che tenne Baldo, dicono essere comunemente riprovata, Felino e l' Abate.*

L' Archidiacono non veggo, come possa citarsi per lui, essendo che nello stesso luogo da lui citato cap. Romana, de appel. in *6. sotto il n. 13. tiene espressamente il contrario; cioè, che non vaglia lo Statuto, il quale ordina, che le Chiese fra un anno, od altro tempo sieno tenute vendere gli stabili loro lasciati per Testamento, ed allega il* cap. fin. de reb. Ecclesiæ non allen. *dal qual Testo si pruova benissimo il detto suo.*

Nell' allegazione dell' Ab. conf. 63. lib. 1. *vi è un grande o errore, o inganno, perchè il caso, nel qual parla l' Abate, è molto diverso dal nostro* (2). *Il caso dell' Abate era, che in una Città vi era una legge, che la donna lasciando figli non potesse testare, oltre la metà; cerca l' Abate, se la legge abbraccia i legati pii, e risolve che sì, con buonissima ragione. Perchè, dice, a' figli si deve la legittima, quale siccome è tassata dal-*

I 2 la

(1) *Fogl.* 22. ma ritorniamo alla materia.
(2) Felin. c. Eccl. S. Maria de Constit. Abb. conf. 8. n. 9.

la legge comune nella quarta, così lo Statuto di questa Città l' ha tassata nella metà; onde siccome contra la quarta, tassata dalla legge comune per la legittima, non si sostengono i legati pii, così nè anco contra la metà, tassata da questo Statuto. Nella legge di Venezia è diversissimo il caso, perchè proibisce l' acquisto alle Chiese, e non solamente, quando il debito naturale di lasciare la legittima a' figli, impedisce, che non si possa lasciar alle Chiese, ma generalmente sempre in ogni tempo, ed occasione. Anzi l' Abate stesso nel cons. 26. pur del libro, tiene per noi, mentre pruova, che non vale una legge nella qual venga ordinato, che di tutto quello, che sarà lasciato anco ad Ospedali, se ne deve dare una certa porzione alla Sacristia del luogo: e pur quì questa porzione si dava ad opera pia, e nondimeno afferma l' Abbate, che non vale tal legge, e adduce per ragione, che il Legislator Laico, il qual la fece, non aveva podestà sopra a' luoghi pii, cioè d' impedire, che l' Ospedale non potesse ricevere tutta la eredità, o legato, se tutto voleva il testator lasciarglielo.

Signoruolo nel cons. 21. parla dello Statuto fatto in genere, al quale non è fatta menzione di Chiese. Del qual Statuto la opinion comune dei Legisti, e Canonisti è, che non comprenda le Chiese, sebbene fosse generalissimo; e se abbraccia le Chiese facendo menzione, che sia nullo, e lo Statuente scomunicato: Così dicono i Canonisti comunemente nel capitolo Eos de immunitate Ecclesiæ. *Ed i Legisti nel* §. Div. leg. filius familias, D. de legatis 1.

Ales-

Alessandro nel conf. 93. non parla del caso nostro, e nel §. Divi, *chiarissimamente tiene la parte nostra, confessando essere la comune.*

Al Barbazzo nel conf. 14. lib. 2. si risponde, che è contrario a se stesso: perchè nella rubr. de rebus Ecclesiæ non alienandis, *in più luoghi dice, che se la legge fa menzione della Chiesa è nulla, ed in particolare sotto il num. 175. e 177. ove dice:* Quando Statutum facit expressam mentionem de Clericis, hoc inducit doli præsumptionem, quod contra libertatem Ecclesiæ, & in odium Clericorum lex emanaverit: *e si riferisce alla determinazione di Santa Chiesa, la quale è contra questa legge. E vorrei, che si avvertisse, che quel, che dicono i Dottori ne' Consigli, non è di tanta autorità, nè fa tanto certa testimonianza della opinione loro, come quello che dicono in altri luoghi, ed occasioni, dove parlano* Motu proprio, & ad nullius quærentis, & solventis instantiam.

FULGENZIO.

E' Avvenuto al Padre Bovio quello, che anco a me è occorso nel leggere queste sue risposte a car. 18., che vedendo 45. e più luoghi citati mi son posto nella risposta a toccarli tutti; così egli qui, vedendo in due linee di Maestro Paolo nelle sue Considerazioni citati dieci Giureconsulti, si è apposto ed esaminar tutti i luoghi loro; ma vi è gran differenza, perchè il Bovio citò quivi tanti senza portar i

luoghi loro, per far una impressione nel Lettore, e fondare obbliquamente quello, che era il principale nella nostra controversia; cioè, che quanto pretendono al presente, l'avessero goduto sempre: il che, se io non portava luogo per luogo, e con le loro sentenze distintamente, non avessi mostrato esser manifestamente falso, non poteva nè difendere la causa, che trattiamo, nè le cose dette da Maestro Paolo nelle sue Considerazioni; ma Maestro Paolo non portò quì questi dieci Giureconsulti, per fondar sopra di quelli la giustizia della causa, la quale fonda sopra la ragione naturale, e l'uso di tanti Regni Cristiani, al presente, e ne' tempi passati ancora; ma per accrescere argomento con questa probabilità, che i Giureconsulti ancora, i quali sono quelli, che quanto possono aggrandiscono l'Ecclesiastico, sentono per la validità di questa Legge: Maestro Paolo nominò quei dieci; così di passaggio, citati i loro luoghi in margine, non pensando, che venisse alcuno a farvi fondamento; perciocchè si contentò in quelle due righe con quella brevità allegarli, non perchè oltre gli allegati non ce ne fossero degli altri, che tengono lo stesso; ma adesso, che il Bovio vuol pigliar la loro autorità per fondamento, bisogna allegarne molti, si può vedere *Oppizzono*, §. *Divi*, *l. filius fam. de leg.* 1. *num.* 104. *Jason nello stesso* §. *num.* 77. *Alciato*, *per sopra lo stesso*, *num.* 34. *Ursillo in Add. ad Afflict. dec.* 310. *num.* 819. *Vulpello de liber. p.* 2. *num.* 12. *Natta cons.* 115. *lib.* 3. *Luca*

de

de Penna, *C. de Navi. non ex l.* 11. *l. jubemus*; *Benedict. cap. Raynuius*, *verbo*, *&* *uxorem*, e molti altri. Ma prima, che io passi più innanzi a mostrare quanto poco ragionevolmente il Padre Bovio si sia opposto a due righe, con tante parole, in quê sei Capitoli, e nei quattro, che seguono, conviene, che io avvertisca tre cose. La prima, che tutti gli allegati Dottori non parlano nel caso formale, ma alcuni in esso, alcuni in equivalenti. La seconda, che se pare, che in altro luogo gli stessi Autori dicano altrimenti, che negli allegati, non è però contraddizione, ma parlano di altra cosa. Terzo, che gli altri, i quali il Padre Bovio per la sua parte allega, non sono contrarj a noi. Imperocchè, quanto al primo, alcuni propongono a difendere uno Statuto precisamente, come è la Legge Veneta, altri propongono uno Statuto in Generale, e cercano se comprendendo gli Ecclesiastici, si debba dir nullo; e provano, che sia valido; altri propongono lo Statuto del non alienare *in forenses*, altri *in non subditos*, ed affermano, che vaglia *etiam* contra gli Ecclesiastici. In somma poi tutti questi modi conchiudono l'universale, che è esser valida la Legge, quale è fatta per ritenere, che i beni Laici restino ne' Laici, e non vadino negli Ecclesiastici. Quanto al secondo mi convien dire, che il far legge, la quale comprenda gli Ecclesiastici, può essere in due modi. L'uno riguardando gli Ecclesiastici soli, e le cose loro. L'altro modo riguardando il ben pubblico della

Repubblica, il quale è comune ed agli Ecclesiastici, ed a' Secolari. Il primo modo i Dottori lo chiamano *in odium Ecclesiæ*, ovvero *Ecclesiasticorum*, o *Clericorum*; perchè quello, che fai contra uno, e non giova niente a te; non può nascere se non da odio: tale sarebbe uno Statuto, che promettesse impunità a chi offende le persone Ecclesiastiche, o che negasse il ministrar giustizia contro chi usurpasse le cose loro. Ma quando per le necessità pubbliche di guerre, aperture di strade; edifizj di ponti, di mura, ed altri tali s' impongono contribuzioni comuni anco agli Ecclesiastici, appartiene ad un altro modo, che è il secondo, e lo chiamano *in favorem boni communis*. Laonde quei Dottori allegati per la parte nostra della validità di una tal legge, intendono, che le leggi vagliono, se sono fatte *favore boni communis*, ed altrove, quando quegli stessi parlando di qualche Statuto di una villa, o picciola comunità diranno, che non vale un tal Statuto per essere *in odium Ecclesiæ*. Imperciocchè non avendo cura del ben pubblico, chi non è Principe, non gli resta favore di ben comune, ma solo odio della Chiesa; ed in conformità noi diciamo parimente, che le leggi Venete, se non fossero per il ben comune; ma *in odium Ecclesiæ*, sarebbero invalide: con la quale considerazione, senza che noi moltiplichiamo in parole, potrà il Padre Bovio sciogliere quella contraddizione, che vuol ritrovare in Baldo, e negli altri da noi citati, la qual considerazione gli spianerà anco la terza

cosa

cosa proposta, che quasi tutti i Dottori, i quali egli allega per se, che dicono non valer simili Statuti, e d'onde si forma una comune opinione per la sua parte, parlano degli Statuti fatti *in odium Ecclesiae*, e non *favore publici boni*, e perciò non fanno contra la legge Veneta, fatta per la necessità del comun bene. La qual cosa dee sopra ogni altra esser tenuta in mente da qualunque legge. I Giureconsulti, che trattano in questa materia, che osservando il loro parlare vedrà chiaramente, che gli allegati dal Bovio, e da altri non favoriscono la causa sua; degli antichi, e non interessati intendo, non di quelli, che partecipano nelle grandezze della Corte, o con godimento, o con speranza. Non debbo già tralasciare quì di notare lo scandalo, che dà al Mondo il Padre Bovio con le sue parole, quando dice, che non è di tanta autorità, nè fa tanta testimonianza per una conchiusione quello, che dicono i Dottori ne' loro consigli, come fa quello, che dicono in altri luoghi, dove parlano: *Motu proprio, et ad nullius quaerentis, et solventis instantiam*. Che sono le ultime dei proposti Capitoli; cosa che io ho veduta scritta, ed udita ancò dire da persone di poco buona coscienza; ma però mi par molto indegna, molto infame, ed ingiuriosa alla memoria di tanti uomini celebri, ed all'onore de' viventi.

Non è dunque precetto della legge naturale, che io attendi più a dire il vero, se parlo con il prossimo; che se io parlassi in aria, e da me stesso? adunque non sarà mendacio più odio-

so,

Repubblica, il quale è comune ed agli Ecclesiastici, ed a' Secolari. Il primo modo i Dottori lo chiamano *in odium Ecclesiæ*, ovvero *Ecclesiasticorum*, o *Clericorum*; perchè quello, che fai contra uno, e non giova niente a te, non può nascere se non da odio: tale sarebbe uno Statuto, che promettesse impunità a chi offende le persone Ecclesiastiche, o che negasse il ministrar giustizia contro chi usurpasse le cose loro. Ma quando per le necessità pubbliche di guerre, aperture di strade, edifizj di ponti, di mura, ed altri tali s' impongono contribuzioni comuni anco agli Ecclesiastici, appartiene ad un altro modo, che è il secondo, e lo chiamano *in favorem boni communis*. Laonde quei Dottori allegati per la parte nostra della validità di una tal legge, intendono, che le leggi vagliono, se sono fatte *favore boni communis*, ed altrove, quando quegli stessi parlando di qualche Statuto di una villa, o picciola comunità diranno, che non vale un tal Statuto per essere *in odium Ecclesiæ*. Imperciocchè non avendo cura del ben pubblico, chi non è Principe, non gli resta favore di ben comune, ma solo odio della Chiesa; ed in conformità noi diciamo parimente, che le leggi Venete, se non fossero per il ben comune, ma *in odium Ecclesiæ*, sarebbero invalide: con la quale considerazione, senza che noi moltiplichiamo in parole, potrà il Padre Bovio sciogliere quella contraddizione, che vuol ritrovare in Baldo, e negli altri da noi citati, la qual considerazione gli spianerà anco la terza

cosa

cosa proposta, che quasi tutti i Dottori, i quali egli allega per se, che dicono non valer simili Statuti, e d'onde si forma una comune opinione per la sua parte, parlano degli Statuti fatti *in odium Ecclesiæ*, e non *favore publici boni*, e perciò non fanno contra la legge Veneta, fatta per la necessità del comun bene. La qual cosa dee sopra ogni altra esser tenuta in mente da qualunque legge. I Giureconsulti, che trattano in questa materia, che osservando il loro parlare vedrà chiaramente, che gli allegati dal Bovio, e da altri non favoriscono la causa sua; degli antichi, e non interessati intendo, non di quelli, che partecipano nelle grandezze della Corte, o con godimento, o con speranza. Non debbo già tralasciare quì di notare lo scandalo, che dà al Mondo il Padre Bovio con le sue parole, quando dice, che non è di tanta autorità, nè fa tanta testimonianza per una conchiusione quello, che dicono i Dottori ne' loro consigli, come fa quello, che dicono in altri luoghi, dove parlano: *Motu proprio, et ad nullius quærentis, et solventis instantiam*: Che sono le ultime dei proposti Capitoli; cosa che io ho veduta scritta, ed udita ancó dire da persone di poco buona coscienza; ma però mi par molto indegna, molto infame, ed ingiuriosa alla memoria di tanti uomini celebri, ed all'onore de' viventi.

Non è dunque precetto della legge naturale, che io attendi più a dire il vero, se parlo con il prossimo; che se io parlassi in aria, e da me stesso? adunque non sarà mendacio più odioso,

so, ed offensivo a Dio, se con quello ingannerò, ed avrò intenzione d'ingannare il prossimo; che se lo dirò senza nessun fine? adunque non sarò obbligato per legge naturale, metter più diligenza per dir il vero, se risponderò interrogato, e pagato, che se io parlerò da me stesso, senza questi rispetti? E vedi Lettore, quel *Nullius quærentis, et solventis instantiam*. Come tiene tanti celebri uomini per cattive persone, e che mentino per pagamento; massime nelle cause, nelle quali va il pregiudicio dell'altrui facoltà, onore, e vita. E che altro è questo, se non dare un' infame nota all' arte, e trattare i Professori dai mercenarj, e pagati mentitori? Ma se uno vi vorrà dire, Padre Bovio, che perciò sono Giureconsulti, perchè rispondono *ad consulta*, non li farete voi mendaci, ed ingannatori in quello, che è loro propria professione? perocchè più ne' consigli veramente fanno l' ufficio loro; ed il *jus Civile constat ex legibus, Plebiscitis Senatusconsultis, constitutionibus Principum, edictis Magistratuum, et responsis prudentum*.

Ma come potrete voi far fondamento per la vostra opinione sopra di questi, all' onor de' quali così indebitamente detraete? E perchè alcuna volta ci sopraffate, facendovi gagliardo con chiamar la vostra opinione la comune; dovete sapere, che troverete de' Giureconsulti di contraria opinione, ambedue a dire, che la sua è la comune. Ed aggiungo, che non si fa tanto fondamento nella comune, quanto voi fate ora; imperocchè Navarro nel suo capo *de opinione dili-*

diligenda, ed Azor, ed altri, dicono, che si prepone all' opinione comune quella, che sebben fosse di minor numero di Dottori, si fonda sopra miglior ragione, alla quale non si può così facilmente rispondere, e quella che è ricevuta in consuetudine; i quali due capi, d' aver fondamenti più sussistenti, ed essere approvata dall' uso, ha la nostra parte: ora discendiamo a' particolari.

Baldo nella *l. fin. de Sacrosancta Ecclesia num.* 17. non dice cosa contraria a' luoghi allegati nel margine delle Considerazioni, nè si ritratta, come voi dite Padre Bovio, anzi conferma un' altra volta quello, che altre volte aveva detto, se Vostra Paternità non l' ha avuto di altra Stampa: e quì non so che mi dire. Le sue parole sono queste: *Ego alias dixi, quod hoc Statutum valet, sed non includit Ecclesiam, & ista est veritas*. Quello stesso Baldo che ha confirmato valere gli Statuti fatti, *favore boni publici*, nel cap. *Quæ in Ecclesiarum*, & *Ecclesia Sanctæ Mariæ*, nell' allegata legge ultima, *Sacrosancta Ecclesia*, dice, quando lo Statuto sia fatto senza alcuna giusta causa, non vale, nè percio si contraddice, se vi pare, che questo *Ego alias dixi*, & *ista est veritas*, sia ritrattarsi, e non confermare cosa detta, mi rimetto al vostro giudizio. Ma l' Abbate nel luogo allegato nel margine *consf.* 8. *n.* 9. non parla dell' opinion di Baldo, nè di simil materia; perlochè non so che mi dire, se i numeri sono fallati, e la cosa allegata sia in altro luogo, aspetterò, che il Bovio

la

la alleghi. L' Archidiacono nel luogo allegato in *cap. Rom. de Appellat. in 6. n.* 13. (che se non m' inganno, alleghiamo pur ambedue lo stesso), nel libro veduto da me, dice valere lo Statuto, che la Chiesa sia obbligata alienar fra un anno *Rem sibi in testamento relictam*. Se il vostro Legista giudica, che dica altrimenti, il Lettore lo potrà vedere.

Quanto all' Abbate *consil. 63.* propone il caso, e lo risolve appunto, come voi P. Bovio dite, e Maestro Paolo l' ha allegato, perchè faceva molto a proposito, ed era formale per questa causa, e vedrete, che è così: perchè conchiude l' Abate, e voi confessate, che val la legge di Federico, in virtù della quale, venuto annullato un legato fatto alla Chiesa da una Matrona, di certa cosa immobile, per le condizioni che lungamente nel caso si narrano; e questo, perchè a' figliuoli è dovuta per la legge comune la legittima nella quarta parte, e Federico col suo Statuto l' ha tassata nella metà. Adunque, siccome la legge comune non ripugna alla libertà Ecclesiastica, così nè anco la legge di Federico. Ora sentite la conformità della ragione, la quale è questa: a' Laici è dovuta una porzione dei beni stabili, la quale sii conveniente secondo la proporzione de' Laici cogli Ecclesiastici per legge naturale; quella non ha tassato il quanto, e la legge Veneta tassa, che sii quei tre quarti, che possedono di presente; e siccome la legge di Federico non fece torto alcuno alle Chiese, accrescendo la legittima de' figliuoli a due quarti,

co-

così la legge Veneta non farà torto alcuno a determinare la porzione de' Laici in tre quarti, anzi lascia agli Ecclesiastici molto più della proporzione, che si trova dal numero delle persone Laiche alle Ecclesiastiche. Dirà il P. Bovio: quella tratta del natural dovere verso i figli, la legge Veneta parla universalmente. Risponderò io, non si dovrà aver riguardo ad altri debiti ne' testamenti, che al debito verso i figliuoli? Molti altri debiti ha il testatore. E che credete, che se bisognando al pubblico, che si facesse una legge, che ogni testatore fosse obbligato lasciar per testamento una quarta, od altra porzione al pubblico, quella non sarebbe legittima? Sarebbe senza dubbio, a giudizio di chi ha senso comune, tanto legittima, come ogni altra imposizione di tributo, e sarebbe inconveniente il dire, che il Principe possi farsi pagare la quarta parte del suo per bisogno del pubblico, e non potesse ordinare, che gli fosse lasciato per testamento, e questa già non sarebbe contra la libertà Ecclesiastica: ed ugual necessità importa il dire, bisogna alla Repubblica, che il Laico abbia quella porzione de' beni stabili, che gli resta, come dire bisogna alla Repubblica, che gli sia pagata una decima da' Cittadini; e la ricchezza de' Cittadini è così necessaria alla Repubblica, come necessarj gli sono i tributi: perlochè il Principe che dica, ed ordini, che non si lascino beni stabili se non a' Laici, perchè sia così necessario per il pubblico bene, che soli i Laici li abbiano, è così giusto, come ogni altra

tra osservanza testamentaria. Certo sarebbe cosa assurda il pensare, che possa il Principe obbligar uno a lasciar al figliuolo, e non lo possi obbligare a' bisogni della Patria, alla quale ha obbligo maggiore. Ma per passar ad un altro luogo; chi leggerà il *conf.* 26. dell'Abbate, che il Bovio per ultimo adduce in confermazione del suo parere, mai entrerà in pensiero che servi a favor della sua opinione, prima per la dissimilitudine del caso, poi per le parole stesse dell'Abbate. Il caso è di uno Statuto di una Comunità soggetta, fatto a favore della Sagrestia del Luogo, il quale è favor privato di una causa, che loro non toccava di curare; il nostro caso è di una legge fatta da un Principe supremo, a favore del ben pubblico di tutto uno Stato, e non di una Villetta anco ben picciola, come era quella. Vedete in quel *Conf.* che tre volte prova l'Abbate la nullità di quel Statuto, perchè è di Magistrato suddito, che non può far legge contra il Privilegio concesso dal suo Superiore; prima lo dice, *ver. quarto adduco*, con autorità di Gio: Andrea, *et ver. tertio, quia potestas condendi leges, tributa inferioribus videtur sine præjudicio Privilegii tributi per ipsum Imperatorem*; e nel fine, *ver. Item ut dixi; non potest populus etiam super rebus statuere, in præjudicium eorum, quæ specialiter statuta sunt, et reservata Principibus*; sicchè l'Abbate conchiude la nullità di quello Statuto per esser fatto da podestà soggetta contra l'ordinazione della suprema temporale; se il Lettore pa-

parimente considererà nel principio del Consiglio, dove a favore dello Statuto argomenta così: I Laici possono disponer delle cose Laiche, prima che sieno trasferite nella Chiesa; e siccome ciascun particolare può lasciare il suo con tal obbligo, così la Comunità può ordinare, che tutto s'intendi lasciato con tale obbligo; ed osserverà poi come l'Abbate risolva questa ragione, vedrà chiaramente, che siccome conchiude, che nel caso proposto di San Geminiano, lo Statuto di quella Comunità non vale; così per le stesse risoluzioni la legge della Repubblica sarà valida.

In quello, che il Padre Bovio risponde di Signorolo, parla con anfibologia tale, che non sa se voglia dire: che Signorolo dica, comprendere, o non comprendere le Chiese, perchè egli fa passaggio da lui ad altri Canonisti; se egli parla di Signorolo, e dice, che non sia a favor nostro, torni a rivederlo, che troverà essersi ingannato; se ha voluto tacer di lui, e con allegar altri in contrario, ingannar il Lettore, non è a proposito; bisognava, avendo di lui proposto, restar in lui; perchè entrar in altri è fuori del caso, che degli altri contrarj al parer di Signorolo; parlaremo più abbasso in Tiraquello, ed anco si mostrerà, come non facciano contro di noi quelli, che parlano dello Statuto in comune.

Di Alessandro mi par troppo breve risposta: vi scuso bene, Padre Bovio; perchè dicendosi nel margine: *Alex. cons. 93.* forse voi avete inte-

te-

teſo *conſ. 93. l. 1.* ma è *conſ. 93. l. 2.* ma il dire che non parla al caſo noſtro, non vi è replica migliore quanto che io dica, parla al caſo noſtro, vedetelo, che direte altrimenti al certo; ma nel §. *Divi*, Aleſſandro adduce prima l'opinione voſtra, poi adduce Baldo, e conferma l'opinione di quello, e dice: *Sed hæc opinio videtur confundi per alia adducta*, e per riſoluzione ordina, che ſi vegga il Cardinale *in Repet. cap. perpendimus*, *de ſentent. excomm.* la quale chi vedrà, lo troverà dire, che non vagliano i Statuti fatti *in odium Clericorum*, del che ho parlato di ſopra, è confermatovi, che non vagliano tai Statuti, ſe ſono *in odium Clericorum*; ma sì bene ſono legittimi, quando guardano il favore del pubblico bene.

La contrarietà, che voi trovate in Barbaccio, non voglio affaticarmi lungamente a ſcioglierla; ma la riſpoſta data di ſopra, ed ora riaccennata, ſufficientemente la riſolve; ma e queſto, e ogn'altro in qualunque modo parli, eziandio che dubitaſſe, vi è contrario, perchè ne ſegue, che la voſtra opinione non è così canonizzata, che ſi poſſi venire a cenſure, contra a chi non la tiene per comune, *d. de pœn. l. abſentem*, *melius eſt in dubiis nocentem abſolvere, quam innocentem condemnare*. Il riferirſi alla determinazione della Santa Chieſa, che fa Barbaccio, s'intende detto da tutti i buoni Criſtiani, in tutte le coſe, ancorchè non le eſprimeſſero, ma quello che voi ſoggiugnete (la quale determinazione è in contrario) che debbo dire? Non è vero, è men-

da.

dacio ſtudioſo, e frode. Non ſo come dire, perchè voi quà fate un articolo di fede, che non ſognò mai alcuno: mi pare un gran dire, che la voſtra opinione ſia un articolo di fede, e che vogliate coprire le voſtre paſſioni col ſanto nome della Spoſa di Criſto.

BOVIO.

Tiraquello *nel luogo allegato* de retract. consang. §. 1. glo. 13. *non afferma niente, anzichè nel Trattato* de l. connubial. gloſ. 8. §. de ſon. mari, n. 173. *allega trenta Dottori per la parte noſtra*.

FULGENZIO.

NOn ſo, come ſi poſſa dire, che Tiraquello non affermi niente, poichè non ſolo nel luogo allegato nelle Conſiderazioni da Maeſtro Paolo, ma ancora in queſto nuovo, che il Bovio porta nel Trattato *de legibus Connubial. gloſ.* 8. §. *de ſon. mari*, *num.* 172. dice eſpreſſamente, che in quel luogo *de retract.* ha tenuta l'opinione iſteſſa, e parla nell'uno, e nell'altro aſſertivamente: e quanto a' 30. Dottori allegati da Tiraquello, che dicono gli Statuti, che non poſſa alienar in non ſuddito, non comprendere gli Eccleſiaſtici, avvertite, che non ſono per voi, dice Maeſtro Paolo; imperocchè queſta propoſizione, gli Eccleſiaſtici non ſono ſudditi, è falſa, e contra S. Pietro, e S. Paolo, e contra

K

tra i Teologi: *subjecti estote*, dice S. Pietro; *necessitate subditi estote* dice S. Paolo; ma di questo si dirà di sotto nella quarta parte, che sarà il suo luogo, ove il P. Bovio lo propone. Ma che direte, P. Bovio, che vi pare? Che Tiraquello abbia allegati 30. Dottori contra la sua opinione, e 4. per se, e ricusato essere con quei 30. e tenuta la opinione de' 4.? Non giudicarete, che perciò si conchiudeva, che l'uomo di spirito, e di dottrina non dee seguir la moltitudine contra la ragione?

BOVIO.

CRoto nel cons. 5. del primo Volume parla degli Statuti, ne' quali non è fatta menzione della Chiesa, e sono casi diversi dal nostro: anzi il medesimo Croto nel §. Divi, n. 80. *dice, che la nostra è comune opinione.*

FULGENZIO.

SE il luogo, che di Croto Maestro Paolo allega, sia al proposito nostro, che il P. Bovio dice di no, le sue parole lo faranno chiaro: *Quando Statutum prohibet personam sibi subjectam contrahere simpliciter, aut secundum quid, tunc Statutum hoc vindicat etiam locum, si iste subditus contrahat cum Ecclesia aut Ecclesiastica persona*. Ma quello che più chiarisce, adduce un luogo di Signorolo nel *cons. 9.* di un Statuto di Milano, che fa molto a questo proposito, il qua-

quale col negare che Croto di ciò parlasse, ci ha fatto osservar il P. Bovio. Ma nel luogo allegato da lui §. *Divi*, non si determina, anzi proposte le ragioni dell'una, e l'altra parte, prima dice, che per Baldo si può rispondere alle ragioni, ed ivi risponde; poi tenendo l'altra, dice, che si può rispondere alle ragioni di Baldo, e vi risponde, sicchè in quel luogo la quistione è problematica, nè esso ardisce determinarsi, quantunque dica l'opinione di Bartolo esser comune.

BOVIO.

R*Enato Copino* de sacr. pol. ferem. lib. 3.tit. 1, *non approva, nè riprova questo Statuto, ma solo ferma le ammortizzazioni in Francia, delle quali abbiamo di sopra detto, e narra dove si sono fatte simili provvisioni, e dice di Venezia quanto al mero fatto. E se il Copino pur lo dicesse, non se ne avrebbe a far conto, essendo il suo libro tutto per togliere ogni esterior podestà agli Ecclesiastici, e darla a' Laici; contra alla qual cosa scrivono tutti i Dottori, e tra gli altri anco Marcantonio Pellegrino nel suo libro* de juribus fisci, lib. 1. tit. 2. *sebbene adesso s'intende, scriva, o soscriva cose contrarie alla verità, ed a se stesso. Gelio allegato io non l'ho potuto vedere, ma credo non dirà più di questi altri.*

FULGENZIO.

LA rifpofta, che date, P. Bovio, a Renato Copino, mi pare molto degna della voftra dottrina: *e fe Copino lo diceffe, non fe ne avrebbe a far conto, effendo il fuo libro tutto per togliere ogni efterior podeftà agli Ecclefiaftici*: Così c'infegnate una buona rifpofta da dare a tutti quelli, che al Regno di Dio tentano dar una forma politica. Ecco la rifpofta: non bifogna farne conto, effendo i fuoi libri per togliere la podeftà, che Dio ha data al Marito fopra la Moglie, al Padre fopra il Figlio, al Padrone fopra il fervo, al Principe fopra il Suddito, come nell'Apologia per Gerfone Maeftro Paolo ha dimoftrato appieno, da quefte nuove dottrine feguire. Del Signor Marcantonio Pellegrino, egli vive, ed è Cavalier di cofcienza, e di dottrina eccellente: troppo prefumerebbe chi penfaffe parlar di lui; egli renderà buon conto degli fcritti fuoi sì degli ultimi, come de' primi. Di Andrea Gelio, fappiate P. Bovio, che è Configliero di prefente della Maeftà Cefarea, e tratta quefta materia non cafualmente, o alla sfuggita, ma ponderatamente, ed alla lunga, e con ragioni, ed autorità, e fenza derogare ad alcun altro, che ne fcriva così perfettamente, che il voftro Legifta non li faprà che aggiugnere; o difficilmente credo, che non l'abbia veduto, e letto, e che non fia convinto in fua cofcienza, ma fe pur non l'ha veduto, deve fapere, che è ftampato in Colonia in foglio, in 4., ed in 8.

ul-

ultimamente del 1595. è stampato in Torino in foglio reale, e forse anco in altri luoghi, e tempi, che non ne ho notizia io: se vi pare di leggerlo, forse trovarete cosa, che vi darà assai che pensare, che il mio libro mi dice, e me ne assicura a buone pruove.

B O V I O.

Ammettiamo, che alcuno di questi dicesse per loro, almeno per deduzione da altri casi a questo, che hanno a fare due, o tre di costoro colla comune di Bartolo, Alessandro, Imola, Ruino, Iasone, Felino, e di tutti gli altri Dottori, sopra la l. 1. de Sacr. Eccl. *dove espressamente si concede, che tutti possano liberamente lasciare alle Chiese, e sopra il cap. fin.* de reb. Eccl. non alien. *e sopra il cap.* eos qui de immun. Eccl. in 6. *ed altrove nelle loro letture, e consigli, i quali tutti tengono la nostra sentenza, o in questi stessi termini, o in altri casi, da' quali questo nostro per conseguenza ne segue, come della comune attesta Felic. cap.* Eccl. S. Mar. de Const. n. 89. Mar. Soc. cons. 76. n. 30. lib. 3. Plot. cons. 19. n. 22. *ed altri. O vogliam dunque far questo conto a numero di Autori, o a peso dell' autorità, e dottrina di essi, si vede, che non ci è proporzione alcuna fra queste due opinioni, se pur il detto di due, o tre contra il corrente di tutti gli altri merita nome di opinione; che certo non lo merita almeno di opinione probabile, e tale che si possa in alcun modo se-*

guire, e lasciare per lei di ubbidire il superiore; per la cui autorità, e giustizia de' suoi comandamenti si ha da presumere sempre, ove apertamente non costi del contratio. Vediamo di grazia, se si può dire, che costi quello, che si è detto da uno, e negato da cinquanta. Che se contra la comune opinione di tutti i Dottori bastasse il detto di due, o tre, non si ubbidirebbe mai, essendo che in tanta moltitudine di scritture non ci è cosa sì falsa, ed assurda, che alcuno l'abbia detta, e così sbandiremo dal Mondo ogni ubbidienza non solo al Papa, ma ad ogni altro superiore, e a Dio stesso. E questo basti sopra di ciò, che di quello che l' Autore soggiugne intorno alla nullità per mancamento di citazione, diremo al suo luogo.

FULGENZIO.

QUì il Padre Bovio si fa molto forte nella sua, che chiama opinione comune, e replica della nostra tre volte almeno, che sia di due, o di tre; ed ha colla bilancia sua fatto la stima dell'autorità, e dottrina loro; ma se al peso delle ragioni si deve stare nelle civil controversie, come Navarro, ed Azor sopraccitati, ed altri approvano, e che anco la opinione di un solo contra tutti gli altri, ove la ragione sia sicura, si deve tenere: dalle risposte fin quà apportate conosciamo sicuro, che si può dire del Padre Bovio con le parole della Scrittura: *statera dolosa in manu ejus*. Dell' ubbidire a' pre-

a' precetti de' Superiori ha già scritto Maestro Paolo nell' Apologia; vegga la risposta, questo gli ho detto, dato, e non concesso che la comune fosse a suo favore; ma per verità gli dirò, che non bisogna, che faccia tanto fondamento sopra quella comune, che allega, perchè quasi tutti gli allegati intendono non valere tali Statuti, quando sieno fatti in odio della Chiesa, non a favor del ben comune; e per certificarsi di questo, legga Bartolo, perchè gli altri poi secondo l'uso seguono questo: *l. fil. fam. §. Divi de legatis 1. l. ult. de Sacr. Eccl. l. dudum, de contrahen. empt.* e se altrove non ha parlato così chiaro come in quei luoghi, e pare, che metti in dubbio le cose asserite, udite quello, che di lui dice Pietro Belluga *Rub.* 14. *§. Veniamus num.* 6. *Bartolus fuit pessimus Canonista, & pejor Theologus*; e quanto alla moltitudine, e numero, non dubito, che al presente non abbi da venir la vostra opinion comune a' Dottori, che vorranno scrivere, e stampare cosa, che si vegga, perchè col premio, e con la pena si fanno parlar gli uomini. Raccorderò anco al Padre Bovio la dottrina sua a carte 36., dove conchiude, che quando molti Dottori discepoli l'uno dell' altro tengono una opinione, si debbono riputar per un solo, che così non farà tanto capitale nel numero. Ma quando si tratterà di sola autorità, e i Dottori saranno nel resto pari, saremo ben contenti di anteporer i più; ma se mi metterete quanti Legisti sono al Mondo contra San Paolo solo, io starò con lui; e quan-

do anco due, o tre soli avranno per la lor opinione la ragione, alla quale gli altri non sappiano, o non possino rispondere, si preponeranno debitamente alla moltitudine, e si conserverà la ubbidienza totale a Dio senza eccezione; al Papa quella che non ripugna alla legge Divina, Naturale, ed Evangelica; e il Mondo Cristiano starà in pace, che da tanti anni in quà turba per questa causa. Ecco quanto ci ha fatto apportar molestia al Lettore il Padre Bovio per due sole righe delle Considerazioni di Maestro Paolo, il quale dalle ragioni, e autorità sopradette raccoglie, che per questa causa non si dovesse venire a Censure contra una Repubblica tale, nè contra alcuno, perchè in caso, ove sia dubbio, non può un Prelato procedere a fulminar sentenze di scomunica; ma perchè di questo l' Autore promette parlar altrove, ancor io a quel luogo ne dirò più amplamente.

Ma prima che uscir di questa materia, mi è necessario lasciar il Padre Bovio per un poco, e dire, che non è sprezzabile la considerazione di alcuni, i quali difendono la ordinazione del Senato con dire, che quella non proibisce a' Laici l' alienazione negli Ecclesiastici; ma più tosto dà una forma, e solennità da servarsi nel farla, la qual è la licenza; e però quella legge non si comprende da quelli, che non approvano la proibizione assoluta. A questo Bernardo Giusti a carte 15. si oppone, e dice, che sebbene lo Statuto non faccia formale proibizione, ma dia certa forma, e solennità facile, e difficile,

con

con quali beni Laici possono essere acquistati dalla Chiesa, gli Ecclesiastici non sono sottoposti ad osservarla; perchè in queste ha luogo il detto di San Paolo *ad Galat.* 5. *Si spiritu ducimini non estis sub lege*. E quì prego il Lettore a non stomacarsi degli Autori, sebben dee abborrir tali bestemmie. La carità fraterna ricerca, che si compatisca agli affetti del prossimo, quantunque questo sia molto eccessivo, o sia del Giusti, come primo Autore, o sia di altro Legista innanzi lui. Quì non intendono altro spirito di Cristo se non acquistar robba, e tutta la dottrina dell' Evangelo a loro non è altro, che cosa mondana: dice San Paolo in quel luogo, *spiritu ambulate, & desideria carnis non perficietis, caro enim concupiscit adversus spiritum, & spiritus adversus carnem: hæc enim sibi invicem adversantur, ut non quæcumque vultis illa faciatis, quod si spiritu ducimini, non estis sub lege*. Lasciatevi guidar dallo Spirito Santo che non peccarete, non farete opere carnali, le quali di sotto sono numerate fornicazioni, impudicizie, lussuria, idolatria, venefizj, inimicizie, contenzioni, ec. perchè i desiderj carnali, che sono i soprannominati vizj, sono contrarj agli spirituali; ma voi se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge: ed in questi nostri tempi si trovano persone, che intendono queste parole in sensi mondani, cioè vendete, o date agli Ecclesiastici in qualunque modo voi volete, senza osservar le leggi pubbliche, perchè non siete soggetti a legge, quando si tratta degli Ecclesia-

sti-

ftici; veramente io mi vergogno di parlarne più in lungo.

Ma due altre cose oppone, alle quali è necessario rispondere. La prima: (Non si può udire (dice) da orecchie pie una costituzione, che tolga facoltà agli uomini di lasciar per l'anima sua). La seconda: (se uno sentendo gravata la sua coscienza volesse scaricarla in questo modo, non è dovere che sia impedito, che sarebbe resistere allo Spirito Santo, che lo induce). Alla prima rispondo brevissimamente, che nessuno è impedito di lasciar tutto il suo per la sua anima. Ma Dio è quello, che non vuole, che si lasci per l'anima niente di quel di altri; sono distinte le ragioni che ha il privato sopra il fondo, e quelle che ha il Principe; lasci il privato tutto il suo, che nessuno glielo vieta; quello che è del Principe, Dio non vuole, che lo lasci. Poi non vede il Giusti, che la legge della legittima, e le leggi de' feudi proibiscono lasciar così liberamente quello, che l'uomo vuole, e non sono contra l'anima? Questo è il nostro fallo, che non ripuțiamo esser per l'anima se non quello, che passa negli Ecclesiastici, ma non è così. Un uomo da bene nel suo testamento istituisce l'erede, e lascia 100. Legati per diverse cause, ed uno a causa pia, dico che opera per l'anima sua così in quei cento, ed una azione, come nella pia, e se hanno le dovute circostanze sono virtuose, e saranno ricompensate da Dio; e se quella, che è a favor della Chiesa, fosse vestita di qualche mala circo-

stan-

ſtanza di ambizione, od altro, come può eſſere, ſarebbe eſoſa a Dio. Non biſogna predicar queſta perverſa dottrina, che per l'anima ſia ſolo quello, che ſi laſcierà agli Eccleſiaſtici; diverſi altri riſpetti tutti legittimi debbono muovere il teſtatore. Ma dato che uno aveſſe ragione di laſciar tutti i ſuoi ſtabili ad una Chieſa, chi glielo vieta? Faccialo; la Chieſa dopo la morte ſua piglierà la poſſeſſione, li governerà come la legge diſpone, che ſiccome nello Stato del Papa, perchè egli poſſi (ſe così giudica) comandare, che alcun bene ſtabile laſciato per teſtamento alla Chieſa ſia venduto, perciò non reſta impedita la diſpoſizione di quel teſtatore, così nel caſo noſtro. Ma alla ſeconda, ſe uno ſentiſſe gravata la ſua coſcienza, e voleſſe ſgravarla in quel modo, quì biſogna bene, che ci guardiamo con che dottrina vogliono venire. Se uno ſentiſſe la ſua coſcienza gravata, perchè aveſſe rubato quello ſtabile alla Chieſa, o eſſo, od i maggiori ſuoi, neſſuno impedirà, che non gli lo rendi, la legge non include queſto caſo, rendere il ſuo a di chi è, non è nè donare, nè legare, nè vendere, ma ſe gli aveſſe rubato altra coſa, ed in cambio di quello voleſſe laſciarli lo ſtabile, non è nè neceſſario, nè bene, che lo faccia, rendi (ſe ha in ſuo potere) la coſa rubata, ſe non rendi il valore, ed a queſto effetto vendi lo ſtabile, o laſci la cura alla Chieſa di venderlo. Ma ſe foſſe debitore ad altri, e voleſſe ſcaricar la ſua coſcienza con laſciar alla Chieſa, dico, che il lodarlo è una dottrina falſa,

sa, perniciosa, ed erronea. Bisogna rendere al suo Creditore, e nessun per arricchire dee insegnar questi documenti di scaricar la coscienza. Se Cajo è debitore a Tizio 100. Scudi, per lasciarne alla Chiesa 100. mille non hà soddisfatto in conto alcunò. Resta un altro caso, quando uno avesse debito con persona, che fosse morta, e non avesse erede alcuno; nè in questo caso si può scaricar la coscienza in questo modo. Perchè siccome il Fisco succede per le ragioni comuni ne' beni di quelli, che non hanno altro erede, e che sono conosciuti essi, così in questo credito succede il fisco, sebbene fosse secreto, e per tanto non soddisfarà alla sua coscienza il testatore con lasciar alla Chiesa quello, che dee esser del fisco. Uno dirà, vi è pur caso, quando il creditore è incerto, che allora si può lasciare alla Chiesa: prima non bisogna ingannarsi di questa incertezza, perchè spessissimo avviene, che l'uomo, il quale è poco inclinato a rendere di chi debbe, e parendogli esserne padrone, se ne dispone in qualche modo, si forma l'incertezza; ma bisogna, che sia incerto dopo una diligente, e dovuta inquisizione, poi quando sarà così, chi l'impedirà di disporre a favor della Chiesa? Disponga col nome di Dio, la legge non lo proibisce, può lasciar lo stabile alla Chiesa; dopo due anni ella o impetrerà licenza di ritenerlo, o lo venderà, e del prezzo farà secondo il suo piacere. Ma dirà il Giusti, colui non vuole lasciar se non con condizione, che la cosa stabile resti in perpetuo alla Chiesa. Se quel-

quella è restituzione di obbligo, e scarico di coscienza, e colui non la vuol far se non a suo modo, quello è un mal uomo, e non è contrito, e non è mosso dallo Spirito Santo. Laonde non bisogna mascherare i nostri appetiti con dire, che gli uomini non potranno scaricar la loro coscienza; guardiamo pur, che non troviamo modi di fare, che essi appunto in quegli ultimi sospiri la incarichino di più, che se è carica non può allevarsi se non col rendere a' proprj creditori, e non ad altri: Dio è padrone del tutto, ed è anco al suo Santo servizio qualunque cosa sia data a chi si debbe, e non quella sola, che è data a' Cherici.

B O V I O (1).

Decimoterzo Argomento. Numera alcune opere del carico Pastorale, e dice queste sole essere state esercitate da S. Pietro, da' Santi Martiri suoi successori, e da' Santi Confessori ancora, che sono succeduti di tempo in tempo, non in quel modo, che le tenebre succedono alla luce (2).

Risposta.

Non le numera tutte queste Opere, che vi manca tra le altre scomunicare i Principi, quando bi-

(1) *Fogl.* 21. Imperocchè certa cosa è.
(2) *Cap.* Duo sunt 96. d. Epist. 187. ver. edit.

bisogna; che Santo Ambrogio fu Santissimo Confessore, e scomunicò Teodosio Imperadore; Santo Innocenzio Papa Arcadio; e Santo Agostino Bonifacio Capitano dell' Esercito di Onorio, per aver fatto prendere uno scelleratissimo uomo suo suddito in Chiesa. E che avrebbe fatto, se costui avesse posto le mani nelle persone stesse de' Sacerdoti a Dio consacrati con altra, e più santa consecrazione, che non sono le mura inanimate, ed altari delle Chiese? E pur questo sì grande uomo presso l' Imperadore subito ubbidì, e chiese perdono. Eccovi tra le altre opere del carico Pastorale il difendere la immunità di Santa Chiesa, e punire con pene Ecclesiastiche violatori di essa, esercitata da Agostino Confessore Santo, il quale successe agli Apostoli, non come le tenebre alla luce, che veggo io bene quì mordersi dall' Autore i presenti Pastori; e se parla dell' autorità loro, e voglia dire, che è cessata, come cessa la luce al venir delle tenebre, è apertissima eresia; e se parla della bontà, non si può scusare, che non sia grande temerità.

FULGENZIO.

RIprende il Padre Bovio in questa lunga risposta Maestro Paolo, che facendo raccoglimento delle cose, nelle quali sta la somma del carico Pastorale ne abbia tralasciate fuori due, che gli pajono principalissime, la prima è di scomunicar i Principi, la seconda trasferir i Regni, ed Imperj. Alla prima opposizione a me par-

parrebbe, che il luogo stesso di Maestro Paolo, riveduto meglio da Vostra Paternità, vi potrebbe chiarire, prima perchè parla espressamente degli uffizj esercitati da San Pietro, e da' Santi Martiri, e Confessori suoi successori, ad edificazione della Chiesa Santa; e se poneva lo scomunicar i Principi, aveva forse timore, che gli fosse rinfacciato, che nè San Pietro, nè i Santi Martiri, e Confessori si leggono aver scomunicato Principi; anzi Santo Agostino in particolare chiama sacrilega la scomunica fulminata contra quello, che *habet sociam multitudinem*, ed anco perchè quando si è venuto a tali esecuzioni sono nella Chiesa di Dio successi tanti danni e spirituali, e temporali, che facilmente poteva esser ripreso, che lodasse opera senza saper mostrare, che non fosse in distruzione, ma in edificazione, però si è contentato ponere i conosciuti da tutti in edificazione. Un'altra cosa mi occorre dir al Padre Bovio, che lo scomunicar i Principi, o stima che si possa fare per la correzione de' delitti, chè escludono dal Regno di Dio, o per altro interesse. Se in questo secondo modo, chi non vede, che subito era detto, che parlasse contra l'istituzione di Cristo, e di San Paolo? Se per correzione, mi maraviglio, che il Padre Bovio abbia ardire di dire, che Maestro Paolo l'abbi tralasciato, poichè dice così: Esser la somma del carico Pastorale la predicazione del Vangelo, le sante ammonizioni, ed istruzioni de' costumi Cristiani, il ministero de' Santissimi Sacramenti, la cura de' poveri,

veri, la correzione de' delitti, che escludono dal Regno di Dio. Eccola quà, Padre Bovio: se mo vi dolete, che voleste, che Maestro Paolo nominasse in particolare i Principi, date di ciò la colpa alla modestia di Maestro Paolo, che de' Principi parla, come al suo Stato conviene, ed alla grandezza vostra, a cui parlandosi di correzione parea basso soggetto parlar di altro che d'Imperadori, e Principi, ed in vece di correzione di delitti, come usa Maestro Paolo, voi dite: *Vi manca tra le altre, scomunicar i Principi;* veramente non si conviene torla con altri, che con Principi. Ma circa le Istorie particolari, che in questo luogo adducete, P. Bovio, M. Paolo ha questa difficoltà: Che Teodosio Imperadore facesse penitenza, e in pubblico per il delitto del Massacro di Salonicchi, lo dicono e Santo Agostino *De Civitate Dei*, e gl' Istorici Ecclesiastici; e non è da dubitarne, che Santo Ambrogio l'avvertisse di questo suo debito, e perciò lo escludesse dalla Santa Comunione del Corpo, e Sangue di Nostro Signore: lo dicono anco alcuni di essi. Se questa fosse la scomunica d'adesso, non contraddice; solo desidera dal Padre Bovio la risoluzione, come per un delitto passato senza ammonizione si possi scomunicare (non dico dichiarar scomunicato uno, che sia incorso nel Canone) ma dico scomunicare uno, che abbia commesso un delitto, che non sia proibito sotto pena di scomunica, e non ci sia rimedio al fatto. Di più farà grazia dire appresso, se un Vescovo può scomunicar due anni

ni dopo uno, che non sia suo suddito nè per nascimento, nè per domicilio, per un delitto commesso da lui altrove due anni prima, quando gli occorra passar per la sua Città, perchè Teodosio, nativo di Spagna abitante in Costantinopoli, commesse il Massacro in Salonicchi, *Theodosio II. & Cynegio Coss.* e venne alla guerra contra Massimo, e lo superò in Aquileja, e dopo giunti i figliuoli sani in quel luogo ricevè il Santissimo Sacramento, per testimonio di Santo Ambrogio nel suo Epitafio, e l'anno seguente andò a Roma, Timasio, e Promoto Coss. e l'altro seguente dopo Valentiniano Augusto IV. e Neotorio Coss. andò a Milano, quando vien detto, che Santo Ambrogio lo scomunicasse: e dopo aver risoluto queste difficoltà, lo prega anco dire, perchè San Damaso essendo Papa non fece questo ufficio, quando Teodosio passò per Roma, perchè pare, che più convenisse a lui, che a Santo Ambrogio. Queste difficoltà so che saranno facili da risolvere a persona di tanta dottrina, però gliele propongo. Si comunicò in Aquileja per testimonio di Santo Ambrogio, passò a Roma, e poi a Milano, dove avvenne questo caso.

Di quello, che di Santo Innocenzio dice (se pur fu vero) che scomunicasse Arcadio, fu sola privazione della Comunione del Santissimo Sacramento, che così parla l' Epistola d' Innocenzio ad esso Arcadio. *Nicef. l.* 13. *c.* 34. *Ego minimus, & peccator, cui thronus magni Apostoli Petri subditus est, segrego, & reiicio te,*

& illam a perceptione immaculatorum Misteriorum Christi Dei Nostri ; Episcopum etiam omnem, aut Clericum Ordinis Sanctæ Dei Ecclesiæ, qui administrare, aut exhibere ea vobis ausus fuerit, ab ea hora, qua præsentes vinculi mei legeritis litteras, dignitate sua excidisse decerne. Ed ho detto (se pur fu vero) per qualche dubbio che vi è, se questa Epistola sia formata in quel tempo già cinquecento anni, quando molte Scritture sono state finte, sotto nome di Scrittori Ecclesiastici più antichi ; e perchè Sozomeno, che riferisce molto particolarmente tutte le cose avvenute per l' esilio di Crisostomo, alcune cose dice, per le quali rende assai dubbia questa parte : perlochè io non l' approverò, nè riproverero totalmente, ma resti per ora al luogo suo : quello che per terza pruova adduce di Bonifacio, scomunicato da Santo Agostino, io desiderarei vederlo comprovato bene. Perchè si portano Epistole di detto Bonifacio ad Agostino, e queste sono dello stile totalmente di quelle di Agostino a Bonifacio, con molta maraviglia, che uno di Tracia, e l' altro di Africa, uno tanto eloquente, e dotto, l' altro di professione soldato, abbiano stile, che il mio non è più simile al mio. Ma fa maggior difficoltà ; dove si ritrovava questo Bonifacio, nel tempo che si dice successo il caso dello scellerato preso in Chiesa ? In Ippona, od altrove ? Se altrove, come Santo Agostino scomunica, ed ordina, che non si riceva l' oblazione della famiglia di uno, che non è sotto la sua cura ? Ma se è in

Ip-

Ippone, che vuol dire Epistola, è risposta dell' uno all' altro in questo fatto, che ambedue queste Epistole, e tutte due di uno stile vi sono? Per l' Epistola settanta di Agostino è cosa certa, che Bonifacio non aveva famiglia in Ippone, ma forse in Cartagine, e che aveva fatto battezzare la figlia, e le serve all' Ariana, ed oltre la Moglie teneva molte Concubine: ond' è verisimile, che per queste cause Santo Agostino l' avrebbe scomunicato, se fosse stato suo suddito. Io molto volentieri confermarei quel fatto di Agostino, ma dubito, che mi sia imputato, che mi vaglia di Scritture false, perchè le occasioni presenti, e lo scrivere della vostra parte (gli sia per avviso P. Bovio) ha risvegliato a cercar molte cose, che non si pensavano. Per questo altro rispetto Maestro Paolo non ha posto fra i carichi Pastorali esercitati da S. Pietro, e dai Santi Pontefici, Martiri, e Confessori, che lo scomunicar de' Principi, ed ha riferiti quelli ove non teneva tali difficoltà, e questo col nome generale di correzione. Ma quello che aggiunse Maestro Paolo; che i Santi Martiri sono succeduti di tempo in tempo, non come tenebre alla luce, non so già perchè lo riprenda il Bovio, poichè non dovrebbe aver per male questa lode data a quei Gloriosi Santi; che di quà poi ne segua, che i presenti della nostra età non sieno tali, Maestro Paolo non lo dice; ma il P. Bovio cava tal conseguenza; nè so perchè ragione si debba pigliar la lode de' passati per ingiuria de' presenti.

BOVIO (1).

Doveva anco, se voleva numerare tutte le opere del carico Pastorale, far menzione dello trasferire degl' Imperj di Oriente in Occidente, abilitare, e inabilitare a' Regni, istituire, e destituire i Re; che anco questo possono fare i supremi Vicarj di Cristo in terra, quando ciò bisogni per conservazione della Fede, e Religione Cristiana; e l' hanno fatto, quando è venuta l' occasione, ed ha avuto effetto, ed è stato ciò ricevuto, ed approvato da tutta la Cristianità; e la elezione legittima, e podestà del maggior Principe, che in essa sia, ha avuto origine dalla autorità, ed ordinazione Pontificia, e si fonda sopra di quella. Dal che si può vedere la podestà, che il supremo Pastore di Santa Chiesa ha ancora sopra le cose temporali, quando così convenga per il bene della Religione di adoperarla, ohechè si dicano, e garriscano gli Eretici, ed altri nemici di Santa Chiesa.

FULGENZIO.

LA seconda cosa, che dice il Padre Bovio esser stata tralasciata da Maestro Paolo tra i carichi Pastorali, è il trasferir degl' Imperj, abilitar, ed inabilitar a' Regni, istituire, e destituire i Re: al che dico due cose, una mia, l'al-

(1) Veggasi il Pellegr. de Jur. Fisc. lib. 1. tit. 2.

l'altra di Maestro Paolo: quanto a me, dico, che ha torto il Padre Bovio, poichè Maestro Paolo ha ragionato de' carichi esercitati da S. Pietro, e da' suoi Successori Santi Martiri, e Confessori, de' quali, se diceva quello, che vorrebbe il Padre Bovio, non si poteva provare, ed egli, che nelle cose tanto chiare gli dà sì spesse mentite, che avrebbe fatto in una manifestamente falsa? Ma Maestro Paolo dice, non aver fatto menzione del trasferir gl'Imperj, perchè non ha ancora trovato, che Carlo Magno dopo creato, e coronato Imperadore, abbia acquistato pur un palmo di terra, che fosse dell'Impero, qual non avesse prima; e perchè se gli attraversa l'accordo, che fece con Niceforo Imperadore di Costantinopoli? Quanto alla podestà di abilitar, ed inabilitar a' Regni, ed istituir, e destituir i Re, sa benissimo, che da cinquecento, e cinquanta anni in quà, molti sono stati privati. Sa le cose successe di Errico IV. Errico V. Federico I. Filippo, Ottone IV. Federico II. e Lodovico Bavaro. Sa la privazione di Filippo Bello di Francia, e l'istituzione in luogo suo di Alberto d'Austria. Sa la privazione di Pietro Re d'Aragona, e l'istituzione di Carlo di Francia. Sa la privazione di Errico VIII. d'Inghilterra, e di Elisabetta sua figlia. Sa anco de' più recenti, e molto più de' nominati; ma non ha ardito dir alcuna di queste cose, non gli parendo aver ancora trovato che abbiano avuto effetto, od esecuzione, che gli pareva obbiezione molto grande, e dubitava ancò

di dar scandalo a molte anime Cristiane, che da queste parole prendono mala edificazione, e perchè non vedeva corrispondere gli esempj anteriori. Che quando Cristo conversò in terra, Tiberio, ed Erode furono cattivi Principi, e il Padre di questo, che uccise i Bambini Innocenti, vien deriso dalla Santa Chiesa: *Hostis Herodes impie, Christum venire, quid times, non eripit mortalia, qui regna dat Cœlestia*. E quell' Erode, di chi prima parlavano, fece morir Giovanni Battista, nè per una tal scelleratezza, che da seicento anni in qua nessun Principe Cristiano ne ha commessa una pari, fu da Cristo privato del Regno: e fino a Costantino furono molti scellerati Imperadori, nè gli Apostoli, o i Santi seguenti trattarono questa loro destituzione, ma di questi si può passare, che non furono soggetti alla Chiesa, eccetto Erode. De' Principi Cristiani Costanzo figlio di Costantino fu un malo Ariano, Giuliano si sa perchè si chiami Apostata, Valente fu Ariano, e perseguitò i Cattolici. In Italia Teodorico, e quasi tutti i Re seguenti Goti furono Ariani, e parte de' Re Longobardi, che seguirono dopo. Nessun però dei Santi Pontefici di que' tempi trattò di destituirli. Pareva anco a Maestro Paolo necessario prima di metter questo tra i carichi Pastorali, leggere con diligenza il luogo di Geremia cap. 27. *Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel: hæc dicetis ad Dominos vestros: Ego feci terram, & homines, & jumenta, quæ sunt super faciem terræ, in fortitudine magna, & in brachio meo exten-*

tenso, & dedi eam ei, qui placuit in oculis meis, & nunc itaque ego dedi omnes terras istas in manu Nabuchodonosor Regis Babylonis servi mei, insuper, & bestias agri dedi ei, ut serviant illi, & servient ei omnes gentes, & filio ejus, & filio filii ejus, donec veniat tempus terræ ejus, & ipsius, & servient ei gentes multæ, & Reges magni, gens autem, & Regnum, quod non servierit Nabuchodonosor Regi Babylonis, & quicumque non curvaverit collum suum sub jugo Regis Babylonis, in gladio, & in fame, & in peste, visitabo super gentem illam, ait Dominus, donec consumam eos in manu ejus. Vos ergo nolite audire Prophetas vestros, & Divinos, & somniatores, & augures, & maleficos, qui dicunt vobis: non servietis Regi Babylonis, qui mendacium prophetant vobis, ut longe vos faciant de terra vestra, & ejiciant vos, & pereatis. Porro qui subjecerit verticem sub jugo Regis Babylonis, & servierit ei, dimittam eum in terram suam, dicit Dominus, & colet eam, & habitabit in ea. Ed in Dan. 2. *Sit nomen Domini benedictum, a sæculo, & usque in sæculum, quia sapientia, & fortitudo ejus sunt, & ipse mutat tempora, & ætates, transfert regna, atque constituit.* E più sotto. *Tu Rex Regum es, & Deus Cœli Regnum, & fortitudinem, & Imperium, & gloriam dedit tibi, & omnia in quibus habitant filii hominum, & bestiæ agri, volucres quoque Cœli dedit in manu tua, & sub ditione tua universa constituit.* Quando averà imparate le risposte a queste cose successe, è Scrit-

ture Divine allegate, ed altre cose, che gli pajono necessarie di risolvere prima, numererà quello che volete tra i carichi Pastorali. Ha avuto ancora un rispetto assai considerabile, che l'ha spaventato da ciò fare; perchè del 1561. Giovanni Tanquerel Baccigliere in Teologia; tenne conclusione in Parigi nel Collegio di Sorbona tra loro Dottori, che il Papa può deponere il Re, ed accusato per Arresto del Parlamento, nel quale vi era anco lo Stato degli Ecclesiastici, fu condannato a ritrattarsi, ed a farne emenda onorevole.

BOVIO (1).

Quì poi segue questo Autore narrando molte opere buone, e tra le altre quelle della carità, e di queste dice, chiederà Iddio conto, non del castigare i scellerati, o lasciare che i Laici abbiano la loro parte de' beni, come che queste non sieno opere male.

Risposta.

Quì si scorda questo Dottore della sua stessa dottrina, che di sopra apportò di Aristotele, e di tutti i Teologi (2), cioè, che la bontà dell' azione non si piglia dall' oggetto solo, ma anco dalla inte-

(1) Fogl. 24. La gloria di Dio.
(2) Supra fol. 13.

integrità di tutte le sue circostanze. Dalla qual dottrina ne segue, che queste opere, che dice, sono pur male, e ne chiederà conto Iddio, perchè manca loro una necessaria circostanza, cioè, che si fanno da chi non si può con ragione farle.

FULGENZIO.

QUi prego il Lettore dar un' occhiata alle Considerazioni di Maestro Paolo; sì per vedere molte cose degne, e da lui dette molto a proposito, come anco per conoscere come il P. Bovio non l'ha volute intendere, e le porta tutte fuori del suo senso, onde non parerà maraviglia, se chi vuole intendere male, s' induca poi a rispondere peggio. Maestro Paolo porta le parole del Pontefice, contenenti la ragione, perchè si muova a scomunicar la Repubblica, e sono queste: (che non vuole che nel giorno del giudizio Cristo gli domandi ragione di aver lasciata offendere la libertà Ecclesiastica). Risponde Maestro Paolo a questa ragione, esser da temere che Cristo domandi ragione delle opere della pietà Cristiana: *Esurivi enim, & non dedistis, etc.* E non si deve temere, che domandi ragione, perchè sia levata la licenza di offendere il prossimo, ec. Il P. Bovio dissimulato questo, perverte il senso, e fa dire a Maestro Paolo, che Dio non chiederà ragione a' Principi di aver castigati i scellerati, e conservati i beni ne' suoi Laici, entrando in disputa, se il castigare gli Ecclesiastici sia opera mala *ex circumstan-*

stantia, per difetto di autorità. Di questo non fa a proposito parlare. A voi si dice, attendete ad eseguir quello di che Cristo ha detto, che vi vuol domandar conto, e non temete, che vi debbi giudicare, se avrete lasciata la sua parte de' beni a' Laici, e se non avrete impedito il castigo di chi lo merita. Imperocchè per tali cause non temono offendere Dio i Principi, che veggono esser necessario ciò fare per conservazione della tranquillità pubblica, e che per consuetudine immemorabile legittimamente principiata, e mai interrotta, l'hanno sino al presente esercitato.

BOVIO.

Passa alla fine l'Autore a dire, che non abbiamo a credere, che le Orazioni de' più ricchi, e meglio agiati Ecclesiastici, sieno per piegar maggiormente la Maestà Divina (1).

RISPOSTA.

Al che dico, che queste cose sono impertinenti, che il maggiore, o minor merito delle orazioni si pesa dalla maggiore, o minor carità, e divozione, non dalle ricchezze, o povertà. E questa è cosa certa, che non ostano le ricchezze alla Santità, che il glorioso Patriarca de' Monaci Occiden-

(1) *Fogl.* 25. Ha bisogno.

dentali San Benedetto ebbe nella sua Religione sin dal suo principio grandissime ricchezze, e vi ebbe insieme innumerabili Santissimi Monaci; e che nella Santa Chiesa, quale è quella Regina del Salmo Circumdata varietate (1), *sta bene che ve ne sieno di tutte le sorti, e de' poveri, e dei ricchi con diversi fini, ed istituti tutti buoni, e santi.*

FULGENZIO.

QUesto ancora ha il difetto sopraddetto, imperocchè si risponde nelle Considerazioni ad un'altra ragione, quale il Breve de' 10. Dicembre tocca, che (lasciando la Repubblica agli Ecclesiastici facoltà libera di acquistar beni stabili, e conservando le immunità Ecclesiastiche, questi pregheranno più per la Repubblica, e così ottimamente fuggirà essa Repubblica quegl' incomodi, che tanto s'affatica di schivare dai suoi nemici). Risponde Maestro Paolo a questa ragione, che non conchiude, perchè l'aver più, o meno di beni temporali, non fa che le orazioni sieno o più, o meno accette; anzi più tosto si vede, che crescendo le facoltà, manca la sollecitudine di pregar Dio, e la divozione, e la carità. Non veggo, che il Bovio dica in contrario: a me par vedere ambedue conformi, che le ricchezze maggiori, o minori, sono impertinenti al merito delle orazioni. Dunque per aver più gli

(1) Psalm. 44.

gli Ecclesiastici non faranno con l' orazione, che più facilmente la Repubblica resista a' suoi nemici. Non doveva già per parer mio tacer Maestro Paolo, che questa ragione conchiude insieme questo di più, cioè, che conservando la Repubblica i beni de' Laici in loro, pregheranno Dio per la felicità della Repubblica sopra i suoi nemici, le orazioni de' quali saranno accette alla Maestà Divina, quando resigneranno il tutto al beneplacito della sua santa volontà. Ma per fine di questa Parte, ha voluto il P. Bovio far la chiusura con due cose false, ed ingiuriose: L' una, che S. Benedetto Patriarca de' Monaci avesse dal suo principio nella sua Religione grandissime ricchezze; una bestemmia contra quel gloriosissimo Santo, che viveva con i suoi Monaci in gran povertà, e delle fatiche delle sue mani; e si sono dopo acquistate le ricchezze. L' altra, che la Santa Chiesa, Regina descritta nel Salmo 44. *Circumdata varietate*, intende la Congregazione de' Cherici. Questo sì, P. Bovio, è corromper la Scrittura: la Chiesa, cioè, l' universal Congregazione di tutti i Fedeli di ogni luogo, e di ogni tempo, che è Sposa di Cristo, è quella Regina; e quella varietà di cui è circondata, è varietà di virtù, e buone opere di lingue, e popoli; sta alla destra, perchè gli dirà Cristo: *Venite benedicti*. Dicono Agostino, e gli altri Padri; e voi avete le ricchezze Spirituali, i meriti, ed opere Sante convertite in tante ricchezze terrene, e mondane: e la Chiesa diffusa per tutto il Mondo in tanti secoli, ristretta a voi in questo tempo;

PAR-

PARTE QUARTA.

Del giudicare, e punire gli Ecclesiastici.

BOVIO.

D*Opo aver dette alcune cose narrando il fatto, e pretendendo di nullità per mancamento della citazione, al che risponderemo a suo luogo* (1); *comincia a difendere, che la Repubblica Veneta possa giustamente giudicare, e punire le persone Ecclesiastiche* (2).

Primo Argomento, Perchè, dice, la Repubblica dal suo nascimento ha ricevuto da Dio l' autorità di punire qualunque delinquente, onde tiene per indubitata la dottrina de' Teologi, e migliori Canonisti, che l' esenzione degli Ecclesiastici dal Foro Secolare ne' delitti contra le leggi Civili non sia de jure Divino, *ma sia per Privilegio de' Principi Secolari, il qual Privilegio non abbia la Repubblica, mai, almeno ne' casi gravi, concesso; e che però in questi casi non abbiano nel suo Stato gli Ecclesiastici esenzione alcuna.*

Ri-

(1) *Fogl.* 21, Ma è tempo.
(2) *Fogl.* 26. Di consuetudine.

RISPOSTA.

Quì si dicono molte falsità ; e la prima è, che questa sia opinione de' Teologi ; il che così assolutamente dice l' Autore, come se fosse comune a tutti loro, il dire che tale immunità non sia de jure Divino. *E pure anco per questo primo punto (che di quell' altro, se sia per Privilegio de' Principi Secolari, o per propria autorità Pontificia diremo più basso) cioè che non sia* de jure Divino, *molto pochi se ne possono addurre, e non di diversi tempi, e paesi, ma tutti moderni, di una sola nazione, anzi per lo più discepoli l' uno dell' altro, Medina, Vittoria, Soto, Ledesma, e Bannes ; che però avendolo l' uno tolto, come di peso all' altro, non fanno numero, e si hanno a stimare, come se fosse un Dottor solo.*

FULGENZIO.

A Questo modo di parlare (Qui si dicono molte falsità) si risponderà in prove, rimettendo al giudizio del Lettore il giudicare chi avrà detto il vero, e il falso. Il primo detto di Maestro Paolo è, che l' esenzione dei Cherici dal Foro Secolare ne' delitti Civili, secondo l' opinione de' Teologi, e de' migliori Canonisti, non è *de jure Divino* : dice il Bovio, che per questa sentenza molto pochi se ne possono addurre. E' ben cosa certa, che de' quesiti vecchi più numero de' Dottori trattano, che dei nuovi ; e nessun dubbio è, che non ci sia il primo,

mo, che lo proponesse, dopo il quale nascono le diverse sentenze, che si disputano; e il numero degli Autori, che ne trattano è maggiore, o minore, secondo la quantità del tempo, nel quale la quistione è stata proposta: chi vuol dubitare, che in questa materia non si ponno allegare i Dottori nel numero, che nelle altre, non trovandosi dagli antichi trattata? perchè essendo le Scritture chiarissime, e la dottrina comunissima de' Padri Santi, che gli Appostoli S. Paolo, e S. Pietro fanno soggetti tutti i fedeli nelle cose temporali alle podestà secolari, e vedendo le leggi delle immunità tanto chiare di tempo in tempo concedute da' Principi, e dai Cherici riconosciute in grazie, non ebbero, che trattar di tal quistione, nè pensarono, che dopo aver impetrati questi privilegj, si dovesse arrivar a contendere, se fossero *de jure Divino*. I Giureconsulti avendo preso quel di Graziano, che *jus Divinum in lege, & in Evangelio continetur*, tutto quello che trovavano nella Scrittura Divina, sebben pertinente al *jus Divino* Mosaico, dissero esser *de jure Divino* assolutamente; così non si troverà alcuno di loro, che non dica le decime esser *de jure Divino*, ed il medesimo dicono di diverse pene a certi delitti costituite da Dio, mentre quel testamento era in vigore, non distinguendo le cose perpetue dalle evacuate per la morte di Cristo. Ma alcuni passati più innanzi, dovunque vedevano poter tirar un passo della Scrittura, conchiudevano, che quello fosse *de jure Divino*; porterò questo solo, che

che Bartolo, Dottore da poner senza dubbio nel supremo luogo tra loro, dice esser *de jure Divino*, che l'Imperadore sia Signore di tutto il Mondo, perchè è scritto, *Exiit Edictum a Cæsare Augusto, ut describeretur universus orbis*: così da quel luogo del 47. della Genesi alcuni di loro hanno detto, che la esenzione de' Beni sii *de jure Divino*, e per il Salmo: *nolite tangere Christos meos*, ed altri tali, che parlano tanto di questo, quanto de' Re del Perù, hanno conchiuso la esenzione delle persone esser *de jure Divino*. Delle quali opinioni i Teologi non hanno avuto pensiero, ma come conveniva alla carità hanno interpretato le parole della Scrittura sanamente, e secondo la vera dottrina Teologica, e de' Santi Padri, ed insieme esposte piamente alcune parole, che da' Giureconsulti fossero usate fuori della loro professione, che non è parlare *de jure Divino*; sino che non sono ancora 180. anni, che l'adulazione, e l'interesse promossero il quesito nella mente di qualche Giureconsulto, fatto in una notte Teologo, ponendo dubbio in quel che era chiaro. I Teologi, non avendo veduto pur un luogo solo, che dalla Scrittura Sacra si potesse tirare a tal sentenza, ma apertissimi in contrario, si sono opposti, ed hanno scritto, che non sia *de jure Divino*, ma per privilegi: che in vero non si può dir cosa più assurda appresso un Teologo, che voler far una cosa *de jure Divino*, la quale non abbia fondamento nella legge Divina naturale, o nella Sacra Scrittura, o Divine Tradizioni. Ma al-

alcuni volendo col loro parlare dar soddisfazione ad una parte, ed all'altra, ed insieme dir la verità, credendo di levar le contese, inventarono un modo di farlo, e dissero, che essendoci una sorte di cause spirituali, le quali trattano della Fede, e de' Sacramenti, e che concernono gli uffizj da Cristo istituiti, delle quali il Magistrato secolare, come Magistrato, non può aver cognizione, nè podestà di sorte alcuna, nelle quali assolutamente i Cherici sono esenti *de jure Divino* dal Foro secolare; altre cause sono veramente temporali, nelle quali i Principi per riverenza dell'Ordine Ecclesiastico hanno concessi privilegi, ovvero i Concilj, e Pontefici con l'assenso, e volontà de' Principi per meglio ordinar la disciplina hanno assunte al Foro Ecclesiastico. Per levare la disputa questi Dottori composero insieme questi due generi, ed hanno di ambidue congiunti insieme detto collettivamente, che la esenzione viene dalla legge Divina, dalle Costituzioni Ecclesiastiche, e da' privilegi degl' Imperadori, la qual sentenza, siccome è falsissima, e contraddittoria, se tu dirai, che tutte le parti della esenzione vengono da tutte le leggi nominate, così è verissima, se a ciascuna parte della esenzione applicherai la sua causa, d'onde viene; siccome se io dirò, che ho l'essere e la disciplina dal Padre, e dal Maestro, tu non intenderai, che abbia ambedue queste da ambidue, ma farai la distribuzione, come conviene, cioè, che ho l'essere dal Padre, e la disciplina dal Maestro; così la esenzione degli Ecclesiastici nel-

le cose spirituali, e temporali viene dalla legge Divina, e da' privilegi de' Principi; sicchè dalla legge Divina viene solo quello, che tocca lo spirituale, e da' privilegi de' Principi quello, che tocca il temporale. E con tal distribuzione s'intendono i luoghi de' Concilj Lateranense, e Tridentino, quali dicono l'Esenzioni Ecclesiastiche aver origine dalla istituzione Divina, ed essere istituite da' Canoni, perchè se così non si dovesse intendere, sarebbe una bestemmia contra la Maestà Divina il dire, che una cosa istituita da lui fosse anco istituita da qualsivoglia podestà umana, come se uno dicesse, il Battesimo, l'Eucaristia sono istituite da Cristo, e dalla Chiesa. Dio guardi tali parole, Cristo solo l'ha istituite. Ma chi dirà, la Messa è istituita da Cristo, e dalla Chiesa, non dirà male; perchè quanto all'Eucaristia è da Cristo, quanto alle cerimonie de' vestimenti, lumi ec. è dalla Chiesa; così la esenzione degli Ecclesiastici si può dire, che viene dalla legge Divina, ed umana, perchè quanto alle cose spirituali viene da Cristo, quanto alle temporali da' privilegi dei Concilj, Pontefici, o Principi rispettivamente. Ma questo modo di parlar distributivo in questi tempi è abusato, e portato in senso collettivo, il che per sempre il Lettore dovrà avere innanzi gli occhi, per non esser ingannato da' nuovi Anabattisti, che levano le Polizie istituite da Dio. Ma certo si doveva contentar il Padre Bovio di aver di sopra trattati i Legisti da mercenarj, e bugiardi, senza anco quì dar sì brutta

ta

ta nota a' Teologi più celebri tra i moderni, Medina, Vittoria, Soto, Ledesma, Bannes, e nella fondatissima Scuola di San Tommaso i più nominati, quasi che gregariamente l' uno seguendo l'altro, senza considerare quel che dicessero, si debbano stimar per un Dottor solo. Doveva pur almeno ponerci anco in questo numero Santo Agostino, San Giovanni Crisostomo, Origene, con tanti Santi Padri, ed anco il Bellarmino prima che fosse Cardinale, a' quali vedremo quello, che poco di sotto saprà opporre il Bovio; ma acciocchè vegga il Lettore quanto questo parere fra Teologi sia comune, dopo che è mosso il quesito, è bene, che avvertisca, che quelli di loro, che conformandosi a' tempi, vogliono seguir l'altra opinione, non ardiscono farlo senza farne scusa, nel che mi basterà allegare un modernissimo Padre Gesuita Azor, quale inchinando nell'opinione di alcuni Canonisti, non tenendo però apertamente esser *de jure Divino*, ma *cum ratione naturali, & cum jure Canonico, & Divino maxime congruere*, fa questa scusa: *Nec est, quod quispiam miretur, me alias Theologum, Canonici juris Doctorum potius, quam Theologorum in hac parte sententias amplecti*. Le quali parole, essendo le precise di Maestro Paolo, la censura del Bovio tocca ambidue, con tutto che più abbasso e lodi quel Dottore, e si serva di lui nello stesso proposito.

BOVIO.

SAn Tommaso in un luogo sopra il cap. 13. ad Rom. lect. 1. *dice l'uno, cioè, che abbiano gli Ecclesiastici l'esenzione per concessione de' Principi, ma non però nega l'altro, anzi accenna, che sia* de jure Divino naturali, *perchè soggiugne:* Quod quidem æquitatem naturalem habet: *oltre che non vale l'argomento dell'esenzione da' tributi, della quale parla S. Tommaso a quella delle persone stesse Ecclesiastiche, essendo le persone di molto più degna consecrazione consecrate a Dio, che i beni loro, come nota Soto* (1); *e potendo un Principe essere soggetto ad un altro quanto al dargli tributo, ma non quanto alla persona. Ma lo stesso S. Tommaso, dove questa materia trattò* ex professo (*che da tali luoghi si ha da far giudizio della mente degli Autori*) *dico nel lib.* 3. de regimine Principum c. 10. *tiene, che sia* de jure Divino. *Nè dall'antica ferma credenza, colla quale quel libro sempre è stato stimato di San Tommaso, dobbiamo lasciarci rimuovere per quell'argomento, che alcuni fanno, cioè, che in quell'Opuscolo si racconta una Istoria di cosa, che successe dopo la morte di S. Tommaso; perchè avanti la stampa ne' libri manoscritti scriveva alcuno, e bene spesso quello stesso che aveva scritto il libro vi scriveva, dico, alcuna* ad-

(1) Soto in 4. dist. 25. q. 2. art. 2.

addizione, o notazione, quale poi nel rescrivere, o stampare di quei libri per inavvertenza è stata estesa insieme col testo, come se fosse testo dell' Autore. Questo è stato annotato essere successo in molti altri libri, e facilissimamente può essere successo in questo.

FULGENZIO.

NElla presente allegazione di S. Tommaso, il quale espressamente nel luogo, che il Bovio lo cita, dice per la nostra sentenza, vorrebbe pur trovarvi qualche confusione, e la prima cosa, che dice, è, che abbiano gli Ecclesiastici l'esenzione per concessione de' Principi. Padre Bovio, voi corrompete il testo: San Tommaso non dice per concessione, ma dice per privilegio; perchè, sebbene non nego io, che lo stesso possi significare concessione, che privilegio, qualcuno potrebbe poi cavillarci sopra, ed esporre la concessione per dichiarazione, come accenna il Padre Bovio aver disegno di fare; perchè dicendo, che S. Tommaso concede l'uno, e non nega l'altro, vede, che portando la parola *privilegio*, ne segue per necessità, che se hanno questa esenzione i Cherici per privilegio de' Principi, adunque non *jure Divino*, perchè *nemo possit duobus titulis contrariis*. Che io abbi una cosa per ragion Divina, e che la riconosca da altri in grazia è contraddizione, e l'uno esclude l'altro; e si ha ben daddovero qui scordato il Padre Bovio della sua dottrina por-

tata di sopra a c. 10. e di sotto in questa parte a 72. dove pretende provare, che la Repubblica non possi aver per ragione del suo Dominio soprano autorità di giudicar gli Ecclesiastici, avendolo per privilegi Pontificj; e quel Padre Bovio, che non concede poter star insieme ragione propria, e privilegio Pontificio, qua vuole, che stiano insieme ragion Divina, e privilegi de' Principi. Il secondo sutterfugio, che accenni S. Tommaso il *jus Divinum naturale*, perchè dice: *quod quidem æquitatem naturalem habet*: *habet æquitatem naturalem*, *ergo est de jure Divino?* tutte le cose, Padre Bovio, saressimo *de jure Divino*. Che uno lasci le sue facoltà ad un suo fratello, e non ad estranei, questo *habet æquitatem naturalem*; ma il cavarne poi, dunque è obbligato *jure Divino*, non si concede. Il dare limosina ad un povero fuori di necessità *habet æquitatem naturalem*, *ergo est de jure Divino?* non segue. Ma voi fate un' altra conseguenza, che non farebbe mai San Tommaso, ed è questa: L'esenzione de' beni Ecclesiastici, acciocchè possino i ministri attendere meglio al Culto Divino, *habet æquitatem naturalem?* adunque l' esenzione degli Ecclesiastici delinquenti *habet æquitatem naturalem?* Stravagante conseguenza da' beni, che sono cose indifferenti di sua natura, e possono essere usati in servizio Divino, passare a' delitti, che sono contra Dio, nè mai si possono indirizzare a lui. Ma che dirà qui il Lettore sopra la sodezza de' fondamenti, che ha il Padre

Bo-

Bovio per fondar questa conchiusione, che la esenzione de' beni degli Ecclesiastici sia *de jure Divino*, perchè *habet æquitatem naturalem?* Ogni giusta legge umana *habet æquitatem naturalem*, *ergo omnis lex humana, quæ sit justa, est de jure Divino?* non si concede. La terza fuga è, che S. Tommaso parla dell' esenzioni da' tributi, e non vale, dice il Bovio, l'argomento da questa all' esenzione delle persone; a questo io replico, che se non vale l'argomento da' beni alle persone, stando nella dottrina di S. Tommaso, è vero, perchè non si potrà conchiudere, sono esenti i beni *Principum privilegio*, adunque sono esenti le persone per lo stesso privilegio; ma mentre di qua si vorrà cavare, adunque sono esenti le persone *jure Divino*, io lo nego, perchè sono esenti non in virtù dell' esenzioni de' beni, ma per altri privilegi dati particolarmente alle persone, i quali sono ne' Codici, ed allegati nelle Considerazioni. Ma dico inoltre, che vale l'argomento quà da' beni alle persone; perchè la ragione, che i beni sieno soggetti a' Principi, ed esentati per grazia loro, è perchè sono cose temporali, non spirituali, adunque le persone Ecclesiastiche in quanto avranno o cause, o delitti, o altre condizioni temporali, e civili, per la stessa ragione dovranno esser soggette, se non saranno esentate; oltre che, se la ragione del *jus Divino* si fonda nell' esempio del Gen. 47., di cui ivi parla S. Tommaso, e di sopra parlò il Padre Bovio, e d'onde i Canonisti di questo parere prendono argomento, in

quel luogo non si parla di esenzioni di persone, nè questi stessi troveranno, che in quel luogo si tratti d'altro che de' loro beni; dunque più si dedurrebbe l'esenzione de' beni, che delle persone; eppure de' beni altro non argomenta San Tommaso, che l'esenzione per grazia de' Principi. Di più, sebbene è minor la consecrazione de' beni, che delle persone, nondimeno l'esenzione più conviene a' beni, che alle persone; perchè i beni sono della Chiesa in comune, alla quale più ragionevolmente conviene l'esenzione, che a' particolari, ed anco tanto più, quanto che il bene consacrato non commette delitto, che lo faccia servo di pena, per il quale si soggetti al Magistrato, ove la persona, quando commette delitto, si veste di una qualità, che la fa soggetta alla giustizia, il che non vale ne' beni; e questa è la ragione, con la quale il Soto, nel luogo citato dal Padre Bovio, prova la quarta conchiusione, che è questa, che *personæ Ecclesiasticæ, neque jure Divino, neque humano sunt omnino a legibus civilibus exemptæ, quia non obstante Clericatu sunt cives Reipublicæ, & ejus membra*; nè è vero, che dica Soto nel citato luogo, che sieno più esenti le persone, che i beni, ma ben afferma, che vi è maggior equità: *quod personæ eximantur, quam quod eorum bona sæcularia*, non dice però, che *eximantur a jure Divino*, ma *ab iis, quibus sunt subiecti*. La quarta cosa dice il Bovio, che l'opinione di San Tommaso si deve cavar da' luoghi, ove tratta questa materia *ex professo*, che è *l. 3. de Re-*

gi-

gimine Principum cap. 10. al che rispondo, che non so ove meglio si potesse avere quel che senta il Dottor Santo, che dal luogo, ove la Divina Scrittura gliene dava occasione per spiegazione di lei: ma almeno ci avesse portato un luogo certo di S. Tommaso, oltre quell'opera *de Regimine Principum*, poichè viene da tutti messa in difficoltà, che sia di quel Santo; e quelli, che sono versati nella dottrina di S. Tommaso, vedranno, che tal Opuscolo è lontanissimo dalla pietà di quel Dottore. Non tengo quì pensiero di sindicar quell'opera; dico bene, che per la pratica, che ho fatto in S. Tommaso, oltre gli studj particolari, in sei anni, che ho letta la sua dottrina ad altri, non ci veggo la dignità, nè lo stile, nè la soda pietà, che nelle sue Opere si vede: solo in quel cap. citato ha queste proposizioni. *Dominium Petri se extendit ad totam Ecclesiam, scilicet militantem, & triumphantem: in summo Pontifice esse plenitudinem omnium gratiarum, quia ipse solus confert plenam Indulgentiam omnium peccatorum, ut competat sibi, quod de primo Principio omnium dicimus: quia de plenitudine ejus omnes accepimus: Dominus utitur in Jo. quadam importuna interrogatione ter, &c. & sic potestas Petri, & successorum ejus non adæquatur potestati Christi; immo omnino transcendit*. Le quali cose non dico, che non abbino interpretazioni, ma dico solo, che questa non è la purità, ed esattezza formale, con che S. Tommaso è solito spiegar la sua dottrina. Il Lettore leggendo il luogo darà giudizio,

se

se l'istoria di Adolfo, che ivi si racconta, e successe molti anni dopo la morte di San Tommaso, possi essere inserita, come questo Autore scusa, stando di modo connessa con il rimanente di quel cap., che è impossibile levarla, senza levarlo tutto : e poca autorità resta ad un libro, quando si concede, che lo Scrittore possi aggiugnere le Istorie intere, oltre che nello stesso cap. dice anco, che Onorio III. privò Federico II. il che è falso, e non si può dire, che sia errato il numero, perchè dice *per Honorium Tertium, Innocentii immediate successorem* : pure fu la privazione da Innocenzo IV. tra il quale, ed Onorio III. corsero i Pontificati di Gregorio IX. e Celestino IV. Ma tralasciate tutte l' eccezioni, per finir questo tedio, dico; che non è vero, che in questo luogo citato *l.* 3. *c.* 10. l' Autor di lui, sia chi si voglia, dica, nè tenga, che l'esenzione degli Ecclesiastici sia *de jure Divino*, ed il Padre Bovio lo deve aver sognato al solito.

BOVIO (1).

ALberto, Bonaventura, Alessandro Alense, Scoto, ed altri antichi non trattarono questa Quistione. Quelli che di poi ne hanno trattato dicono essere de jure Divino, *Gio: Baccone, Al-*

(1) Jo. Baccon. in 4. q. 11. prol. art. 4. Alm. tract. de suprema pot. Ecclef. c. 8. Dried. l. 1. de libert. Christ. c. 9. Sylv. ver. imm. 1. q. 4. Ang. eod. n. 33. v. 11.

Almaino, *Driedone*, *Silvestro*, *Angelo*, *ed altri più moderni*.

FULGENZIO.

PErchè gli antichi non trattassero questo quesito si è detto di sopra; ora il Bovio adduce cinque Autori, che numera fra Teologi, quali dicono questa esenzione essere *de jure Divino*, oltre altri più moderni, per i quali non so chi intenda, se non se stesso il Pseudofiloteo, ed altri che in queste controversie scrivono, e per l'avvenir certo crescerà questo numero. Quanto a Baccone, mi dica di grazia il Padre Bovio in coscienza, egli che è Carmelitano, se quel quarto libro, che egli allega, è di Baccone. Di Jacopo Almaino, mi sono maravigliato, che il Padre Bovio l'alleghi in simil materie, essendo Dottore da loro riprovato, particolarmente perchè difende la podestà del Concilio esser sopra il Papa: ma doveva almeno portarlo fedelmente, perchè non dice assolutamente, che i Cherici sieno esenti *de jure Divino*, ma avendo portate tre ragioni per l'opinione che sieno soggetti, ed una per l'altra, non dice altro se non: *& hæc opinio est probabilior*; tanto che ambedue gli ha per probabili, ma questa più probabile.

Giovanni Driedone, che cita il Bovio *l. 1. de lib. Christ. c. 9.* non è vero, che dica per lui che sieno esenti *de jure Divino*; ma avendo detto de' beni lasciati alle Chiese, che non solo pas-

passano con i pesi, ed obblighi di prima, ma anco, se così ricerchi la necessità della Repubblica, si possono gravar di nuove imposizioni; e che l'esenzione, che possedono, è per Privilegio de' Principi, citando a questo proposito la dottrina di San Tommaso, benchè egli vorrebbe più tosto dire: *ex donatione Principum*, soggiugne poi delle persone: *Personæ autem Ecclesiasticæ non sic secundum personales actiones in Sæcularibus negotiis gravari, & onerari possunt, et ideo Clerici de omni crimine habent coram Judice Ecclesiastico conveniri: neque valet contraria consuetudo in cap. Clerici de judiciis, nec potest Clericus in Judicem Laicum consentire, etiamsi proprium juramentum, et adversarii consensus accedat, sicuti in Conciliis Milevitano, et Carthaginensi constitutum est, ut dicitur, cap. si diligenti, de Foro competenti: et ratio hujus constitutionis est favor Clericorum, et bonor illis debitus a plebe, et odium Laicorum, qui oppido sunt Clericis infesti, et ne fiat præjudicium Episcopo suo sine cujus consensu jurare non potest, nec alium Judicem habere. Ambrosius ad Valentinianum demonstrat Judices Laicos, et etiam Imperatorem non posse in causa fidei, vel Ecclesiasticis alicujus Ordinis, de Episcopis aut Sacerdotibus judicare, addens Augustum Imperatorem Patrem Valentiniani, hoc etiam sanxisse legibus, ex quibus consequens est Ecclesiasticum Ordinem immunitatem hanc, seu libertatem a potestate Sæcularis Judicis nequaquam ex solo, nudoque Privilegio Cæsaris, aut Regis habere, quia tunc esset*

set

sit ad nutum revocabile, *sed ex auctoritate Pontificis Romani*, *accedente consensu totius Ecclesiae*, *et donatione*, *approbatione*, *seu Privilegio Imperatorum*. Ecco, che Giovanni Driedone non solo non dice per l'opinione del Bovio, che la esenzione sia *de jure Divino*, ma dice, che è per Privilegio dato. E pur anco noi insegnammo, che il Sommo Pontefice può dar l'esenzione, ma *accedente consensu*, *donatione*, *approbatione*, *et Privilegio Principum*. Dalchè potrà il Lettore esser chiaro, quanto sia contrà la verità quello che dopo dice il Padre Bovio: che questa esenzione la possa dare contra il volére de' Principi, da' quali si esentano.

Di Silvestro, ed Angelo poteva ben dire il Padre Bovio, che non fanno numero, ma si devono stimar per un solo: poichè Silvestro ha tolto da Angelo non solo le cose, ma in questo particolare ha tolto il tutto *de verbo ad verbum*, non aggiugnendo, o sminuendo nè anco una sillaba, come può veder il Lettore; e poi, perchè numera questi tra Teologi? Gli pare che trattino alla Teologale questa materia, o da Canonisti? Massime Angelo, il quale è certo, che è Canonista, e Silvestro ha solo portate le sue parole, dunque saranno autorità di un solo Canonista. Ma aggiungo anco, che il Padre Bovio non porta fedelmente la dottrina loro. Perchè ambedue questi ne' citati luoghi cercano a quali cose si estenda la libertà, od immunità Ecclesiastica: ed Angelo dice, che a 29. cose, le quali anco Silvestro registra; e poi

quan-

quando vengono al particolare dell' esenzione *a muneribus sordidis*, dicono, *sunt exempti jure Divino*. Perchè questi sono direttamente opposti alla dignità, ed uffizio Clericale. Or che conseguenza è questa, Padre Bovio? I Cherici *de jure Divino* sono *exempti a muneribus sordidis*, i quali ripugnano direttamente all' uffizio, e dignità Clericale; adunque sono *de jure Divino exempti a judiciis*? Da un particolar concludere l'universale, ove non è simil ragione, eh? Perchè non segue già, *munera sordida* ripugnano alla dignità ed uffizio Clericale, adunque gli ripugna esser castigati de' delitti, massime enormi. E potrà il Lettore certificarsi interamente se vorrà vedere questi due Dottori ne' citati luoghi, e numeri; che ciascuno di loro quando dice: *sunt exempti a muneribus personalibus*, niuno dice, che questo sia *de jure Divino*, ma dividendo questi *munera personalia*, che ad alcuni sono *munera sordida*, altri *munera non sordida*, quando parlano del particolare *de muneribus sordidis*, per la causa già detta, dicono *sunt exempti jure Divino*: ma quando trattano *de muneribus non sordidis*, niuno di loro dice, che sieno *exempti jure Divino*, anzi apportano le leggi Imperiali, che concedono i Privilegi di esenzione. Ecco, Lettore, come il Padre Bovio ha ben provata la prima falsità di Maestro Paolo, il qual ha detto, esser opinione de' Teologi, che l'esenzione de' Cherici non sia *de jure Divino*, che per la contraria parte non ha saputo allegarne più che cinque, de' quali il primo non è

cer-

certo, che quel Libro sia suo, nè meno lo dice, nè lo accenna; il secondo tiene tutte due l'opinioni per probabili; al terzo è fatto dir quello, che non dice, anzi dice espressamente per l'opinione di Maestro Paolo: gli ultimi due parlano colle stesse parole; trattano da Canonisti, e non da Teologi, e si ristringono *ad sola munera sordida*. Che ti pare, non è un bel modo di provare, che i Teologi sieno dell'opinione sua?

BOVIO (1).

La seconda falsità è, che i Teologi tengano, che così questa immunità delle persone Ecclesiastiche sia dalla concessione de' Principi secolari, che da questi soli l'abbiano, e non da più alto luogo. Perchè quei stessi, che tengono, non esser de jure Divino, *e che gli avversarj sogliono citar per loro, dicono, che quando bene i Principi non l'avessero concessa, il Papa coll'autorità sua ha potuto esimerli eziandio contra volontà de' Principi Secolari. Così dice il Vittoria, Soto, Ledesma, e Bannes. Dal che ne cavano non essere in podestà de' Principi Secolari levare, o impedire questa immunità alle persone Ecclesiastiche. E Covarruvia stesso, nel quale si fondano gli*

(1) Victor. relec. de pot. Eccl. q. 6. prop. 5. Soto in 4. d. 25. q. 2 ar. 2. Ledesm. in 4. p. 2. q. 20. art. 4 vers. Hæc habis. Bannes 2. 2. q. 67. art. 1. Cova. pract. qu. cap. 31. concl. 3. & 4.

quando vengono al particolare dell' esenzione *a muneribus sordidis*, dicono, *sunt exempti jure Divino*. Perchè questi sono direttamente opposti alla dignità, ed uffizio Clericale. Or che conseguenza è questa, Padre Bovio? I Cherici *de jure Divino* sono *exempti a muneribus sordidis*, i quali ripugnano direttamente all' uffizio, e dignità Clericale; adunque sono *de jure Divino exempti a judiciis*? Da un particolar concludere l'universale, ove non è simil ragione, eh? Perchè non segue già, *munera sordida* ripugnano alla dignità ed uffizio Clericale, adunque gli ripugna esser castigati de' delitti, massime enormi. E potrà il Lettore certificarsi interamente se vorrà vedere questi due Dottori ne' citati luoghi, e numeri; che ciascuno di loro quando dice: *sunt exempti a muneribus personalibus*, niuno dice, che questo sia *de jure Divino*, ma dividendo questi *munera personalia*, che ad alcuni sono *munera sordida*, altri *munera non sordida*, quando parlano del particolare *de muneribus sordidis*, per la causa già detta, dicono *sunt exempti jure Divino*: ma quando trattano *de muneribus non sordidis*, niuno di loro dice, che sieno *exempti jure Divino*, anzi apportano le leggi Imperiali, che concedono i Privilegi di esenzione. Ecco, Lettore, come il Padre Bovio ha ben provata la prima falsità di Maestro Paolo, il qual ha detto, esser opinione de' Teologi, che l'esenzione de' Cherici non sia *de jure Divino*, che per la contraria parte non ha saputo allegarne più che cinque, de' quali il primo non è cer-

certo, che quel Libro sia suo, nè meno lo dice, nè lo accenna; il secondo tiene tutte due l'opinioni per probabili; al terzo è fatto dir quello, che non dice, anzi dice espressamente per l'opinione di Maestro Paolo: gli ultimi due parlano colle stesse parole; trattano da Canonisti, e non da Teologi, e si ristringono *ad sola munera sordida*. Che ti pare, non è un bel modo di provare, che i Teologi sieno dell' opinione sua?

BOVIO (1).

La seconda falsità è, che i Teologi tengano, che così questa immunità delle persone Ecclesiastiche sia dalla concessione de' Principi secolari, che da questi soli l'abbiano, e non da più alto luogo. Perchè quei stessi, che tengono, non esser de jure Divino, *e che gli avversarj sogliono citar per loro, dicono, che quando bene i Principi non l'avessero concessa, il Papa coll'autorità sua ha potuto esimerli eziandio contra volontà de' Principi Secolari. Così dice il Vittoria, Soto, Ledesma, e Bannes. Dal che ne cavano non essere in podestà de' Principi Secolari levare, o impedire questa immunità alle persone Ecclesiastiche. E Covarruvia stesso, nel quale si fondano gli*

(1) Victor. relec. de pot. Eccl. q. 6. prop. 5. Soto in 4. d. 25. q. 2 ar. 2. Ledesm. in 4. p. 2. q. 20. art. 4. vers. Hæc stabis. Bannes 2. 2. q. 67. art. 1. Cova. pract. qu. cap. 31. concl. 3. & 4.

gli Avversarj, concede e' l' uno, e l' altro; cioè, e che il Papa li ha potuto esimere, e che niun Principe, quanto si voglia supremo, può levar loro tale esenzione.

FULGENZIO.

QUi il Padre Bovio fa delle sue, e come sogliono far gli Eretici, che o aggiungono, o detraono da' Testi per valersene. Qual dite voi, che sia questa seconda falsità di Maestro Paolo? Che i Principi abbino concessi i Privilegj di esenzione agli Ecclesiastici ne' delitti non Ecclesiastici, ma Temporali, o Civili; ovvero, che i soli Principi l'abbino concesse, e non altri? Se la prima, vi si mostra con tante leggi citate, con tanti Teologi, che voi non la potrete negare, se non vorrete far ridere il Mondo; se la seconda, sicchè facciate la falsità in dire, che i soli Principi abbino concessi tai Privilegi, questo non lo dice Maestro Paolo, il quale non ha mai detto tal cosa. Ma a quello, che aggiugne il Padre Bovio, che questa esenzione l'abbino gli Ecclesiastici da più alto luogo, e che il Papa abbi potuto esimerli, eziandio contra la volontà de' Principi, prima che dica altro, voglio, che il Lettore consideri, se la prudenza ricerchi, che si promuova una tal quistione. Poi venendo al punto, dico che si può parlare della esenzione Ecclesiastica in due modi, ovvero di essa in genere, cioè di tutta insieme, e di qualunque cosa, che comprende col-

collettivamente, ovvero di qualunque sua parte presa separatamente. Rivocare la esenzione al primo modo, sarebbe far una legge, che gli Ecclesiastici non avessero esenzione alcuna. Al secondo modo; come se si costituisce; che non fossero esenti; in caso di lesa Maestà, o altro particolare. Al primo modo intendono i nominati Dottori, che i Principi non possono rivocare la esenzione Ecclesiastica; sicchè stabiliscano; che sieno soggetti in tutto, e per tutto; ma al secondo modo, rivocare una parte di essa in ispeciale, quando il ben pubblico lo ricerca, non lo dicono i Dottori; che i Principi non possono farlo. Questo si mostra chiaramente dalle ragioni di Soto; quali sono queste; è il dovere, che godano tale esenzione, per non essere impediti dal Ministero Ecclesiastico, o implicati in negozj Secolari, o per non confonder i Fori; perchè se per ogni delitto civile fossero gli Ecclesiastici tirati a' Magistrati Secolari, concorrerebbe, che spesso colle cause Ecclesiastiche fossero connesse le civili; e colle civili le Ecclesiastiche; onde ne nascerebbe disordine; e sarebbe contra il decoro del grado Ecclesiastico il veder *passim* i Religiosi a' Tribunali Laici. Le quali ragioni provano solo indefinitamente: ma come nè queste, nè altre ragioni di alcun Teologo provano l'intenzione del Bovio in particolare di qualsivoglia esenzione, così non troverà egli mai, che i Teologi dicano, che possa concedere il Papa una particolare esenzione contra il volere de' Principi; perchè non è necessario alla

N con-

conservazione della Ecclesiastica dignità, che sieno esenti in quel particolare, come è bene, che indefinitamente abbino esenzione. E questa è risposta di Covarruvia, che il Padre Bovio allega per se; e di *Claro nel §. finali*, *q. 36.* In quanto dicono, che il *c. Clerici de judiciis*, quando dice, che non vale la consuetudine, per la quale i Cherici fossero soggetti a' Giudici Laici in tutt' i delitti, ma la consuetudine, che in alcuni casi e cause i Cherici sieno soggetti, vale, ed è cosa ordinaria, che molte cose in genere non sono lecite, che ne' particolari si ammettono. Secondo, aggiungo, che quanto al concedere esenzione contra la volontà de' Principi, (e servirà a confirmazione delle cose dette ancora) nè Driedone, nè Covarruvia dicono, come il Bovio gl' impone, che il Papa possi concedere esenzione contra la volontà de' Principi, ma in contrario. Di Giovanni Driedone già si è veduto quello, che dice: *ex consensu totius Ecclesiæ, et approbatione, donatione, seu Privilegio Imperatorum*; ove si vede chiaramente, che parla delle immunità già poste in uso, ricevute dai Principi, altrimenti sarebbe una espressa violazione delle naturali ragioni de' Principi, perchè non essendo alcuno esente *de jure Divino*, dunque sono soggetti, finchè non sia loro concessa immunità, ed a' Principi, che hanno sopra di loro giuridizione in virtù del loro Dominio naturale, questa non può esser levata contra il suo volere e consenso, non essendo necessaria per la riputazione dell' autorità Ecclesiastica, co-

me

me è la immunità indefinitamente presa. Nè è necessario alla riputazione dell' Ordine Ecclesiastico, che i cattivi in alcuni casi particolari non sieno dal Secolare giudicati: E di più, come è vero, e dall' uso viene approvato, che nelle Ordinazioni già ricevute, ed accettate, non devono i Principi contravvenire senza pubblica necessità, così se non accettate, o che si fanno di nuovo non prima hanno forza, che sieno ricevute, il che si vede non solo nell' esenzioni, ma nelle stesse Bolle de' Pontefici, molte delle quali non sono accettate in Ispagna, altre in Germania, altre in Francia, ed in altre Provincie; ed alcune anco nella stessa Roma; dal che conchiudo, che il detto del Padre Bovio non è vero, se non dell' esenzioni già accettate, e poste in uso. Covarruvia *prat. quæst. cap. 31. concl. 3. et 4.* non può parlar più espressamente contra quello, che l'allega il Bovio, perchè nella conclus. 3. parla di quella esenzione conceduta dal Papa, che *habet originem a divinis, veteris testamenti institutionibus, a sanctorum patrum testimoniis, a publicisque Imperatorum quorundam concessionibus, ut tandem totus fere orbis Christianus in hanc exemptionem; propter publicam utilitatem consenserit, eaque præter Summorum Pontificum auctoritatem, hunc tacitum, atque expressum quandoque consensum habuerit.* Sicchè parla dell' esenzioni indefinitamente delle ricevute, *publico consensu, tacito, et expresso.* Nella concl. 4. parimente dice, che i Principi colle proprie leggi non possono opporsi alla esen-

zione costituita da' Pontefici , *ob publicam Ecclesiasticæ Reipublicæ utilitatem* , e di sotto adduce la ragione, dicendo , *deinde cum tota Respublica Christiana , et ipsimet Principes sæculares in hanc exemptionem consenserint ; eam minime possunt revocare* : Vedete voi , Padre Bovio , che ci vorreste far stravedere ; perchè i Dottori dicono, che non possono i Principi rivocar le immunità concesse per comune utilità della Chiesa ricevute di consenso de' Principi , ma di quelle che sono date , o concedute contra il voler dei Principi non ne parlano. Bisogna mo aggiungere quello, che in quel luogo dice il Covarruvia. *Opinor tamen aliquot in casibus posse per consuetudinem legitime præscriptam , exemptionem istam restringi, ac limitari ; Juris etenim est positivi ; et humani immunitas hæc, & ideo nisi ex ea parte, qua dedecus imminet ordini Ecclesiastico , et grave damnum infertur quieti , & tranquillitati ministrorum Dei, poterit restringi consuetudine, legitime præscripta , quæ procedat a tacito consensu Clericorum, et Laicorum simul* . Ma come dissi da principio non era quistione da promuovere ; perchè sebbene questi Dottori parlano con assai moderazione, nè si dilatano tanto, quanto il Bovio , nondimeno il loro parere ha qualche bisogno di esaminare.

BO-

BOVIO.

Non accade dunque metterſi a diſputare, per quanto tocca al caſo preſente, ſe è de jure Divino, *o no; perchè convengono già tutti i Dottori, o ſia, o non ſia* de jure Divino; *che in ogni modo viene da più alta podeſtà, che non è la ſecolare. E però ſia la Repubblica Veneta Principe Secolare, quanto ſi voglia ſupremo, non ha più ſopra di loro podeſtà alcuna, nè può metter mano in queſte loro immunità.*

FULGENZIO.

Era neceſſario diſputare, ſe la eſenzione è *de jure Divino*, perchè quando queſto foſſe, è chiaro, che la Repubblica non avrebbe ragione alcuna. Ma eſſendo *de jure Humano*, ſegue bene queſta conchiuſione, che ove agli Eccleſiaſtici non ſia ſtato conceduto privilegio d' immunità, la Repubblica, come Principe Sovrano, ha podeſtà legittima di giudicare, onde non avendo gli Eccleſiaſtici avuta eſenzione in queſto Stato ne' delitti gravi, ed enormi, quali ſono quei de' due prigioni, di chi è la controverſia, ſegue, che li poſſa giudicar ſenza offender l' Eccleſiaſtica libertà. Nè oſta in conto alcuno quella più alta podeſtà, che il Bovio adeſſo ha inventato, perchè, ſe in quella è compreſo il conſenſo, ed autorità del Principe, concedo, che tal podeſta poſſi concedere immunità, ma nego, che in queſto ſtato l' abbia conceduto; ſe per più alta po-

podestà intende una umana, che possi senza il Principe concedere tal privilegio, nego che ce ne sii alcuna, perchè questa sarebbe superiore alla Divina, dalla quale procede immediatamente la suprema podestà del Principe; per tanto nessun pensi, che salva la Dottrina Cattolica, si possi sostener immunità *de jure Divino*, fuor che nelle cause spirituali, e nelle temporali per concessione, o consenso de' Principi tacito, o espresso, Bernardo Giusti a c. 31. e 32. del suo libro, oltre le cose dal Bovio addotte, porta ancora alcune altre ragioni, per provare, che la esenzione da' giudizj sia *de jure Divino*: la prima è, *perchè non solo è* de jure Divino *quello, che si ritrova nella Scrittura Santa, ma anche quello, che per necessaria conseguenza si deduce da quella, ovvero che la Chiesa, che è guidata dallo Spirito Santo, insegni con perpetua tradizione: nel caso nostro (dice il Giusti) forse non abbiamo parole specifiche, che importino questo privilegio Clericale del Foro, ma bene ci è la necessaria conseguenza; perchè se nella Chiesa ci è la podestà Ecclesiastica attiva nelle parole:* pasce oves meas: *adunque ci è la passiva, che consiste nelle persone; perchè siccome la giuridizione attiva è formalmente nel Magistrato, e nel Principe, così la passiva è materialmente ne' sudditi, ed è necessario dire, che sii nelle persone spirituali, come sono i Cherici quanto a quella temporalità, che ha la Chiesa, per non dire, che la sia ne' Cherici, e Laici, se non quanto alla spiritualità.* Vedi, Lettore, che artifizioso, vano, e fallace argo-

gomento, intessuto di molte vere proposizioni, con illazione di cosa in tutto, e per tutto fuori di quelle, ed assurdissima. E' vera la prima proposizione, che non solo è *de jure Divino* quello che è detto espressamente nella Scrittura, ma quello anco, che si deduce per necessaria conseguenza. E' anco verissimo, che a Pietro è data podestà Ecclesiastica attiva, quando gli è detto: *pasce oves meas*; similmente è verissimo, che ad ogni podestà attiva risponde la sua passiva; perlochè se a Pietro è data podestà di pascere le agnelle di Cristo, ad esse agnelle è dato il corrispondente passivo, che è l' esser pasciute. Tutte queste cose son vere: conchiudete mo, adunque i Cherici da Pietro debbono esser castigati ne' delitti capitali? Ecco qui due trapassi, che non gli farebbe un Villan di Spagna; se sono agnelli di Cristo ugualmente tutti i Fedeli, adunque quando fu detto: *pasce oves meas*, fu data autorità sopra tutti essi; adunque questa passiva non è ne' Cherici soli, ma in tutti i Cristiani. Se quel pascere fosse esercitar un Foro, non sarebbe diverso sopra i Cherici, e sopra i Laici, essendo ugualmente pecore di Cristo. Vi resta, Signor Giusti, di dedurre la necessaria conseguenza sopra i Cherici solamente; perchè essendo la podestà da Cristo data sopra tutti, quella che non ardite mettere sopra i Laici, non dite, che Cristo l'abbia data sopra i Cherici. A quella podestà di Pietro attiva di pascere risponde una passiva di esser pasciuto, non ne' Cherici solamente, ma in tutti i Fedeli; voi, come

le vostre parole mostrano, direste volontieri, come gli Anabatisti, che non vi fosse altra podestà nel Mondo, se non l' Ecclesiastica; il che mostrano le vostre parole *per non dire che fi, ne' Cherici, e ne' Laici*. E veramente se la vostra ragione vi fosse ammessa per buona seguirebbe così; perchè se il pascere i Cherici è giudicarli in criminale, poichè Cristo dà carico di pascere tutti i Fedeli, seguirebbe che dasse podestà di giudicarli tutti. E qui voi fate il secondo trapasso conforme alla dottrina nuova pronunziata da chi si sia Autore di quel voto: *duo sunt B. Pater officia Petri, pascere, et occidere*: Voi volete, che Cristo abbia data autorità di ammazzare le pecore, anzi più immodestamente che quell' Autore, perchè egli almeno fa due uffizj *pascere, et occidere*, ma voi nello stesso *pascere* includete l'*occidere*, quando volete, che per aver detto Cristo *pasce oves meas*, s'intendi il far tagliar la testa, o impiccar i rei di enormi delitti: Cristo ha detto: *pasce oves meas*: il pascere è spirituale, *oves Christi* sono tutti i Fedeli; di quà voi non caverete, se non che tutti i Cristiani sono sottomessi alla podestà Apostolica di Pietro; e tirate quante conseguenze volete, non caverete più. La soggezione maggiore, che hanno i Cherici, bisogna cavarla da altro luogo, che da questo: quello che è *de jure Divino*, lo caverete dall' Epistola agli Efesi; e quello che è *de jure humano* dalle Costituzioni Canoniche, e Civili; ma non vogliate, che Cristo Nostro Signore abbia ordinato egli più di

quel-

quello, che alla sua santa provvidenza è paruto convenire. Con la medesima libertà il Giusti con un' altra ragione pruova la esenzione *de jure Divino* dicendo; (I Sacerdoti nella legge vecchia trattavano tutte le cause). Che si debbe dir qui? Ha mai questo uomo letta la Scrittura? Condotto il popolo fuori di Egitto, Mosè nel principio giudicava ogni causa, e per consiglio di Jetro suo Suocero deputò non Sacerdoti, ma 70. eletti di tutte le Tribù, che giudicassero, e riferissero a lui le più importanti. Giosuè, dopo la morte di Mosè, fece quell' uffizio, nè fu Sacerdote dopo lui; il Libro de' Giudici è pieno delle azioni, e giudizj de' Giudici, che da Giosuè fino a Samuele furono successivamente in numero 13. di diverse Tribù, fra' quali fu anco una Donna, e l'ultimo solamente fu il Sacerdote Eli; dopo questo successe Samuele, il quale sebben fu Levita, non però Sacerdote; poi si fecero i Re, i quali giudicavano, ed avevano sotto di loro Magistrati, e Sacerdoti ancora; anzi, come di sotto si vedrà, i Re trattavano le cause del Tempio, e delle oblazioni fatte a quello. Non so che mi dire di queste maniere di parlar così ardite; un Secolare, che abbia letta la Scrittura un mese, sa benissimo, che nella legge Mosaica i giudizj non appartenevano alla dignità del Sacerdozio. Ma il Giusti per mostrar totalmente il suo sapere, allega nel margine *Deuter.* 17. Io non vorrei trattare di questo luogo, per non parere con una minuzia di offendere questo Dottore, il quale ri-

riverisco, ma pur convien farlo. Le parole di Mosè sono: *Si difficile, et ambiguum apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem, et sanguinem, causam, et causam, lepram, et lepram; et judicium inter portas tuas videris verba variare: surge, et ascende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus: Veniesque ad Sacerdotes Levitici generis, et ad Judicem, qui fuerit illo tempore, quæresque ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem, et facies quodcumque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, et docuerint te juxta legem ejus, sequerisque sententiam eorum*. Considererà il Lettore quattro cose. Prima, che per questo Precetto Divino non si ordina di andar ai Sacerdoti soli, ma a quelli, ed al Giudice, il quale non è Sacerdote. Secondo, che non si ha d'andar se non in causa difficile, ed ambigua. Terzo, che solo si comanda l'andare, quando i Giudici delle Città hanno diversi pareri; che non fa bisogno andar al luogo eletto dal Signore, se le opinioni de' Giudici sono conformi. Quarto, che Dio comanda di seguire quello, che avranno insegnato secondo la sua legge; le quali cose mostrano, che a' Sacerdoti si doveva andare non come a' Giudici, ma come a' periti della legge di Dio, e ne' casi insoliti, ambigui, e difficili solamente; imperocchè a chi è Giudice non si portano le cause per essere difficili, ma ancor che facilissime; e potrà anco uno andar al supremo Giudice in appellazione eziandio in causa di somma facilità, se gli piacerà; ancora non si va al Giudice superiore solo,

lo, perchè gl'inferiori siino discordi, ma quantunque fossero in somma concordia; e quì non si va a'Sacerdoti, se non quando la causa è ambigua, ed i Giudici discordano: di poi essi non hanno podestà di giuridizione, ma d'insegnare secondo la legge di Dio, appunto come se il Re Giovanni III. di Portogallo avesse dato a Sebastiano Nipote Giovane, che lasciò: se nascerà qualche causa difficile, ed ambigua, e tu vedrai, che i Giudici discordano, manda allo studio di Coimbra, e farai quello, che essi insegneranno secondo le leggi del Regno, e seguirai il loro parere; chi direbbe, che quel Re avesse lasciato, che i Dottori di Coimbra trattassero tutte le cause, o che in alcun modo avessero podestà di giudicare? Signor Giusti, voi dite, i Sacerdoti trattavano tutte le cause, Mosè dice delle cause difficili, ambigue, insolite, dove i Giudici erano di vario parere; voi dite, trattavano; Mosè dice, insegneranno secondo la legge di Dio. Credo, che il testo non sarà stato visto, ma almeno informarsi cogli Ebrei, che sino al giorno d'oggi non danno a'Sacerdoti, perchè sieno Sacerdoti, alcuna autorità nel giudicare. Non merita la cosa, che si consumi tante parole. Passo

1 due Decreti de'Pontefici, dove il Giusti pruova la esenzione *de jure Divino*; il primo è *de jurejur. cap. Nimis, de jure Divino quidam Laici usurpare nituntur, cum viros Ecclesiasticos, nihil temporale obtinentes ab eis, ad præstandum sibi fidelitatis juramenta compellunt*; e perchè il Giusti lo distende in parole formali, mostra far-

ne

ne gran fondamento; siccome anco del secondo, che è nel *cap. quanquam, de censibus in 6.* Quanto al primo gli domando, posto che fosse contra il *jus Divino* farsi giurar fedeltà dagli Ecclesiastici, che non tengono alcuna cosa temporale, pare a questo Dottore, che segua la conseguenza, adunque è contra il *jus Divino* giudicar i malfattori? Questa conseguenza è assai mal fondata; da una cosa, che di sua natura è ingiusta, e peccato, argomentare ad una, che è di sua natura buona. Ognuno, che vuole giuramento di fedeltà da quello, che non ha da lui cosa temporale, commette ingiustizia, la qual ingiustizia, se è usurpazione sopra i Ministri di Dio, non segue, che il punir quei, che meritano, sii usurpazione. Ma di più, se fosse *de jure Divino*, che gli Ecclesiastici non potessero farsi giurar fedeltà da' Laici, come sarebbe lecito a loro giurarla per ricever feudi? Quando Dio non volesse, che essi si sottomettessero giurando, non sarebbe lecito farlo, per guadagnare tutto il Mondo, non che un feudo: ma se vorrà il Giusti formar un Dio per suo comodo, il qual vogli, che non sii lecito a' Laici farsi giurar fedeltà dagli Ecclesiastici, se non avranno niente di utilità da loro: ma bensì quando ne avranno, perchè è dovere, che sieno soggetti a quelli, i cui beni ricevono. Concedi anco esso Giusti ad un altro, che similmente non sii lecito al Secolare giudicarli, se non offendono alcuno, e se non si fanno Rei di pena; perchè è dovere, che sieno soggetti a quelli, i cui suddi-

ti offendono co' malefizj: queste ragioni vorrei sentire a risolvere. Se Dio volesse, che gli Ecclesiastici non fossero soggetti a' Secolari, perchè essi col ricevere da loro Feudi si fanno soggetti? Bisognarebbe abborrire i Feudi, ma contentandosi della soggezione, quando è a profitto proprio, dovrebbe fargli contentare anco quando è per necessità del Laico, che non ha la vita, l'onore, e la roba sicura, se non vien punito, chi gliela leva. Due altre risposte vi sono comuni a questa, ed alla seconda Decretale, che è di Bonifacio VIII. Una di Soto, che s'intende nelle cause spirituali, nelle quali veramente la esenzione è *de jure Divino*. L'altra del Cardinal Bellarmino, che questa fu l'opinione di quel Papa, detta così per trascorso, e che non determina niente. Porterò le sue parole formali, acciò ognuno resti appagato: *Bellarminus l. 1. de Cler. cap. 28. Secundo objiciunt caput: quamquam de cens. in 6. ubi Bonifacius Papa VIII. dicit jure humano, & Divino liberos esse Clericos ab exactionibus: Respondet Dominicus a Soto, debere intelligi Decretalem istam in causis Ecclesiasticis, vel certe quoad personas, non quoad bona. At Bonifacius diserte dicit, Clericos et eorum bona libera esse ab exactionibus: dicendum igitur, vel Bonifacium nomine juris Divini intelligere exemplum, quod habetur in Scriptura Divina, nimirum Gen. 47. vel certe fuisse Bonifacium in sententia Canonistarum, et sententiam illam suam aperuisse, non autem aliquid definivisse, nam non loquitur per modum definientis*

rem

rem controversam, *sed simpliciter*, *et obiter id asserit*, *ait enim*, *cum jure Divino sint immunes Clerici*, *&c.*

Agli altri luoghi del Concilio Tridentino, e Lateranense si è risposto al luogo suo, e mostrato, come quei Concilj dicono la esenzione essere per ordinazione Divina, e Decreti de' Concilj, e Imperiali collettivamente; perchè quanto alle cause spirituali l'ordinazione è Divina, quanto alle temporali, alcuna è de' Concilj, altra de' Principi, ed insieme è risposto agli altri luoghi. Solo resta un Argomento tratto anco dai Digesti, e lo porta il Giusti con queste parole, *anzi che anco il Giureconsulto disse*: *Sacerdotio obveniente videbimus*, *an cogatur arbiter sententiam dicere*, *id enim non tantum honori personarum*, *sed Majestati Dei indulget*; *cujus Sacris vacare Sacerdotes oportet*.

Se un arbitro sarà eletto Sacerdote, non sii sforzato seguire il carico, non solo per onore della sua persona; ma acciocchè possi attendere a' Sacrifizj di Dio: tutto bene, anzi questo mirabilmente conferma la nostra dottrina, ed è ragionevolissima cosa, che se uno si fa Ecclesiastico, subito si levi da ogni carico pubblico di giudizj, ed altre amministrazioni civili, acciocchè attendi al servizio di Dio solamente. Non si fa in tutti gli Stati, è vero, ma dove si fa, per che causa non viene lodato, e vi è chi se ne duole, dicendo che si può attendere al servizio di Dio, ed anco a' negozj mondani, ed a giudicar cause Secolari? Ma lasciamo questo, perchè

chè uno che ſii Giudice, ſe è fatto Sacerdote, la legge lo eſenta dal proſeguir il carico, acciocchè attendi al ſervizio Divino: ſegue mo, che eſſendo Sacerdote ſe laſcia Dio, ed attende alle enormità, debba eſſere in quelle comportato? e dicami il Giuſti, ſe i caſtighi, che ſi danno a' colpevoli de' delitti enormi, gl' impediſcono dal ſervizio di Dio? Credo di no, anzi mettendogli timore li fanno aſtener dal male, e ſervir Dio, e quando ſono rei di ſimili misfatti, non conviene, chè nel pubblico ſervizio di Dio ſiino viſti prima, che purgati con i dovuti caſtighi per eſempio, e per edificazione del Mondo. Ma torniamo al Bovio.

B O V I O.

Similmente non ſerve, che queſto Autor ſi affatichi per provare, che la Repubblica non conceſſe mai queſte immunità; sì perchè non proverà queſta negativa; sì ancora perchè ſe ella non le conceſſe, già la Chieſa le aveva, e godeva per conceſſione degl' Imperadori, mentre erano padroni di quei paeſi, e popoli, ne' quali è nata la Repubblica. Onde quocunque titulo *abbia la Repubblica acquiſtato il ſuo Dominio, non poterono nè i popoli con elezione, nè i predeceſſori padroni per vendita, donazione, o altro modo dare alla Repubblica quelle ragioni, che già erano ſtate trasferite nella Chieſa; nè meno eſſa Repubblica può per giuſta guerra aver acquiſtate maggiori ragioni di quelle, che i popoli ſteſſi, o i loro*

ro anteriori Signori avevano. E finalmente, perchè dato (sine præjudicio veritatis) *che niun Principe Secolare avesse mai concessa questa immunità, tutti i Dottori tengono, che la Chiesa da più alto luogo l'abbia, i più di loro* de jure Divino, *e gli altri tutti almeno* de jure Pontificio auctoritate propria sui capitis, *dal quale, come si provò di sopra con molti Decreti di Papi, e Concilj, le fu sin dal principio di essa Chiesa concessa.*

FULGENZIO.

IL Padre Bovio mostra ben qui di stimar poco il giudizio del Lettore, poichè dice ogni stravaganza senza ritegno, venendo con quattro assurde risposte. La prima è, che noi non proveremo questa negativa, che la Repubblica Veneta non concesse mai esenzioni a' Cherici, nei casi atroci, ed enormi. Non tocca, Padre Bovio, alla Repubblica provar la negativa, tocca a voi provar l'affermativa, che pretendete: perchè la negativa non si prova; nè meno tocca a chi possede provar, che la cosa che possede sia sua, ma chi vuol disturbarlo dal possesso ha da provar la sua ragione, ed il suo titolo, che pretende. La Repubblica Veneta già 1200. anni sempre in simili casi ha esercitati i suoi giudizj ad onor di Sua Divina Maestà, con quiete pubblica, ed approvazione or tacita, or espressa dei Pontefici: segue al presente lo stesso; voi dite, che fa contra la esenzione conceduta alla Chiesa:

fa: provate questa concessione in questo stato perpetua, ed avrete ragion di pretenderla. Aggiunge il Padre Bovio la seconda non minor che la prima, ed è questa: (che sebbene la Repubblica non avesse concesse tali immunità, che già la Chiesa le aveva avute, e le godeva per concessione degl' Imperadori, che erano Padroni di quei luoghi, ove è nata la Repubblica), Padre Bovio, fate meglio il vostro computo. La Repubblica nasce nel 420. in tempo di Valentiniano III., allora la Chiesa non aveva l'immunità dai giudizj criminali, come è mostrato nelle Considerazioni, e di sotto vi si porterà (poichè così volete) la Costituzione di quell' Imperadore colle sue formali parole; e parimente i Cherici non avevano questa immunità dal criminale nei tempi di Giustiniano del 550., come dunque l'avevano dagl' Imperadori avanti che la Repubblica nascesse?

Aggiugne la terza assurdità, (che per qualunque titolo, o di donazione, o di elezione, o di guerra la Repubblica abbia acquistato il suo Dominio, non ha per modo alcuno potuto acquistare quelle ragioni, che erano state concedute, e trasferite nella Chiesa. Il qual detto nasce dal non intendere, o dal dissimulare, che cosa sia *jus belli*, col quale quando un Principe acquista Stato, passa sotto il suo Dominio *plenissimo jure*, sicchè si fa padrone della vita, e della roba de' vinti, nè è tenuto ad alcuna legge del paese vinto, e le cose, ch' egli lascia nello Stato che ritrova, tutte hanno virtù dalla

sua sola concessione tacita, o espressa. Voi, Padre Bovio, volete, che se il Re di Francia vincerà un paese in guerra, che non possa introdurvi le leggi Galliche, ma sia tenuto conservar le cose con le ragioni, che erano tenute dal Principe di prima? Raccordatevi, che di sopra a car. 44. diceste, che il Re di Francia ha il diritto in tutti gli stabili; ma i Romani, che erano possessori innanzi, non l'avevano: adunque egli non l'ha potuto istituire. Non ci vuole minor valor del vostro a sciogliere queste contraddizioni. Ma il Padre Bovio può leggere il titolo *de captivis*, nel D. se vuol sapere che cosa sia *jus belli*, e non metterà fuori proposizioni, che poi ricusi accettar per se: imperocchè per questa dottrina il Sommo Pontefice, quale ancora ha acquistato da altri quello che possiede, non potrà farvi sopra leggi, ma sarà obbligato alle leggi de' primi possessori. Perlochè veniamo alla quarta: (che gli Ecclesiastici abbiano da più alto luogo, e podestà la loro esenzione) dove con brevissime parole dico, che questo più alto luogo, e podestà non è Dio: perchè questa esenzione non è *de jure Divino*, come e per ragione, e per sentenza de' Teologi; e con le risposte alle ragioni portate in contrario si è pienamente provato. Non può esser da altra podestà, perchè la podestà del Principe è immediatamente da Dio, *Rom.* 13. *Cod. de vet. ju. enucl. l.* 1. *authentica Cod. de non alien. vel permut. reb. Eccl. authent. quomodo oportet Episcopos*, §. 1. Adunque non vi può esser podestà uma-

umana superior à quella del Principe, se non è superior anco alla Divina. Ma perchè ne' due Testi di sopra si è mostrato; che quei Dottori, i quali parlano di questa più alta podestà, vi rinchiudono dentro la podestà del Principe, e di sopra abbiamo mostrato l' immediata dipendenza di quella da Dio; e di sotto lo mostrerò più evidentemente, non dirò altro qui in questo luogo; ma conchiudendo dirò, che gli Ecclesiastici non sono stati esentati dalla Repubblica nelle cause criminali; gravi, ed enormi; nè da alcun altro hanno avuto tali esenzioni.

B O V I O.

E Con giustissima ragione, perchè così conveniva per onor di Dio, e riverenza delle cose sacre, e perchè non era in modo alcuno decente, che quelli, i quali seggono giudici nel supremo giudicio delle anime di tutt' i Principi, Re, ed Imperadori; fossero poi loro sottoposti come rei nei giudicj civili, e criminali.

F U L G E N Z I O.

LA esenzione degli Ecclesiastici è data con giustissima ragione, ma il pretenderla mo, come vorrebbero alcuni; è un volerla con la ragione; con che i mali Cristiani insino al tempo de' Santi Appostoli si volevano sottrarre dalla ubbidienza de' Principi; con dire; che come Figliuoli del Padre Celeste, erano trasferiti nel

sua sola concessione tacita, o espressa. Voi, Padre Bovio, volete, che se il Re di Francia vincerà un paese in guerra, che non possa introdurvi le leggi Galliche, ma sia tenuto conservar le cose con le ragioni, che erano tenute dal Principe di prima? Raccordatevi, che di sopra a car. 44. diceste; che il Re di Francia ha il diritto in tutti gli stabili; ma i Romani, che erano possessori innanzi, non l'avevano: adunque egli non l'ha potuto istituire. Non ci vuole minor valor del vostro a sciogliere queste contraddizioni. Ma il Padre Bovio può leggere il titolo *de captivis*, nel D. se vuol sapere che cosa sia *jus belli*, e non metterà fuori proposizioni, che poi ricusi accettar per se: imperocchè per questa dottrina il Sommo Pontefice, quale ancora ha acquistato da altri quello che possiede, non potrà farvi sopra leggi, ma sarà obbligato alle leggi de' primi possessori. Perlochè veniamo alla quarta: (che gli Ecclesiastici abbiano da più alto luogo, e podestà la loro esenzione) dove con brevissime parole dico, che questo più alto luogo, e podestà non è Dio: perchè questa esenzione non è *de jure Divino*, come e per ragione, e per sentenza de' Teologi; e con le risposte alle ragioni portate in contrario si è pienamente provato. Non può esser da altra podestà, perchè la podestà del Principe è immediatamente da Dio, *Rom.* 13. *Cod. de vet. ju. enucl. l.* 1. *authentica Cod. de non alien. vel permut. reb. Eccl. authent. quomodo oportet Episcopos*, §. 1. Adunque non vi può esser podestà

uma-

umana superior à quella del Principe, se non è superior ancò alla Divina. Ma perchè ne' due Testi di sopra si è mostrato, che quei Dottori, i quali parlano di questa più alta podestà, vi rinchiudono dentro la podestà del Principe, e di sopra abbiamo mostrato l' immediata dipendenza di quella da Dio; e di sotto lo mostrerò più evidentemente, non dirò altro qui in questo luogo; ma conchiudendo dirò, che gli Ecclesiastici non sono stati esentati dalla Repubblica nelle cause criminali, gravi, ed enormi; nè da alcun altro hanno avuto tali esenzioni.

BOVIO.

E Con giustissima ragione, perchè così conveniva per onor di Dio, e riverenza delle cose sacre, e perchè non era in modo alcuno decente, che quelli, i quali seggono giudici nel supremo giudicio delle anime di tutt' i Principi, Re, ed Imperadori, fossero poi loro sottoposti come rei nei giudicj civili, e criminali.

FULGENZIO.

LA esenzione degli Ecclesiastici è data con giustissima ragione, ma il pretenderla mo, come vorrebbero alcuni, è un volerla con la ragione, con che i mali Cristiani insino al tempo de' Santi Appostoli si volevano sottrarre dalla ubbidienza de' Principi, con dire, che come Figliuoli del Padre Celeste, erano trasferiti nel

Regno di Cristo, Sacerdozio Regale, gente Santa; onde stimavano inconveniente l'esser soggetti a quei giudici profani, ed immondi; il qual errore per levarlo dicono i Santi Padri; ed in particolare S. Giangrisostomo, che S. Paolo scrisse *Rom.* 13. che bisognava esser soggetti a' Principi, perchè sono Ministri di Dio nel bene: *Minister Dei est tibi in bonum*. Se non vi vergognate, P. Bovio, perchè sedete in altissimo Trono esser sotto a Dio, non vi vergognate esser sotto i Ministri suoi nel bene, che questa è la Dottrina Appostolica. Se questi per se stessi sono infimi, per l'autorità, che è loro data da Dio, sono alti. Mi maraviglio, che considerando l'altezza del grado Ecclesiastico, non diciate, non aver di alcuna cosa mondana bisogno, e che stimate cosa indegna, che un Ecclesiastico mangi, o beva; perchè non ha minor bisogno il Cherico della podestà secolare, che lo protegga nella vita, nella roba, che lo conservi in quiete, e tranquillità, che ha di mangiare, e di bere. Ma chi si vuol esentar dalla giustizia criminale, perchè non gli parrà con sua dignità seder Giudice nel Tribunal dell' Anima, ed essere da altro giudicato, S. Paolo gli fa il privilegio di esenzione: *Bonum fac, & habebis laudem ex illa.* Avete per inconveniente, che quelli, che sedono Giudici delle Anime sienò sottoposti a' loro Principi in giudicj criminali? e se saranno giudicati in criminale dal Giudice Ecclesiastico non saranno sottoposti in giudicio? Non credo già, che vorrete negarmi, che un Cristiano membro di

di Cristo, del suo corpo, che è la Chiesa, e Figliuolo di esso, non ecceda più (dirò senza iperbole) infinitamente un Infedele, ed inimico di Dio, che l'Ecclesiastico non eccede un secolar Cristiano. Se dunque non è indegnità, nè del Cristiano, nè della Santa Chiesa, nè di Dio, che quello sia suddito alle leggi politiche, ed alla giustizia di un Principe infedele, non sarà nà anco indegnità, che un Cherico sia suddito ad un Principe fedele: ma non vi affrettate tanto con questo supremo giudicio delle anime, di tutt' i Re, Principi, Imperadori, che tanto potete dir del più infimo della plebe. Non credo già quando dite nel supremo giudicio dell' anima, che intendiate nell' altra vita, perchè credo, che sappiate, che tutt' i Santi giudicheranno con Cristo, e fra questi saranno molti Secolari, e fra i giudicati, e dannati, molti Ecclesiastici; dunque in questa vita parlate; ma non maggior autorità si acquista per giudicar nel foro dell' anima un Imperadore, che un plebeo: che esagerate dunque? ma nella vita presente non appartiene a tutti gli Ecclesiastici esser Giudici nel giudicio delle anime, perchè nel Foro della coscienza, appartiene a' soli Sacerdoti; nel Foro esteriore, a quei solamente che hanno giuridizione Ecclesiastica; perchè dunque volete l'esenzione di tutti dalla giustizia? e come la ragion vostra proverà la esenzione di quei Cherici, i quali non hanno nè l'una, nè l'altra, che sono la maggior parte? Voglio qui portarvi una ragione, oltre il mio solito, che è di rispondere

 alle

alle vostre soluzioni solamente, acciocchè voi, che fate l'esenzione *de jure Divino*, me ne portiate la risposta. La esenzione nasce, Padre Bovio, per la vostra Dottrina, quando uno riceve la prima tonsura, e quella è il fondamento, che immediatamente alcuno è trasferito nell' Ordine Clericale, ed esente; ma la prima tonsura non è *de jure Divino*, come tutti parimente consentono: adunque la esenzione non è *de jure Divino*.

Se voi volete dire, che Dio ha esentato tutti quei, che piacerà al Pontefice chiamare per esenti, e perciò il Papa abbia istituito la prima tonsura per titolo di acquistar questa esenzione, seguirà, che il Papa potrà esentar tutti, perchè dirà alcuno, la confermazione è Sacramento *de jure Divino*, adunque è più conveniente, che tutt' i confermati sono esenti, che tutt' i tonsurati: di più, tanti, che hanno ricevuti gli Ordini Minori, che ritornano al Secolo, come possono contra il *jus Divino* farsi soggetti del Principe Laico? Se direte, perchè non vanno in abito, la replica è pronta, che la distinzione nell' abito de' Cherici da' Laici è *de jure humano*, adunque non potrebbe pregiudicare alla esenzione *de jure Divino*; ma applichiamo un poco queste ragioni al caso nostro; la Santità Sua promove questa controversia per un Abate, essendo quello in ordine minore; se dicesse al presente: Io rinuncio il beneficio, e voglio maritarmi, e deponesse l'abito, a che saremmo? non sarebbe decisa la controversia? Credo, che

non

non vi mancheranno risposte, se doveste ben formar qualche nuovo Articolo, o dichiarando Eretici quelli, che non hanno fatto la prima tonsura Sacramento, ovvero trovando qualche virtù in essa prima tonsura, che sia maggiore de' Sacramenti; ma io non ricerco tanta fatica, mi basterà di qualunque risposta, perchè ciascuna scioglierà la ragione ugualmente. E' ben necessario quì volgersi alquanto a Bernardo Giusti, il quale a c. 28. dice: *Ed è ben fondata questa esenzione in quella ragione viva, e chiara, che essendo le persone Ecclesiastiche dedicate al servizio di Dio, al quale hanno dedicato l' anima, ed il corpo, e però fatte del Foro Ecclesiastico; non è conveniente, che sieno sottoposte al Secolare*. Io non so se questo Gentiluomo sia Prete, ma almeno è Canonista; lo manderò a vedere il Rituale del Santo Battesimo, il quale non contiene altro, se non che chi vuol battezzarsi dedica l' anima, ed il corpo à Dio. Dio vi perdoni, che volete insegnare, che i Cristiani tutti non abbino dedicato se stessi, l' anima, il corpo, e più, se più ci è a Dio; non attribuite questo ai soli Ecclesiastici, ch' è bestemmia eccessiva; non hanno questa singolarità i Cherici; se adunque la qualità di esser dedicati a Dio, non fa ne' Secolari, che sieno esenti dal Foro, non lo farà negli Ecclesiastici. Ma vi aggiungerò, che questa era la ragione, colla quale nei tempi di S. Paolo alcuni mali Cristiani volevano pigliar ansa di far male, con dire: son dedicato al servizio di Dio, non debbo esser sogget-

to agli uomini, e massime Infedeli. Ma San Paolo risponde, il Magistrato ti è Ministro di Dio al far bene, allo stare in suo servizio; ma se farai male egli non ha la spada senza causa: così si dirà al Giusti, quando bene i soli Ecclesiastici avessero dedicato l'anima, ed il corpo a Dio (che sento orrore a replicarlo) il Magistrato Secolare è Ministro di Dio a farli star nella loro vocazione; non dubitate, che sieno impediti, attendino pur a quel servizio, e non abbino timor di alcuno; ma se si hanno dedicati di parole, ed in fatti negano Dio; San Paolo dice, che non debbe il Magistrato portar la spada in vano.

B O V I O.

LA terza falsità è, che questo Autor dice, la sua opinione essere de' migliori Canonisti: essendo che non è nè de' migliori, nè de' peggiori, nè di alcuno di essi. Covarruvia stesso, in quanto al punto che tiene non essere de jure Divino, *confessa, che la contraria è la comune. Nell' altro punto poi, che tiene questo Autore, ciò che sia dalla sola concessione de' Principi, i quali possano e non concederla, e concessa rivocarla in questo punto, dico, Covarruvia tiene contra questo Autore, e non tiene con lui, nè adduce alcun altro, che lo tenga: nè meno questo Autore adduce, o nomina alcuno per se, nè può addurlo, se non adduce l'empio Molineo, o altri simili Eretici.*

FUL-

FULGENZIO.

COnfesso di non saper far la costruzione di queste parole, o di non intendere la connessione: Dice il Bovio. (La opinione di Maestro Paolo non è di alcun Canonista; Covarruvia stesso, che la tiene, confessa, che la contraria è la comune,) Come sta questo? non è di nissuno? se è di Covarruvia, come non è di nissuno? se sono due opinioni, una comune, e l'altra non comune, ch'è di Covarruvia? Questo Dottore *lib. pract. quæst. cap.* 31. & *lib. var. resol.* 2. *cap.* 20. cita molti altri in conformità, altri ne cita *Azor l.* 5. *cap.* 12. e di questi ha prudentemente giudicato Maestro Paolo, che in questa materia sieno i migliori, perchè dovendosi dalle Scritture Sacre cavare se una cosa sia *de jure Divino*, e dal Verbo Divino, molto meglio ne parlano quei, che procedono colle Sacre Sentenze nel suo senso chiaro, che quelli, che si fondano in parole di varj sensi, appigliandosi al più lontano, come fanno per lo più i Canonisti. E non so già, che bel fondamento per il Bovio sii addurre Covarruvia, che attesta la opinione contraria alla sua esser la comune, perchè questo mostra esser una comune molto mal fondata; poichè la ributta quello stesso, che la conosce per tale. Il Padre Bovio cava ragione per se; perchè Covarruvia, che non tiene la esenzione *de jure Divino*, dice, la contraria esser la comune, ed io la cavo contro di lui, perchè gli è una comune opinione, che gli uomini di sen-

so non approvano. Quanto alla concessione fatta da' Principi delle immunità, e della restrizione loro, quando il ben pubblico lo ricerchi, ho portato le parole di Covarruvia; non occorre che il Bovio lo neghi. Gli Autori Eretici, del Molineo, o di altri, io non ne sò dar notizia, che non ne ho veduto alcuno, ma mi rimetto al Padre Bovio, che lo vedo molto versato in quei Dottori, che chiama Eretici, ed Empj: dirò solamente, esser molto sospette le tante repliche, le quali tendono a maggior conseguenza che non pare. Bonifacio VIII. esentò i Cherici maritati: se un altro vorrà esentar le loro Mogli? Se un altro i Figli? come alcuno ha voluto esentar le sue Concubine. Se un altro i Lavoratori di tutti gli Ecclesiastici, che già in alcuni luoghi si sono fatti esenti da' pesi personali, se gli vorrà un Pontefice esentar anco dal Foro? Se si passerà ad esentar tutti quelli, che hanno qualche relazione colla Chiesa? Quanti saranno questi? Se tutti quelli delle spirituali Congregazioni contra il voler de' Principi, senza che possano dir cosa alcuna, si potrà fare un altro Dominio nel dominio loro, ed in ogni Potentato aver tutto lo Spirituale, e del Secolare la maggior parte; che se della santissima mente del presente Pontefice non s'ha da presupporre tal cosa, non resta per questo, che da tal dottrina non segua, che quando alcuno lo tenti, non possa farlo.

BO-

BOVIO.

E *Dalle suddette cose ne cavò, che questa proposizione: I Principi Secolari per la podestà del loro Dominio possono giudicare, e punire tutte le persone Ecclesiastiche; non avendo per se Dottori Cattolici, anzi essendo contra la comune opinione di tutti i Dottori Teologi, e Canonisti, contra a' Decreti chiarissimi de' Concilj, e Sommi Pontefici; contra la dottrina de' Santi Padri; contra il comune consenso, e credenza de' Fedeli, meritamente da Vittoria, Ledesma, Soto, Turrecremata, e Pighio, ed Alvaro, Pelagio viene condannata, e connumerata per uno degli errori di Giovanni Hus, e di Wicleffo, condannati dal Concilio Costanziense, o pur di Marsilio da Padova, il quale da Alvaro Pelagio, per questa stessa dottrina è chiamato novello Eresiarca, e fu condannato da Papa Giovanni XXII. in una sua Estravagante: che comincia:* Licet secundum doctrinam Apostoli.

FULGENZIO.

OPpugna con un grande apparato di Vicleffi, Turrecremata, Pelagj, Ussi, Giovanni XXII. Giandoni ec. la seguente proposizione: i Principi Secolari per la podestà del loro Dominio possono giudicare, e punire tutte le persone Ecclesiastiche: a che proposito io non lo veggo. Di chi è questa proposizione, Padre Bovio? di Maestro Paolo? Voi direte una gran falsità, una

gran

gran calunnia; non è di Maestro Paolo, a che proposito la portate dunque? La proposizione di Maestro Paolo è: I Principi Secolari per la loro podestà suprema possono giudicare, e punire tutte le persone del loro Stato, eziandio le Ecclesiastiche nelle cause politiche, nelle quali non hanno privilegio d'immunità; e questa è Cattolica, ed ha per se i Dottori Cattolici, è comune opinione de' Teologi; conforme ai Decreti chiarissimi de' Sacri Concilj, al consenso de' Fedeli: adunque è santa e vera, sebbene la poca coscienza, e l'adulazione l'impugna. Ma di più ha San Paolo, San Pietro, che l'insegnano, Santo Agostino, San Giangrisostomo, tanti Santi, chè ci bastano più, che quanti adulatori avrà mai il Mondo. Quell'altra, che si forma il Bovio, la condanniamo noi ancora, perchè abbraccia anco le cause spirituali, ed Ecclesiastiche, e tutti i Cattolici la dannaranno. Non si affatichi il Padre Bovio con Allegazioni, con Cataloghi, ma li riservi, ove bisogna.

B O V I O.

MA che dico io, condannato dal Papa? Anzi pur da Lodovico Bavaro stesso per chi scrisse, il quale a Benedetto successore di Giovanni XXII. mandò Ambasciadori con Carta di Procura, e Letterà sua, nelle quali condannava gli errori di Giovanni Gianduno, e di questo Marsilio, e prometteva ancor esso perseguitar come Eretici così questi, come anco Michel di Cesena, ed

ed altri; e delle quali Carta, e Lettera si conservano in Roma gli originali fatti di questa sotto li 5. Marzo 1336. in Udine, e di quella lo stesso anno agli 8. di Ottobre in Norimberga. E questo suol essere il fine di simili falsi Dottori, che finalmente sono non meno odiati, e perseguitati da coloro, i quali essi ingannarono, e a chi furono autori, e ministri delle iniquità; che da quegli stessi a chi furono contrarj. Ma passiamo ormai a rispondere agli altri suoi argomenti.

FULGENZIO.

NOn so, che scritture abbia di Lodovico Bavaro il Padre Bovio, nè voglio entrar ne' segreti suoi, o cercar quello, che gli Originali da lui veduti contengono. Non vorrei già, che mi allegasse un *c. Continua*, e mi resta pure anco quà un poco di dubbio della verità, poichè nel Decreto fatto nella Dieta di Francfort 1339. si costituì, *quod electus in Regem Rom., a majori parte eligentium æqualem potestatem habet in administratione Imperii; sicut Imperator coronatus, & quod quicunque de cetero, ipsum Ludovicum tenet excommunicatum, aut qui cessat a divinis propter sententias Papales, proscriptus sit corpore, & in rebus*; al che s'aggiunge anco un'Epistola, che allo stesso Benedetto Papa scrissero gli Elettori molto lunga, la cui conchiusione era, che dovesse rivocar quelle censure, altrimenti avriano loro trovati altri rimedj opportuni. Le quali cose avendo letto il Padre Bovio

gran calunnia; non è di Maestro Paolo, a che proposito la portate dunque? La proposizione di Maestro Paolo è: I Principi Secolari per la loro podestà suprema possono giudicare, e punire tutte le persone del loro Stato, eziandio le Ecclesiastiche nelle cause politiche, nelle quali non hanno privilegio d'immunità; e questa è Cattolica, ed ha per se i Dottori Cattolici, è comune opinione de' Teologi; conforme ai Decreti chiarissimi de' Sacri Concilj, al consenso de' Fedeli: adunque è santa e vera, sebbene la poca coscienza, e l'adulazione l'impugna. Ma di più ha San Paolo, San Pietro, che l'insegnano, Santo Agostino, San Giangrisostomo, tanti Santi, chè ci bastano più, che quanti adulatori avrà mai il Mondo. Quell'altra, che si forma il Bovio, la condanniamo noi ancora, perchè abbraccia anco le cause spirituali, ed Ecclesiastiche, e tutti i Cattolici la dannaranno. Non si affatichi il Padre Bovio con Allegazioni, con Cataloghi, ma li riservi, ove bisogna.

B O V I O.

MA che dico io, condannato dal Papa? Anzi pur da Lodovico Bavaro stesso per chi scrisse, il quale a Benedetto successore di Giovanni XXII. mandò Ambasciadori con Carta di Procura, e Letterà sua, nelle quali condannava gli errori di Giovanni Gianduno, e di questo Marsilio, e prometteva ancor esso perseguitar come Eretici così questi, come anco Michel di Cesena,

ed

ed altri; e delle quali Carta, e Lettera si conservano in Roma gli originali fatti di questa sotto li 5. Marzo 1336. in Udine, e di quella lo stesso anno agli 8. di Ottobre in Norimberga. E questo suol essere il fine di simili falsi Dottori, che finalmente sono non meno odiati, e perseguitati da coloro, i quali essi ingannarono, e a chi furono autori, e ministri delle iniquità; che da quegli stessi a chi furono contrarj. Ma passiamo ormai a rispondere agli altri suoi argomenti.

FULGENZIO.

NOn so, che scritture abbia di Lodovico Bavaro il Padre Bovio, nè voglio entrar ne' segreti suoi, o cercar quello, che gli Originali da lui veduti contengono. Non vorrei già, che mi allegasse un c. *Continua*, e mi resta pure anco quà un poco di dubbio della verità, poichè nel Decreto fatto nella Dieta di Francfort 1339. si costituì, *quod electus in Regem Rom., a majori parte eligentium aequalem potestatem habet in administratione Imperii; sicut Imperator coronatus, & quod quicunque de cetero, ipsum Ludovicum tenet excommunicatum, aut qui cessat a divinis propter sententias Papales, proscriptus sit corpore, & in rebus*; al che s'aggiunge anco un'Epistola, che allo stesso Benedetto Papa scrissero gli Elettori molto lunga, la cui conchiusione era, che dovesse rivocar quelle censure, altrimenti avriano loro trovati altri rimedj opportuni. Le quali cose avendo letto il Padre Bo-

vio in Errico Rebdorff; so che avrà anco egli qualche difficoltà; come s'accordino bene con la sua scrittura: Si legge anco un Decreto molto amplo; che in parole formali porta Alberico nella legge *Bene* a Zenone *de quad. præscr.* che dimostra quello, che Lodovico Bavaro, e tutta la Dieta d'Alemagna condannarono; o approvarono; nel quale troverà il Padre Bovio tutto il contrario della sua scrittura, che allega; ed a me giova di credere quello, che il Mondo sino al presente ha creduto: Narrano oltre di ciò Nauclero, ed altri Istorici Germani; che Benedetto XII. subito che fu assunto al Pontificato, voleva levar le censure contra Lodovico fulminate, e che diceva, che tutto quello ch'era stato da Lodovico fatto; egli era stato provocato a farlo; e che dagli Ecclesiastici egli ne aveva avuto causa; ma non potè effettuire il suo pensiero, perchè (come portano gl'interessi de' negozj umani; ne' quali alcuni si servono per loro istrumento anco delle armi spirituali) i Re di Francia, e di Napoli si opposero a quella deliberazione, e prima in Concistoro adoperarono le minaccie, le quali non avendo giovato, si venne poi ad un altro partito, che fu di sequestrar tutte l'entrate de' Cardinali, ch'erano costituite ne' Regni de' due Re sopranominati; perlochè convenne a quel Santo Pontefice desistere, ed aver pazienza; dico Santo, perchè oltre gli altri disegni per benefizio della Chiesa, al principio del suo Pontificato si deliberò di non voler già mai adoperar armi temporali, nè dar

dar beni a' suoi parenti, e l'offervò; e niuna cosa più ardentemente desiderava, che di trovar rimedio conveniente a' disturbi, che per dette cause erano suscitati. Nè sia detto questo per levarvi la fede, che vorreste che si portasse alla vostra carta; ma per rendervi grazie con queste Istorie di quello che ci narrate, preso dalle vostre memorie, sebben si vede, che quì questa vostra narrazione non era molto opportuna. Quanto al castigo, e pena de' mali Consultori, sebbene non vi è forse la maggiore di quella della mala coscienza, tuttavia a' falsi Dottori, che per loro interesse adulando, e non secondo la verità consigliano, parlano, o scrivono, è anco condegno castigo, che provino quegli stessi per nemici, ai quali furono autori d'iniquità.

B O V I O (1).

SEcondo Argomento. Nella vecchia legge i Re hanno comandato, giudicato, e punito i Sacerdoti; non solo i Re cattivi, mediocri, ma i Re santissimi, e piissimi Davide, Salomone, Joas, Ezechia, e Josia.

R I S P O S T A.

Se come apporta i Re, così notasse le azioni loro, nelle quali fonda il suo argomento, saprei a che

(1) *Fogl.* 26. Questa dottrina.

a che rispondere. Ma Davide, ed Ezechia io non ritrovo, che abbiano punito, o giudicato alcun Sacerdote, onde da' fatti loro possa argomentare simile podestà ne' Principi della nuova legge. Josia nel 4. de' Re a cap. 23. uccise molti Sacerdoti, ma Sacerdoti degl' Idoli, e non del vero Dio, e non so vedere a che proposito s' induca Josia, e questo suo fatto, se non fosse forse (il che non credo) stato, tanto grande l' inavvertenza di quest' uomo, che dicendo il testo Sacerdotes excelsorum *avesse inteso i supremi Sacerdoti del Tempio di Dio. Salomone depose Abiatar Sacerdote, che avea cospirato con Adonia. E a questo risponde il Turrecremata, che ciò fece Salomone per ispeziale rivelazione, e commissione di Dio; e lo accennano le parole del testo, che sono queste* (1): Ejecit igitur Salomon Abiathar, ut non esset Sacerdos Domini, ut impleretur sermo Domini, quem locutus est super domum Heli in Silo. *Ma chi potrà tollerare l' ardire di questo uomo, che ponga Joas tra i Re santissimi, e piissimi, ed in lui alleghi esempio di giudizio legittimamente esercitato contra i Sacerdoti? Questo Re è descritto nella Scrittura per empio, idolatra, e crudelissimo Tiranno, il quale fece uccidere Zaccaria figlio di Jojada Sacerdote, perchè della sua idolatria lo riprese* (2); *e questo fatto fu conosciuto tanto iniquo, che in vendetta di* que-

(1) 3. Reg. 1. & 2. l. 2. c. 96.
(2) 2. Paral. 24.

questo fu da' suoi proprj servi ucciso nel letto, e privato della sepoltura Regia.

FULGENZIO.

SE il Padre Bovio avesse inteso l'argomento, e non avesse voluto fingerlo del suo, non aveva che dire a questa ragione, quando si dice, che tutti i Papi comandano, giudicano, e puniscono i Vescovi. Chi argomentasse: non leggo, che il tal Papa abbia punito, o giudicato Vescovi, sarebbe stimato uno sciocco, e se gli direbbe, che s'intende, che avendo la podestà sopra di loro, l'hanno fatto, quando hanno avuto causa di farlo; così tutti i Re del Testamento Vecchio hanno comandato, e giudicato, e punito i Sacerdoti. Il dire, non trovo, che Davide, ed Ezechia abbino punito, o giudicato alcuno, che risposta è questa? Non ebbero forse chi gliene desse causa, ma tutti comandavano ai Sacerdoti, cioè quelli, a' quali venne occasione, e punirono, e premiarono i meritevoli, e perciò è citata la Scrittura, la quale non è libro incognito; legga chi vuole gli accidenti particolari: ma de' Re nominati le abbino tutto comandato, e quelli a chi si presentò l'occasione giudicato, e punito, non so che far altro, se non allegare i luoghi della Scrittura Sacra, che ognun potrà vederli, senza scriver quì le loro particolari occorrenze. L'autorità del Re Davide sopra i Sacerdoti *l.* 1. *Paral.* 23. 28. Di Salomone. 2. *Paral.* 8. 14. che giudicasse an-

co, e punisse il sommo Sacerdote, l'istoria è nota, alla quale risponde il Padre Bovio, che lo fece per particolar rivelazione: perchè dice la Scrittura, *ut impleretur sermo Domini, quem &c.* ma egli poteva ben vedere, se questa risposta fa al proposito, e quello, che contra gli è stato scritto da altri, per mostrarli che violenta il Testo, ed è assurda. Dirò solo, che per la stessa ragione si potrà conchiudere, che gli Ebrei odiassero Cristo per particolar rivelazione, perchè *Jo.* 15. si dice: *Ut impleretur sermo, qui in lege eorum scriptus est: quia odio habuerunt me gratis*, un più aperto luogo è *Act.* 4. *Convenerunt enim vere in Civitate ista, adversus Sanctum puerum tuum Jesum, quem unxisti, Herodes, & Pontius Pilatus, cum gentibus, et populis Israel facere, quæ manus tua, & consilium tuum decreverunt fieri.* Ora che vorrà dire il Padre Bovio? Che fu una particolar rivelazione ad Erode, ed a Pilato, ed a' Gentili, ed Ebrei, perchè hanno eseguito il Decreto di Dio? La Scrittura è piena di tali modi; si degnerà il Padre Bovio dar l'esposizione stessa a questo, ed agli altri luoghi. Di Ezechia se comandasse, e dasse leggi a' Sacerdoti si vede 2. *Paral.* 29. *et c.* 31. Di Giosia 2. *Paral.* 35. Ho lasciato Joas in ultimo, perchè da questo prende occasione il Padre Bovio di far un' acerba invettiva, perchè dal P. M. Paolo sia annoverato questo Re con gli altri santissimi, e piissimi; 2. *Paral.* 24. Si distinguono due tempi di Joas, l'uno dopo la morte del Sacerdote Jojada, nel quale si perver-

tì, e fu cattivo, l'altro quegli altri anni, che regnò vivendo Jojada, ne' quali fu ottimo Re, e ne dice la Scrittura: *Fecitque Joas bonum coram Domino cunctis diebus Jojadæ Sacerdotis*. Che se avesse considerato il Bovio, non sì furiosamente inveiva; e in questo tempo vivendo Jojada mandò i Sacerdoti per il Regno a raccogliere le contribuzioni, e non governando essi le oblazioni del Tempio, come conveniva, pose altri soprintendenti, ed ordinò anco come dovessero esser spese, nè i Sacerdoti ripugnarono alle sue giuste ordinazioni, sebben Jojada fu di tanta bontà, e di tanta autorità, e merito appresso il Re.

BOVIO (1).

TErzo *Argomento*. *Disse Cristo a Pilato*: Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper. *E Santo Agostino, San Bernardo, e Gaetano espongono, che il giudizio di Pilato fu bene iniquissimo, ma non usurpato*.

RISPOSTA.

Questo è Argomento di Marsilio di Padova, che sottopose Cristo stesso al Principe Secolare, e quanto alla persona di poter esser da lui giudi-

(1) *Fogl.* 27. Nel principio. Joan. 19. August. sup. Joan. tract. 11. Bern. Epist. 42. Lib. 4. pat. 2. cap. 37.

cato, *e quanto all' obbligo di pagare il tributo*; *di che ne fu condannato questo Eretico da Giovanni XXII. come riferisce il Turrecremata. Dico dunque, che San Gio. Grisostomo, ed altri Dottori espongono, che gli fu data podestà* de facto, & non de jure, *che vuol dire permissione. E non è vero, che Santo Agostino, nè S. Bernardo addotti dall' Autore dicano, che il giudizio non fosse usurpato, nè parlano parola di tal cosa. Dicono solo che tal podestà avea da Dio, e così non dicono altro, che quello che dice lo stesso testo del Vangelo*: Nisi tibi datum esset desuper, *le quali parole esponendosi molto bene della permissione, allo stesso modo si ha da intendere quello, che dicono questi Santi. Gaetano è citato dall' Autore in margine, questo con questi numeri*, in 2. quæst. 62. art. 1. *hò guardato alla prima della seconda, ed alla seconda della seconda alla quest. 62. e non vi si parla di tal materia.*

FULGENZIO.

IO ho risoluto di non toccar le maldicenze sparse per questo libro, e l' ho osservato; ma quelle, che oltre la puntura, e l' ingiuria possono anche causar scandalo, come la presente, non le debbo passar senza risposta. Qui in Venezia Marsilio da Padova non si ritrova, come Libro proibito: intendo però per le Istorie, ch' egli si adoperò per Lodovico Bavaro. Io non so la sua Dottrina, ma so ben questo, che Maestro Paolo non è uomo di aver bisogno d' impa-

parar da lui; perchè se fù dopo il 1300., la Dottrina Cattolica s'impara meglio, e più sicura da quei, che furono innanzi. Ma gran disgrazia bisogna, che abbia avuto questo Marsilio, poichè non ha potuto dir cosa alcuna di buono; e per pruova, che una cosa sii mal detta, basta il dire, che Marsilio da Padova la dicesse: adunque costui non disse mai verità alcuna? So certo, che se egli ha portato questo argomento, com'è nelle Considerazioni, ha detto e conchiuso il vero: Ora quando si abbia da condannare, chi dice cosa pronunciata innanzi da un cattivo, bisogna riprendere anco S. Paolo, che di Dio disse: *Act.* 17. *In ipso vivimus, & moveamur, & sumus . . . ipsius enim; & genus sumus.* Questo discorso di S. Paolo, Padre Bovio, è un argomento, che contiene la conchiusione con la sua pruova. Or se valesse il modo tenuto da voi nel riprovar la ragione, ed argomento di Maestro Paolo, potreste anco dire contra S. Paolo: Questo è un argomento di Arato, empio Idolatra; adunque è perverso, e cattivo; e bisogna condannar S. Paolo, che l'ha usato: lascio adunque il giudizio a voi, se tal vostro modo di riprovar le ragioni sia buono, e ciò vi servirà per risposta, ovunque direte, questo è argomento del tale, o del tale, non volendo replicar più che la verità; ovunque sia è da Dio, e dallo Spirito Santo; ma se è vero quello, che ho letto in un Autore *Jo.* 22. condannò Marsilio, perchè dicesse, che Cristo si sottoponesse al giudizio di Pilato, ed al tributo per necessi-

tà; perchè avrebbe peccato; se non avesse voluto farlo; il che se è vero, fu condannato con molta ragione; perchè siccome Cristo assunse difetti, ed imperfezioni nostre naturali, non per necessità, ma per propria volontà; e sarebbe eretico, chi altrimenti dicesse; così assunse le nostre soggezioni per propria volontà; e siccome ebbe però veramente, e realmente le nostre imperfezioni volontariamente assunte, così veramente, e realmente ebbe le nostre soggezioni, ma spontaneamente prese: sicchè questa proposizione è Cattolica: Cristo ebbe una soggezione a Pilato vera, ma volontariamente assunta; questa è eretica; Cristo ebbe una soggezione per necessità assunta; la qual se fu asserita; che io non lo so, da Marsilio, è meritamente dannato; ma nessun Cattolico dee negare quella di Maestro Paolo, che Cristo ebbe una vera soggezione a Pilato, volontariamente assunta da lui per nostra salute, come tutte le altre nostre imperfezioni, che non sono peccato. E se Marsilio ha parlato in questo modo, ha detto il vero, e non può esser per ciò stato dannato, e così parla Agostino, Bernardo, e Gaetano, ed aggiungerò anco San Paolo in questo numero, perchè non si può dare altro senso, che un tale alle sue parole: *Misit Deus filium suum factum ex muliere, factum sub lege &c.* Risponde il Padre Bovio, che S. Gio. Grisostomo, ed altri Dottori espongono, che il giudizio di Pilato fu con podestà datagli *de facto, & non de jure*, e che fu permissione. San Gio: Grisostomo dice

bene, che il giudizio di Pilato fu da Dio per permissione, ma che fosse *de facto*, e non *de jure* il Padre Bovio l' aggiunge. Pare a chi non esamina bene, che nella esposizione dell' allegato luogo i Santi Padri Agostino, e Grisostomo, ed altri sieno divisi in apparenza, ma in sustanza dicono lo stesso. Alcuni considerano il giudizio di Pilato separatamente dalla ingiustizia, che usò condannando uno notoriamente innocente. Altri considerano il giudizio congiunto con quella; i primi dicono, che il giudizio fu giuridico, colla podestà data da Dio, che così dice l' Evangelio, *non haberes in me potestatem, nisi tibi datum esset desuper*. Così parlano Santo Agostino, S. Bernardo, e il Gaetano allegati. Quelli poi, che congiungono il giudizio colla ingiustizia di lui, dicono, che Dio lo permise, e così parla Grisostomo, le cui parole sono: *Sed ne ea particula: nisi esset tibi datum desuper, nullo ipsi crimini adscribendum diceres, ideo inquit, majus peccatum habet, qui tradidit me tibi: atqui si datum erat, neque huic, neque illi erat criminis: frustra haec dicis; hoc verbum datum in hoc loco permissivum est, quasi diceret: permisit haec fieri:* consideriamo le parole, *nullo ipsi crimini adscribendum diceres &c.* cioè, se tu intendessi il giudizio di Pilato essere stato così da Dio, sicchè volessi inferire, che Pilato non avesse peccato alcuno, t' inganni; perchè Cristo gli disse apertamente, che egli avea peccato, e quello che è peccato, non può esser dato da Dio, ma permesso: adunque non

parla del giudizio solo; cioè della podestà di giudicare, ma della iniquità di esso; e però dice *permisit hæc fieri*, che sono le ingiustizie usate contro di Cristo, imperocchè della podestà del giudicare, che non è azione, ma cosa permanente, non si poteva dire *permisit hæc fieri*, ma della esecuzione di essa sì, che fu con peccato d'iniquità notoria: serve l'esempio in termini. Un Governator di Roma posto dal Papa in causa di un Reo, lo condanna ingiustamente a morte, si dirà veramente, quella sentenza non è data per divina disposizione, ma solo per divina permissione; e se uno conchiudesse, adunque è giudizio seguito *de facto*, & *non de jure*; e secondo la podestà del giudicare non è vero, perchè il Giudice ha podestà legittima, ma quel giudizio insieme coll'ingiustizia considerato, non si può dire da Dio, se non per permissione. Ecco l'astuzia del Padre Bovio, Grisostomo dice, che Dio permise quel giudizio ingiusto, adunque fu *de facto*, e non *de jure*: è vero, che la condannazione ingiusta fu *de facto*, ma la podestà di giudicare fu *de jure*: che Pilato abusasse così iniquamente quella podestà, questa fu permissione di Dio, che non si oppone, ma sta col giudicar *de jure*, e con la podestà giuridica del Giudice: e di quà ognuno ne sarà chiaro; se Pilato l'avesse assoluto avrebbe peccato? non già; adunque non fu peccato il giudizio, ma l'iniquità di esso. Non credo, che avendo letto Santo Agostino, alcuno mai avrà ardir di dire, che quel Santo tenga il giudizio di Pilato es-

esser stato usurpato; imperocchè *tract.* 116. *in Jo.* sopra quella particola *non haberes in me potestatem*, dice, *Discamus ergo, quod dixit, quod & per Apostolum docuit, quia non est potestas nisi a Deo*. Cominci qua il Lettore a considerare, dice Santo Agostino, che la podestà di Pilato, di che parla Cristo, è quella di che parlò l'Apostolo: *non est potestas nisi a Deo*, ma è ben certissimo, che l'Apostolo parla *Rom.* 13. della podestà legittima, *de jure*, e non *de facto*. Segue Agostino, *& quia plus peccat, qui potestati innocentem occidendum timore tradit, quam potestas ipsa, si eum timore alterius majoris potestatis occidit; talem Deus Pilato dederat potestatem, ut etiam esset sub Cæsaris potestate, quapropter non haberes adversum me potestatem ullam, idest quantulamcunque habes, nisi hoc ipsum, quidquid est, tibi esset datum desuper; sed quoniam scio quantum sit, non enim tantum est, ut tibi omnimodo liberum sit, propterea, qui tradidit me tibi, majus peccatum habet; ille quippe me tuæ potestati tradidit invidendo, tu vero eandem potestatem in me exerciturus es, metuendo*. Colle quali parole dicendo, che il peccato di Pilato fu, perchè per timor di Cesare uccise Cristo, mostra che non fu per aver usurpato il giudizio, o la giuridizione; anzi se il medesimo Santo Agostino avesse avuto tal senso non avrebbe lasciato di spiegarlo, essendo cosa di tanto rilievo. E perchè pone nello stesso genere la podestà di Pilato sopra Cristo, e di Cesare sopra Pilato, se non vogliamo far anco questa ti-

ran-

rannica, ed usurpata, che sarebbe confondere tutto il Mondo, bisogna, che facciamo legittima anco quella. In oltre quel *quantulamcunque*, & *quidquid est*, mostra podestà legittima; perlochè quella era piccola, e leggiera, che quanto alla podestà *de facto*, ed illegittima, e permessa, Pilato aveva *non quantulamcunque*, ma *omnem potestatem*; e lo stesso mostrano le parole *non tantum est, ut tibi omnino liberum sit*. L'usurpato sarebbe stato *omnino liberum*; ma quel che era ristretto, e regolato, non poteva essere se non il giuridico. Che S. Bernardo poi dica anch'egli, che la podestà di Pilato fosse legittima, non lo posso meglio mostrare, che con le sue parole *epist.* 42. *Sæcularitatem contemnitis? sed sæcularior nemo Pilato, cui Dominus astitit judicandus. Non haberes, inquit, in me potestatem, nisi tibi data esset desuper: jam tunc per se loquebatur, & in se experiebatur, quod post per Apostolos clamavit in Ecclesiis: non est potestas nisi a Deo. Et qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit: ite nunc ergo resistere Christi Vicario, cum nec suo adversario Christus restiterit: Aut dicite, si audetis, sui Præsulis Deus ordinationem nescire, cum Romani Præsidis potestatem Christus super se quoque fateatur fuisse cœlitus ordinatam*. Se la podestà di Pilato fu quella di che S. Paolo parla, ed egli parla di legittima, fate voi la conchiusione, e se *cœlitus ordinatam*, non so cosa possi aver di più per esser legittima. Lodo la dissimulazione, che usate circa il luogo allegato del Gaetano, Padre Bovio; ma

ad un Teologo consumato, come voi, non conveniva: ma come io di sopra i tanti errori di allegazioni nella vostra risposta ho attribuito ad errori di stampa; ed ho ricercato i veri, così potevate voi credere, che fosse errato il numero, e cercar nel luogo, dove S. Tommaso tratta la materia; e questo cap. q. 67. dove lo Stampatore ha posto un 2 per un 7. tanto poco differenti; ed acciò si vegga da tutti, che l'allegazione fu fedele; porterò le parole del Gaetano 12. *quæst. 67. art. 1. In eadem responsione, pro quanto dicitur; quod Christus sponte se subdidit Pilato, adverte, quod non intelligitur, quod Christus secundum quod homo, Rex Regum, commiserit Pilato potestatem supra se: quoniam Christus secundum quod homo, non administravit Regnum mundi ante resurrectionem: ideo dixit: Regnum meum non est de hoc mundo: sed quia Pilato præsidenti in Judæa, nomine Romani Imperii, Christus Dominus se exhibuit, sicut unum de subditis. Nec Pilatus peccavit judicando Christum, peccato usurpati Judicii, sicut judicans non sibi subditum, quamvis peccaverit peccato iniqui Judicii, damnans innocentem, dicente ipsomet: Ego nullam causam invenio in eo.* Bisogna bene, che condannate questo Autore per Eretico, se voi volete, che per questa sentenza appunto fosse condannato uno, che chiamate Marsilio di Padova, perlochè di ciò io non so, se non quanto dice Turrecremata, il quale non mi pare, che parli come voi.

BOVIO (1).

QUarto Argomento. S. Paolo appellò a Cesare; cosa che mai avrebbe fatto, quando non fosse stato legittimo suo Giudice, essendo peccato mortale appellare a chi non ha podestà legittima.

RISPOSTA.

Anco questo è Argomento del suddetto Eretico. Dico, che sarebbe peccato appellare dal legittimo Giudice ad uno, che non abbia giuridizione alcuna, perchè sarebbe sottrarsi ingiustamente dalla podestà del primo; ma se il primo non avesse alcuna podestà, e facesse torto, potrebbe illeso appellare al Superiore di questo Giudice, acciò l'impedisse, che non gli facesse torto. Appellò Paolo da Festo, che non aveva alcuna podestà sopra di lui, ed a Cesare, non perchè Cesare avesse podestà sopra Paolo, ma perchè l'aveva sopra Festo, da chi riceveva ingiustizia, e con questo mezzo fuggiva l'ingiustizia di Festo. Il non appellare a San Pietro suo legittimo Giudice non fu per paura di essere stimato pazzo, o d'altro, ma per non iscandalizzare il Giudice, e gli altri, quali non essendo capaci allora d'intendere tal verità, se avessero visto da' Giudici Imperiali interporsi appellazione ad un tal uomo; qua-

(1) Fogl. 27. Presso al principio. Act. 25.

quale essi riputavano Pietro, oltre che non l' avrebbero ammessa, avrebbero presa occasione di maggior peccato; come anco Cristo per simil causa non volle dire di esser figlio di Dio; e con questo iscusarsi di non essere obbligato a pagare il tributo, per non iscandalizzare quelli che lo riscuotevano.

FULGENZIO.

NOn è peccato solamente appellare ad un Giudice non legittimo, quando perciò si intende di fuggire, e declinare dalla giuridizione del legittimo, come il Bovio dice; ma fa anco peccato, quando o per altro rispetto si ricorre, si appella, e si sottopone la persona, o la causa a chi non ha legittima podestà di giudicare; perchè questo è indurre il prossimo a peccato. Se San Paolo avesse appellato a Cesare, acciò lo difendesse dalle ingiustizie di Festo, la risposta del Bovio direbbe qualche cosa; ma l'appellare a Cesare acciò conoscesse la causa sua, e lo giustificasse trovandolo innocente, e lo punisse trovandolo colpevole, questo non potè far San Paolo senza peccato; poichè se Cesare non aveva, secondo l'opinione del Bovio, legittima podestà sopra di lui, avrebbe invitato quel Principe a far un peccato. Se adunque mostrerò, che S. Paolo appellò a Cesare sottoponendo se, e la causa a lui, avrò mostrato, che il Bovio non fugge l'Argomento, e la sua forza. Narra adunque la Scrittura *Act.* 25. che in Cesa-

sarea San Paolo era dagli Ebrei accusato di aver commesso molti, e gravi falli; il che non poterono provare, rendendo buon conto San Paolo, che non aveva fallato contra la Legge, contra il Tempio, nè contra Cesare: ma parendo, che Festo piegasse di fare il Giudizio in Gerusalemme, San Paolo, che conosceva ciò tendere ad esporlo alle insidie degl' Inimici, appellò a a Cesare, e disse: *Ad Tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet judicari. Judæis non nocui, sicut tu melius nosti; si enim nocui, aut dignum morte aliquid feci, non recuso mori, si vero nihil est eorum quæ ii accusant me; nemo potest me illi donare; Cæsarem appello*. Due cose sono chiare quì contra la dottrina del Bovio; la prima, che San Paolo dice, *si nocui, aut dignum morte aliquid feci, non recuso mori*.

Se San Paolo avesse commesso delitto capitale; non ricusava soggiacere alla condanna di Festo; adunque ogni Ecclesiastico dee, avendo commesso delitto capitale, non ricusare di soggiacere alle dannazioni de' Magistrati. La seconda, quando dice: *Ad Tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet judicari*; non dice che là, cioè innanzi a Cesare bisogna che sia giudicato il torto, che tu mi fai, o che gl' inimici mi fanno, ma che sia giudicato io. Adunque si dichiara legittimamente soggetto, dicendo che bisogna che esso, e la causa sua sia giudicata da Cesare; la qual cosa si dichiara anco più di sotto: *Paulo autem appellante, ut servaretur Augusti cognitioni*; ecco che Paolo appellò di esserri-

riservato esso, e non i torti fattigli da Festo al giudizio di Cesare. Mostrano anco soggezione della persona le parole: *Ad Tribunal sto*: perchè la legge Romana era, che niun Cittadino Romano potesse esser giudicato da altro Giudice, se voleva egli esser giudicato dal Principe, e nella Repubblica libera dal popolo tutto: in virtù della qual legge Festo ammise l'appellazione: *Cæsarem appellasti, ad Cæsarem ibis*; e San Paolo perciò disse, che Festo non lo poteva donare, perchè era Cittadino Romano. Veramente, che questo modo tenuto dal Padre Bovio è un pervertir le Scritture; poichè dice, che quando San Paolo si appella, acciocchè sieno vedute, e giudicate le azioni sue, si deve intendere che appellasse, acciò fossero viste quelle di Festo. E per fortificare tanto più questo Argomento, sebbene è tanto confermato, che chiaramente lo convince, è bene che si consideri il luogo nel capitolo anteriore 24. dove San Paolo dice a Felice Preside, che i Giudei di Asia se avevano cosa alcuna contro di lui, dovevano comparire innanzi esso Preside, ed accusarlo. Certa cosa è, che chi accusa alcuno in giudizio, al quale non è soggetto, pecca, e chi l'invita, o l'esorta a farlo, parimente pecca; tuttavia San Paolo dice: *Quidam autem ex Asia, quos oportebat apud te præsto esse, & accusare, si quid haberent adversum me; aut hi ipsi dicant, si quid invenerunt in me iniquitatis, cum stem in Concilio*. Come poteva adunque il medesimo San Paolo invitargli all'accusa, ed al giu-

giudizio di Festo senza peccato? Non vuole poi il Padre Bovio prender carico per difendere la risposta data ne' suoi scritti dal Cardinal Bellarmino, qual' è, che San Paolo non appellò a San Pietro per non esser stimato pazzo, e con tutto ciò egli ne dà una molto più assurda, ed inconveniente, che è questa, che San Paolo non appellò a San Pietro per non iscandalizzar il Giudice, e gli altri incapaci d'intender la verità; ed aggiugne, che per questo anco Cristo per simile causa non volle dire di esser figliuolo di Dio, e con questo scusarsi dal pagar il tributo. Quelli, che hanno detto, che San Paolo lo fece per non esser tenuto pazzo, hanno detto manco male, avendo almeno avvertito, che lo scandalo era de' Giudei, non de' Gentili: perchè questi non prendevano scandalo, quando sentivano dir cosa tenuta da loro per impertinente, ma la riputavano pazzia: però disse l'Apostolo San Paolo: *Prædicamus Christum, & hunc crucifixum; Judæis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam*: Perlochè parlandosi de' Gentili, molto più a proposito è, che potessero stimar quella appellazione per pazzia, che dover prenderne scandalo.

Ma vi è una chiara dimostrazione, che esclude chiarissimamente ambedue le risposte assieme, e questa consiste nel capitolo precedente, nel quale appare, che San Paolo aveva predicato a Felice Preside, Antecessor di Festo, la Fede di Gesù Cristo Crocifisso, e non ebbe timore di esser riputato pazzo; perchè dunque doveva temer

mer di esser stimato tale, predicando, o dicendo, che Pietro fosse lasciato suo Vicario? Poichè molto meno erano capaci i Gentili, ed i Giudei, che uno poco prima fatto morir in Croce fosse Figliuolo di Dio, vero Dio, Giudice dei vivi, e de' morti, di quel che fossero capaci, che lo stesso salendo al Cielo, avesse lasciato un suo Vicegerente: perchè questa seconda proposizione prontamente poteva esser ricevuta senza scandalo, nè stima di pazzia, da chi avesse ricevuta la prima: e pure la prima aveva predicata al Presidente, e predicava a' Gentili, ed a' Giudei, e per questo era stato da Cristo eletto; adunque non ci era alcun timore ragionevole, nè di scandalizzare, nè di essere stimato pazzo, se avesse anco predicata la vera autorità lasciata da Cristo a Pietro. Nè meno salva il dire, che non sarebbe stata ammessa l'appellazione, che non è male alcuno l'usare le sue ragioni, sebbene si dubiterà, che non debbano esser ricevute. E però non sono degni di riprensione, anzi meritano di esser lodati quelli, che, a' tempi presenti oppressi da' Giudici Romani non lasciano di dire le loro ragioni, ed usare i termini della giustizia. Perchè sebben veggono chiaramente, che in Roma sono risoluti di non tener conto alcuno de' termini legittimi, e di non conceder facoltà di potersi legittimamente difendere, nondimeno il resto del Mondo non interessato fa quel giudizio, che dee. Ed è necessario nel tempo delle oppressioni, oltre l'aver ricorso a Dio, che è giusto Giudice, e

Q ven-

vendicatore delle violenze, che indebitamente, ed ingiustamente alcuni patisce, approvar anco la propria causa appresso agli uomini dabbene. Mi piace ben grandemente l'altro capo, che il Bovio accenna, che sii bene lasciar di usar le sue ragioni, per non dar occasione di maggior peccato, ed il dover vorrebbe, che ciò fosse da lui ricevuto, ed osservato, e da quelli, che mostrano tanto desiderio di acquistare, o usurpare l'altrui; che se anco in ciò credessero di far bene, e di aver ragione, una tal carità sarebbe degna dell'uffizio, e della persona che tengono; e poichè parliamo di uffizio di carità, con la medesima carità non voglio restar di avvertirvi, Padre Bovio, che quanto voi dite di Cristo, cioè che nel pagamento del didramma non volle dire di esser Figlio di Dio per non iscandalizzare, è direttamente, ed apertamente contrario alla Scrittura degli Evangeli; e bisogna, che ve ne ritrattiate, imperocchè la cosa del tributo successe, come si comprende dal cap. 17. di San Matteo, dopo che Cristo aveva per innanzi con Prediche intere più volte apertamente predicato alla lunga di esser Figliuolo di Dio, ed in S. Giovanni al quinto tante volte lo predica, e non per trascorso, ma con lungo ragionamento; e pur questo fu prima del miracolo del pane, e pesce, che ci narra lo stesso in S. Giovanni al sesto, ed anco in S. Matteo al 14., adunque non avrebbe avuto rispetto Cristo di dire a pochi Esattori del didramma nel 17. di S. Matteo, quello che nella Sinagoga pubblicamente, in presen-

ſenza di tutti, diſſe al 5. di S. Giovanni: adunque non reſtò, perchè temeſſe ſcandalo, ſcuſandoſi dall' obbligo del tributo col nominarſi Figliuolo di Dio, avendoſi per innanzi così eſpreſſamente, e pubblicamente predicato, ma lo ſcandalo ſarebbe ſucceſſo per eſſer quello un tributo, che ſi pagava al Tempio, come ſi diſſe di ſopra.

BOVIO.

Ma voglio quì avvertir queſto Autore, che guardi come parla, perchè da queſto ſuo modo di argomentar ne ſegue un' apertiſſima eresia, la quale manco eſſo credo vorrà concedere. Se ſi concede a Feſto, ed a Ceſare legittima podeſtà ſopra San Paolo in queſto giudizio, e quindi ſi vuole cavare, che ſimile podeſtà abbiano ancor oggi i Principi ſopra gli Eccleſiaſtici, e Veſcovi, ne ſeguirà, che i Principi poſſono eſſer Giudici dei Veſcovi eziandio nelle cauſe de' Dogmi di Fede, e della Religione, e Culto di Dio, perchè, come ſi vede negli Atti Apoſtolici (1), *San Paolo era accuſato da' Giudei a Feſto di coſe di Religione, cioè della predicazione di Criſto. Queſta conchiuſione è eretica, così da tutti conoſciuta, e confeſſata, dunque è eretico l' antecedente, dal quale ſi deduce, cioè, che Feſto aveſſe, o Ceſare legittima podeſtà in quel giudizio di San Paolo.*

(1) Act. 25.

FULGENZIO.

L' Avvertimento non è necessario se non al Bovio, che si guardi di non far San Paolo eretico, e che volesse sottomettere la Fede, e predicazione di Cristo a qualsivoglia persona nè *de jure*, nè *de facto*. Se la causa opposta a San Paolo fosse stata di Fede, e Religione, non gli era lecito dir altro, che quanto dissero gli Apostoli, *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus*, bisognava, che San Paolo rispondesse: Quel che mi oppongono è vero, ma ho fatto bene; non così disse San Paolo, anzi in contrario. Non è vero niente di quello che mi accusano. E' possibile, che vogli parlare delle Scritture senza leggerle, nè intenderle? Non dice San Paolo apertamente, che non hà peccato contra la legge, contra il Tempio, nè contra Cesare? Non si vede, che le imputazioni erano di sedizione concitata contra il Rito Ebraico, e contra l' Impero di Cesare in quella regione; e sarebbe bestemmia il dire, che San Paolo fosse accusato di predicar Cristo, e tuttavia rispondesse, che non era vero niente di quello che lo accusavano, perchè questo sarebbe stato un negar Cristo, peccato assai prossimo all' eresia; ma sottometterli al giudizio, essendo imputato di causa di sedizione, fu secondo la dottrina, che scrive a' Romani, e per la quale San Giovanni Grisostomo non vorrebbe, che alcun Ecclesiastico si schivasse di ubbidire; e ciò servirà per ringraziamento dell' avvertimento dato.

BO.

BOVIO.

QUinto Argomento. Adduce le parole di San Pietro nella sua prima Epistola al cap. 2. Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, sive Regi, quasi præcellenti, &c. E quello di S. Paolo (1): Admone illos Principibus, & potestatibus subditos esse dicto obedire. E più basso adduce anco certe parole di S. Policarpo: Magistratibus enim, & potestatibus a Deo constitutis eum honorem, qui nostrorum animorum saluti, nostræque Religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur.

RISPOSTA.

Il luogo di S. Pietro: Subjecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum, &c. è esposto da Innocenzio, che s' intenda non della ubbidienza, che si deve a' soli Superiori ob necessitatis debitum, ma dell' umile soggezione, e riverenza, che si deve a tutti ad humilitatis meritum, e questa più che agli altri si deve a' Re, e Principi per la eccellenza, e grandezza loro. Perchè dicendo l' Appostolo che siamo soggetti ad ogni umana creatura, non pare, che parli della propria soggezione, che questa si deve non ad ogni umana creatura, ma al solo Superiore.

(1) Fogl. 27. Ma che diremo. Ad Tit. 3. Ex Euseb. lib. 4. cap.

FULGENZIO.

ERa cosa molto più a proposito non portar quì quella esposizione d' Innocenzio III. Padre Bovio; perchè quello che alle volte da un Pontefice si dice, non secondo il vero senso della Scrittura Sacra, in passaggio, è bene non commemorarlo. Soto ben dice *l. 6. cap. 1. de just. & jur.*, che quando un Pontefice porta un luogo in un senso, non intende perciò di canonizzarlo. Questo stesso Pontefice allegò un luogo di Santo Agostino sotto nome della Scrittura Divina; disse anco; che *Deuteronomium* vuol dir *secunda lex*, e che perciò quello, che in quel libro è scritto, si debba osservare nel Testamento Nuovo. Cosa, che chi l' intendesse come le parole suonano, troppo grande sarebbe il disordine, che ne seguirebbe: quel Pontefice così in passando ha data quella esposizione, che portate quì, non è bene, che voi la vogliate canonizzare, quando dovreste scusarla. Volete voi vedere Padre Bovio, che il luogo di S. Pietro non è consiglio, ma precetto? Vedete le parole, che seguono: *Hæc est enim voluntas Dei*; quella parola *omni humanæ creaturæ* ha fatto dargli quella esposizione, intendendo per quella ogni uomo particolare, che così intendete ancor voi, e tuttavia dovreste vedere, che non può star questo senso col testo, perchè sarebbe stato un provar l' universale *a majori*, il che sapete, che non può farsi. Per mostrar che si debbe riverire ogni uomo, non bisogna dire portate riverenza

ad

ad ogni uomo, anco a' Re, anco a' Capitani; anzi conveniva dire tutto all' oppoſto, cioè portate riverenza ad ogni uomo o plebeo, o ſervo che ſia; ſiccome anco ſarebbe mal detto riverite tutti i Sacerdoti, anco il Papa, anco i Cardinali; perchè biſognerebbe dire riverite tutti i Sacerdoti, anco quelli che non hanno cura, anche quelli che non hanno benefizio; è bene adunque che ſiate iſtruito, che queſta parola *humanæ creaturæ*, ſi dice da un verbo Greco, che ſignifica creare, nel qual ſenſo ſi dice crear i Principi, crear i Magiſtrati, e vuol dire San Pietro: *omni humanæ creaturæ*, ad ogni Governo eletto, e creato dagli uomini; e ciò ſi cava dalla voce Greca *Ctiſis*, che ſignifica Polizia, così ſi nomina la Polizia Moſaica *Heb.* 10. *Gal.* 6. *Eph.* 2. e così ſegue bene quello, che comanda San Pietro; ſiate ſoggetti ad ogni umano Governo, così al Re, che è ſupremo, come a' Preſidenti per eſſer mandati da lui, perchè tale è la volontà di Dio; così va il ſenſo chiaro, vero, e reale, e così l' hanno inteſo i Padri Santi, e ſi vede, che San Pietro parlò convenientemente, e della ſoggezione che ſi dee al Superiore, e non di finta umiltà.

B O V I O.

AGgiungo io così per queſto luogo, come per altri ſimili, che gli Apoſtoli, e Santi Dottori non ſcrivevano agli Eccleſiaſtici ſoli, ma a tutt' i Fedeli, de' quali maggiore, anzi grandiſ-

FULGENZIO.

ERa cosa molto più a proposito non portar quì quella esposizione d' Innocenzio III. Padre Bovio; perchè quello che alle volte da un Pontefice si dice, non secondo il vero senso della Scrittura Sacra, in passaggio, è bene non commemorarlo. Soto ben dice *l. 6. cap. 1. de just. & jur.*, che quando un Pontefice porta un luogo in un senso, non intende perciò di canonizzarlo. Questo stesso Pontefice allegò un luogo di Santo Agostino sotto nome della Scrittura Divina; disse anco; che *Deuteronomium* vuol dir *secunda lex*, e che perciò quello, che in quel libro è scritto, si debba osservare nel Testamento Nuovo. Cosa, che chi l' intendesse come le parole suonano, troppo grande sarebbe il disordine, che ne seguirebbe: quel Pontefice così in passando ha data quella esposizione, che portate quì, non è bene, che voi la vogliate canonizzare, quando dovreste scusarla. Volete voi vedere Padre Bovio, che il luogo di S. Pietro non è consiglio, ma precetto? Vedete le parole, che seguono: *Hæc est enim voluntas Dei*; quella parola *omni humanæ creaturæ* ha fatto dargli quella esposizione, intendendo per quella ogni uomo particolare, che così intendete ancor voi, e tuttavia dovreste vedere, che non può star questo senso col testo, perchè sarebbe stato un provar l' universale *a majori*, il che sapete, che non può farsi. Per mostrar che si debbe riverire ogni uomo, non bisogna dire portate riverenza

ad

ad ogni uomo, anco a' Re, anco a' Capitani; anzi conveniva dire tutto all' opposto, cioè portate riverenza ad ogni uomo o plebeo, o servo che sia; siccome anco sarebbe mal detto riverite tutti i Sacerdoti, anco il Papa, anco i Cardinali; perchè bisognerebbe dire riverite tutti i Sacerdoti, anco quelli che non hanno cura, anche quelli che non hanno benefizio; è bene adunque che siate istruito, che questa parola *humanæ creaturæ*, si dice da un verbo Greco, che significa creare, nel qual senso si dice crear i Principi, crear i Magistrati, e vuol dire San Pietro: *omni humanæ creaturæ*, ad ogni Governo eletto, e creato dagli uomini; e ciò si cava dalla voce Greca *Ctisis*, che significa Polizia, così si nomina la Polizia Mosaica *Heb.* 10. *Gal.* 6. *Eph.* 2. e così segue bene quello, che comanda San Pietro; siate soggetti ad ogni umano Governo, così al Re, che è supremo, come a' Presidenti per esser mandati da lui, perchè tale è la volontà di Dio; così va il senso chiaro, vero, e reale, e così l' hanno inteso i Padri Santi, e si vede, che San Pietro parlò convenientemente, e della soggezione che si dee al Superiore, e non di finta umiltà.

B O V I O.

AGgiungo io così per questo luogo, come per altri simili, che gli Apostoli, e Santi Dottori non scrivevano agli Ecclesiastici soli, ma a tutt' i Fedeli, de' quali maggiore, anzi grandissima

sima parte era de' Laici obbligati ad ubbidire ai Principi Secolari, che però a questo li esortavano, acciò non pensassero, che per essere chiamati alla libertà Cristiana, non si dovesse a' Principi ubbidienza alcuna. Questo cavo io da un luogo di Santo Agostino nell' esposizione della proposizione 72. dell' Epistola a' Romani. Qual luogo questo Autore adduce per se, ove dice Santo Agostino: Rectissime admonet, ne quis ex eo quod a Domino suo in libertatem vocatus est, factus Christianus, extollatur in superbiam, & non arbitretur in hujus vitæ itinere, servandum esse ordinem suum, ut potestatibus sublimioribus, quibus pro tempore rerum temporalium gubernatio tradita est, existimet non se esse subjectum. *Tutto è vero, che per questo solo titolo di essere Cristiani non siamo esenti dalla podestà del Principe, ma gli Ecclesiastici per altro titolo sono esenti. E se Santo Agostino, Policarpo, ed altri Vescovi, e Sacerdoti parlano nel numero del più, quasi anco includendo cogli altri se stessi, questo è un affetto di carità, che lega tutti in uno, e parlando d' altri, parliamo come di noi stessi; oltre che parlano anco di se stessi; quanto a quello, che a loro è comune con tutti gli altri, cioè di essere Cristiani, non quanto a quella preminenza, che hanno più degli altri di essere Sacerdoti, o Vescovi* (1). *Lo stesso si raccoglie dal seguente luogo addotto da questo Autore, dove scri-*

(5) Ad Titum 3.

scrivendo l' Apostolo a Tito non dice a lui, che era Ecclesiastico, che sia suddito a' Principi, ma che ciò comandi a' suoi Fedeli. Admone illos, &c.

FULGENZIO.

QUesta è una maniera di eccettuare gli Ecclesiastici da tutt' i precetti Appostolici, scriveva S. Paolo alla Chiesa, nella quale erano più i fedeli, che i Preti, adunque quando a' Romani dice; *si esurierit inimicus tuus, ciba illum*; quando a' Colossensi dice, *quæ sursum sunt quærite*; non è detto a' Preti; ma non paja questa un' affettazione; il 13. a' Romani, che parla della soggezione a' Principi, così alla lunga, immediatamente dopo le ultime parole, *reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum, cui timorem, timorem, cui honorem, honorem*, segue immediatamente stando nello stesso verbo di debito, *nemini quicquam debeatis, nisi ut invicem diligatis*. Se le prime parole non sono dette a' Preti; adunque nè anco le ultime: certo questa risposta poteva il Padre Bovio ben lasciarla, o moderarla. E' vero, che gli Appostoli Santi, e i Dottori scrivevano a tutt' i Fedeli, tra quali erano la maggior parte Laici; ma essendo comandato a tutti universalmente di ubbidire a' Principi Secolari, senza che si trovi nella Scrittura ombra di esclusione, deve parer cosa strana, che vogli ora il Padre Bovio, che da questo comandamento sieno esclusi, e che non sieno compresi gli Ecclesiastici; e che altro ciò sa-

sarebbe che un escluderli dal numero de' fedeli? piacevolmente disse uno, che erano eccettuati gli Anabattisti, siccome pretendono dal precetto di San Paolo, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, perchè essi non hanno anima. Ma vedi Lettore, che maniera di esponer le Scritture: queste comandano a tutti i Fedeli, che siano soggetti alle Polizie umane; il Bovio dice, s' intende de' Laici soli: ma se le Scritture avessero voluto dire di tutti, che altri modi avrebbero potuto usare? Così avviene, che niun senso litterale sia quanto chiaro si vuole, resterà libero dalle cavillazioni: così alcuni, contra i quali Agostino scrive, *de perfectione justitiæ*, tentavano di escludersi dal detto di S. Giovanni, *si dixerimus, quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus*: esponendo, che s' intendeva della plebe, degli uomini ordinarj, non de' Vescovi, de' Prelati, de' Prefetti. E non vede il Padre Bovio, che così si potrebbero corromper tutt' i luoghi dell' ubbidienza? S. Paolo *Hebræorum* 13. dell' ubbidienza ai Prelati dice: *Obedite præpositis vestris, & subjacete eis*; se alcuno inventasse la risposta del Bovio, e dicesse, che ciò s' intende detto agli Ecclesiastici soli, e che perciò i Secolari non sono obbligati, come potrebbe difendersi, che non fosse in tutto simile? Ma quello, che aggiunge il Bovio, che Agostino, Policarpo, ed altri Padri includevano anco se stessi, parlando nel numero del più, per un affetto di carità, è molto peggio, ed è una mala dottrina. Ma di-

ta-

temi, l'insegnar una dottrina falsa sta colla carità? Voi dite, che la dottrina, che insegna gli Ecclesiastici esser soggetti alle podestà Laiche, è contra la libertà Ecclesiastica, e però gravissimo peccato, ed ora volete, che per carità questi Santi Padri comprendessero anco se stessi, e che insegnassero una erronea dottrina, senza avvertirne i Fedeli? Maestro Paolo vi ha portato i luoghi di Agostino, di Policarpo, di Grisostomo, Teodoreto, Teofilo, Ecumenio, che dicono apertamente non con parole generali, ma con specifiche, ed espresse, che sotto il precetto di ubbidire a' Principi Laici sono compresi gli Ecclesiastici; perchè dissimulate questo, per dir che così parlavano per carità? Trovate voi un luogo solo, ove i Santi avvertissero di questo lor modo di parlare, che si avrà per buona la vostra dottrina. Voi professate, che la esenzione sia *de jure Divino*, e volete, che così apertamente i Santi Padri parlassero contra il *jus Divino* per carità? e mai in nessun luogo dicessero chiaramente il vero, sopra un articolo tanto importante? e volete, che S. Gio: Grisostomo particolarmente facesse quella amplificazione di nominare per soggetti Monachi, Sacerdoti, Profeti, Evangelisti, Appostoli, e che preponesse anche le vostre obbiezioni, le quali fate per escludervi da questo debito, dicendo, che siete più alti, più degni, superiori a' Principi, e che ad esse facesse tanto chiara risposta, dicendo, che questa grandezza vostra è con Cristo in Cielo, e che non vi si conviene qui in Terra: vo-

le-

lete, dico, che Grisostomo avesse potuto parlar così senza peccato, se la vostra opinione fosse vera? Senza che Pelagio Papa rende apertissimo testimonio, che le Scritture Divine comandano la soggezione eziandio de' Prelati a' Principi, mettendoci il *nos*, in tal maniera, che di se stesso specificatamente intese, 25. *q.* 1. *c. satagendum est*, *ut pro auferendo suspicionis scandalo obsequium confessionis nostræ legibus* (un' altra edizione dice *regibus*) *ministremus*, *quibus non subditos esse Sacræ Scripturæ præcipiunt*. Ma vedi, Lettore, che la coscienza fa pure, che la verità esca anco contra il suo volere al Bovio di bocca dove dice; (oltre che parlano anco di se stessi, quanto a quello, che a loro è comune con tutti gli altri, che di esser Cristiani, non quanto a quella preminenza, che hanno più degli altri di esser Sacerdoti, e Vescovi) Padre Bovio, l'avete detta; siamo d'accordo; niuno disse mai, che alcun Ecclesiastico sia soggetto a' Principi Secolari, quanto alla preminenza di Sacerdote, o Vescovo, che è Spirituale: anzi quanto a questo gli difendiamo l'esenzione *de jure Divino*, ma quanto a quello, che hanno comune cogli altri Cristiani, che sono uomini, parte della Repubblica, Cittadini, ed alcune volte fallano contra le leggi, secondo questa sono soggetti. Il luogo di Santo Agostino, citato nelle Considerazioni, che il Bovio estende quì, è degno di essere e veduto, e ponderato; ma non meno quello di Grisostomo, che non patisce estorsione alcuna. Il luogo *ad Titum*

è com-

è commentato dal Bovio molto sottilmente: *Admone illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire*, che non parla ad esso Tito, che era Ecclesiastico: come doveva dir, Padre Bovio, *Admone te ipsum Principibus, &c.* per inchiudere i Preti, oppure quando il Vescovo dice al Predicatore, che avvisi i suoi audienti, che sieno ubbidienti, s' intende, che il Predicatore stesso non sia tenuto ad esser tale? Tito, come instrutto da S. Paolo, che insegnava: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, non aveva bisogno, che gli fosse replicato, perchè lo sapeva: è ben novizio nella Dottrina Appostolica chi ha bisogno, che se gli dia questo avviso. S. Paolo non dice a Tito stesso in quella Epistola, *hujus rei gratia reliqui te Cretæ, ut ea, quæ desunt, corrigas, & constituas per Civitates presbyteros, sicut & ego disposui tibi?* Adunque fra quelli, che doveva ammonire, *principibus, & potestatibus subditos esse*, ci erano anco i Preti, ed i Cherici, se non volete, che, quando predicava, cacciasse questi di Chiesa, ed avesse minor cura di loro, che degli altri: oltre che in questo stesso contesto dice così: *Admone illos principibus, & potestatibus subditos esse, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos esse, neminem blasphemare, non litigiosos esse, sed modestos, omnem ostendentes mansuetudinem ad omnes homines*. Queste altre orazioni infinite, che tutte ugualmente si reggono dal verbo *admone illos*, volete voi, che le dicesse a' Secolari soli, o anco agli Ecclesiastici? Se questi

sti sono precetti comuni, e toccano tutti, tanto gli Ecclesiastici, quanto i Secolari, come volete, che *admone illos principibus, & potestatibus subditos esse*, che è nella stessa clausola, e particola, tocchi a' Secolari soli? Voi mi assomigliate quello, che produce il suo libro dei conti, non volendo, che vaglia, se non quanto a' crediti, e de' debiti non lo riceve; ma il Capitolo precedente di S. Paolo a Tito vi chiarisce benissimo; ivi distingue le persone, e gli Stati, ed a diversi dà diversi avvisi, a' Vecchi, alle Matrone, alle Giovani, a' Giovani, a' Servi, ai Padroni separatamente, poi viene al comune di tutti gli stati in questo Capitolo, dicendo: *Admone illos, &c.* e sii contento il Lettore leggere ambi i capi, che dal contesto vedrà, che non ci andava distinzione di alcun stato di persone, che possi esser esente, come gli Anabattisti si credono.

BOVIO

SEsto *Argomento. Adduce le parole di S. Paolo nel* 13. *a' Romani.* Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit (1): *e quel che segue. E adduce alcuni Padri, e tra gli altri San Tommaso in quel luogo, e San Bernardo nell' Epistola* 42.

RI-

(1) *Fogl.* 17. Omnis anima.

RISPOSTA.

Anco questo è Argomento di Marsilio da Padova, e di Pietro Martire Eretici. Dico, che a questo luogo, ed a' Padri, che lo espongono già ha risposto il Signor Cardinale Bellarmino, la cui risposta essendo uscita molto prima di queste sue Considerazioni, o doveva apportar nuove istanze, o non ha da richiedere nuova risposta.

FULGENZIO.

IN somma niuna cosa giova a Maestro Paolo col Bovio. Stimava, che dovesse commendar la modestia di Maestro Paolo, che avendo veduto la risposta del Sig. Cardinal Bellarmino la lasciasse, bastandogli portar i Dottori, che tale risposta manifestamente mostrano aliena dal senso dell' Appostolo. Il Padre Bovio porta qua in mezzo la risposta del Bellarmino, senza avvertire, che fu inventata sino al tempo di Santo Agostino da alcuni, quali per esimersi dalla soggezione de' Principi, comandata tanto apertamente in questo luogo da San Paolo, dissero appunto, che l'Appostolo si deve intendere generalmente della podestà e temporale, ed Ecclesiastica, sicchè ciascuno sia soggetto alla sua, il Prete all' Ecclesiastica, il Laico alla Temporale; onde anco i Prelati sieno podestà sublime. Ma Santo Agostino la riprova, e la deride, come risposta d'ignorantissimi, e che è contra il Testo manifestamente, e lo pruova efficacemente dal-

dalle parole: *Ideo tributa præstatis*. Che è più dovere, Padre Bovio, che si corregga la dottrina di Santo Agostino, che scrisse già 1200. anni al senso del Cardinal Bellarmino, e vostro, o che voi correggiate la vostra, e l'accomodiate alla Scrittura, ed a Santo Agostino! E poichè sforzate a portar quello, che Maestro Paolo non volse dire per riverenza del Cardinale, è necessario portarvi le sue parole stesse: *Contra Epistolam Parmeniani lib. 1. cap. 7. propter quid ergo gladium portat, qui dictus est Minister Dei, vindex in iram eis, qui male agunt? Nisi forte, quemadmodum nonnulli eorum sane imperitissimi, hoc intelligere solent de honoribus Ecclesiasticis dictum esse, ut gladius intelligatur vindicta spiritualis, qui excommunicationem operatur, cum prudentissimus Apostolus consequenti contextione lectionis, satis aperiat quid loquatur: ille quippe addidit, propter hoc enim & tributa præstatis, ac deinde subjunxit: reddite omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui honorem, honorem, cui timorem, timorem: hoc ergo jam restat, ut istis disputationibus suis prohibeant Christianos tributa persolvere, cum & Dominus talia sentientibus Pharisæis, quos imitantur isti, nummo inspecto responderit, reddite, inquit, Cæsari, quod Cæsaris est, & Deo, quod Dei est: hi vero in utroque inobedientes, atque impii, nec Deo reddunt amorem, neque Regibus humanum timorem*. Vedete, Padre Bovio, che giudizio faceva Agostino di tal risposta, e vi prego non solo notare quel *sane imperitissimi*, ma

ma anco quel *honoribus Ecclesiasticis*, e render qualche ragione, perchè non dicesse *potestatibus*. Ma vediamo, se anco gli altri Padri sentono, che si parli de' soli Principi in questo luogo dell'Appostolo *Chrys. hom. 23. Rom. 13. hujus rei plurimum, & in aliis Epistolis, meminit, quemadmodum famulos heris suis, ita & subditos Principibus subjiciens, facit autem hoc ideo, ut ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse, ut Politias evertat, sed ut ad melius instituat: infra interea vero eas rationes, quas connumeravi, non movet, sed eas, quæ potestatibus ex debito obedire jubent, ostendens, quod ista imperantur omnibus, & Sacerdotibus, & Monachis, non solum Sæcularibus, id quod statim in ipso exordio declarat, cum dicit: omnis anima potestatibus supereminentibus subdita sit, etiam si Apostolus, si Evangelista, si Propheta, sive quisquis tandem fuerit; neque enim pietatem subvertit ista subjectio*. Chi vuol vedere, che per la podestà di che parla S. Giovanni Grisostomo intenda solo il Principe temporale, e non l' Ecclesiastico, lo può leggere in tutta quella Omilia, nella quale dice: *Non est potestas nisi a Deo: quid dicis? omnis ergo Prinseps a Deo constitutus est? istud inquit non dico, neque enim de quovis Principum sermo mihi nunc est, sed de ipsa re*, volendo dire, che non parla di tutti i Principi, perchè vuole parlare solamente de' legittimi, perchè è il medesimo a parlar di essi, come della cosa stessa di che si tratta, cioè della podestà: *infra qui enim ita se habuerit, is & incredulos Magistratus*

 tus

tus magis ad pietatem attrahet. Non so, se vorrà il Padre Bovio far gli Ecclesiastici Magistrati increduli. Mette la ragione di questo Precetto: *plurima quippe tunc temporis circumferebatur fama, traducens Apostolos, veluti seditiosos, rerumque novatores, qui omnia ad evertendum leges communes, & facerent, & docerent*; dicendo che ciò comandò l' Appostolo per ovviare alla fama che si era sparsa, che gli Appostoli insegnassero il trasgredir le leggi comuni, chiaramente segue, che comandasse l' ubbidir, ed esser soggetti alle leggi comuni de' Principi, perchè niuno potrà dubitare, che si spargesse fama, che gli Apostoli insegnassero il contravvenire alle leggi Ecclesiastiche: e leggendo vedrà più di venti volte San Giovanni Grisostomo dire, che parla dei Principi, e de' Magistrati: *Orig. Rom.* 13. dice: che in quel luogo comanda l' Appostolo a tutti quelli, i quali ancora non sono congiunti con Cristo, e fatti uno spirito con lui (che fatti tali, allora a lui solo solamente saremo soggetti) ma mentre non sono tali, ma hanno l' anima comune, la quale ha qualche cosa di questo Mondo, ed alligata a qualche negozio, a questi tutti comanda l' Appostolo: *omnis anima*; a tutti dunque che vivono vita mortale. Ma di quale podestà parli, ed a chi comandi la soggezione, è bene sentire le sue parole; *Si vero nondum tales sumus, sed communis anima sit in nobis, quæ habeat aliquid hujus mundi, quæ sit in aliquibus alligata negotiis, huic præcepta Apostolus ponit, & dicit, ut subjecta sit potestatibus*

bus mundi, *quia & Dominus dicit*, *ut hi*, *qui habent in se superscriptionem Cesaris*, *reddant Cæsari*, *& Petrus*, *& Joannes nibil habebant*, *quod Cæsari redderent*, *aurum*, *& argentum*: *qui hoc non habet*, *nec Cæsari habet quod reddat*, *nec unde sublimioribus subjaceat potestatibus*, *qui vero habet aut pecuniam*, *aut possessiones*, *aut aliquid in sæculo*, *audiat*, *omnis anima &c.* vedete *potestatibus mundi*; non potete già dire che dell'Ecclesiastica s'intenda, se non volete rinunziare la spiritualità, e farla mondana. Non tralascierò qui, porgendomene occasione questo tanto antico Dottore, di notare il suo detto, che San Pietro, e Giovanni sono esenti da' tributi per non aver oro, ed argento; il che Santo Ilario dopo espresse più chiaramente, non di questi due soli, ma di tutti quelli, che rinunziate le cose mondane, non hanno nè denari, nè possessioni, nè cosa alcuna temporale: *Si enim*, dice Santo Ilario sopra questo passo; *nihil Cæsaris penes nos resederit*, *conditione reddendi ei*, *quæ sua sunt*, *non tenebimur*: *porro autem si rebus illius incumbamus*, *si jure potestatis ejus utimur*, *& nos*, *tanquam mercenarios alieni patrimonii procuratione subjicimus*, *extra quærelam injuriæ est*, *Cæsari reddi*, *quod Cæsaris*, *Deo autem*, *quæ ejus sunt propria reddere nos oportere*, *corpus*, *animam*, *voluntatem*. In questo senso ancora San Tommaso, e S. Bonaventura dallo stesso luogo cavano, che i Religiosi Mendicanti, che niente hanno, e seguono la vita Appostolica, sono esenti da' tributi, i luoghi dei

quali troncandogli questi nostri Moderni Trasformatori, portano per l'esenzione di quelli, che possedono alcuna cosa di superfluo. Due debiti ha il Cittadino verso il Principe, secondo San Paolo, uno di pagargli i tributi, l'altro di pagargli la pena per i delitti dovuta. Ci è la via di liberarsi d'ambe le soggezioni, e da' tributi, col farsi simili all'osservanza di San Francesco; così insegna Origene, ed Ilario: e dalla soggezion della pena coll' operar bene; il che San Paolo disse: *Vis non timere potestatem? bonum fac*. Maravigliosa cosa è, che avendo Dio comandata la soggezione alla podestà Politica, ed insieme insegnato il modo di esentarsi, a chi per far meglio il Divino servizio non voglia star soggetto: vi sieno persone, che nè vogliono star soggetti, nè ricevere l'esenzione Divina, ma una Mondana che distrugge le Polizie ordinate da Dio; questa digressione è stata necessaria quì per le parole di Origene, il quale poco dopo ci fa un'obiezione dicendo: *Act.* 15. che nel primo Concilio si scrive dagli Apostoli, che non sieno a' Fedeli imposti altri Precetti, che gli espressi nella loro Epistola; come dunque l'Apostolo dice quì, che sieno soggetti alle leggi dei Principi? Ris. *Sed vide ordinationem Spiritus Sancti, quoniam quidem cetera crimina sæculi legibus vindicantur, & superfluum videbatur ea nunc Divina lege prohibere, quæ sufficienter humana lege prohibentur &c. omnia enim crimina, quæ vindicari vult Deus, non per Antistites, & Principes Ecclesiarum, sed per mundi Judices voluit*

luit judicari, *& hoc sciens Paulus*, *recte eum Ministrum Dei nominat*, *& Judicem in eum*, *qui quod malum est agit*. Vedete chiaro a chi tocca giudicare i delitti criminali. secondo S.Paolo, che non appartiene a' Prelati, Vescovi, e Principi delle Chiese, ma a' Giudici Mondani, e Secolari. Potrei allegar Ireneo *lib.* 1. *cap.* 24. Agost. *Epistola* 54. ma saria un andare in infinito, perlochè mi contenterò di un solo; di Basilio *de Const. Monast. cap.* 23. *Paulus Apostolus in ea Epistola*, *quam ad Romanos scribit*, *ipsis praecipit*, *ut excellentioribus potestatibus omnibus illi subjecti sint*, *potestatibus inquit mundi*, *non spiritualibus*, *atque hoc ex iis*, *quae deinceps adjecit*, *declaravit*, *cum de tributis*, *& vectigalibus locutus est*, *quo in loco*, *qui vel minimum potestati resistit*, *eum ait ordinationi resistere*. Noterà il Padre Bovio, *potestatibus mundi*, *non spiritualibus*; ed insieme avvertirà le altre parole *de tributis*, *& vectigalibus locutus est*: e per tanto si degnerà scusare Maestro Paolo, se ha anteposto al Cardinal Bellarmino Ireneo, Origene, Basilio, Giovanni Grisostomo, ed Agostino, e se ha stimato, come conveniva il giudizio di questo altro, che tiene per ignorantissimi quelli, che al modo vostro l'intendono. Senza che la chiarezza delle parole Appostoliche è troppo manifesta a chi non si vuol burlare della Divina Scrittura, e della propria coscienza: però questo basti, Padre Bovio, acciocchè sappiate, che l'Argomento di Maestro Paolo non richiede altra risposta, e vi affatichiate a ritrovarla.

BOVIO.

SAn Bernardò non è vero, che in quella Epistola dica, che quell' Arcivescovo fosse soggetto al Principe Laico; ma parla della ubbidienza, che doveva al Vicario di Cristo, e se induce gli esempj di Cristo; che si lasciò giudicare da Pilato; e pagò il tributo; gl' induce per cavare questi argomenti a minori ad majus. Ite nunc resistite Christi Vicario, cùm nec suo adversario Christus restiterit: E più sopra: Quando vero Dei Sacerdotibus debitam negaret reverentiam, qui hanc sæcularibus quoque potestatibus exhibere curavit? e da notare quella voce, debitam; che per la forza della contrapposizione, che è in questo Argomento viene ad inferire, che quella riverenza, che Cristo portò alle podestà secolari, non era dovuta, e d' obbligo, ma di supererogazione. E questo serve contra quello, che questo Autore diceva di sopra, cioè, che Pilato avesse legittima podestà sopra di Cristo.

FULGENZIO.

VOi mi fate trasecolar, P. Bovio, a negare una cosa così aperta, e chiara. Vi ha pur anco portato Maestro Paolo le parole di S. Bernardo, che scrive a quell' Arcivescovo, e le cita S. Paolo, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: si omnis est, & vestra: quis vos excipit ab universitate? Si quis tentat excipere, conatur decipere*. Prego il Lettore

tore, legger il luogo; che farebbe troppo lungo l' apportarlo. S. Bernardo scrive a questo Arcivescovo, egli tratta dell' ubbidienza; la quale doveva prestare al Papa, al quale non voleva ubbidire, nè riconoscersi soggetto; lo esorta a questa ubbidienza con vive ragioni, fra le quali è questa, che allega Maestro Paolo; ed è un argomento *à minori ad majus*; così dicendo: S. Paolo con la sua Dottrina vuole, che tu sii soggetto al Principe, e Cristo col suo esempio lo insegnò; quanto maggiormente devi tu esser soggetto al Papa? Se il Padre Bovio vuole, che l' argomento vaglia, convien ben dire, che il fondamento sia vero. Ma non è di S. Bernardo solo questo modo di parlare, ed argomentare; ma fu prima di S. Basilio nel luogo allegato di sopra, che se S. Paolo comanda, che si ubbidisca a' Principi Secolari, quanto più si deve al Superior regolare? Questo Argomento fa precisamente S. Bernardo a quell' Arcivescovo. Ecco l' arte del Padre Bovio, il quale vuole, che S. Bernardo conchiuda della ubbidienza, che quell' Arcivescovo doveva al Papa, ma non vuole conceder l' Argomento, con che lo prova, il quale consiste in questo, che siccome afferma l' Appostolo, si deve ubbidir al Re nelle cose temporali, molto più si deve prestar ubbidienza al Papa nelle Spirituali. Ma che m' affatico io? il Bovio prova lo stesso con le parole di S. Bernardo, che allega, che sono queste: *quando vero Sacerdotibus, &c.* ed hanno questo senso: Cristo col suo esempio, (dice S. Bernardo) ci

ha insegnato a render l' ubbidienza alle podestà Secolari, come dunque la negarebbe a' Sacerdoti? aggiunga l' applicazione, che immediatamente segue. *Porro vos, si Cæsaris successori, idest regi sedulus in suis curiis, consiliis, negotiis, exercitibusque adestis, indignum erit vobis cuicumque Christi Vicario taliter exhibere, qualiter ab antiquo inter Ecclesias ordinatum est*. Ecco l' Argomento replicato. Se tu Arcivescovo sei pronto all' ossequio del Re ne' negozj temporali, perchè non vorrai servar l' ordine antico della soggezione al Papa? Chi vide mai contraddizione più espressa? Voi dite, Padre Bovio, che S. Bernardo induce gli esempj di Cristo per cavare questi argomenti *a minori ad majus*: e bene; ma io vi dimando quella minore, onde si cava, è vera, o falsa? Se è vera, ed è della ubbidienza al Principe Secolare, questo è quello, che Maestro Paolo dice, niente più; se è falsa, non si può cavare argomento dal falso. Ma la nota, che fa il Bovio sopra la voce *debitam*, concludendo, che se l' ubbidienza a' Sacerdoti è dovuta, adunque l' ubbidienza a' Secolari non è dovuta, è ben contra tutta la Gramatica, e manifestamente involve contraddizione; ove si troverà mai, che un demostrativo relativo di cosa antecedente abbia forza di contrapposizione? anzi è necessario, che riferisca lo stesso, e con le stesse qualità. Se io dirò: Maestro Paolo dice, che deve portar la dovuta riverenza al Padre Bovio, chi l' ha portata al Cardinal Bellarmino, non è possibile, che alcuno intenda, che

la

la prima riverenza sia dovuta, e non la seconda; ma che appunto ambedue siano pari; così disse S. Bernardo: *Quando vero Dei Sacerdotibus debitam negaret reverentiam, qui hanc sæcularibus quoque potestatibus exhibere curavit*: Questa voce *hanc*, che cosa significa? in Gramatica bisogna dire, che significhi *obedientiam debitam*. Mai più si è inteso che *hanc* non volesse dire la stessa cosa detta di sopra, ma una contraria, se io dirò: Non neghiamo l'ubbidienza dovuta a' Prelati, perchè questa dobbiamo a' Principi. la parola *questa*, certo non vuol dir altro, che l'ubbidienza dovuta: e tuttavia il Padre Bovio vuol, che s'intenda tutto il contrario, e con gran riso anco degli Scolari di Gramatica, che la intendessero.

BOVIO (1).

Settimo Argomento dall' autorità negativa. Non si troverà mai (dice questo Autore) uno dei Santi Pontefici, Vescovi, ò altri Sacerdoti, che abbia detto di esser esente dalla podestà del Principe, e de' Magistrati.

RISPOSTA.

Quì voi, Fra Paolo, vi allargate troppo. E se ve ne troverò non uno, ma tre, Sacerdoti, Ve-

(1) *Fogl.* 28. Considerino i contraddicenti.

Vescovi, *e Sommi Pontefici*, *volete voi confessarvi dal loro testimonio convinto? Eccovi due Papi Martiri*, *ed uno Confessore*; *Gajo*; *Marcellino*, *e Silvestro*: *Gajo* (z): Nemo unquam Episcopum apud Judices sæculares accusare præsumat. *Marcellino*: Clericum cujuslibet ordinis absque Pontificis sui permissu nullus præsumat ad sæculare judicium attrahere; nec laico quemlibet clericum accusare: *Silvestro nel Concilio Romano primo disse:* Nulli omnino Clerico licere causam quamlibet in publico examinare; nec ullum Clericum ante judicem laicum stare: Et dixerunt omnes Episcopi; Placet. *Ve ne aveva promessi tre*; *tutti questi altri Vescovi ve li dò di più*.

Forse mi direte: *non dicono questi Santi*, *che il Principe non abbia tal podestà sopra i Cherici*, *ma solo proibiscono*; *che non si vada sotto al giudicio loro*: *Ma se erano Santi questi Papi*, *certo avevano coscienza*; *e non avrebbero voluto por legge a' giudicj del Principe*; *se toccassero veramente à lui*; *nè derogare alla sua podestà*, *se alcuna ne avesse di Legge Divina*, *avuta*, *come voi pretendete*. *Ed avvertite bene*, *che i due primi furono avanti Costantino*, *che concedesse i privilegj della immunità*; *e pur questi Santi l'adoperavano*; *dunque l'avevano senza concessione de' Principi Secolari*; *dunque*, vel jure Divino, vel jure proprio Pontificiæ auctoritatis, *che è quel-*

(z) Ep. ad Fel. Ep. 2. c. 4.

quello, che di sopra mostrammo essere comune sentenza di tutti i Dottori Cattolici.

Veggo, che mi allargo un poco troppo; ma chi potrebbe contenersi di rispondere a cose dette con sì grande asseveranza, e con così poco fondamento; ma vedrò di qui avanti andarmi più restrignendo.

FULGENZIO.

L' Argomento dall' autorità negativa è validissimo contra chi dice, che alcuna cosa si provi per autorità: A voi, Padre Bovio, che volete provar per gli esempj de' Santi la vostra esenzione ne' giudicj; è argomento sufficientissimo, che i Santi non se ne sieno mai serviti, quando il non valersene sarebbe stato gravissimo peccato. Si allarga Maestro Paolo per necessità a parlar di tutti; perchè se pur uno solo fosse per voi, lo contrapponereste a tutti: Ma alla proposta fatta da Maestro Paolo, che non si troverà alcuno de' Santi, qual condannato dai Magistrati dicesse, che il giudicio contra lui fosse usurpativo, ma solamente ingiusto, come rispondete voi, allegando cosa non fatta innanzi i Magistrati? mentre se vi addimanda una risposta in giudicio, voi ne portate una fuori di giudicio: appunto siete simile a quello, che disse ingiuria al suo nemico, ma sotto voce. Pur lasciamo questo punto, che quando anco quei Santissimi Pontefici avessero detto quello, che pretendete da se soli, sarebbe da ricevere,

ed

ed eseguire con venerazione. I luoghi, che allegate sono portati di sopra nella seconda parte, dove faceste quella faragine, per mostrare la libertà Ecclesiastica, e vi fu risposto ben chiaro, che quelle erano proibizioni a' Cristiani di non offendersi l' un l' altro ne' giudicj de' Gentili, ma non a' Magistrati, che non giudicassero; e se fosse, come la volete voi, aveva Marcellino un facile modo per non turificare, come fece, contra suo volere; doveva allegare il suo Canone, che s' avrebbe liberato dal giudicio di Diocleziano, e da tutt' i suoi Ministri; ma pare a voi conveniente il falsificar quel luogo; ed in luogo di *Clericus*, dir *Clericum*, ed in vece di *nullum*, dir *nullus*, dove dice *Clericus cujuslibet ordinis absque Pontificis sui permissu, nullum præsumat &c.* dire, *Clericum cujuslibet ordinis absque Pontificis sui permissu nullus præsumat &c.* ed alterare tutto il senso di quella Scrittura? in questo modo voi provarete tutto quello, che vorrete. L' allegare poi il Canone del Concilio Romano, che come nel suddetto luogo vi hò mostrato, proibisce a' Cherici l' esercitar giudicj, e far l' attore ò il causidico contra altri, per provare, che non sieno soggetti a' Magistrati, non serve ad altro, che a biasimar i tempi presenti, dove gli Ecclesiastici giudicano cause Secolari: perlochè saviamente, Padre Bovio, avete potuto aggiunger a' nominati di sopra tutt' i Vescovi, che in quel Concilio dissero, *placet*; non voglio replicar le stesse cose dette, e che il Lettore può vedere in quel luogo, dove si è trattato della li-

libertà Ecclesiastica. Però non posso tacere una cosa, che quì scrivendo mi sovviene, che bisognerebbe molto dolersi di tutti gli Storici Ecclesiastici, e Santi Scrittori, i quali hanno narrato i Martirj di tanti Santi, che mai abbiano fatto differenza ne' giudicj pronunciati contra i Santi Ecclesiastici, da quei pronunciati contra i Santi Laici; il che si doveva fare, essendo i giudicj contro i Santi Laici iniqui per solo capo di oppressione dell' innocenza, e quegli altri oltra ciò per incompetenza di Foro ancora, e contra la libertà Ecclesiastica; ma per il contrario alle volte, e spesse volte, si vede ripreso più il giudicio contra il Santo Martire Laico, che contra un Vescovo, ed un Papa. Del buono avviso, che dà il Bovio, che Gajo, e Marcellino fossero innanzi Costantino, lo ringrazio, perchè non era facile saperlo, ed in cambio di questo io l' avviso di quello; che sa, ma finge credere il contrario, che sebbene quei due Santi furono innanzi Costantino, quelle Epistole però allegate da Sua Paternità nel margine del suo libro, sono scritte dopo Costantino. L' opinione de' Santi Vescovi è detta da Valentiniano in una sua Epistola con brevi parole: *Est enim præceptum Evangelii Dei nostri, qui hanc habet velut natam, definitamque sententiam: reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo: quid ergo vos dicitis Episcopi, & verbi salutaris Antistites? quod si vos eadem discernatis, tum certe vos mu[illegible] ipsi complectimini, & Imperatoria Celsitudine n[illegible]te abuti. Nolite persequi veros*

Dei

Dei Ministros, quorum precibus, & bella sedantur in Terra, & incursiones Angelorum, qui a Deo desciverunt, arcentur. Qui etiam orando pestiferos damones repellere nituntur, qui vectigalia, uti leges postulant, pensitare non recusant; qui potestati Imperatoriæ non refragantur; Sed sancte, & sincere tum mandatum præpotentis Regis Dei observant, tum nostris legibus obsequuntur. Teodoreto nella sua Storia. Non credo, che vorrà il Padre Bovio aver per se scomunicati quei Vescovi, i quali ubbidivano alle leggi degl' Imperadori, che pagavano le gabelle, e che non facevano opposizione alla podestà Imperiale.

B O V I O (1).

OTtavo Argomento: Non si può dubitare, che l' esenzioni Ecclesiastiche sieno concessioni de' Principi, essendo che si trovano le leggi privilegj loro, e si vedono, non concesse tutte ad un tempo, ma a passo a passo. E quì cominciando da Costantino apporta diverse leggi di diversi Imperadori fino ad Eraclio in Oriente, e Federico II. in Occidente.

R I S P O S T A.

E che vi pare della fedeltà di quest' uomo, che volendo narrare come successivamente a passo a pas-

(1) Fog!. 28. Ma chi può dubitare.

a passo sieno state concesse dagl' Imperadori le esenzioni Ecclesiastiche, fa menzione di Costantino, e cita una sua legge, la quale nel Cod. Teod. è la 2. nel titolo Epist. Eccles. e Cleric. nella quale, dice egli, esentò gli Ecclesiastici dalle fazioni pubbliche personali, e curiali, e poi subito soggiugne: Costanzo, e Costante suoi figli aggiunsero le esenzioni dalle fazioni sordide, e da' censi, e concessero a' soli Vescovi esenzioni da' giudicj del foro secolare, restando gli altri Ecclesiastici ai Giudici secolari; così in criminale, come in civile. E perchè, Fra Paolo, saltate voi dalla seconda del Codice Teodosiano alla decima, e duodecima, senza passare per le leggi di mezzo? Se aveste riferite fedelmente queste, si sarebbe veduto, che non furono concesse le esenzioni successivamente a pezzo a pezzo da diversi Imperadori, ma tutte da Costantino solo, il quale ammaestrato che fu, come negli altri dogmi, e leggi della Cristiana Religione, così in questo, che le persone, e robe della Chiesa sieno esenti dalla Podestà de' Principi Secolari; diede loro tutte le esenzioni necessarie, o per dir meglio, dichiarò, che loro convenivano, e così ordinò, che si osservasse dai suoi Ministri, e Sudditi. La legge seconda, che gli esenta da tutte le fazioni della Repubblica è questa: Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, idest, hi qui clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilegii livore quorumdam a divinis obsequiis avocentur. *Che possa ciascuno lasciare alle Chiese tutto quello, che vuole lo statuisce nella legge* 4.

Ha-

Habeat unusquisque licentiam Sanctissimo Cattolico, venerabilique Concilio decedens bonorum, quod optavit, relinquere. *Che non possono per causa alcuna essere tirati alle corti, e giudicj secolari, ma godano in ciò pienissima immunità*, *si ha nella legge settima*: Lectores divinorum apicum, & hypodiaconi, ceterique clerici, qui per injuriam hæreticorum ad curiam devocati sunt absolvantur; & de cetero ad similitudinem Orientis minime ad curias devocentur, sed immutate plenissima potiantur. *Che sieno esenti i loro beni, e persone, anzi la mercanzia ancora fatta per sostentamento loro, da taglie, imposizioni, o gabelle, si ha nella legge ottava*. Juxta sanctionem, quam dudum meruisse perhibemini, & nos, & mancipia vestra nullus novis collationibus obligavit, sed vacatione gaudebitis. Præterea neque hospites suscipietis, & si qui de vobis alimoniæ causa negotiationem exercere volunt, immunitate potiantur.

FULGENZIO.

QUà non si lascia bene intendere il Padre Bovio ciò, che vogli impugnare. Maestro Paolo dice, che le esenzioni Ecclesiastiche da' giudizj sono state concesse da' Principi, e porta le loro leggi, deducendo per i tempi da Costantino a Costanzo, Costante, Valente, Graziano, Arcadio, Onorio, Teodosio II., Valentiniano III., Marciano, Leone, Giustiniano, ed Eraclio, e di mano in mano; era ben fatto, che

che anco il Padre Bovio portasse distintamente le cose, che pretende contra le suddette; egli nondimeno lasciando ciò passa a dolersi, che volendo portar le leggi di esenzioni, cominciando da Costantino, non si porti tutte le leggi sue, ma si passi dalla secouda *nel C. Teod. nel tit. de Ep. Eccl. et Cler. alla l.* 10. *e* 12. Prima ognun vedrà, che questa è una impertinente opposizione, perchè avendo proposto, che le leggi dell' esenzioni, e specialmente del Foro, sono state concesse agli Ecclesiastici da' Principi di tempo in tempo, era necessario per ciascuno di loro portarne quelle, che trattavano di tal materia; doveva forse portar tutto il Codice, se a lui bastava quel che ha portato per provar la sua conclusione, lasciate le superfluità? Io nondimeno per soddisfare il Padre Bovio le porterò tutte, ed egli vedrà se era meglio non proccurarlo, e se in quelle leggi è cosa per lui, e se egli le ha intese. Ma prima mettiamo di grazia, che Costantino avesse egli solo conceduti tutti i privilegj, tutte le immunità, seguirebbe perciò da questo, che non fossero stati concessi da' Principi? A me pare, che il Padre Bovio si affatichi molto a provar l' argomento, non a rispondervi; perchè sebbene Costantino solo avesse concesso ogni cosa, non resterebbe la concessione di venire dal Principe. Meritava ringraziamento Maestro Paolo del non avervi portato niuna delle sette leggi tra la seconda, e la decima interposte, per non darvi maggior travaglio di quello, che la prova del suo argomento ricercasse, di quale

la terza, e la sesta ordinano, che nessun Nobile, e Ricco si potesse far Cherico; ma i soli poveri. E quì mi pare di sentirvi gridare, che fosse contra la libertà Ecclesiastica; ma Costantino, e i Pontefici, e Dottori in quei tempi non lo credevano, imperocchè non solo Costanrino, ma gl' Imperadori seguenti hanno stabilite leggi dello stesso tenore nello stesso libro, e titolo; vedete la 27. dove Valentiniano con Valente proibiscono, che i Plebei ricchi non sieno ricevuti dalla Chiesa per ministri Ecclesiastici: ma voi, Padre Bovio, che riprendete Maestro Paolo di poca fedeltà; perchè non vi porta tutte le leggi per ordine, perchè tralasciate queste due, e saltate quà dalla seconda alla quarta, e dalla quarta alla settima, e delle intermedie non fate menzione alcuna? La quarta Maestro Paolo non la doveva portar quà, perchè non è privilegio dato alla Chiesa, ma a' testatori, che potevano esser Laici, ed Ecclesiastici rivocando la legge di Diocleziano; ed esprime chiaramente Costantino, che non intendeva favorir le Chiese, ma i testatori, dicendo; *habeat unusquisque licentiam Sanctissimo Catholicæ venerabilique Concilio decedens, bonorum, quod optavit, relinquere, non sint cassa judicia, nihil est, quod magis hominibus debetur, quam, ut supremæ voluntatis, postquam aliud jam velle non possunt, liber sit stilus, & licens, quod iterum non reddit arbitrium*, ove si vede, che non è esenzione, perlochè non faceva punto a proposito questo luogo per la esenzione delle persone Ecclesiastiche, che

che Maestro Paolo si era proposto di mostrare. Ma la legge settima, la quale il Padre Bovio porta di parola in parola: *Lectores divinorum Apicum*, mi ha posto dubbio s'egli abbia fatto un errore, intendendola come si dice al rovescio, e a strapiedi; oppure se pensa cogliere i semplici, interpretandola: che i Cherici per causa alcuna non possono esser tirati alle Corti, e Giudizj secolari. Ove si parla de' giudicj secolari in questa legge? Perchè si dice *ad Curiam*? Adunque per Curia il Padre Bovio intende i giudicj secolari? Certo, che se egli l'intendesse di tal maniera farebbe ridere i buoni Legisti. Curia in queste leggi, Padre Bovio, significa il Collegio degli uomini, o il Consiglio de' Cittadini, che avevano il carico pubblico delle provvisioni, e fazioni della Città, che adesso in Italia si chiamano le Comunità, onde gli uomini, che vi entravano, si chiamavano Decurioni; e più abbasso L. 19. può vedersi ciò che sia Curia, e Curiali. Leggasi anco la Novella di Teodosio, e Valentiniano tit. 40. *de successione Curialium*. Da questi carichi non si esentava alcuno, ma Costantino esentò i Cherici per la legge seconda in Oriente, e per la settima in Africa; però ha detto Maestro Paolo (ora l'intenderete) che Costantino li esentò dalle fazioni Curiali, e il Padre Bovio ci voleva dar ad intendere di aver lui inteso per Curiali i Giudicj secolari, ed una Corte di Birri; ma io più tosto mi risolvo di credere, che sapesse benissimo, che non si parla de' giudicj, e

però questo non sia stato errore, ma disegno; perchè faceva molto a proposito della sua intenzione lo straintendere. L'ottava parimente la porta bene con le sue parole il Padre Bovio; ma l'interpreta male, perchè intende, che la legge fa esenti i beni de' Cherici, le persone, e le mercanzie, da taglie, imposizioni, o gabelle; ma s'egli ha citato le parole formali, poteva anco considerare, che *novis Collationibus*, significa le contribuzioni, o gravezze solamente di nuovo imposte, che sono le straordinarie, e di esse sole cavarne la esenzione, la qual può stare insieme con l'obbligo dalle vecchie, ed ordinarie. Or che vuole il Padre Bovio, che dica il Lettore di questo modo di portar Scritture, e in luogo appunto, ove si pretende di censurare altri? Ma aggiungerò quì un altro error notabile: che questa è legge non di Costantino, come dice il Padre Bovio, ma di Costanzo suo figlio, il che si poteva scorgere dal nome soprascritto *Imperator Constantinus*, o vedere i Consoli sottoscritti, *Placido*, e *Romolo*, che furono il settimo anno di Costanzo. La nona ancora è dello stesso Costanzo, che parimente ha creduto per la similitudine del nome essere di Costantino; dalle quali cose resterà chiaramente conchiuso, che non ha conceduto Costantino altra esenzione alle persone Ecclesiastiche, se non da' carichi personali, e Curiali; ove sono dunque l'infedeltà, ove sono i falti, che diceva il Padre Bovio di sopra? Or così vuole la verità, che in luogo di mostrare che Maestro Paolo abbia

bia fatto errore, ne hà commesso egli molti, tra quali è questo ultimo di pigliar due volte Costanzo per Costantino, e il figlio per il padre; e dolersi di Maestro Paolo, che non abbia commesso lo stesso fallo, non è cosa molto scusabile, se non in quanto egli possa dire, che è stato ingannato dal suo Legista.

BOVIO.

MA che dico io della podestà concessa al Foro Ecclesiastico di giudicare tutte le cause de' Cherici? Fece Costantino un' altra legge (habetur tit. de Episc. jud. l. 1.) *che potessero i Vescovi giudicare ogni, e qualunque causa ancor de' Laici, che fosse loro posta avanti dall' una delle parti, o in petitorio, o in possessorio, ancorchè l' altra parte reclamasse, e che le cause da loro terminate non si potessero rivedere da giudice alcuno, ma fossero stabili, e ferme le loro sentenze, e si avessero da ciascuno a mettere in esecuzione. Se dunque Costantino solo da principio diede ogni cosa, perchè si dice, che furono date passo per passo da diversi?*

FULGENZIO.

PUr ci dà molestia il Padre Bovio, e si duole, che non si abbia portata la legge *tit. de Episc. jud. l.* 1. Maestro Paolo l' ha tralasciata per due cause: prima per non venir à contesa, perchè ne' Canoni 11. *q.* 1. *c. Quicum-*

que si vuole, che questa legge sia di Teodosio, onde egli, se la portava per legge di Costantino, com' è veramente, dubitava di por lite in campo; di poi non l' ha portata, perchè non fa per gli Ecclesiastici, ma contra, nè prova esenzione a modo alcuno, come il Padre Bovio mostra d' intendere. La legge dice: Se nel principio della lite, o in altro termine di quella, o nel fine, anco quando si comincia dar la sentenza, o l' Attore, ovvero il Reo dirà voler esser giudicato dal Vescovo, sebbene l' altra parte reclamerà, la causa sia portata avanti il Vescovo, perchè questo con l' autorità della Religione scuopre le cose, che non possono i legami de' giudizj; e quello, che il Vescovo deciderà, sia inappellabile: che vorrebbe di quì cavare il Padre Bovio per i tempi presenti? Che adesso in tutte le cause, anco tra Laico, e Laico, anco contestata la lite, anco conchiuso in causa, se una delle parti dirà voler il giudizio Episcopale, ancorchè l' altra ricusasse, la causa fosse del Vescovo, perchè così stabilì allora Costantino? Dirà di no, se non per altro, almeno per modestia, perchè altrimenti sarebbe conchiuso, che il Vescovo fosse Principe sopra de' Principi nelle cose temporali, e nelle liti civili, e tutte le cause politiche, o in prima istanza, o in appellazione sarebbero de' Vescovi. La verità dunque è, che attesa la bontà, e Santità de' Vescovi di quel tempo giudicò Costantino utile per la quiete pubblica di rimettere a loro per modo di delegazione qualunque causa, richiedendo una

delle

delle parti l'udienza Episcopale per dar più presta espedizione a' giudizj; perchè i Fedeli nella primitiva Chiesa, e nel fervore della Religione, che recentemente avevano accettata, temevano più di procedere con artifizj innanzi al Vescovo, e si fuggivano le lunghezze, e le spese. Onde non diede quà privilegj agli Ecclesiastici Costantino, sopra il giudicare la cause de' Laici, o aprì un Foro civile, come crede il Padre Bovio, o vorrebbe, che altri credesse; ma si servì de' Vescovi, come suoi Delegati, come suoi Giudici, per la causa sopraddetta a terminare le differenze non con istrepito, e figura di Foro, ma con autorità della Religione. Onde non posso non mettere in considerazione la felicità di quei tempi, e l'integrità di quei buoni Vescovi, che erano tanto giusti, e perfetti, che i Principi si servivano di loro anco ne' giudizj Civili, e ne' pubblici Governi, e li facevano suoi Delegati in tutte le cause eziandio Secolari; onde per la loro integrità, tanta era la confidenza de' Principi, che (ed è gran lode dell'Ordine Ecclesiastico, e de' Prelati di Santa Chiesa) occorreva quello, di che Santo Agostino si duole, che avrebbe voluto poter ricusar di stare a giudicar cause dalla mattina a sera, rammaricandosi di esser costretto di tralasciar le sue orazioni, ed i suoi studj per implicarsi ne' negozj altrui; ed era molto utile anco per gli stessi litiganti, nè la parte poteva ricusare tal giudizio, perchè avanti i Vescovi si facevano le liti, come si è detto senza spesa: onde il fuggir simil giudizio

era evidente segno di volersi sottrarre dalla presta espedizione della lite, e contesa per poter con arti, lunghezze, o spesa sopraffar la parte. Un'altra lode della Santità di quei Prelati non si deve tacere, che in quella stessa legge determina Costantino, che il testimonio del Vescovo solo bastasse, e fosse ricevuto per intera pruova, ed avuto quello, non si ascoltasse alcun altro testimonio. Se variate le cose del Mondo non si veggono tali giudizj, o non vuole stare ad un tale testificato, questo è comun male. Non trasferite, Padre Bovio, le cose personali a' successori, se la ragione ricerca, che si proceda diversamente. Non posso tralasciare di avvertirvi ancora sopra quelle parole della legge: *sive possessor, sive petitor*, che il vostro Legista non vi ha bene interpretato *o in petitorio*, *o in possessorio*, trasferendo dalle cause alle persone: non si parla delle cause, che si dividono in petitorie, e possessorie, ma delle persone; vuol dire *sive possessor*, o sii reo, *sive petitor*, o sii attore: avvisatelo di grazia, acciocchè non falli una altra volta; e quanto a quella legge, ditegli che Costantino fa i Vescovi suoi Delegati in tutte le cause, eziandio Secolari. Se si vuole, che il medesimo si faccia al presente, tornino le persone nello stato d'allora, e se ne vedrà al sicuro l'effetto, e vi assicuro, Padre Bovio, che voi, e pari vostri ne sarete pregati: ed accetterete questi carichi sforzatamente, come facevano allora.

Se

BOVIO.

SE *Costantino esentò gli Ecclesiastici* ab omnibus omino muneribus, & a Collationibus, *perchè dice l' Autore che Costanzo, e Costante suoi figli vi aggiunsero le esenzioni dalle fazioni sordide, e da' censi?*

FULGENZIO.

SE il Padre Bovio ha fatto un errore; e presa la legge ottava, la quale esenta dalle nuove imposizioni, ed estraordinarie, ed è di Costanzo, per legge di Costantino, che colpa ci ha Maestro Paolo? Poteva egli indovinare, che il Padre Bovio dovesse ingannarsi colla similitudine de' due nomi *Constantinus*, e *Constantius*, e non dovesse guardarci bene, o veder la differenza dai Consoli almeno? E chi avrebbe profetizzato, che il Bovio dovesse interpretar a *novis collectionibus* dalle Collazioni assolutamente, e non veder se parla delle nuove, ed estraordinarie? Però Maestro Paolo ha detto quel che è vero, che l' esenzioni di Costantino non comprendevano le fazioni sordide, ed i Censi, che furono aggiunti da Costanzo, e Costante.

BOVIO.

SE *Costantino esentò dalla Corte Secolare non solo i Vescovi, ma anco i Minori Cherici, i Suddiaconi, e Lettori, perchè dice, che Costan-*

zo,

zo, e Costante concessero a' soli Vescovi esenzioni da' giudizj del Foro Secolare, restando gli altri Ecclesiastici a' Giudici Secolari, e dove si trova la legge rivocatoria di quella di Costantino suo Padre, che li esimeva tutti?

FULGENZIO.

SE il Padre Bovio ha preso per Curia la Corte Secolare, e per i giudizj Secolari significando la Comunità, e quel corpo de' Cittadini, che sono soprintendenti agli uffizj, e fazioni pubbliche, che vuol ora che altro gli faccia Maestro Paolo, se non prendersi volontieri questa bravata, e dire, che ha ragione in virtù del Proverbio, che il debitore domanda?

BOVIO.

F*Alsamente ancora aggiugne, che Onorio, e Teodosio l. 41. e Teodosio, e Valentiniano l. 47. concedessero il giudizio de' Cherici a' Vescovi in caso solo, che le due parti si fossero contentate, perchè assolutamente senza tale restituzione lo concedono.*

FULGENZIO.

QUì riderà il Lettore, dando prima un' occhiata alle Considerazioni car. 29. ove Maestro Paolo nomina le leggi di Valente, e Graziano, di Arcadio, ed Onorio, e Teodo-

dosio, ed in margine sono citate *l.* 41. *l.* 47. Il Padre Bovio mette nel testo quei numeri, che sono nel margine, e mette di sotto quello che andava di sopra, e così accomodato, dice poi (falsamente ancora aggiugne ec.) che vi pare di questo? I numeri 41. e 47. si riferiscono alle cose di sopra. Ma che le cause degli Ecclesiastici, che erano di cose Ecclesiastiche fossero giudicate da' Vescovi, e le cause temporali, così civili, come criminali fossero giudicate dai Giudici Secolari è conforme ad un' altra legge degli stessi Arcadio, ed Onorio, *Cod. Theod. l. 6. tit.* 11. *quoties de Religione agitur, Episcopos convenit judicare, ceteras vero caussas, quæ ad ordinarios cognitores, vel ad usum publicum juris pertinent, legibus oportet audiri.* La qual legge è fatta nel 399. ed è parimente conforme ad un' altra anteriore del 376. di Valente, Graziano, e Valentiniano. *Cod. Theod. l.* 23. *qui mos est caussarum civilium, idem in negotiis Ecclesiasticis obtinendi sunt, ut si qua sunt ex quibusdam dissensionibus, levibusque delictis, ad Religionis observantiam pertinentia, locis suis, & a suæ Diœcesis Synodis audiantur, exceptis, quæ actio criminalis ab ordinariis extraordinariisque judicibus, aut illustribus potestatibus, audientia constituis.* Ma quell' altra concessione di che Maestro Paolo dice, che concessero il giudizio a' Vescovi; quando ambe le parti si fossero contentate, ma contraddicendo una, si rimettesse al Secolare, è nella Novella di Valentiniano *tit.* 12. e per chiarezza di tutta questa materia

le

le parole sono : *Quoniam constat Episcopos, & Presbyteros Forum legibus non habere, nec de aliis causis secundum Archad. & Hon. divos alia constituta, quæ Theodosianum corpus ostendit, præter Religionem, posse cognoscere, si ambo ejusdem officii litigatores nolent, vel alteruter, agant publicis legibus, & jure communi, sin vero petitor Laicus, seu in civili, seu in criminali causa, cujuslibet loci Clericum adversarium suum; si id magis eligat per auctoritatem legitimam in publico judicio respondere compellat*; e questa Novella è fatta in Roma nel 452. Veggasi ora, se è ristretta alle cause Ecclesiastiche solamente, come dice Maestro Paolo.

BOVIO.

Non mi diffonderò nelle altre leggi, che adduce, che non si finirebbe mai: dirò in generale, che le leggi de' posteriori Imperadori, e quelle ancora di Costantino stesso non furono concessioni di nuova podestà, o immunità, la quale la Chiesa non avesse già, ma furono dichiarazioni di quello, che per altro più alto titolo conveniva, gl. cap. si Imperator 96. dist. *e si vede dalle parole stesse che adoperano*: Fas enim non est, ut Divini muneris Ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio, l. 47. Et curialibus muneribus, atque omni inquietudine civilium functionum exsortes cunctos Clericos esse oportet, l. 9. *E non è gran cosa, che essi comandassero con sue leggi quello, che già era* de jure Divino.

Che

Che Costantino comandò ancora che si festeggiasse la Domenica, e cose simili. Onde queste leggi sono come esecutorie delle leggi Divine, acciò per il Precetto Imperiale fossero poste in esecuzione da' Magistrati, e popoli, a' quali bene spesso più strigne il Precetto del Principe, che quello di Dio, e della Chiesa. Ed in ciò facevano gli Imperadori l' uffizio loro, che è con il braccio della podestà loro eseguire quello, che Dio, e la Chiesa comanda. Ed è da credere, che molte di quelle leggi fossero fatte di consenso, e forse a petizione de' Papi, o Vescovi, come di molte di Giustiniano riferisce Giovanni Papa; (ex Baronio Tom. VII. anno 528.) *Che se pure alcuna legge vi è pregiudiziale alla libertà Ecclesiastica, già ho mostrato di sopra; che molti si usurparono* de facto *quello, che non avevano* de jure, *come anco nota Boer. di mente di Bar. Cast. e Giaf. decis. 31. num. 3.*

FULGENZIO.

QUesta è una bella proposizione del Padre Bovio, cioè, che le leggi degl' Imperadori non furono concessioni di nuova podestà, ma dichiarazioni di quello che era *de jure Divino*. Sentiamo la pruova; perchè nella legge 47. si dice *fas est*, e nella 9. si dice *oportet*; prima quanto alla 47. ho mostrato di sopra, che tratta delle sole cause della Religione, il che basterebbe per risposta, e soddisfarebbe al *fas est*, se volesse significare *jus Divino*: ma ag-

aggiugnerò ; che se dove troveremo nelle leggi *fas est*, dovrà esser ciò che si comanda *de jure Divino*; nella legge seconda *de feriis*; dicendosi *fas est*, che sieno feriati due mesi, uno dell' Estate, e l' altro dell' Autunno, e gli otto giorni primi di Gennajo; seguiterà che queste ferie saranno *de jure Divino*; e se, dove si dice *oportet*, è *de jure Divino*; adunque dicendosi nella stessa legge *necesse est*, che sieno feriati i giorni della Natività; e delle assunzioni all' Impero di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio; seguirà parimente, che tali ferie saranno *de jure Divino*; ma quello che più importa, e distrugge la dichiarazione del Padre Bovio, sicchè ciascuno si accorgerà della sua vanità, è il titolo *de Judæis*, dove nella l. 2. Costantino concede a' Patriarchi, e Preti delle Sinagoghe de' Giudei, che siino esenti *ab omnibus tam personalibus, quam civilibus muneribus*. Vorrà dir alcuno, che questa, la quale è tutta simile all' esenzione de' Cherici, sia *de jure Divino?* Ma la l. 9. che allega il Padre Bovio, l' ha per declaratoria *juris Divini*, per la parola *oportet*, ed anco in questa dice Costantino: *cum oportet hujusmodi homines à locis, in quibus sunt, nulla compelli ratione discedere*. Adunque per questa ragione sarebbe *de jure Divino*, che non si levassero i Ministri delle Sinagoghe da quelle. Lo stesso Costantino nella l. 4. esenta i Giudei *ab omni corporali munere*, ma quello, che più di tutto importa, Arcadio, ed Onorio testificano, che Costantino, Costante, Valentiniano, e

Va-

Valente hanno dati agli Archisinagogi, ed altri Ministri della Religione Giudaica gli stessi Privilegi, che a' Cherici della Cristiana Religione, e che essi ancora li concedono i medesimi. Come dunque può dir il Padre Bovio, che le due leggi allegate da lui, ed altre di Costantino, o d'altri, sieno non concessione, ma dichiarazione *juris Divini?* Se non vuol dir lo stesso degli Ebrei, il che dire a me parrebbe una cosa strana, e pure necessariamente segue dal suo detto. Ecco le parole della legge *de Judæis, & Cæl. l. 13. Judæi sint obstricti cæremoniis suis. Nos interea in conservandis eorum privilegiis veteres imitemur, quorum sanctionibus definitum est, ut privilegia his, qui illustrium Patriarcharum ditioni subjecti sunt, Archisynagogis, Patriarchisque, ac Presbyterio, ceterisque, quæ in ejus Religionis Sacramenta versantur, nutu nostri numinis perseverent ea, quæ venerandæ Christianæ legis primis Clericis sanctimonia deferuntur; id enim, & Divi Principes Constantinus, & Constantius, Valentinianus, & Valens, Divino arbitrio decreverunt: sint igitur etiam a Curialibus muneribus alieni, pareantque legibus suis.* E perchè il Bovio entra con questa occasione nella Domenica, gli dirò, che nel feriar quella ci è cosa *de jure Divino*, ma vi è anco alcuna cosa *de jure humano*. Nella legge del feriar la Domenica quanto al primo, non ci ha che fare nè Costituzione, nè qual Principe si sii; quanto al secondo è legge costitutiva, non declarativa; e si può vedere la legge 2. *de feriis*, dove con uno

stes-

ſteſſo modo ſi comanda feriare le vacanze di Eſtate, e di Autunno, gli otto primi giorni di Gennajo, la natività di Roma, e di Coſtantinopoli, ſette dì di Paſqua, tutte le Domeniche, e la natività, ed Aſſunzioni de' Principi all' Impero, dove eſſendone otto *de jure humano*, biſogna che ancò la nona s' intendi; in quanto al *jus humanum* appartiene. Mi vado pur faticando per trovar in queſto libro del Padre Bovio qualche buona riſpoſta, ma non è poſſibile di trovarne alcuna. Pareva, che foſſe per portar coſa di qualche rilievo, quando dice, che è da credere, che molte di quelle leggi foſſero fatte con conſenſo, ed a petizione de' Papi, e de' Veſcovi; ma dà nel niente, allegando il Baronio per provar coſe di mille, e più anni. Non faceva biſogno incomodar quel Signore per teſtificar coſe così vecchie, tanto crederemmo a voi ſolo, Padre Bovio. E la legge 47. da voi allegata dice, che allora i Prelati impetravano da' Principi molte coſe per le cauſe Eccleſiaſtiche; non credo che queſta conſeguenza vaglia: I Prelati impetravano, adunque i Principi non concedevano per grazia: perchè ſi può anco domandar grazia, come ſuona appunto la parola; (impetrare) ed acciocchè ſi faccia una volta chiaro, ſe le leggi, e precetti, che gl' Imperadori facevano agli Eccleſiaſtici procedevano di loro propria autorità, ovvero per autorità, ed a requiſizione de' Pontefici Romani, narrerò un ſucceſſo occorſo nell' Impero di Teodoſio, continuato ſotto due Pontefici Romani de' più celebri Damaſo, e Siricio. Morto

Me-

Melezio Patriarca Antiocheno, Flaviano, e Paolino erano stati in Scisma ordinati, ma Flaviano ottenne il possesso; Damaso Pontefice Romano, il quale aderì a Paolino, e non comunicava con Flaviano, si querelò gravemente con Teodosio Imperadore, che egli cercasse di estinguere i Tiranni, che si levavano contra l' Impero, e che concedesse a Flaviano di esercitar Tirannide nella Chiesa di Dio; le stesse querele replicò più volte Siricio, che succedette a Damaso: da' quali finalmente mosso Teodosio, chiamò Flaviano, e gli comandò, che andasse a Roma. Rispose Flaviano all' Imperadore: Se mi viene opposto, che io non tenga la vera Fede, o che non vivi da buon Sacerdote, non ricuso di aver per Giudici i miei stessi Avversarj; ma se si tratta di contendere della Sede, e del Patriarcato, volontariamente cedo; dà pure, o Imperadore, la Sede a chi ti piace. Udito questo l' Imperadore, soddisfatto della bontà di Flaviano, gli ordinò, che tornasse in Antiochia, ed attendesse alla cura della Chiesa sua. Molto tempo dopo andò Teodosio a Roma, e gli fu fatta di nuovo istanza dal Pontefice, e da' Vescovi di Occidente, congregati in Roma contra Flaviano: l' Imperadore prese la sua difesa, onde i Vescovi risposero, che non potevano litigar coll' Imperadore; perlochè egli li esortò alla concordia, e li fece capaci delle ragioni di Flaviano, sicchè lo ricevettero in comunione, ed ammisero i suoi Legati, e si terminò la dissensione, che era durata 17. anni. Di questo si può vedere

Teodoreto *l.* 5. *c.* 23. e di qui conoſcere, ſe Teodoſio, che è il più pio, e celebrato Imperadore, governava a richieſta de' Pontefici, poichè contra le loro querele, udito Flaviano, lo rimiſe alla ſua Chieſa ſenza loro participazione, e non oſtanti le continuate loro richieſte, lo conſervò in quel poſſeſſo, e finalmente convenne, che eſſi cedeſſero al voler dell'Imperadore, e ſi accomodaſſero alla ſua riſoluzione. Ma torniamo al Padre Bovio, il quale nel fine di queſto capo non ſi è potuto contenere, dopo aver con Maeſtro Paolo fatto le ſue bravate, che non daſſe la ſua anco a' Principi, contro la cui podeſtà particolarmente ſcrive, con parole molto ingiurioſe alla memoria di tanti Principi, e Re, dicendo che ſi uſurpaſſero *de facto* quello, che, eſſendo ſuo, conceſſero per grazia, e pietà. Dio vi perdoni l'ardire, Padre Bovio.

B O V I O.

N*Ono Argomento. E' così congiunta col Principato la podeſtà di punire chiunque commette contra le leggi, che è inſeparabile da quello, e tanto vuol dire* (1), *che nel ſuo Stato abbia il Principe uno non ſoggetto a ſe nelle cauſe temporali, e in qualunque altra concernente al ben pubblico, quanto che non ſia Principe. Vi aggiungo una pruova. Non potrebbe durare un cor*po

(1) Fogl. 29. E' così congiunta.

po naturale, che avesse in se una parte non destinata all'essere dell'intiero; dunque meno può durare un corpo civile, che nel suo mezzo abbia uomo, che riconosca altri, che il Principe nelle cose umane, e temporali. Vi aggiungo la seconda pruova: Siccome il Papa non può esentare alcuno dalla sua podestà senza restar di esser Papa, così il Principe non può esentare dalla sua, senza rimanere di esser Principe.

RISPOSTA.

Il Principe assoluto è Principe nel suo Stato solo, e supremo in genere suo, cioè, che non ha altro Principe temporale a parte seco, nè sopra di se, nè l'argomento fatto pruova il contrario; pruova bensì, che il Principe non è semplicemente e del tutto solo, e supremo. Vi è anco nella Repubblica la podestà del Principe Ecclesiastico, la quale però non impedisce il ben pubblico, anzi l'ajuta, e supplisce, dove da se sola non può la podestà secolare. Alla prima pruova dico, che l'intiero della Repubblica bene istituita, massime Cristiana, non consiste nella polizia sola, e nel solo governo temporale sotto al Principe laico, ma altrettanto, e più nella Religione, la quale indirizzi, e leghi la polizia al suo vero fine. Ed al capo della Religione sono soggetti gli Ecclesiastici nelle persone, e beni loro, e così hanno il dovuto ordine a questo intiero.

FULGENZIO.

IO mi sono quì molto maravigliato, che il Padre Bovio, dovendo contraddire ad una conchiusione di Maestro Paolo, nella qual dice, che sia così congiunta col Principato la podestà di punire chiunque commette contra le leggi, che sia da esso inseparabile, ne abbia preso un'altra formata da lui, dicendo (il Principe non può esentar dalla sua podestà, senza restar di esser Principe). La prima detta da Maestro Paolo è vera assolutamente. La seconda, che il Bovio trasforma, può aver un senso falso, il quale è necessario escludere, il quale atteso, Maestro Paolo non ha voluto pronunciarla. Falso sarebbe chi dicesse, che il Principe non può esimere dalla sua podestà alcuno, cioè, lasciarlo giudicare a persona indipendente da lui, perchè per via di esempio potrebbe il Re di Francia concedere, che chiunque Veneziano fallasse in Francia, fosse rimesso, e giudicato dal Principe di Venezia, e non resterebbe di essere Re di Francia; ma il concedere ciò in guisa tale, che se egli conoscerà esser necessario per il bene della Francia, ch'egli giudichi uno, non ostante tal concessione, non lo possi fare, questo è non esser più Re di Francia; così che il Principe possi concedere, che gli Ecclesiastici sieno giudicati dal Papa in tutti i casi, eziandio di Stato, eziandio di Maestà, non è inconveniente alcuno; ma che se il Principe vedrà esser necessario per la quiete pubblica dello Stato suo, che egli ne giudi-

di-

dichi alcuno, non lo possi fare, dico, che questo è un fare, che non sii Principe. Ed a questo si applica benissimo l'esempio del Papa, che con lo stesso modo può concedere, che uno sii sotto il Vescovo in tutto, e per tutto, ma che il Papa, se vedrà, che sii necessario per la salute spirituale, che s'intrometti nel governo di quello, non possi farlo, questo è dir, che non è Papa; e se Pietro Martire ha inteso così, non è Eretico in questo particolare; e se questa è Eresia, l'Eresia non è Eresia, ma Dottrina Cattolica. Mi maraviglio, che contra questa non abbia il Bovio portato prova alcuna, ma solo sii passato ad accennar la maniera, come starebbe bene a modo suo; ma io porterò una efficace prova, la quale, sebbene è toccata nelle Considerazioni, non sarà superfluo spiegarla quì. Le concessioni dell' esenzioni, che abbiamo, sono da Costantino Magno a Costantino d'Irene, e da Carlo Magno a Federico II. oltre altre speciali, che possono essere in particolari Principati supremi, ancorchè piccioli. Veggasi, se alcuna di queste concede altro, che esenzione da' Giudici, e Magistrati; cerchisi, se alcuna dice, che esenti dalla podestà del Principe: ben ne troverà alcuna, che si dichiarerà, che la podestà del Principe resti riservata, sebben non era necessaria tanta diligenza. Ora presupponiamo, che un Ecclesiastico abbia commesso delitto nello Stato di un Principe, ed alla conservazione dello Stato sii necessario il punirlo, ma di questa necessità non possi far capace il Papa, o perchè egli non

può intendere i bisogni di quello Stato, o perchè non vuole, come se fosse complice in una congiura nel modo, che fu Papa Sisto IV. nella congiura contra lo Stato di Fiorenza; ovvero perchè il Principe non possi rivelargli quel particolare senza scoprire qualche arcano, che possi precipitare le cose pubbliche, che si dovrà fare? Il Principe per il Padre Bovio non può punirlo; altra maniera non vi è; la necessità è urgente; resta solo, che il Principe lasci perir lo Stato: questo è non esser Principe. Io vorrei, che alcuna di queste ragioni fossero risolute, e mostrato, come Dio voglia, che le Polizie si conservino con queste contraddizioni. E questa è la ragione di Maestro Paolo, il quale perciò ottimamente conchiude, che per il Chericato, non perdendo l' Ecclesiastico la condizione di esser parte civile della Repubblica, non può il Principe supremo quanto a questa parte esentarlo da se; il che conferma con le due ragioni aggiunte. Ora il Padre Bovio risponde, come il Lettore vede. Io voglio per brevità, a confutazione della risposta, la stessa risposta sola: Il Principe nel suo Stato è supremo in suo genere, credo voglia dire in genere delle cose civili, e temporali, nè ha alcuno seco a parte in queste, nè sopra di se; adunque nelle cose temporali non avrà cosa alcuna, che sia soggetta ad altri, e non sia soggetta a lui; perchè stando in *eodem genere*, se una cosa è soggetta ad uno, e non è soggetta ad un altro, quello sarà superiore *in eo genere*. Dice il Bovio (il Principe non è sem-

pli-

plicemente supremo, e del tutto solo, ma vi è la podestà del Principe Ecclesiastico): Replico io: Questa podestà dell'Ecclesiastico nelle cose della Repubblica secolare è ella superiore, o compagna, o inferiore al Principe supremo? Superiore non può essere, che quello non sarebbe supremo in genere suo, e non avrebbe la sua podestà immediata da Dio: inferiore non lo concederà il Padre Bovio: a parte non si può mettere; perchè, se è dello stesso genere, come staranno non subordinate l'una all'altra? Ma questo ajuto al ben pubblico, che vuol esser col Principe a parte del governo temporale, la Repubblica lo rinunzia, perchè sa che Dio, il quale ha instituito questi due governi distinti, come fece la Ecclesiastica perfetta in suo genere, così fece anco la secolare, sicchè quanto alla tranquillità, e vità civile non ha bisogno di questo ajuto; si vede quà, ove si tende a voler che l'Ecclesiastico abbia tutta la podestà spirituale, e della secolare la maggior parte. Alla prima prova dice il Bovio, che la Repubblica Cristiana non consiste nella Polizia solo del governo temporale, ma altrettanto nella Religione, che indirizzi, e regga. O rara Dottrina, e ben degna del Bovio! Queste due parti; Governo Temporale, ed Ecclesiastico fanno una sola Repubblica. Questa Repubblica quanti Capi avrà? Uno, o due? Se due, sarà mostruosa; se uno, qual sarà? l'Ecclesiastico? Adunque sarà quì nello Stato di Venezia una Repubblica temporale, che avrà il suo Capo a Roma, e di questi due, Polizia e Religio-

 ne,

ne, come di due membri, si farà un corpo separato dal suo Capo; si farà un mostro, misto di Cielo, e Terra: di Temporale, e Spirituale. Perlochè senza mostruosità la verità vuole, che sieno questi due intieri corpi. Padre Bovio, uno è lo Stato civile; di questo è capo il Principe, l'altro è la Chiesa Santa; e questa è retta dagli Ecclesiastici. Cristo si è affaticato di far la sua Chiesa separata dal secolo; il Padre Bovio la vuol composta di Secolo, e di Spirito: Concetti mostruosi, che terminano in parti mostruosissime. Repubblica Cristiana dice due cose distinte: Repubblica, e Cristianità: Repubblica, questo è civile: Cristianità, questo è spirituale; non li confondete, che può star Governo politico, senza Cristianità, come stettero tanti Regni, e Governi del Mondo per tante migliaia di anni; e Cristianità senza Governo politico, come è stata in tutta perfezione per 250. e più anni. La Religione, indirizza, fa perfetta, governa la Polizia, insegnando, *instruendo*, *quod sit aequum*, *& bonum*, per quanto s' aspetta alla salute delle Anime, ma in quanto appartiene alla tranquillità mondana, ed alle cose temporali, i Regni, e le Repubbliche hanno le leggi loro, che insegnano *aequum*, *& justum*, e non hanno bisogno di esser indirizzate, e rette. Al Capo della Religione sono soggetti gli Ecclesiastici nelle persone, e beni loro, dice il Bovio; anzi aggiungo io: non solo gli Ecclesiastici, ma anco i Secolari nelle cose Spirituali, e nelle Temporali non già, se non quanto i Principi hanno con-

concesso, e concedono, hanno consentito, e consentono. Avete fatto un buon ordine, un nuovo composto di Temporale, e Spirituale; ma che però la Spirituale comandi, e sia padrone di tutto il temporale: or trovate, chi lo consenta, che sarà molto utile per la parte Ecclesiastica a farla attendere alle cose mondane, ma per i Principi, per la Repubblica Veneta, non già; se vogliono esser Principi, è loro necessario star senza Superiore nel Governo Temporale.

B O V I O.

ALla seconda prova, che è di Pietro Martire Eretico, dico: che la podestà Pontificia nella Chiesa di Dio per Divina istituzione è una, e suprema; onde come tale non può non avere sotto di se tutte le membra di Santa Chiesa. Non è così di alcuna podestà temporale, perchè sebbene questo Autore ad ogni tre parole replica, che il Principe Secolare ha il suo supremo dominio da Dio, questo però si ha a intendere, come dottamente espone il Signor Cardinale Bellarmino: non che sia istituzione Divina, che questo particolar Principe domini esso o un altro, a questo popolo, o a quei, a pochi, o a molti, a tutti, o a parte; onde può il suo dominio o di sua volontà, o ancora contra sua volontà diminuirsi, può esimere chi vuole; anzi essendo la sua podestà necessariamente subordinata alla Pontificia, già ne sono esenti gli Ecclesiastici, ancorchè esso non voglia.

FUL.

FULGENZIO.

MOlto erudito uomo è il Padre Bovio, ha in mente tutti gli Eretici. Se avesse altrettanta pratica del Vangelo, e di S. Paolo, di sopra non faceva una Religione Politica, nè quì negarebbe, che la podestà Secolare sia da Dio, come la Ecclesiastica; contra il quale io affermo, che podestà temporale di Principe supremo per divina istituzione è una, e suprema; onde come tale non può non aver sotto di se tutte le membra di quel Principato, non altrimente secondo il suo genere, che sotto l'autorità Pontificia tutte le membra di Santa Chiesa; perchè, sebbene il Padre Bovio ad ogni tre parole replica, che il Principe Secolare non ha il suo dominio supremo da Dio sopra tutte le cose secolari del suo Stato, è però questa una Dottrina erronea, falsa, e nuova, con che vorrebbe il Bovio fare una Religione Politica, che sotto pretesto di spirituale governasse il temporale; e per ottenere il suo intento, ajutato dalla nuova invenzione del Bellarmino, afferma, che non venga da Dio, che particolarmente questo Principe domini a questi, o quei popoli, a pochi, o molti, onde può il suo Dominio diminuirsi. In contrario delle quali conchiusioni, dice Maestro Paolo, che nello stesso modo appunto si può crescere, e diminuire in estensione la podestà Ecclesiastica, come quella del Principe Secolare: e che il Principe ha il supremo Dominio per divina istituzione, non solo della podestà, ma anco

co della persona particolare, che la sostiene, nel modo che Isaia disse a cap. 45. *Hæc dicit Dominus Christo meo Cyro, cujus apprehendi dexteram, ut subjiciam ante faciem ejus gentes, & dorsa Regum vertam.* Et Jer. 27. *Et nunc itaque dedi omnes terras istas in manu Nabuc. Regis Babylonis servi mei.* Et Dan. 2. *a* Nabuconodonosor; *tu Rex Regum es, & Deus cœli Regnum, & fortitudinem, & Imperium, & gloriam dedit tibi:* e Gelasio *Epistola ad Anastasium Augustum: si enim quantum ad ordinem pertinet publicæ disciplinæ, cognoscentes Imperium tibi superna dispositione collatum, etc.* Giustiniano *de vet. jur. enucl. l. 1. Deo Auctore nostrum gubernante Imperium, quod nobis a cœlesti majestate traditum est:* Osio *in Ep. Ath. ad solit. vit. ag.* dice a Costanzo Imperadore, *tibi Deus Imperium commisit, nobis quæ sunt Ecclesiæ concredidit.* E Carlo Magno *l. 2. cap. 1.* del suo Capitolare, *omnibus vobis aut visu, aut auditu notum esse non dubitamus, qui genitor noster, et progenitores postquam a Deo ad hoc electi sunt in hoc præcipue studuerunt, ut honor Sanctæ Dei Ecclesiæ, et Status Regni decens maneret; et cap. 2, sed quoniam complacuit divinæ providentiæ nostram mediocritatem ad hoc constituere, ut Sanctæ suæ Ecclesiæ, et Regni hujus curam gereremus;* i quali luoghi con tanti altri, che si potrebbero addurre, tutti parlano della istituzione della persona particolare, e che questo tal Principe domini, e regni in tal tempo, in tal luogo, a tanti, e tali popoli; e se il Signor Cardinale Bellarmino dice al-

altrimenti, non è conveniente, che con l'autorità adombri i detti della Sacra Scrittura, e di tanti Santi, e Principi piissimi, e faccia pregiudicio alla verità: imperocchè questa è vera, ed indubitata proposizione, che era immediatamente da Dio l'Impero in Costantino; come il Pontificato in Silvestro, ed oggi in Errico IV. il regno di Francia, come il Pontificato Paolo V.; e che non è *de jure humano*, se non il modo dell'elezione, per il quale la Divina provvidenza applica l'autorità alla persona, così nella podestà Ecclesiastica, come nelle Secolari; e la Dottrina di Maestro Paolo veggo nelle Scritture Divine, e se si porterà un luogo anco per quella del Bellarmino io mi acquieterò immediatamente. Ed acciocchè vediamo la verità e chiarezza di questa Dottrina, sarà bene spiegare qui particolarmente le convenienze, e differenze di ambedue queste podestà, e de' modi, come si acquistano, formandone per maggior chiarezza le seguenti proposizioni.

La podestà temporale suprema è istituita per legge Divina naturale, ed approvata per legge Divina Evangelica; la podestà Ecclesiastica suprema è istituita per legge Divina Evangelica.

Il modo, col quale la persona acquista la podestà temporale, è *de jure naturali*, alcune volte solo, alcune altre congiunto con una ragione, che è *de jure civili*, di guerra, successione, elezione ec. diverso in diversi tempi, e luoghi.

Il modo col quale la persona acquista la Ecclesiastica è *de jure humano Ecclesiastico*; vario in diversi tempi, ora per elezione di tutta la

Chie-

Chiesa, ora a presentazione del solo Principe, e recezione del Clero, e Popolo, ora per elezione del solo Clero, ora per elezione de' principali di esso.

Per questi mezzi umani nell'applicazione della podestà alla persona, si eseguisce il decreto della Divina provvidenza, sicchè e del Principe temporale, e del superiore spirituale si può dire, che Dio l'ha dato, come Osio nell' allegata Epistola di ambidue dice, e del Principe temporale particolarmente dicono i luoghi della Scrittura, i Padri, e le leggi allegate.

E siccome Dio secondo il suo santo beneplacito per i nominati mezzi ci dà i Pontefici buoni, ed alcuna volta cattivi per nostro castigo, o per nostro esercizio, ovvero a nostra consolazione; allo stesso modo avviene, che ci dia buoni, o cattivi Principi per le stesse cagioni.

E siccome può essere la elezione del Papa canonica, sebbene gli Elettori procedano con fini non buoni, massime quando occorre, che sia fatta per compromesso, e che veramente quel Pontefice sia da Dio; così abbiamo da dire, che la elezione di un Principe sarà fatta legittimamente, benchè vi sia alcun peccato, o per mal fine, o per altro rispetto degli Elettori, e che essa sarà da Dio.

E siccome può un Principe nell' accettare il governo commetter peccato per fini diversi, non buoni, che lo movino; così nell' acquistar il Pontificato può accadere lo stesso.

E noi quando abbiamo buoni Pontefici, dobbiamo ringraziare Dio: e se cattivi (entrati però

rà canonicamente) dobbiamo tollerarli, nè usare se non i rimedj delle leggi, aspettando del rimanente la provvisione da Dio; così quando abbiamo cattivi Principi, siamo obbligati tollerarli, e vivere sotto loro secondo le leggi, rimettendo i rimedj alla Divina provvidenza.

E quando dice la Scrittura: *ipsi regnaverunt, & non ex me Principes fuerunt, & non cognovi*, altrettanto dice, che molti diranno a Cristo, *nonne in nomine tuo prophetavimus, in nomine tuo Dæmonia ejecimus, & virtutes multas fecimus*; ed egli risponderà, *nescio vos, discedite a me*.

Da Dio viene, che il Principe abbia pochi, o molti sudditi, e da lui viene, che essendoci molti, o pochi Cristiani battezzati, vi sieno pochi, o molti soggetti al Pontefice.

Può un Principe perdere *de facto*, non *de jure* un suddito suo, se egli ribellerà; può il Pontefice perdere un suo *de facto*, non *de jure*, se si alienerà dalla sua ubbidienza. Contra un tale può il Principe far tutto quello, a che possono le sue armi temporali estendersi; ed il Pontefice tutto quello, ove si estendono le sue spirituali.

Il Re può perdere un luogo, se il nemico suo l'occuperà, e farà, che quella Città non gli sia più suddita; si può dal Pontefice alienar una Città, ed una Regione, se farà dagl' infedeli occupata, che non gli resti alcun Cristiano.

In somma non si comprende in che consista questo punto, essendo comandata da Dio la podestà

destà Pontificia, ed il medesimo si vede anco della podestà de' Principi, ed acquistandosi nelle medesime maniere, aumentandosi, o diminuendosi per i medesimi mezzi, essendo soggette agli stessi difetti così degli Elettori, come dell'Eletto, dovendosi governare allo stesso modo i sudditi verso l'una, come verso l'altra, quando non governano secondo i Comandamenti di Dio, tuttavia si voglia, che una sia immediatamente da Dio, e l'altra no. Ed ove torna pure il Bovio a dire: (che la podestà del Principe è subordinata alla Pontificia:) nelle cose temporali è falso. Abbiamo di sopra provato evidentemente, che non è essenziale alla Chiesa, che i Cristiani sieno padroni degli Stati, dove ella peregrina, onde in essi di necessità non ha podestà temporale soggetta; ma se un Cristiano, e figliuolo della Chiesa sia Principe, egli sarà soggetto alla Chiesa, ed a' suoi Ministri, al pari di ogni infimo Cristiano, ma la podestà sua non gli sarà soggetta. Cosa che vedrà chiaramente il Lettore, se considererà le altre podestà mondane, dove sebbene chi le tiene è soggetto al Prelato, non però essa podestà è soggetta, sicchè il Prelato possi alterarla, nè comandare in quella. Il Marito è soggetto, non la podestà maritale, che non può esercitarla, nè alterarla il Prelato. Il Padrone è soggetto, non la podestà erile, perchè il Prelato non può vendere il servo, nè farsi servir lui. Il Padre è soggetto, non la podestà paterna, perchè il Prelato non può domandare l'onor paterno, cioè il sussidio,

così

così il Principe è soggetto, non la podestà sua;

BOVIO.

Decimo Argomento. La Repubblica da che nacque libera non ha mai concesso, nè lasciato godere agli Ecclesiastici esenzione negli eccessi gravi, ed enormi, che potevano turbare la pubblica tranquillità (1), *e se i Pontefici dal* 1160. *in quà hanno fatti diversi Decreti sopra tale esenzione, non sono stati ritenuti interamente in alcun luogo, nè hanno potuto ottenere, che i delitti di Maestà offesa non sieno sempre stati soggetti a' Giudici Secolari. Quasi per tutta l' Italia si castigano i Cherici, sebben non ammoniti, che non vanno in abito. In Ispagna si fa lo stesso del delitto di portare armi, e molti altri. In Francia tali soli delitti comuni si rimettono agli Ecclesiastici; i delitti privilegiati sono giudicati da' Secolari.*

RISPOSTA.

Se la Repubblica non ha concessa agli Ecclesiastici tale esenzione, o immunità, questo è stato, perchè ha conosciuto, che già l' avevano da più alto luogo, e dice cose questo Autore, che non possono dire, nè credo diranno i Signori Venenziani, perchè non vorranno fondarsi sopra quella podestà, che dice questo Teologo, essendo che non si può

(1) Fogl. 30. la Repubblica di Venezia.

si può difendere senza errare in Fede; oltrecchè avendo proccurato da' Sommi Pontefici, ed in specie da Clemente VII. per mezzo de' suoi Ambasciadori, privilegj per poter giudicare, e punire i Cherici; ed attenutili, sebbene con qualche limitazione, non possono ora dire di aver da se in tutti i casi, e sopra tutte le persone Ecclesiastiche, quella podestà, che già hanno proccurata, ed ottenuta con limitazion da altri. E però in Roma queste loro leggi, e giudicj hanno cercato di difendere con privilegj loro concessi da questa Santa Sede, e lunga consuetudine in questi privilegj fondata.

FULGENZIO.

ANco questa risposta scioglie mirabilmente l' Argomento, quale è, che la Repubblica non ha mai conceduto esenzione a' Cherici nei delitti enormi; ma li ha giudicati sempre essa, dal suo nascimento, fino al presente, rispondendo (che non l'ha conceduta, perchè ha conosciuto, che gli Ecclesiastici l' hanno da più alto luogo:) non so se stiano insieme, che la Repubblica abbia conosciuto la esenzione degli Ecclesiastici in tali casi da più alto luogo, e che essa li abbia giudicati, però me ne rimetto; ma consideri bene il Padre Bovio quello, che Maestro Paolo dice, che la Repubblica ha esercitati i giudicj sopra gli Ecclesiastici, e punitili negli eccessi gravi, ed enormi, e che di questi giudicj restano le memorie, in qualunque sorte di delitti gravi in ogni tempo, e vedrà, che questo conchiu-

de, che sapeva la Repubblica, che in questi tali gli Ecclesiastici non hanno esenzione; e che per la tranquillità del suo Stato era necessario, e giusto, che con la sua podestà li castigasse; ma a quello, che aggiunge, che Maestro Paolo dice cose, che non crede, che dicano, o possano dire i Veneziani, cioè, che per la podestà suprema del suo Dominio possono castigare gli Ecclesiastici, il che dice il Bovio, che non si può difendere, senza errare *in Fide*: io non posso, se non rispondere; che credo veramente, che parli non della Fede Cattolica, ma di una sua Fede particolare; che quale ella si sia non voglio descriverla, o nominarla dal suo proprio nome; ma ben si vede a che lo conduce la passione, poichè fa chiamar i proprj interessi articoli di Fede. Guardisi pure il Padre Bovio, di non errare *in Fide*, ed in carità, mentre contra gli oracoli chiarissimi delle Scritture nega questa podestà, che la Maestà Divina concede a' Principi; che se questa falsa Dottrina l'introduce per la speranza di cose mondane, è certo, che erra anco nella speranza: mentre poi dice, che i Signori Veneziani non si vorranno fondare sopra tal podestà, erra in fatto, così egli, come chi glie l'ha persuaso, non avendo letto, come dovevano, la risposta del Senato data alla Santità Sua sotto li 11. Marzo, che gli è stata riportata di sopra con le parole stesse, siccome anco erra in fatto, quando dice, che la Repubblica abbia impetrato privilegj da Clemente VII. per non aver letta quella Bolla, o non aver-

averla considerata, perchè di ciò non parla punto. Ma in somma questo è il suo dolore, che vorrebbe pure, che si dicesse, che la Repubblica ha esercitato questi giudizj solamente per privilegj, per levarli poi calunnie sopra l'interpretazione, e sopra l'uso, e tener sempre lo Stato inquieto, e i Sudditi turbati, e crescere l'audacia de' cattivi, per potersene poi servire a' disegni. Padre Bovio, chiaritevi una volta, che non è vero; la Repubblica non pretende privilegj in quello, che sarebbe privilegio conceduto da lei, se lo concedesse. In virtù del suo supremo Dominio di Principe Sovrano giudica, ed ha continuato mille e dugento anni, non interrottamente tali giudicj, con approvazione, lode, e commendazione de' Sommi Pontefici; e se in questo senso voi intendete privilegj, voi dite molto il vero, che la Repubblica abbia privilegj di questa sorte; ed è un vostro sogno, dire, che la Repubblica abbia tentato in Roma difendere questi giudizj con altra sorte di privilegj. Leggete la risposta al Breve, che fu il principio del Trattato, e non direte più così. E sebbene l'avete, io vi ho portata nondimeno la copia di sopra.

BOVIO

SEbbene manco con questi Privilegj non si possono difendere, perchè i due, che si adducono di Sisto IV. (1), sono ristretti ad solos Clericos, come si vede da quelle parole del primo Breve: Ut quotiescunque contingat aliquem charactere Clericali insignitum pro delictis hujusmodi capi, &c. Oltrecchè sebben dicesse Clericum, senza aggiugnervi altro, si avrebbe ad intendere di quei soli, che non hanno altro che la prima Tonsura, come tiene l'Abbate (2), ed altri; perchè essendo questo Privilegio in materia odiosa, e contra il Jus comune, si ha da interpretare strettamente, cap. Sedes de rescrip. cap. Quia periculosum, de sent. excommunic. in 6. E di più questi due Brevi erano ristretti a due soli delitti, cioè, di offesa Maestà, e di falsa moneta; per le quali due restrizioni non si possono estendere all' Abbate, e Canonico prigioni, posti in maggior grado d'ordini, o di dignità, e rei non di questi, ma di altri delitti. Il Privilegio d'Innocenzio VIII. sotto l'ultimo Ottobre, l'anno quarto del suo Pontificato, è più largo quanto a' delitti, perchè si estende a tutti gli altri delitti gravi, ma parla pure come gli altri de' soli semplici Cherici, e di più è ristret-

(1) Sisto IV. sotto il dì 11. e 30. Giugno 1474.

(2) Abb. in c. cum tibi n. 4. ver. notà singulariter, & ivi l' Host. n. 2. v. quod appellatio, & Ant. But. in 6. in fin. de verb. signific.

stretto alla sola Città di Venezia, *come si raccoglie dal Proemio*, ivi, nullum fere latrocinium, aut gravius delictum in ista Civitate perpetrari, &c. *Dalle quali parole non solamente ne viene dichiarata, ma anco ristretta la dispositiva*. Bald. cons. 355. num. 1. *che però manco questo Privilegio si può estendere a' Canonici, ed agli Abbati delle altre Città*.

Nel Privilegio di Clemente VII. (1) *nel Proemio si narra, come gli Ambasciadori della Repubblica esposero al Papa, che molti nel loro Dominio pigliavano la Tonsura, ed Ordini Minori; non con animo di passare avanti; ma solo per esimersi dalla giuridizione de' Giudici Secolari, principalmente quando sono pigliati in qualche delitto. E così anco la dispositiva è ristretta con espresse parole a' soli Cherici di Ordini Minori non beneficiati, e così non comprende questo Canonico, ed Abbate*.

Il Privilegio ancora di Paolo III. (2) *è pur ristretto a' Cherici con questa sola ampliativa, ancorchè costituiti in Ordini Sacri della detta Città di Venezia, e sua Diocesi, come si vede nella narrativa; alla quale ha relazione la dispositiva, massime mettendovisi questa parola*, prædictos Clericos, & personas. *Onde non ha potuto procedere la Repubblica contra questi due, essendo essi di aliena Città, e Diocesi, e l' uno di loro,*

 ed

(1) Clem. VIII. sotto il dì 11. Febbr. 1529.
(2) Paolo III. sotto a' 28. Ottob. 1542.

ed anco l'altro (per quanto basta all'effetto presente) costituiti in dignità Ecclesiastica. Oltrecchè avendo l'Ambasciador Veneto esposto a Paolo III. che la Repubblica era ab immemorabili tempore *in possesso di procedere ne' delitti atroci contra a' Cherici anco costituti in Ordini Sacri, e che avevano i Sommi Pontefici comandato, che il Vicario del Patriarca assistesse a' loro Giudici nel far de' Processi, e però supplicavano, si comandasse a' detti Vicarj che vi assistessero, ec. non venne ad essere esposta nella supplica la verità, perchè non è vera l'asserita immemorabile consuetudine di procedere contra quei Cherici, che hanno Ordini Sacri, come mostrerò qui basso nella risposta al seguente Argomento, nè manco è vero, che ne' Privilegj, che adducono fosse mai comandato a' Vicarj, che assistessero nelle cause de' Cherici posti in Ordine Sacro, onde per questo difetto il Privilegio è nullo, ed invalido.*

FULGENZIO.

QUesta fatica, che fa qui il Padre Bovio intorno a' Brevi de' Pontefici, apportando Canonisti, che cosa s' intenda sotto nome di Cherici, è tutta senza proposito, perchè di questi, che egli chiama Privilegj, si è già trattato di sopra nella prima parte, e colle parole stesse de' Brevi mostrato, che non è vero, che sieno concessioni di poter esercitar questi giudizj, anzi approvazioni de' Pontefici, dell'antica autorità, uso, e consuetudine della Repubblica, e per

e per rimuovere gl' ingiusti impedimenti, e vessazioni, che gli Ecclesiastici di questo Stato attraversavano all' uso di così legittima podestà: e quel di Clemente VII. che qui si nomina in primo luogo, non ha che fare punto colla presente materia; e quando si verrà a trattarne sul particolare, resterete confusi, come avete fatto della legge del 1602. che l' avete presa per fatta sopra l' Enfiteosi; e vi certifico, che qui fate un errore molto maggiore, e lo vedrete, e perciò o allargate, o strignete quanto voi volete il nome di Cherico, che avete autorità di estendere, o di restringere il significato delle parole, secondo vi torna meglio; ma non farete niente, non avendo visto il Breve di Alessandro VI., che nello stesso luogo vi ho nominato, e per non replicare così di questi, come di Paolo III. prego il Lettore vedere quel luogo della prima parte, che non mi occorre replicar altro, oltre il detto allora.

BOVIO.

Quello che l' Autore aggiugne de' Decreti dei Papi fatti dal 1160. in qua, (ecco, non cominciò dunque la libertà Ecclesiastica da Onorio III. nel 1220. ma sessanta anni avanti) intorno a detta esenzione non sieno stati ricevuti interamente dalla Repubblica è falsissimo. Perchè Tiberio, Deciano da Udine, già famoso Lettore di Padova, e Vassallo della Repubblica Veneta nel Libro quarto del suo Trattato Criminale cap. 9. num.

ed anco l' altro (per quanto basta all' effetto presente) costituiti in dignità Ecclesiastica. Oltrecchè avendo l' Ambasciador Veneto esposto a Paolo III. che la Repubblica era ab immemorabili tempore *in possesso di procedere ne' delitti atroci contra a' Cherici anco costituti in Ordini Sacri, e che avevano i Sommi Pontefici comandato, che il Vicario del Patriarca assistesse a' loro Giudici nel far de' Processi, e però supplicavano, si comandasse a' detti Vicarj che vi assistessero, ec. non venne ad essere esposta nella supplica la verità, perchè non è vera l' asserita immemorabile consuetudine di procedere contra quei Cherici, che hanno Ordini Sacri, come mostrerò qui basso nella risposta al seguente Argomento, nè manco è vero, che ne' Privilegj, che adducono fosse mai comandato a' Vicarj, che assistessero nelle cause de' Cherici posti in Ordine Sacro, onde per questo difetto il Privilegio è nullo, ed invalido.*

FULGENZIO.

QUesta fatica, che fa qui il Padre Bovio intorno a' Brevi de' Pontefici, apportando Canonisti, che cosa s' intenda sotto nome di Cherici, è tutta senza proposito, perchè di questi, che egli chiama Privilegj, si è già trattato di sopra nella prima parte, e colle parole stesse de' Brevi mostrato, che non è vero, che sieno concessioni di poter esercitar questi giudizj, anzi approvazioni de' Pontefici, dell' antica autorità, uso, e consuetudine della Repubblica, e per

e per rimuovere gl'ingiusti impedimenti, e vessazioni, che gli Ecclesiastici di questo Stato attraversavano all'uso di così legittima podestà: e quel di Clemente VII. che quì si nomina in primo luogo, non ha che fare punto colla presente materia; e quando si verrà a trattarne sul particolare, resterete confusi, come avete fatto della legge del 1602. che l'avete presa per fatta sopra l'Enfiteosi; e vi certifico, che quì fate un errore molto maggiore, e lo vedrete, e perciò o allargate, o strignete quanto voi volete il nome di Cherico, che avete autorità di estendere, o di restringere il significato delle parole, secondo vi torna meglio; ma non farete niente, non avendo visto il Breve di Alessandro VI., che nello stesso luogo vi ho nominato, e per non replicare così di questi, come di Paolo III. prego il Lettore vedere quel luogo della prima parte, che non mi occorre replicar altro, oltre il detto allora.

BOVIO.

Quello che l'Autore aggiugne de' Decreti dei Papi fatti dal 1160. in quà, (ecco, non cominciò dunque la libertà Ecclesiastica da Onorio III. nel 1220. ma sessanta anni avanti) intorno a detta esenzione non sieno stati ricevuti interamente dalla Repubblica è falsissimo. Perchè Tiberio, Deciano da Udine, già famoso Lettore di Padova, e Vassallo della Repubblica Veneta nel Libro quarto del suo Trattato Criminale cap. 9. num.

num. 68. riferisce, che al suo tempo il Dominio Veneto, anco negli omicidj pensati, che pur sono delitti gravi, osservava impetrare dal Sommo Pontefice licenza di procedere assolutamente contra a' Cherici, e così dice aver esso stesso voluto osservar due volte.

FULGENZIO.

SE la libertà Ecclesiastica nascesse intorno al 1220. di sopra si è dimostrato, nè il Padre Bovio ha trovato luogo alcuno, che la mostri essere anteriore, nè al presente a questo contraddice Maestro Paolo, dicendo che i Pontefici abbiano fatti Decreti diversi dal 1160. in qua, che sono anni 60. innanzi; perchè di questa libertà si cominciò a parlare intorno al 1220., mà si sa bene, che avanti il parto procede il concetto, e la gravidanza, e le cose grandi particolarmente non si partoriscono repentinamente. Prima che fosse nata, e compostogli il nome, bisognò, che passasse per molti termini di concezione, finchè formata co' Decreti di molti anni precedenti, avesse poi il nome suo, come fu del 1220. in circa, che questo dice Maestro Paolo; nè però allora ebbe il suo aumento, perchè ora il Padre Bovio vorrebbe farla maggiore, e farla padrona, come si è compromesso di sopra, ed anco sposarla con una gran sopraddote del Dominio Secolare de' Principi. Deciano fu Lettore in Padova, e fiorì dopo l'anno 1560. onde non è tanto tempo, che non si veggano ancora non so-

solo le sentenze, ma i processi delle cause giudicate dalla Repubblica ne' gravi delitti degli Ecclesiastici, da' quali si può conoscere se si chiedesse licenza a Roma di procedere: molte cose si scrivono, che senza fondamento vengono alcuna volta divulgate, ed in fatto poi sono in contrario; la fama contra ogni verità fa un Papa femmina, ed un altro Mago, che con quelle arti acquistasse il Pontificato, e questa ha persuaso tanti uomini, che meno al presente si può estinguere; che Tiberio Deciano si sia ingannato in questi tempi in cosa, che non appartiene a lui, non è maraviglia alcuna, perlochè poco conto tenerò di questo fatto, il quale non può anco stare colla usurpazione, che il Padre Bovio dà a' Brevi del Papa; perchè se ne' Brevi si concede il giudicare secondo lui, adunque non occorreva chiedere licenza, come dice il Deciano. Ma la cosa sta in contrario manifestamente. Ed allo stesso modo conviene rispondere al Giusti, che a car. 29. oltre il Deciano allega Giovanni Girolamo Albano, dicendo che fa grande esclamazione, perchè ci era la commissione di un Podestà di procedere contra un Cherico per delitto di assassinio; il che certo appresso il Giusti non dovrebbe essere allegato in questo proposito, perchè egli sa molto bene, che per l'opinione universale de' Dottori il Cherico in caso di assassinio perde il Privilegio, e non dico solo di assassinio fatto per mano d' infedele, ma ancora per mano di Cristiano. Non so come il Giusti si sia scordato al presente una dot-

tri-

trina tanto trita, e che passa da tutti i criminalisti; e chi vuol udirne uno, che va per mano di tutti, legga il Claro §. *Assassinium*, & §. *fin. quæst.* 36. *n.* 25.

BOVIO.

E *L' anno* 1564. *il Doge Priuli col Senato nel Consiglio de' Pregadi accettarono il Sacro Concilio di Trento, con tutti i suoi Canoni, e Decreti, e comandarono, che si pubblicasse per tutto il Dominio, e si osservasse da tutti i Magistrati; nel qual Concilio alla Sessione* 25. de reformatione cap. 20. *s' innovano tutti i Sacri Canoni, Decreti de' Concilj Generali, ed Appostoliche Costituzioni fatte in Santa Chiesa fino a quel tempo in favor delle persone Ecclesiastiche, ed Ecclesiastica libertà, e contra i violatori di essa; e si comanda, che da tutti sieno esattamente osservate.*

FULGENZIO.

PErchè veggo chiaramente, che questo è il vostro Achille, poichè non vi basta rappresentarlo armato, che lo portate ancò con gran Maestà di ornamenti del Doge Priuli, col Senato, nelConsiglio de' Pregadi; vengo sforzato a rispondervi in maniera, che lo vedrete senz' alcuna forza. Quì appunto mi assomigliate a quello, che allega contra i Fratelli il Testamento del Padre, dove egli è privato della eredità, e della filiazione. Allegate quì il Sa-

cro

ero Concilio di Trento accettato dal Doge, e Senato, (aggiugnete anco confermato dal Papa) e poi ditemi quello, che ordinò *Seſſ. 6. cap. 1. & Seſſ. 23. cap. 1. de Reformat.* intorno la residenza. E di queſto quanto voi ne oſſervate: paſſate poi alla *Seſſ. 14. c. 10.* e ditemi perchè cauſa ſi danno in commenda i Monaſteri, che la noſtra memoria ha veduto prima dati in titolo; e quanti Monaſteri de' già commendati ſieno ſtati reſi agli Ordini loro; e come s' intende quel *gratis*, che *Seſſ. 24. cap. 5.* viene ordinato nelle diſpenſe Matrimoniali; Ed ancora quello, che *Seſſ. 25. cap. 1.* del modo di ſpendere l' entrate Eccleſiaſtiche ſi ſtabiliſce, quale eſſendovi portato al *cap. 20.* nelle Conſiderazioni, avete grazioſamente diſſimulato di vedere. Non diſſimulerò così io il Capitolo, che quì contra la Repubblica portate; vi dirò bene, che ſe l' avreſte letto, e proccurato d' imitarlo, non avreſte portato al Mondo queſto ſcandalo, col riputare i Principi per niente, e trattar di loro peggio che de' voſtri ſervidori. Ma la modeſtia, che uſa il Concilio nel Capitolo allegato da voi, è degna, che ſia imitata da tutti. Ammoniſce (che tali ſono le ſue parole) i Principi Secolari del lor uffizio, confidando che come Cattolici, quali Dio ha voluto che ſieno, Protettori della Santa Fede, e Chieſa, non ſolo concederanno, ma rivocheranno anco i ſuoi ſoggetti alla dovuta riverenza verſo il Clero, i Parrochi, e gli Ordini Superiori, e non permetteranno, che gli Uffiziali, o inferiori Magiſtrati facciano violenza

per

per qualche affetto di cupidigia, ovvero inconsideratamente alla Immunità della Chiesa, e persone Ecclesiastiche, stabilita per ordinazione Divina; e per le Costituzioni Canoniche, ma rendino la dovuta osservanza alle Costituzioni dei Sommi Pontefici, e Concilj. Ora sin quì, Padre Bovio, pare a voi, che trattandosi nel Concilio della materia, che pur trattate anco voi, sia detto che i Principi sieno soggetti, e sottoposti, ed obbligati, e tenuti ad ubbidire assolutamente, senz' alcuna podestà sopra gli Ecclesiastici nè direttamente; nè indirettamente, nè meno in apparenza? Che contra la sua volontà si possa esimere dalla podestà loro gli Ecclesiastici, ed altri tali, che voi spiegate per questo libro, e viene detto in altri peggiori, che i vostri condisensori scrivono; cavati dalla Scuola degli Anabattisti? Ha detto il Concilio, che perciò si fulminino Scomuniche, Anatemi, ed Interdetti, e si volti sossopra il Mondo? La ragione, che il Concilio induce, è, perchè Dio ha voluto che fossero Protettori della Fede, e della Chiesa. Vi pare appresso, che il Concilio a' Principi comandi cosa alcuna, o pur che si confida, che essi comanderanno a' Magistrati, e quanto s'aspetta ad essi Principi, con somma modestia? dice il Concilio, che confida, che essi faranno, che i Magistrati insieme con loro rendino l'osservanza dovuta a' Canoni, e la frase Latina suona ancora più modesto modo di questa traduzione. Viene poi il Concilio al Decreto, e comanda, che i Canoni, e Concilj Generali

tutti,

tutti, ed altre Costituzioni Appostoliche, promulgate in favore delle persone Ecclesiastiche; della libertà Ecclesiastica; e contra i violatori di quella; le quali innova; sieno esattamente osservate. Che volete ora conchiudere? Vi sarà conceduto, che il Concilio è ricevuto, e che il Concilio innovò tutti i Canoni della immunità, e libertà Ecclesiastica, che comanda, che sieno osservati. Non vedete, che vi resta a mostrare, ritrovarli Canone, o Costituzione, la quale vi dia quella particolare immunità, che voi ricercate? La Repubblica ha al certo accettato il Concilio; adunque ha accettato tutte le interpretazioni, che il Padre Bovio darà al medesimo Concilio? Padre no, perchè il vostro valore allora non era conosciuto: innovare, vuol dire dar nuovo vigore ad una legge, che prima fosse; onde vi resta di provare, che vi sia Canone di Concilio, o Costituzione Appostolica in favore di persone Ecclesiastiche, e libertà Ecclesiastica, la quale proibisca ad un libero Principe di giudicare ne' delitti enormi; avendo da 1200. anni in quà esercitata sempre questa podestà senza nessuna interruzione, con approvazione dei Pontefici, e questo è il vostro mancamento, ed usato paralogismo; che sempre voi vi fondate sopra proposizioni illimitate, dalle quali poi volete conchiudere le particolari, però limitate, che con le dovute circostanze, che così fanno al vostro proposito. Se vi fosse Canone di Concilio, o Decreto di Papa alcuno per voi, qual sarebbe più a vostro proposito, che il *cap. Clericis*

de

de judiciis? dove Lucio III. dice, che nessuna consuetudine può far pregiudizj a' Canoni, nei quali generalmente si ordina, che il Cherico debba essere convenuto nel Foro Ecclesiastico sopra ogni delitto; Nondimeno il Claro, che scrisse dopo il Concilio §. *fin. quæst. 36. num. 2.* dice, che questo Canone si deve intendere di una consuetudine Generale, che sottoponesse i Cherici al giudizio de' Laici assolutamente: ma che la consuetudine particolare, che sottopone in alcuni casi, o cause, ed alcuni Cherici, come per esempio degli Ordini Minori, vale, e così si osserva in molti luoghi in pratica indistintamente: vedete, come quel *cap. Clerici*, e per conseguenza come il Concilio s' intende? Non è mente del Concilio levare le consuetudini legittime, e lodevoli, osservate in ciascuna Regione, e si vede, che dopo il Concilio di Trento ancora ricevuto in Portogallo, quel Regno non ha mutato l' osservanza delle sue leggi, che tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Abbati, ed altri, che non hanno Superiore Ecclesiastico nel Regno, fossero soggetti a' Giudici Regj; e nelle cause delle mercedi, ed opere prestate fosse contra i Cherici fatto giustizia ne' Fori Secolari; nè il Senato di Milano ha mutato le osservanze sue, che il Claro nella suddetta quistione narra; nè il Regno di Napoli, nè alcuno Stato; perchè queste per nessun modo si possono dire contra i Canoni. Ma per strignervi più strettamente, Papa Pio IV. nel mese di Luglio del 1564. ricercò con molta istanza alla Repubblica di ordinare, che

que-

questo Concilio fosse pubblicato, ed osservato dai Prelati, e fu compiaciuto, avendo scritto il Senato sotto il dì 22. dello stesso mese a tutti i Rettori dello Stato suo, che ordinassero a' Prelati la pubblicazione, e gli assistessero per l' osservanza: nè contento di questo, desiderò ancora maggior segno in ciò; onde per dargli maggior soddisfazione, ne fu fatto pubblico Decreto sotto il dì 6. Ottobre dello stesso anno: e pure nel medesimo tempo i Magistrati della Repubblica avevano seguito il modo solito di giudicare gli Ecclesiastici ne' delitti enormi, vedendo, e sapendo lo stesso Pontefice: il che se avesse pensato essere contra il Decreto del Concilio, come quello che tanta istanza faceva per l' osservazione, avrebbe pur detto qualche parola; massime che non solo in quei tempi fu proceduto contra gli Ecclesiastici privati, ma ancora contra Prelati molto grandi, e Ministri dello stesso Pontefice. Ed essendo seguita la morte di quel Pontefice un anno dopo, Pio V., che successe, non mosse difficoltà alcuna, sebbene nel suo Pontificato furono giudicati molti, ed in particolare nel 1563. fu confinato in Castel di Verona per anni sei un Prelato notissimo a quel Pontefice.

Ma torniamo ancora a quello, che il Concilio dopo il suddetto Decreto dice di nuovo, dove ammonisce l' Imperadore, i Re, Repubbliche e Principi, che non patiscano, che l' Immunità Ecclesiastica sia violata da' Baroni Signori Temporali, e Ministri suoi, e castighino i violatori, dandogli egli stessi esempio di pietà, religione e pro-

e protezione della Chiesa, imitando gli antichi Principi religiosissimi, acciocchè i Cherici nelle loro residenze, ed uffizj possino starsene quieti, senza impedimenti, con frutto, ed edificazione del popolo. Vedete il fine, che è, acciocchè servino Dio nelle loro residenze con frutto, ed edificazione del popolo, non che possino, come voi volete, vivere con licenza, sicchè non gli sia fatto nè ombra, nè paura; e il tutto non con soverchiare, ed inquietare, ed ingiuriare il popolo, ma con edificazione di quello. E di nuovo osservate il modo di trattare con i Principi anco in questo secondo luogo; e procurate di imitarlo, perchè in una parola è cosa chiara, che quando voi non vorrete levare al Principe la podestà di punire, quando sia necessario per la pubblica tranquillità, nel rimanente ogni pio, e religioso Potentato cercherà di favorire gli Ecclesiastici in tutto quello, che sarà possibile, ed incontrerà anco le occasioni di amplificargli grazie, e privilegj; e per questo ne hanno ricevuti tanti da' Principi vecchi, perchè mai gli Ecclesiastici hanno conteso con loro, quando hanno usato la sua podestà, la quale è data da Dio a questo effetto, che si conservi la pubblica tranquillità. Tutte le controversie nascono dal volere, che i Principi sieno soggetti al volere altrui. E se un Frate vuole ammazzare un Re, o dar via una Città, non fargli nè ombra, nè paura, ed userò le parole vostre, Padre Bovio; bisogna chiarirsi, che è cosa più grata a Dio la salute, quiete, e tranquillità del po-

popolo, che l'onore de' Preti, che non vivono da Preti; e questo secondo debbe esser posposto al primo; e non dite quì, le cose Sacre, e di Dio tengono il primo luogo, perchè è vero, ma è di Dio più principalmente il bene comune a tutti, che il proprio, e solo dell'Ecclesiastico. Quella Chiesa, che comprende Clero, e popolo, è più degna del nome di Chiesa, che il Clero solo, perlochè quel bene universale è bene della Chiesa, e però esso ancora sacro; e San Paolo chiama sante tutte le Chiese, comprendendo i secolari, e ministri insieme, sicchè anteponendosi la tranquillità pubblica agli interessi degli Ecclesiastici, si antepone una cosa sacra ad un'altra, che sarebbe sacra, quando avesse le dovute circostanze; una delle quali è, che sia a beneficio dell'Ordine Ecclesiastico, ma senza maleficio di tutta la Chiesa, che comprende tutti i Fedeli insieme. Per somma di questa risposta vi dico: la Repubblica ne' suoi giudizj non contravviene al Concilio, ma l'osserva come conviene.

BOVIO.

Similmente è falsissimo, che i Decreti de' Papi sopra la immunità Ecclesiastica non sieno stati ricevuti interamente da alcun Principe, e che i delitti di offesa Maestà sieno sempre stati soggetti a' Giudici secolari. E per brevità ne apporterò solo due esempj.

FULGENZIO.

QUello, che quì aggiunge esser falsissimo suo ordinario in sussidio di ogni risposta, credo, che facilmente si mostrerà necessario. Il Claro §. *fin. quaest. 36. nu. 16.* dice, che in Milano i Cherici degli Ordini Minori, non beneficiati, che non vanno in abito, ancorchè non ammoniti dal loro Prelato, sono puniti indifferentemente da' giudici laici; e che una volta il Vicario del Vescovo di Bobi fece una inibizione contra questa osservanza, e per ordine del Senato del 1562. la rivocò; ed allega nello stesso luogo Alessandro, il qual tiene questa osservazione per legittima anco ne' Cherici degli Ordini Sacri. Lo stesso Claro *num.* 20. dice, che il Cherico, ancorchè *in Sacris*, se sia sedizioso, e turbi la pubblica quiete, il Senato di Milano lo suol bandire, e porta il caso di un Frate monetario, condannato in Galera dal Senato; e Belluga *Rubr.* 19. *num.* 12. allegato, Innocenzio *cap.* 1. *de constit.* e Baldo tiene lo stesso, che il Cherico sedizioso debbe esser punito dal Secolare; ed in alcuni Regni di Spagna il Giudice Secolare punisce i Cherici, che si usurpano quello, che appartiene alla giuridizione Regia: lo dice lo stesso Belluga *Rubr.* 18. §. *denuo*, *num.* 7.

Quanto al Cherico, che ha uffizio Regio, e pecca in quello, non è ricevuta la esenzione in Francia, come testifica Benedetto *cap. Raynutius p.* 1. *num.* 155. Ed in Portogallo non è stata

ta ricevuta la esenzione dal Foro Secolare quanto a' Cherici, che non hanno Superiori nel Regno, dove vi è legge *lib. 2. tit. 1.* di questo tenore: *Gli Arcivescovi, Vescovi, Abbati, Priori, e Cherici, ed altre persone Religiose, che ne' nostri Regni non hanno Superiore ordinario, in qualunque fatto civile, che appartenga a' beni Patrimoniali, che essi abbino, o debbino avere, o li posseggono, ed altri che volessero dimandare, o per debito, che abbino per ragion delle sue persone, e beni Patrimoniali, che per alcun modo tengano, e gli appartengano, che non sieno delle Chiese, nè appartengano a quelle, e parimente per ragion di alcun malefizio, se ne facessero, nel nostro Regno possino esser citati innanzi qualunque giustizia, e giudici laici, dove dimorassero, o innanzi il Correttor della nostra Corte, o alli Sopragiudici, come sempre si è usato.* Perchè senza ragion sarebbe non aver nel Regno chi contro di loro facesse giustizia, ed amministrasse ragione, e per tali fatti si dovesse andar a dimandar giustizia a Roma. Nel Regno di Valenza ancora vi sono molte leggi Regie, che ordinano lo stesso, che gli Ecclesiastici, i quali non hanno Superiore Ecclesiastico nel Regno, sieno sotto i Giudici Secolari: Belluga *Rubr. 11. §. videndum num. 12.* il quale anco in quello stesso luogo narra, che essendo rapportato a Papa Clemente quest' uso, ed osservanza, pensò rimoverla, e però fece una Bolla, dove costituì, che tutti questi tali Ecclesiastici, ch' erano senza Superiore nel Regno, fossero giudicati da

Giacomo Cardinale, ed Arcivescovo di Valenza; il che avendo udito il Re Giovanni, mandò il suo Algazier al Cardinale con ordine, che gli portasse, ovvero il Breve del Papa, ovvero il Cardinal morto; ma il Cardinale diede il Breve all' Algazier, ed il Re ricevutolo, lo stracciò, e costituì una nuova legge in confirmazione delle vecchie; e Belluga nel luogo detto difende queste leggi.

In Portogallo ancora non sono state ricevute le leggi dell' esenzioni Ecclesiastiche, quanto alle cause di mercedi, e servizj prestati, di che vi è legge *l.* 2. *t.* 1. (Il Cherico, che tiene alcune possessioni Fiscali, o Feudatarie, o Reghenghe, sarà citato, e dimandato innanzi la giustizia, per ragion di tali possessioni, e rendite, censi, e diritti di quelli. Nelle cause, e pene, che appartengono all' uffizio della giustizia sopra il vitto, i Cherici, e le persone Ecclesiastiche possono, e devono esser citati innanzi la Giustizia, e dimandati quanto appartiene alla pena civile, e parimente nelle cause de' salarj, e paghe de' giovani serventi, ed operarj a giornate, ed altri artefici, che gli facessero qualche lavoro, e gli servono ne' loro beni, ed opere, possino esser dimandati innanzi i Giudici Laici.) Ancora vedete lo stesso Clario *num.* 38. che dirà, che *de jure Pontificio* non si possi punir quelli, che dopo il delitto si fanno Cherici, se non in certi casi, o pur che i Giudici non osservano questo; adunque dal solo Clario si vede chiaro, oltre le leggi suddette, e consuetu-

di-

dini, che non è osservata quella immunità in Milano, ed altri luoghi in certi casi; ma nei capi seguenti, quando parleremo di Spagna, e di Francia, ed altri Regni, mostrerò più chiaramente questo stesso. Quanto al delitto di Maestà offesa, che i Cherici sieno giudicati dai Laici, lo dice Clario nello stesso luogo *num.* 32. con queste parole: *Quia in hoc crimine cum agatur de ipsorum vita, aut statu, non solent Clericos remittere ad Judices suos Ecclesiasticos, sed ipsi per suos Judices illos examinari faciunt, & torqueri, & quandoque etiam suspendi*. E Menoch. *De arbitrariis Jud. cent.* 6. *num.* 537. testifica, che il Cherico, il quale rivela i secreti del Principe in ogni Regione, è punito come Laico. Ma di questo si dirà nel seguente capo, dove porta il Padre Bovio due esempj, i quali fanno contro di lui.

BOVIO (1).

Nel 1520. fu fatta in Ispagna una Congiura contra l'Imperador Carlo V. e la Regina sua Madre, nella quale erano molti Ecclesiastici. L'Imperadore, e la Regina mandarono fuori una Prammatica in Wormes, la quale riferisce il Molina, che si procedesse contro a' congiurati, ma le persone Ecclesiastiche rimisero ai suoi

(1) Molin. lib. 4. cap. 11. de Hisp. prim. Paolo lib. 3. de unit. Eccles.

ſuoi Prelati, o al Papa. In Inghilterra riferiſce il Cardinal Polo, che un certo Sacerdote ſollevò il Regno contra Errico VII. onde ne ſeguì guerra, e morte di migliaja di perſone, e pur ſebben caſtigò gli altri complici, conſegnò queſto Sacerdote da caſtigare a' ſuoi Giudici Eccleſiaſtici.

FULGENZIO.

IL Padre Bovio mi ha fatto leggere quella Prammatica, ſcritta in Spagnuolo, e molto lunga, altrettanto fuor di propoſito; poichè tanto è lontano dal vero quello, ch'egli dice, che anzi in quella Carlo V. comanda a' ſuoi Vicerè, che giudichino, e procedano nominatamente contra gli Eccleſiaſtici; il che ſarà chiaro, portando quì le parole ſteſſe, tradotte dal Spagnuolo, che in quella lingua Lodovico Molina lib.4. cap. 11. porta; Don Carlo ec. Per la preſente comandiamo a voi noſtri Vicerè, o a qualunque di voi in aſsenza degli altri, ed a quelli del noſtro conſiglio, che con voi riſiedono, poichè i ſopraddetti delitti, ribellioni, e tradimenti fatti per le dette perſone ſono pubblici, e notorie ec. *infra*. E le perſone della Chieſa, e Religione, ancorchè ſieno coſtituite in Dignità di Veſcovato, o Arciveſcovato, che ne' detti delitti foſſero colpevoli, o participanti, dichiararli medeſimamente per traditori, ribelli, ed inubbidienti, e diſleali a Noi, ed alla noſtra Corona, e per alieni, ed eſtranei di queſti noſtri Regni, e Dominj, ed aver perduta la naturalezza, e tem-

e temporalità, che in essi hanno, ed essere incorsi nelle altre pene stabilite per leggi di questi Regni contra i Prelati, e persone Ecclesiastiche, che cadono in simiglianti delitti, e per procedere contra le dette persone così Ecclesiastiche, come Secolari, le quali ne' sopraddetti casi sono stati colpevoli, e solamente saputa la verità, dichiararli per ribelli, traditori, disubbidienti, e disleali a Noi, ed alla nostra Corona, e procedere contra loro, e far la detta dichiarazione, come in caso notorio, senza più citarli, e chiamarli, nè far contro di loro processo, nè tela, nè ordine di giudizio. Noi per la presente del detto proprio *motu*, *& certa scientia*, e podestà Regale, vi diamo compito potere, e vogliamo &c.

Vegga quì il Lettore quanto il fatto sia contrario a quello, che dice il Padre Bovio, e resti di maravigliarsi, se può, di tante false allegazioni, che anzi Carlo V. dopo aver dato ordine a' Giudici Secolari di procedere contra i Laici, dà anco nominatamente ordine di podestà Regia agli stessi di procedere contra gli Ecclesiastici, benchè fossero Vescovi, ed Arcivescovi di dichiararli ribelli, privi di naturalezza, incorsi nelle pene delle leggi del Regno; vi pare, che questo sia giudicare, o no? Il dichiarar ribelli, incorsi nelle pene, e banditi, che resta altro, che l'uffizio del Manigoldo dopo fatta una tal sentenza? Ma che vi pare della dichiarazione, che sono incorsi nelle pene stabilite dalle leggi del Regno, contra i Prelati Ecclesiastici rei di simi-

ſimili delitti? Come avete ardir di portar queſta Prammatica a provare, che il delitto di Maeſtà in un Cherico non appartenga al Laico, ſe in eſſa ſi racconta, che vi ſono leggi di quei Regni, particolarmente contra i Prelati, ed Eccleſiaſtici rei di quel delitto? Vergognatevi, ſe pur in voi può caſcar vergogna; e ſe volete, che io vi dica il mio ſenſo, a me pare, che Carlo V, con queſta ſua Prammatica abbia fatto più che ombra, o paura, e pur poco di ſopra voi volevate, che foſſero ſcomunicati quelli, che la facevano agli Eccleſiaſtici. In fine della Prammatica comanda a' Vaſſalli de' dichiarati ribelli, che gli debbino levar l'ubbidienza, perſeguitarli, e cercar di prenderli corporalmente, e preſi i Secolari darli alla giuſtizia ſecolare per eſeguire in loro le pene, e igli Eccleſiaſtici al Santo Padre, o a' ſuoi Prelati; il che ſe è quello, perchè il Bovio ha voluto allegarlo, credo bene, che ſia un valentuomo, poichè piglia per il giudizio la eſecuzione di eſſo, la quale ne' Secolari ſi doveva fare immediate; negli Eccleſiaſtici, eſſendo già pronunziata la ſentenza, ricercava la degradazione prima della eſecuzione. Se per quello, che aggiunge, che fece Errico VII. d'Inghilterra nel caſo, che il Cardinal Polo racconta, vuol il Bovio conchiudere lo ſtile di quel Regno, o di quel Re, s'inganna aſſai, e biſogna, che in quel particolare, ſe fu vero nel modo che viene narrato, interveniſſe un grande eceſſo di riverenza all'Ordine Chericale; e voi, quando alcuna coſa vi viene una volta conceduta

ta per grazia, la volete perpetua per debito. Ma oltre quel che di sopra è stato detto del Cherico sedizioso, specialmente nello stesso Regno d' Inghilterra Errico IV. fece impiccar otto Religiosi Frati regolari per sediziosi, come Polidoro Virgilio racconta; e del 1516. quando Errico VIII. era ancor tanto dedito al Pontefice, ed amatissimo da Leone Papa X. fu posto prigione per Eresia dal Vescovo di Londra un nominatò Riccardo Hun, il quale si trovò morto poco dopo, e il Re fece perciò metter prigione, ed alla tortura Guglielmo Horseo Vicario del Vescovo, ed il custode della carcere, ed il birro del Vescovato; e del 1517. avendo due Frati nelle Prediche mosso sedizione, furono condannati a morte, e poi per grazia donatagli la vita, e condannati in prigione da' Magistrati. Ma per venire al particolare di Errico VII. quello che dica il Cardinal Polo, non so perchè i suoi libri non si possono trovar da tutti, per le cauzioni, ch' egli (come si fa) usò nello stamparli; ma racconta bene Polidoro Virgilio, che nella congiura contra Errico VII. di Pietro Varbecco falso Riccardo fintosi figlio di Odoardo, furono trovati complici molti Gentiluomini, ed alcuni Preti, e due Frati di S. Domenico, i quali tutti furono condannati per traditori, e a tre soli di loro fu tagliata la testa, agli altri insieme con i Sacerdoti per riverenza dell' Ordine perdonata la vita; e che avendo Fra Patrizio dell' Ordine di Santo Agostino finto un suo discepolo essere

Odoar-

Odoardo Conte di Varviet, ambidue furono posti prigione, e poi il discepolo ucciso, il Frate condannato a carcere perpetua, Per questi esempj faccia il Lettore quel giudizio del detto del Cardinal Polo, che la ragione persuade, ed insegna, ec.

BOVIO.

E Se qualche Re per offesa Maestà, o sotto tal pretesto ha posto mano ne' Sacerdoti, e Prelati di Santa Chiesa, ha fatto quello, che non poteva, e non doveva, e gliene è stato dato da Dio il castigo con infelice morte, ed estinzione della casa sua, e traslazione del Regno in una altra.

FULGENZIO.

IL Padre Bovio poteva venire alla prima a questo, e confessar la verità, e scusarsi poi, se poteva in altra maniera, che con questa, perchè il voler filosofar, che l' estinzioni delle Famiglie sia stato castigo dato da Dio per tali cause è un voler far il Segretario, o Consiglier di Dio, che San Paolo tanto detesta. Vi raccorderò quello di Salomone: *Qui scrutator est Majestatis, opprimetur a gloria;* e quando si lascierà questo freno alla temerità umana di dar le norme a' Divini giudizj, non mancherà chi dica, che si sieno vedute più estinzioni delle Famiglie dei Pontefici, e de' Principi fatti da loro, che da al-

altri, perchè la Casa di Francia in particolare, che più di tutti ha conservata la libertà del suo Regno, e la Casa di Spagna, non sono ancora estinte; e piacerà a Dio conservarle secondo la sua santa volontà, nè sempre le buone opere dei Padri fanno perpetuar le famiglie, essendo estinte le Case de' Serenissimi Re Polacchi, ed Ungheri; perlochè la estinzione delle Case non argomenta cosa, che denigri la loro santa riputazione. In questi Libretti, che vanno attorno contra la Repubblica, non si fa altro che dire, il tal Principe non ubbidì al Papa; e morì, e con tanta temerità si parla, che si porta per pena di tal afferta inubbidienza la morte di alcuno, dopo aver regnato cinquanta anni, e vinto sessantadue giuste battaglie in campagna; a' quali tutti assieme col Bovio in questo luogo dirò, che tutti i Papi, e Principi, che hanno conteso sono morti ambe le parti, e sono sotto il giudizio di Dio, quale non sappiamo, se sii conforme al nostro: e tale il Mondo condanna, che Dio giustifica, e la morte è comune a tutti gli stati, ed i generi della morte non si distribuiscono secondo le opere della vita: muojono molti tristi in prosperità, e di morte naturale molto quieta; altri buoni con acerbissimi dolori. Se un Imperadore è morto alla caccia di apoplesia, molti Papi hanno fatto la stessa morte, ed ultimamente per questo modo è piaciuto a Dio chiamar a se Clemente VIII. ottimo Pontefice, e di santa memoria: oltre che i migliori Pontefici Pio V. e Gregorio XIV. sono passati al

Cie-

Cielo con acerbissimi dolori di vessica. Sono fanciullezze questi vani discorsi; ma è bene contra la dottrina di Cristo dire, che le prosperità temporali sieno promesse da lui a chi viverà la vita Cristiana, poichè è l' opposto tutto: non abbiamo dalla Maestà Sua promesse in questa vita se non di travagli, e croci; ed il promettere se non Stati Temporali a chi fa bene, è ragione di chi non crede altra vita, o almeno di chi stima più la presente, che quella.

B O V I O (1).

IN Italia non è vero, che si giudichino da' Giudici Laici i Cherici, che non vanno in abito, ma se si prendono, non sapendo che sieno Cherici, tosto che hanno provato il Chericato, se sono tali, che loro per i Sacri Canoni, e massime per il Sacro Concilio Trid. sess. 23. cap. 6. de reform. *convenga il privilegio del foro, sono consegnati a' suoi Superiori. In Ispagna similmente è falso, che si castighino dal Giudice Laico i Cherici presi con armi, e se alcuni dicono, che si togliono loro le armi, questo è cosa di nudo fatto, e non esercitare sopra di loro giuridizione: veggasi il Covarruvia, il Clario (2), e l' Aufrerio.*

Ec-

(1) Cov. pract. qu. c. 35. Clar. §. fin. qu. 36. ver. ulterius quæro Aufr. in Clem. ut Cler. de off. jud. ord. limitat. 13.
(2) Clar. ubi sup. Salz. in add. ad prae. crim. Can. Diaz. tit. 55. ver. pro suo ent, & vers. apud Gallos Au. ubi sup.

FULGENZIO.

Eccoci pure alla nostra formula (*non è vero*) di sopra si è allegato il Clario; che chiaramente lo dice, crederò, che vedendo il Lettore le formali parole, resterà chiaro: *Nam Clerici, qui non sunt in sacris, neque habent beneficia, si non incedunt in habitu, & tonsura, puniuntur indistinctè per judices sæculares, etiam si à suo Prælato moniti non fuerint*; & infra. *Quinimmo Alex. cons. præall. num. 6. tenuit, quod quantum ad amissionem privilegii Clericalis circa forum, nulla sit differentia inter Clericos in minoribus, & Clericos in Sacris constitutos, & allegat plures id tenentes*. In Ispagna si può legger quello, che ne dice il Covarruvia *pract. q. 33. num. 7.* ma non è con dottrina degna del sapere del Padre Bovio quella risposta, che il togliere le armi sia atto di nudo fatto, e non di giuridizione, nè si poteva aspettar da un tanto Teologo; perchè o quelle armi sono tolte con peccato, o senza, con peccato; di grazia lo prego, non lo dica, che pur troppo il Mondo è scandalizzato di tali modi di dire; se senza peccato, adunque con giuridizione, perchè non si può togliere senza peccato la cosa, che uno possiede, se non per publica autorità di chi abbia giuridizione. E perchè dimanda, che si veda. *Covarruvias cap. 35.* lo pregherò di vederlo *cap. 33.* dove parlando di questo spogliar d'armi, dice che il Giudice Laico, il quale abbia spogliato delle armi il Cherico, non può esser sforzato dal Giudice Ecclesiastico a restituirle

le; ma per mostrar quì con questa occasione, che in Ispagna non si osservi in tutt' i casi la esenzione degli Ecclesiastici ne' delitti, che Giustiniano dice civili, e questi non per privilegi, ma per regia autorità, ed uso, bastano le leggi di Portogallo, e di Valenza, che poco di sopra sono allegate, per le quali si stabilisce, che gli Ecclesiastici, i quali nel Regno non hanno superiore, sieno soggetti alla Giustizia Secolare.

B O V I O.

IN Francia il Re ha privilegi dalla Sede Apostolica, come attestano il Clario, ed altri da lui citati, e Lopez Salzedo; onde se procede solo ne' delitti privilegiati (1), *come questo stesso Autore dice, non eccede in cosa alcuna i suoi privilegi, i quali se non avessero ecceduto i Signori Veneziani, non sarebbe loro stata detta cosa alcuna.*

F U L G E N Z I O.

QUesta sì, che è una risposta accorta, e di gran pratica, interpretando il Padre Bovio, che quello, che si dice da Maestro Paolo, che i delitti privilegiati sono giudicati da' Secolari, si debbe intendere *privilegiati*, cioè sopra quali i Secolari hanno privilegio dal Papa; ma la cosa non sta così, perchè in Francia pri-

(1) *Fogl.* 30. Ma aggiugneranno bene anco.

privilegiato delitto non vuol dire conceduto per privilegio del Papa; anzi il delitto comune, che è l'opposto del Privilegiato, in Francia vuol dire quello, al quale si estende il Privilegio Chericale, e Privilegiato vuol dire quello, che è eccettuato fuori, e non compreso, e così per i delitti comuni i Cherici sono rimessi all' Ufficiale Ecclesiastico; onde quei delitti essi chiamano Privilegiati, che non sono soggetti ad esser rimessi, e li distinguono contra i comuni, quasi che delitti comuni sieno quelli, ne' quali si procede secondo le leggi del renviamento, dicono essi, al suo Foro; Privilegiati chiamano quelli, che non sono soggetti a questa legge: ora per mostrare, se tali delitti sieno giudicati per naturale autorità di quel Regno, corroborata con la consuetudine, o per Privilegi, come qui dice il Padre Bovio, io porterò solamente due luoghi di Giovanni Paponio, tratti dal suo Libro in iscritto: *Raccolta degli Arresti delle Corti Sovrane di Francia*, stampato in Parigi nel 1601. in Francese, tradotti di parola in parola, *l.* 1. *t.* 5. *art.* 34.

L'Antica Religione, o superstizione di questo Regno di rendere i malfattori accusati a' loro Giudici di Chiesa, è stata occasione, che molti non avendo altro in loro, fuorchè la sola impressione di quest' ordine, del rimanente in tutto perduti, e corrotti, si sono armati di contravveleno contra le leggi, e giudicj salutari, a perturbazione del riposo pubblico, e si sono gettati contra le vite, e beni di molti, con audacia tanto sicura, che

non

non si trova sorta di vizj, che non gli sieno permessi, e qualche volta presi da' Secolari, e dopo rimessi a' Giudici di Chiesa, ancora che si ritenga il giudicio del caso Privilegiato, con tutto ciò non si fa niente, e scampano tutti; perlochè sono rinversati, ed impediti gli effetti di giustizia, e severità. Il tempo in fine ha condotto, che la cosa è caduta in così gran disordine, che non è possibile, che avvenga peggio; ma alla fine il tutto è stato così ben regolato, che non è succeduto se non bene, ultimamente per molti Arresti della Corte, sopra tal declinatoria è stato detto e giudicato, che contra tali malfattori, sia qualsivoglia il loro Privilegio, sia dal Giudice Temporale proceduto, per il caso di cognizione Reale, e Privilegiata, nel che avranno carico fino a punirli inclusivamente, e dopo, se ci fosse bisogno inviarli per il delitto comune a' loro Giudici; gli Arresti pronunciati sopra ciò, sono contra Maestro Guglielmo Pellinier, citato a comparire in persona, e contra un Boaff, e parimente contra un Gio: Rigaulet Cherico tonsurato ad istanza di Monsig. di Luc Proccurator Generale della Regina innanzi la Tornella li 23. Agosto 1549. quale rende testimonianza con simile narrazione ne' suoi Arresti la Corte di Bordeos, ebbe difficoltà sopra una remissione, ricercata per un Cherico di un Uscier di detta Corte, accusato di adulterio, commesso con la sua Padrona, allegando di esser Cherico tonsurato. Per l' Uscier, che era accusatore, per impedir, che non

fosse

fosse rimesso, si diceva, che vi era delitto privilegiato; imperocchè interveniva la Salvaguardia del Re per suo *committimus*, dove vi era la clausola, sua Moglie, e Famiglie ec. e che per l'ingiuria commessa, il Cherico era violator di questa Salvaguardia, e per tanto soggetto alla giuridizione regale, *l.* 1. §. 1. *d. si quis jus. dic. non obtemp. & l. sed si Prætorem*, §. *fin. d. ex quib. cau. majo. in integ.* facendo il Cherico rispondere il contrario per lo privilegio Chericale, al quale la detta Salvaguardia non aveva derogato, perchè non gli era stata significata: dice *Joan. Faber*, *in l. denunciamus*, *C. de his, qui ad Eccles. per l. si postulaverit*, §. *jussit*, & §. *ratio*, *d. de adulter.* per Arresto della detta Corte fu pronunciato, dopo che di adulterio fu convinto, che ci era delitto privilegiato, e per quello fu condannato alla pena di lire cinquanta al Re, e cento alla parte, e per il delitto comune rimesso all'Arcivescovo di Bordeos, o suoi Vicarj, e fu il settimo Dicembre 1523. Il secondo luogo di Papinio è *l.* 1. *tit.* 6. *art.* 5. Un Cherico, che due volte è stato rimesso al suo Giudice Ecclesiastico non può dimandar più di esser rimesso per la terza volta: anzi è dimesso dal privilegio Chericale, come incorriggibile; questo fu deliberato nella persona d'uno chiamato Valeriano Granchin, appellando dal Prevosto di Parigi, o suo Luogotenente, che l'aveva condannato ad esser battuto, e frustato per alcuni latrocinj, che aveva commessi, e fu la sentenza del detto Prevosto di Parigi

confermata per Arresto data li 9. Marzo 1531. non ostante il sopraddetto suo privilegio di Cherico, del quale non fu tenuto conto a questo effetto; parimente fu ciò praticato nella persona di Maestro Giovanni Moterel Avvocato di Sciatres, quantunque non apparisse di alcuna condannazione fatta per il suo Officiale Ecclesiastico, perchè se era stato assoluto per il detto suo Officiale dal caso, per il quale egli era stato reinviato al suo Foro; egli doveva mostrarlo esso stesso, e non altri; e così fu giudicato nella Tornella in Camera delle Vacazioni, presidendo Monsignor Presidente Liyet il Venerdì 27. Settembre 1532.

Basterebbe l'autorità di questo Giureconsulto per provare, che in Francia sino puniti gli Ecclesiastici in alcuni delitti non per privilegj, ma per consuetudine ricevuta, ed approvata; con tutto ciò voglio aggiungerci il testimonio del Padre Lodovico Richehomo Provinciale della Società di Gesù in quel Regno, irrefragabile, quando si tratta a favore della podestà secolare. Scrisse questo Padre l'Opera sua in Lingua Francese, nella quale non l'abbiamo quì potuta vedere, ma sebbene tradotta in Latino da Andrea Valadevò, che è un altro Gesuita, e stampata in Lione 1606., ed in questo Libro tra le altre cose mostra, che gli Ecclesiastici debbono essere ubbidienti, e soggetti alle leggi pubbliche non solo *quoad vim directivam*, ma anco *quoad vim coactivam*, sebbene fallando debbono essere puniti da' suoi Superiori ne' delitti

co-

comuni, ma in alcuni gravi sono soggetti ai castighi de' Magistrati Criminali, dove ci sia consuetudine approvata, siccome è in Francia. Io porterò le parole Latine così, perchè il Lettore vegga se fedelmente è citata l'autorità di questo Padre, come per un' altra causa, che dirò sotto. Le parole sono *cap.* 34. *Nostra disciplina, Henrice, haud est hic alia, quam quod ego sæpe monui; omnis Catholicæ Ecclesiæ, quæ non eam improbam adhibet notationem nominibus directionis, atque coactus, sed jubet promiscue omnes Sacros juxta, ac profanos homines audientes esse Principibus, illorum mandatis addictos manifesto pronunciat esse debere; qui secus faxint luenda multæ gravissimæ reos facit, sed illo discrimine tamen, quod Ecclesiasticus mulctatur, & cogitur a Judice suo, ac proprio, non a magistratu Politico, nisi in caussis eximiis Patriæ immunitatis, ut dixi, ut dicit similiter Cardinalis, qui postmodum exponit Ecclesiasticos esse sanctionibus Principum mancipatos, non directione duntaxat, & relegatione præscripta ad Sacrum Insulatum Tribunal, sed coactum etiam, atque impulsu judicis capitalium, sicuti vigent ejusmodi receptæ, approbatæque consuetudines, uti plerasque in hac Francorum Ecclesia videmus &c.* Eccovi Padre Bovio un Francese Teologo, ed intendente delle cose di quel Regno, che vi convince, e mostra, come in Francia s' intendono delitti privilegiati, interpretandoli, (*eximii*) perlochè bisogna sapere prima che parlare delle cose. L' altra causa di portar le parole formali

è stata, perchè nel nostro Trattato dell' Interdetto abbiamo allegato questo stesso Padre Richehomo, che nel medesimo Libro lodi, e commendi il fatto di Lodovico XII. Re di Francia, e lo proponga ad ogni Re da imitare, siccome anco afferma, che i Gesuiti imitarono i Francesi sudditi di quei Re, quando alcun Papa volesse oppugnare per l'avvenire il Regno di Francia. Del che l'Illustrissimo Signor Cardinale Bellarmino ci ha fatto coscienza con gravissime parole, dicendo (che abbiamo ingiuriato la fama di un Religioso, e che abbiamo ardito di calunniarlo senza causa in due cose.) La prima, che commendi il fatto del Re Lodovico XII., e lo proponga da imitare: La seconda, che i Gesuiti imiterebbero i Francesi, che furono uniti con il suo Re, quando cosa tale occorresse; e per mostrare, che da quel Padre non sia detta alcuna delle cose allegate da noi, porta egli le parole tratte dal Francese nel *cap.* 24.) Noi faremo per dire questo di passaggio, ciò che fecero allora i buoni Ecclesiastici, e buoni Francesi, con il Re Filippo il Bello, e Lodovico XII., i quali difendono le loro ragioni e non mai lasciarono il rispetto della Santa Sede.) Ma io supplico Sua Signoria Illustrissima, che si degni intendere, che noi non abbiamo allegato *cap.* 24. nè detto, che in quel luogo sieno tutte le cose suddette, ma che si ritrovano bene nel Libro del Richehomo. La prima adunque è nel *cap.* 25. ove si ritrovano espresse queste parole, trattando della causa, per la quale

nel

nel tempo di Luigi XII., sebbene Giulio II. scomunicò il Re, ed interdisse il Regno, nessuna Città però si ribellò. *Per id enim temporis oppida Gallica non rebellarunt, quod Galliæ Rex summa dexteritate, atque prudentia, Sanctæ Sedis observantia sancte, inviolateque servata, excommunicationi obviam usitata provisione processit, atque usurpata remedia a majoribus suis sapienter adhibuit, Provinciali indicto Concilio, ut jus suum Suæ Sanctitati, quod fecit, exponeret.* Credo certamente, che al Signor Cardinale piacerà a dire, che: *Summa dexteritate, & prudentia, usitata provisione, usurpata remedia a majoribus suis sapienter adhibuit*; Sia una lode, e commendazione, anzi magnifica, e grandissima, e un imitabile esempio. Quanto al secondo ci oppone, che noi non abbiamo fedelmente riferito; imperocchè non dice il Richehomo, che i Gesuiti imiterebbero i Francesi, ma i buoni Ecclesiastici, e buoni Francesi; e mostra la differenza dicendo come quì sotto, che queste sono le parole formali del medesimo Signor Cardinal Bellarmino. E dove è quell' altro che voi aggiugnete, che il suddetto Religioso dice, che i Gesuiti imiterebbero i Francesi sudditi di quel Re, quando alcun Papa volesse oppugnar il Regno di Francia? Perchè lasciate quelle parole; i buoni Ecclesiastici, ed i buoni Francesi? Io non so vedere, come poteva quel Religioso ad una domanda così fastidiosa, e scrivendo allo stesso Re, rispondere con maggior prudenza, e circospezione. Non disse, che saria dalla parte del

è stata, perchè nel nostro Trattato dell' Interdetto abbiamo allegato questo stesso Padre Richehomo, che nel medesimo Libro lodi, e commendi il fatto di Lodovico XII. Re di Francia, e lo proponga ad ogni Re da imitare, siccome anco afferma; che i Gesuiti imitarono i Francesi sudditi di quei Re, quando alcun Papa volesse oppugnare per l'avvenire il Regno di Francia. Del che l'Illustrissimo Signor Cardinale Bellarmino ci ha fatto coscienza con gravissime parole, dicendo (che abbiamo ingiuriato la fama di un Religioso, e che abbiamo ardito di calunniarlo senza causa in due cose.) La prima, che commendi il fatto del Re Lodovico XII., e lo proponga da imitare: La seconda, che i Gesuiti imiterebbero i Francesi, che furono uniti con il suo Re, quando cosa tale occorresse; e per mostrare, che da quel Padre non sia detta alcuna delle cose allegate da noi, porta egli le parole tratte dal Francese nel *cap.* 24.) Noi faremo per dire questo di passaggio, ciò che fecero allora i buoni Ecclesiastici, e buoni Francesi, con il Re Filippo il Bello, e Lodovico XII., i quali difendono le loro ragioni e non mai lasciarono il rispetto della Santa Sede.) Ma io supplico Sua Signoria Illustrissima, che si degni intendere, che noi non abbiamo allegato *cap.* 24. nè detto, che in quel luogo siano tutte le cose suddette, ma che si ritrovano bene nel Libro del Richehomo. La prima adunque è nel *cap.* 25. ove si ritrovano espresse queste parole, trattando della causa, per la quale

nel

nel tempo di Luigi XII., sebbene Giulio II. scomunicò il Re, ed interdisse il Regno, nessuna Città però si ribellò. *Per id enim temporis oppida Gallica non rebellarunt, quod Galliæ Rex summa dexteritate, atque prudentia, Sanctæ Sedis observantia sancte, inviolateque servata, excommunicationi obviam usitata provisione processit, atque usurpata remedia a majoribus suis sapienter adhibuit, Provinciali indicto Concilio, ut jus suum Suæ Sanctitati, quod fecit, exponeret.* Credo certamente, che al Signor Cardinale piacerà a dire, che: *Summa dexteritate, & prudentia, usitata provisione, usurpata remedia a majoribus suis sapienter adhibuit*; Sia una lode, e commendazione, anzi magnifica, e grandissima, e un imitabile esempio. Quanto al secondo ci oppone, che noi non abbiamo fedelmente riferito; imperocchè non dice il Richehomo, che i Gesuiti imiterebbero i Francesi, ma i buoni Ecclesiastici, e buoni Francesi; e mostra la differenza dicendo come quì sotto, che queste sono le parole formali del medesimo Signor Cardinal Bellarmino: E dove è quell'altro che voi aggiugnete, che il suddetto Religioso dice, che i Gesuiti imiterebbero i Francesi sudditi di quel Re, quando alcun Papa volesse oppugnar il Regno di Francia? Perchè lasciate quelle parole, i buoni Ecclesiastici, ed i buoni Francesi? Io non so vedere, come poteva quel Religioso ad una domanda così fastidiosa, e scrivendo allo stesso Re, rispondere con maggior prudenza, e circospezione. Non disse, che saria dalla parte del

Papa per non offendere il Re; manco disse, che saria dalla parte del Re per non offendere la propria coscienza. Nè disse, che faria quello che allora fecero gli Ecclesiastici, ed i Francesi; ma quello che fecero i buoni Ecclesiastici, ed i buoni Francesi; perchè ben sapeva, che allora molti Ecclesiastici adulavano il Re, e l'ubbidivano dove non bisognava; ma vi erano ancora de' buoni, che amavano il Re; ma non l'adulavano, nè l'ingannavano, come ancora oggi fra molti Ecclesiastici scordati dell' obbligo, e della professione loro, non mancano dei buoni, uno de' quali fu quel buon vecchio il Signor Cardinal di Verona, che amando teneramente la Repubblica, pure confessava, che aveva il torto. Dice dunque quel Religioso, che faria quello che fecero i buoni, volendo inferire, che i buoni Ecclesiastici ubbidirono al Papa, come erano obbligati, che altrimenti non sariano stati buoni Ecclesiastici; ed essi stessi, come buoni Francesi diedero buon consiglio al suo Re, che proccurasse di accordarsi col suo Padre Spirituale, ed in questo modo difesero le ragioni del Re, senza lasciar mai da parte la riverenza della Santa Sede.

Io per me confesso, che non avrei mai creduto, nè sospettato un simile artifizio. Chi sarà mai, che intenda dalle parole di quel Padre altro, se non che volesse assicurar il Re, a cui parlava, che occorrendo simil controversia tra la Maestà Sua, ed un Pontefice, dovessero essere a suo favore? Le parole lo significano, e sono

anco

anco a questo fine pronunciate. Il dire, che sotto quell' aggiunto (*buoni*) stii nascosto un senso contrario, cioè, che sarebbero dalla parte del Papa, e contra il Re, che altro vorrebbe dire, se non che il parlare del Padre Richehomo fosse stato per ingannare, e fare una illusione alle orecchie di quella Maestà; e secondo l'uso degli antichi Oracoli, con frase ambigua, e di doppio senso, mostrar di esser a favore, ed aver nel cuore un senso inimico, e ribelle di applicare alle parole per mostrarsi veridico, e così fare, che il Mondo non possi mai fidarsi di cosa che si dica, ma debbi sempre restar in sospetto, che sotto le parole vi sii nascosto qualche senso da poter esponere, secondo che gl' interessi porteranno; che estrema duplicità sarebbe stata questa ad uno che interroga; che farete voi se il Papa perseguitasse con Censure il Re; ed opponendo, aggiugne, voi sareste dalla parte del Papa: rispondere con parole, che confermano l'opposizione, e dire: saressimo come quelli che seguirono la parte del Papa: se il Padre, come dice il Signor Cardinale, era angustiato tra due difficoltà di non offendere il Re, se diceva chiaramente il vero, e di non offendere la propria coscienza, se diceva, che sarebbe stato del partito del Re, chi lo sforzò a scrivere? Chi lo violentò ad entrar in queste difficoltà? Doveva impiegare la sua penna in altro, e non rispondere a quelle obbiezioni, ma spontaneamente dir parole, che a giudizio di tutti hanno il senso corrente; per dargliene un contra-

rio all' occasione, non par conveniente alla carità Cristiana. Supplico l' Illustrissimo Signor Cardinale di perdonarmi, che io non posso credere una esorbitanza così eccessiva; voglio anco ardir di dire, che quel Padre non ha avuto tal senso, perchè le parole di quel luogo portate tutte mostrano in contrario; cioè, che egli realmente ha detto, che i Gesuiti sarebbero dalla parte del Re: imperocchè dice, che sarebbero quello che gli Ecclesiastici, e Francesi fecero nel Concilio di Tours; ma in quel Concilio fu decretato, che non si servasse l' Interdetto posto dal Papa; e che fosse lecito difendersi da lui con le armi; adunque i buoni Ecclesiastici, e Francesi, de' quali il Padre Richehomo parla, sono quelli, che non approvarono l' azione del Papa: perlochè mi giova a credere, che il Padre Richehomo abbi parlato al Re sinceramente, e non per equivocazione; e le parole sono nel *cap.* 24. immediatamente dopo le allegate dal Signor Cardinale, che se fossero state interamente portate chiarivano il Lettore. *Quid ageremus? audi, si pilum habes hominis sani, nempe, ut brevi dicam, quod in illo tempore probos, ac bonos Francos, quod moderatos, ac frugi Ecclesiasticos cum Rege Philippo Pulchro, cum Ludovico Duodecimo accepimus fecisse, qui jus suum, ac Regni cum mordicus tuerentur, nunquam propterea a Sancta Sede Apostolica desciverunt, recognoverunt in spirituali dominatione Pontificem: officii Christiani potissimas partes deseruere nunquam, Christi Vicariam Majestatem sunt de ce-*

tero

tero omni studio, omni fide, omni obsequio prosequuti, de quo ne dubitandi suboriri posset ulla suspicio, fecit Philippi Regis a Tilletio scripta, atque ad posteritatem transmissa responsio, fecit in Provinciali totius nationis coacto Concilio Turonensi, suscepta coram ipso Ludovico Duodecimo deliberatio.

BOVIO.

UNdecimo Argomento. *La esenzione degli Ecclesiastici non è* de jure Divino, *dunque dal Principe Laico si può acquistare per consuetudine, o autorità contro di loro. Che non sia* de jure Divino *pruova, perchè altrimenti non potrebbe il Papa dar a' Secolari podestà sopra di loro, come non può darla di dir Messa, confessare, ec.* (1) *E se si dirà, che è* de jure Divino *dispensabile, oppone esservi contraddizione fra questi termini,* Jus Divinum, *e dispensabile. E di più pretende, che tutto quello, che si può acquistar per dispensa del Papa, si possa acquistar per consuetudine.*

RI-

(1) Pal. in 4. d. 19. q. 2. ar. 1. Soto d. 20. q. 1. art. 4. Nav. conf. 73. de sent. excomm. Ugol. tab. 1. de censuris, c. 2. §. 7. n. 5.

RISPOSTA.

Quello che è de jure Divino *è questo, che il Papa, e gli altri Superiori Ecclesiastici soli giudichino le persone Ecclesiastiche di propria autorità, e podestà; e questo concediamo, che il Papa non potrà mai dare per dispensazione a' Laici; che se concederà loro Privilegio di farlo, non lo faranno mai di podestà propria, ma delegati in podestà del Papa. Mi maraviglio ben poi di questo Teologo, che argomenti dal dire la Messa, e Confessare al giudicare gli Ecclesiastici, e che se quello non può concedersi, anco questo se lo mettiamo* de jure Divino. *Ditemi di grazia, la podestà di scomunicare non conviene ella* de jure Divino *agli Ecclesiastici? e pure dicono comunemente i Dottori, che il Papa possa, se vuole, commettere questa podestà ad un Laico, anzi che possa commetterla anco ad una donna, lo tengono Paludano, Soto, Navarro, ed Ugolino. Dovevate far differenza tra la Messa, e Confessione, che sono atti della podestà dell' Ordine, e però non la può dare il Papa senza dar l' Ordine, che se a' Laici darà l' Ordine non saranno più Laici; e la podestà di giudicare, che è cosa di giuridizione, che può delegarsi a' Laici, la può dar senza dar loro Ordine alcuno.*

FUL-

FULGENZIO.

Questa risposta ha tutti i difetti immaginabili. Primo, non è in conto alcuno al proposito dell' argomento: Secondo, è volontaria, e nuova, il che non conviene, quando si tratta delle cose della legge Divina: Terzo, confonde la Dottrina Cattolica, e partorisce assurdi innumerabili. L' argomento di Maestro Paolo è, che se l' esenzione degli Ecclesiastici da' giudizj fosse *de jure Divino*, il Papa non potrebbe dispensarvi, sicchè per dispensa del Papa non potrebbero i Secolari giudicar i Cherici, e pure questo lo vediamo in alcuni luoghi; la risposta è, il Papa non dà a' Secolari podestà di giudicare per autorità propria, ma delegata. Altro è, Padre Bovio, dispensazione, ed altro è delegazione; l' argomento propone di dispensa, voi rispondete di delegazione; Maestro Paolo dice, che il Papa non può dispensar nel *jure Divino*, il Padre Bovio risponde, che può delegare; questo si chiama per difetto di risposta uscir fuori di proposito, perciocchè dispensazione occorre, quando essendo la legge generale, avviene un caso, che il legislatore non l' avrebbe compreso, se l' avesse preveduto; questa è a favore del dispensato, non del dispensante. Delegazione è, quando alcuno ha un ufficio, ed occorre, che in un particolar caso non possa, o non debba esercitarlo per se stesso, lo commette ad un altro, e questo è a favore del delegante. Il Padre Bovio altera l' argomen-

to,

to, e lo prende, come se Maestro Paolo avesse detto, se al Papa Dio ha dato autorità di castigar i Preti, adunque egli per esser impedito, o per altra cagione non la può commettere ad un Laico; ma l'argomento non sta così, perchè Maestro Paolo dice: se Dio ha proibito ai Laici giudicar cause di Preti, il Papa non può dispensare, che le giudichino; cioè, non può esser caso, nel quale, se Dio l'avesse preveduto, avrebbe eccettuato il Laico dalla legge generale, perlochè adesso sia bene, che il Papa li eccettui; perchè questo non si può dire; se non si vuol concedere l'assurdo, che possa il Papa concedere ad alcuna sorta di persone quello, che Dio gli ha proibito. Le concessioni, che il Papa dà a' Giudici Laici in qualche luogo di giudicare, non è che gli Ecclesiastici siino impediti, o per altra tal causa, sicchè perciò deleghi i Secolari, ma perchè i rispetti del ben pubblico di quei luoghi, dove è cresciuta tanto l'insolenza ec. sono casi, perchè non fu intenzione de' Principi, ed altri, che diedero i privilegj di comprendere detti casi, e perciò quei Giudici sono dispensati a giudicarli, cioè, dichiarati non sottoposti a quella legge di non giudicare Cherici; e perciò restano con l'autorità, che avrebbero avuta, se non fosse stato dato il Privilegio dell'esenzione. Non faceva bisogno, Padre Bovio, che faceste tanti strepiti, quanti tre volte avete fatto in questo vostro Trattato, che la Repubblica si fondi sopra privilegj, perchè le delegazioni non furono mai da persona del Mon-

do chiamati privilegi, ma le dispensazioni sì bene. Se il Papa dicesse al Senator di Roma, essendo noi impediti in altri negozj Spirituali, ti commettiamo, che per autorità nostra tu giudichi gli Ecclesiastici, che commetteranno delitti in Roma, questa sarebbe una delegazione, ed allora il Senator nelle sue Sentenze dovrebbe dire *Auctoritate Apostolica*, *condemnamus*, *&c.* perchè nella delegazione il delegato procede non con autorità propria, ma in virtù del delegante; ma se dicesse il Papa, perchè non si commette in questa Città delitto, che non ci sia alcun Cherico autore, noi, acciocchè più facilmente sia ovviato a' mali, concediamo, che tu giudichi. Questa è dispensa, ed allora il Senatore giudicarebbe per autorità laica, col consenso del Papa. E volete vedere, che i privilegj conceduti da' Papi ad alcuni di giudicare sieno dispense, non delegazioni, considerate, che mai tali giudici laici hanno nelle loro Sentenze detto *Auctoritate Apostolica*, come dicono i delegati: argomento evidentissimo, che il giudicar per privilegj Papali sia per dispensazione, e non per delegazione; perlochè ben conchiude Maestro Paolo, che, se è dispensabile, non è *de jure Divino* proibito un tal giudizio, che quando fosse, non vi caderebbe dispensa Pontificia, perchè quando alcuno ottiene per dispensa del Papa di contrarre matrimonio in grado dalla legge vietato, quella dispensazione non fa altro, che levare l'impedimento della legge, qual levato egli fa il matrimonio per propria autorità, come se

tal

tal legge non ci fosse, e non userà già il matrimonio per autorità Appostolica, o Pontificia, ma per autorità propria, e maritale. Ecco per tanto cader la risposta del Bovio, perchè i Cherici sono giudicati per dispensazione del Papa, la quale non fa altro, se non levare il privilegio concesso allo Stato Chericale, e lasciare, che il Secolare giudichi con autorità Laica. Questo sia quanto al primo, che tocca la forma, e per mostrarvi, che la risposta non scioglie l'argomento, ma intorno la materia si vede dottrina volontaria, nuova, ed inconveniente; imperocchè non solo tutto quello, che diciamo esser *de jure Divino* bisogna provarlo per la legge di Dio, ma ancora tutte le distinzioni, che portiamo per risolvere le difficoltà sopra ciò occorrenti, conviene poterle provare col fondamento della legge Divina. Non ristringo quà la legge Divina alla scritta solamente, ma così parlo della non scritta, come della scritta; per esempio noi diciamo, che Dio è quello, che solo perdona i peccati: *Ego Deus, qui deleo iniquitates propter me*: se diremo, che i Ministri di Dio perdonano anch'essi i peccati, e che questo non sii contrario al primo detto, perchè Dio li perdona per autorità propria, noi per ministero; conviene provarlo con l'autorità divina; la quale è questa: *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos, accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis*; e se facessimo altrimenti, noi faressimo le cose della Fede, e del *jus Divino* arbitrarie, fondate in di-

distinzioni logiche, e capricciose. Ora voi portate, che è *de jure Divino* la esenzione, sicchè i Laici non possono giudicar da se, ma possono per autorità del Papa; questa differenza bisognava mostrarla con qualche luogo della Scrittura, di alcun Padre, di alcun celebre Dottore, ma è detta da voi, quasi che Dio con la mutazione de' nomi resti ingannato. Voi dite, che Dio non vuole, che quelli, che seggono giudici nel giudizio delle anime, sieno giudicati da' suoi soggetti; quando avrete mutato il nome, e conservata la cosa stessa, avrete soddisfatto Dio, perchè li giudicheranno con un altro nome? Ma in terzo luogo si dimostra la vostra distinzione esser aliena dalla Dottrina Cattolica, perchè non solo non ha fondamento dove stabilirsi, ma perchè ne seguono infiniti inconvenienti, perchè la vostra risoluzione è data a questa ragione di Maestro Paolo, cioè, che siccome il Papa non può dare ad un Laico podestà di dir Messa, e di confessare, che sono *de jure Divino*, così non potrebbe dar podestà di giudicare, se il giudicare gli Ecclesiastici medesimamente è *de jure Divino* con dire, (che questa è cosa spettante alla giuridizione, quella all' ordine) patisce la stessa risposta; imperocchè potrebbe dir alcuno, che è *de jure Divino* il dir Messa, ed il confessare, quando gli Ecclesiastici esercitano questi uffizj per propria autorità, e questo non lo potrà dare il Papa a' Laici, ma si bene potrà concederli, che lo facciano come delegati; e se replicarete, non è vero, perchè ad esercitare

que-

quegli ufficj del dir Messa ec. vi bisogna il carattere, che non l'ha il Secolare; se alcuno vi risponderà, che ad esercitarli come per propria autorità, e podestà, vi bisogna il carattere; ma non quando si esercitano per podestà delegata; come lo convincerete? Vedete, che inconvenienti seguono dal vostro modo di rispondere? Da questo voi potete scorgere, quanto sia perniciosa la vostra distinzione, la quale apre la via a rivoltar sotto sopra le dottrine ricevute. Ma quando alcuno non si volesse diffondere ne' difetti della distinzione del Padre Bovio, che vuol stabilir un dogma *de jure Divino* con una distinzione sofistica, nuova, senza fondamento di legge divina, o di autorità de' Santi, vedrà la vanità della risposta dal pensar solo, che se fosse male ne' Secolari il giudicar gli Ecclesiastici, sicchè per ciò Dio l'avesse proibito, e ristretto l'esercitar sopra di loro giudizj a' soli Ecclesiastici; quando l'uomo volesse estendere a' Laici quello, che Dio gli ha vietato, non sarebbe questo altro, che far l'uomo sopra Dio, e che possi fare, che sia bene quello, che Dio proibisce come male. Ma per rispondere a quell'esempio dell'autorità di scomunicare, che è *de jure Divino*, ed alcuni Dottori dicono, che possi esser delegata dal Papa: dico, che non è vero assolutamente quel detto di alcuni, che i Laici non sieno capaci di alcuna podestà spirituale, e che questa è una perniciosa proposizione. Si acquista una podestà spirituale nel Battesimo, della quale sono i Laici capacissimi; ma se avesse

ste Padre Bovio qualche difficoltà nel nominarla podestà, almeno bisogna, che se volete seguire la dottrina degli Scolastici, diciate, che nella Confermazione si acquisti una podestà spirituale, e pur questa non la ristringerete solamente ai Cherici. Ma vi sono anco altre podestà spirituali istituite dalla Chiesa, come il jus patronato, e queste sono anco ne' Laici; e ne sono anco di quelle, che non possono esser ne' Laici, come tutte quelle, che conseguono la podestà delle Chiavi del Regno de' Cieli, che Dio ha dato a' soli Ministri della Chiesa; perlochè è fallace quello, che alcuni Legisti dicono, le cose spirituali non possono esser prescritte da' Laici; perchè se intendono di quelle, delle quali sono capaci, è falsissimo, perchè le possono e ricevere, e prescrivere; se di quelle, delle quali non sono capaci, questo è vero, perchè non potrà il Laico mai prescrivere la podestà di consacrare, di assolvere, perchè egli non è capace; ma un jus patronato, siccome lo può ricevere, così lo può prescrivere, e pure è spirituale; e i buoni Legisti, che confessano poter il Laico ricevere la podestà di giudicare Cherici per privilegio, tengono, che possi acquistarla per consuetudine, e prescrizione. Questa digressione non è stata fuori di proposito, anzi pure è stata necessaria. Ora alla scomunica dico, che quello che Cristo ha ordinato, e istituito della scomunica; ed è *de jure Divino*, il Papa non lo può delegare ad un Laico, nè ad una Donna; ma quello, che è d' istituzione Ecclesiastica in-

torno alla medesima scomunica, lo può delegare, sicchè il vostro esempio non serve; ma tornate pur al primo; mostrate come sia dispensabile quello, che è jus divino, il che Maesto Paolo ricerca.

BOVIO.

Non starò qui a disputare del jus Divino *dispensabile, o indispensabile, perchè è fuori di proposito, intervenendo in questo fatto più tosto delegazione, che dispensazione, come è detto; ma o sia questa dispensazione, o delegazione, che il Papa possa commetterla a' Laici, ancorchè sia* de jure Divino, *tengono Felino* (1), *l' Abbate, Ancarano, ed altri*. *E perchè non dia fastidio a questo Teologo quella sua contraddizione, bisogna che sappia, che dispensazione non è ordinazione contra la mente del Legislatore; ma dichiarazione della mente di quello; onde quando si dice, che il dispensare è venire contra la legge, si ha da intendere contra le parole della legge, e non contra il senso della legge*. Paris. conf. 68. num. 121. & seq.

FUL.

(1) Felin. in ea, quæ Eccles. n. 15. vers. 2. conclus Abb. ib. n. 9. consil. 373. num. 2.

FULGENZIO.

FA molto bene a non disputar qui del *jus Divino* dispensabile, perchè costituirebbe uno sopra Dio; questo è il primo luogo, ove il Padre Bovio dica due verità, l'una è, che nella legge Divina non cade veramente dispensazione, nel che concorda con quello, che Maestro Paolo dice nelle Considerazioni, ed è Dottrina di S. Tommaso, e de' buoni Teologi, i quali, parlando del giuramento, dicono, che è indispensabile, ma che intorno ad esso si estende la podestà Ecclesiastica, per dichiarar solamente, che non obblighi, quando la cosa promessa, e giurata fosse diventata cattiva. Laonde, se Dio avesse proibito a' Laici giudicar Preti, nessuna podestà potrebbe dispensare, che li giudicassero; ma chi vuol dire, che nel *jus Divino* cada delegazione, bisogna che mostri, dove la podestà del giudicare sia dal *jus Divino* commessa al Papa, e poi a chi parerà a lui, del che nel proposito nostro per anco non se ne adduce alcun luogo; ond'è fuor di proposito, che vogli alcuno mostrare, che si possi delegar ad altri chi prima non mostra, che a lui sia commessa. La seconda cosa vera del Padre Bovio è, che la dispensazione non è ordinazione contra la mente, ma dichiarazione della mente del Legislatore; ma se Dio avesse comandato, che i Laici non giudicassero Ecclesiastici, acciocchè le pecore non giudichino il Pastore, essendo la Maestà Sua sapientissima, quali sarebbero i casi, che

fossero compresi dalle parole, ma però fossero contrarj alla sua mente, sicchè non avesse avuto intenzione di parlar di quelli? Al certo non sarebbe possibile, che alcuno ne occorresse, e perciò il precetto sarebbe indispensabile, e converrebbe, che i Principi l'eseguissero *ad unguem*, e lo farebbero: e però mostri il Padre Bovio un sol luogo, dove Dio abbia proibito a' Laici tali giudicj, ovvero li abbi rimessi agli Ecclesiastici solamente, che della dichiarazione non ci sarà difficoltà; ma voler trattarci di dichiarar la mente del Legislatore, ove non parla, anzi ha detto apertamente in contrario nel Vangelo, e nell' Epistole di S. Paolo, ed è stato confermato dall' uso dell' antica Chiesa, questo è cosa vana. E ritornando alla proposta generale del Padre Bovio, dico, che la Divina legge ha poco bisogno di dispensazione, prendendola per dichiarazione della mente divina, perchè o la legge è naturale, e questa non si può distinguere in senso, e parole; o Evangelica, e di questa Cristo Nostro Signore, venuto a dichiarar le cose ambigue della legge vecchia, molto chiaramente ci insegnò i suoi santi Precetti. Sicchè quando i fedeli hanno la vera intelligenza delle parole, secondo il senso consegnato alla Santa Chiesa facilmente veggono insieme, che le parole mai deviano dalla mente sua Divina.

BO-

BOVIO

QUindi chiaramente si vede, che convenendo (secondo la più comune opinione) il giudicar gli Ecclesiastici di propria podestà al Papa, ed a' suoi Prelati de jure Divino, non può questo Autore dire, che in virtù di alcuna consuetudine i Signori Veneziani abbiano acquistata tal podestà, perchè non può la consuetudine contra il jus Divino, come esso medesimo concede. Onde non potendo tal podestà a' Principi Secolari convenire, se non come delegata, e per privilegio, potrà chi la diede, sempre che vuole, rivocarla; sebbene il Papa presente non pretende rivocare podestà loro alcuna concessa, ma sì bene, che nella causa di questo Abbate, e Canonico essi abbiano usurpato più di quello ch'era loro concesso.

FULGENZIO.

POichè di sopra si è mostrato, che la esenzione degli Ecclesiastici non è *de jure Divino*, come i Teologi consentono, concordando anco i Canonisti, che pigliano la parola *jus divinum* nel suo significato vero, sebbene alcuni di essi, pigliandola impropriamente, ed abusivamente, hanno detto in contrario, e per tanto ogni Immunità nelle cose temporali, *ed in specie* questa, di che si parla, che esenta da' giudicj, è concessione de' Principi. Non fa bisogno di nuova risposta alla obbiezione presente, massime che questo Autore, così negli altri luoghi, co-

me quì, costuma di portar la sua conchiusione senza prova. Quì avvertirà solo il Lettore, ove s'indirizzava quella affettata ripetizione, che la Repubblica esercitasse questi giudicj per privilegi, e non per podestà del suo Dominio, approvata dall'uso, e da' Pontefici, perchè vedeva il Padre Bovio, che ad una podestà così fatta non si può mettere impedimenti, nè si può eccitar calunnie, dove non è pericolo, che cada, nè estensione, nè restrizione, nè altri abusi, nè soggezione all'arbitrio altrui: ma egli non vuole alcuna podestà, che non resti sempre soggetta alla sua discrezione; il che si vede espresso da lui nelle seguenti parole: *Onde non potendo tal potestà a' Principi Secolari convenire; se non come delegata, e per Privilegio, potrà chi la diede, sempre che vuole, rivocarla.* Abbiamo inteso; ma di sopra il Padre Bovio non voleva, che i Privilegi concessi dagl' Imperadori agli Ecclesiastici si potessero rivocare da loro, anzi che obbligassero tutt'i Principi, eziandio non soggetti all'Impero, anco quando gli Stati fossero acquistati nuovamente, o *jure belli*, o per altro giusto titolo; però si vede, che, se gli torna comodo, vuole che gli sia lecito contraddirsi. Ottimamente dice anco, che niuna consuetudine vale contra il *jus Divino*: anzi nè alcuna podestà ancora, nè anco la Papale vale contra le leggi Divine; ma quello, che conchiudete, Padre Bovio, che il Pontefice presente non pretende rivocare alcuna podestà conceduta, non si accorda con quello, che dice il Monitorio: Vostra Pa-

ter-

ternità lo rilegga un poco meglio. E perchè dalle ultime parole di questo Capitolo si vede, che ogni mira tende ad escludere il caso dell' Abbate, e del Canonico solamente, lo pregherò dirmi, che cosa si dovrebbe fare, se questi rinunciassero i beneficj loro, e si dichiarassero voler vestire, e soggiacere al Secolare, poichè questo sarebbe loro lecito, e se lo facessero anco colle dovute circostanze, sarebbe opera buona; vorreste dire, che il caso appartiene al vostro Foro? non lo credo: adunque tanta contenzione si eccita per una causa, che è in podestà di due persone, fare che si riduca in niente, e render vana la pretensione del Pontefice? Per grazia vediamo, che cosa ci può risponder quì, e massime da quei, che vogliono la esenzione *de jure Divino*.

B O V I O.

M*A acciò si vegga, che niuna opinione dei Dottori Cattolici fa per questo Autore, dico, che quando bene volessimo sostenere, che la immunità non fosse* de jure Divino, *ma* de jure Pontificio, *non si può però con la pretesa immemorabile consuetudine sostenere da questo Autore il fatto di che si tratta*.

FULGENZIO.

IO non posso intender la mente di questo Padre, nè degli altri; che scrivono contra la Repubblica. Si affaticano molto a provare, che la loro esenzione è *de jure Divino*; e vedendo che ciò non riesce, vogliono poi provare, che è *de jure Pontificio*, per propria autorità del Papa, e che può esercitare questa sua podestà, o autorità anco contra il volere de' Principi, nè vengono al fine, che vogliono, averla anco per Privilegio degl' Imperadori. Padre Bovio, è vero, che per più titoli si può possedere, ma per titoli contrarj, dice la legge, che non è possibile. Quello, che si ha da Dio, riconoscerlo da altri è bestemmia; e ricevere dalle creature quello, che egli ha donato; onde se avete questa esenzione da Dio, certo non l'avete dagli uomini; e se l'avete da questi, non potete dire, che sia *de jure Divino*; perlochè il primo titolo ripugna al secondo, ed al terzo, ma anco questi due tra loro; perchè se l'avete dal Papa, che ve l'ha data, potendo farlo contra il voler dei Principi, non potete acquistar *rem vestram* per donazione altrui; e volendo trattar questa causa venire alla libera, dite per qual di questi titoli la volete, e provate il vostro titolo, se volete scacciar la Repubblica dal possesso, che ha tenuto già mille e dugento anni; questo è un'andamento da Proteo, quando siete nella Scrittura Divina, subito uscirci di mano, ed entrar in Canonica, poi presto in Egitto, e nel jus. Farao-

raonico, e di là in Civile Romano: la vostra ragione ha da essere una, o se hanno da esser molte, non devono esser contrarie una all'altra, perchè voi stesso colle contrarietà le scioglierete tutte: perlochè, Padre Bovio, quando voi volete l'opinione de' buoni Dottori, e non interessati, voi piglierete quella di Maestro Paolo, perchè nessun buon Dottore dice, che la esenzione sii *de jure Pontificio* assolutamente, anzi i Dottori da Vostra Paternità allegati, aggiungono, *cum consensu totius Ecclesiæ, & approbatione, & concessione Principum, & usu recepta*. Nè anco allegate bene, e realmente, e come stanno le parole di Maestro Paolo, perchè egli non vuole, che colla sola immemorabile consuetudine si difendano questi giudizj; ma dice, che si difende il fatto del quale si tratta, per, la podestà legittima naturale de' Principi, corroborata dalla immemorabile consuetudine, ed approvata anco dal testimonio de' Sommi Pontefici. Ora veniamo a questo.

BOVIO.

PRimieramente, perchè questa immemorabile consuetudine non si pruova; e vedendosi da loro in diversi tempi impetrata per Privilegio or questa, or quella podestà, si presume, che prima di tali Privilegi non l'avessero; massime, che se oltre a quello che si estendevano i suoi Privilegi, hanno talora attentato, o fatto alcuna cosa, ne sono anco stati ammoniti, e ripresi di tempo in tempo

da'

da' Sommi Pontefici Gregorio IX., Niccolò V., Paolo II. Sisto IV. Innocenzio VIII. Giulio II. Leone X. Clemente VII. Paolo III. Gregorio XIII. ed altri, de' quali i Brevi, ed altre autentiche Scritture si conservano ne' registri Appostolici. Oltre che la Bolla in Cœna Domini *è solita già anticamente leggersi ogni anno, nella quale si scomunicano tutti i violatori della libertà Ecclesiastica, con la Clausola in fine:* Non obstantibus quibuscumque consuetudinibus, etiam immemorabilibus, ac præscriptionibus quantumcunque longissimis, *Che però tal consuetudine si vede essere stata di tempo in tempo da' Brevi de' Sommi Pontefici, e d'anno in anno, dalla Bolla* in Cœna Domini *interrotta, e così impedita, che mai non ha potuto pigliar forza.*

FULGENZIO.

NOn vidi mai Autore, che tenesse minor conto di contraddirsi, di quel che faccia il Padre Bovio. Poco di sopra a carte 74. contendeva non esser vero, che i Magistrati Veneti abbino giudicati gli Ecclesiastici, se non per autorità del Papa, ed allegò Deciano, che la Repubblica negli omicidj pensati impetrasse licenza da Roma, e che egli l'ha visto; ora allega Papi quasi continuati, che per cento, e cinquanta anni abbino di questi tali giudizj fatto querimonie. Presupposte per vere quelle, che il Padre Bovio chiama ammonizioni così continuate per cento, e cinquanta anni, or chi non vede, che

che per queste solo restà evidentemente provata e la consuetudine, e che i Magistrati della Repubblica hanno giudicato, senza che avessero bisogno di questo fondamento de' Privilegi per principale? Ma che per Privilegio abbino impetrato or questa, or quella podestà, lo dice il Padre Bovio; e quante volte lo dice, e lo ridirà, lo manderò a leggere la risposta, che io gli ho dato nel principio di questo Trattato. Ma per non tralasciare quello, che il Bovio chiama ammonizioni, come molto pratico ne' Fori, deve sapere, che le citazioni, od ammonizioni non toccano, o hanno virtù alcuna per esser decretate, o scritte, ma per essere intimate, ed ubbidite. Debbe anco saper molto bene il detto di Baldo *de major. & ob. cap. 1. Qui præcipit, & sibi non paretur, nihil in alium possidet.* Onde non venga quì per provar gran cose con quelle Scritture, che si hanno formate, e tenute appresso di loro, perchè se ne ponno formare ogni giorno, e mettere in registro. La Repubblica di Venezia per la riverenza, che porta alla Santa Sede Appostolica, ha per costume di rispondere sempre ad ogni minima lettera, che i Pontefici le scrivono: toccava al Padre Bovio, se voleva provar cosa alcuna, produrre non le Scritture de' Pontefici, che nomina, ma le risposte del Principe, e del Senato Veneto, piacque alla Santità del Pontefice presente sotto i dieci Dicembre scrivere due Brevi alla Repubblica, e da questa fu risposto ad ambidue. Non si acquista ragion alcuna per quel che si scrive, altri-

trimenti con molta facilità si potrebbe impadronir di tutto il Mondo ; e siccome de' Pontefici passati porta il Padre Bovio le asserte monizioni, senza far delle risposte menzione alcuna, così farebbe anco di queste, se vivesse oltre questa età ; ma che dico lo farebbe nell' avvenire ? Lo fa di presente, che mai nessuno ha voluto far menzione delle suddette risposte, anzi si ardisce con buona fronte dire, che la Repubblica non fa altro fondamento che sopra Privilegi impetrati de' Pontefici ; con tutto che il Senato nella risposta sua abbia espresso quali siino i fondamenti. Anzi non doveva mai il Padre Bovio venire con queste asserte monizioni per non contravvenire alla sua dottrina allegata di sopra nella risposta data al sesto Argomento ; perchè questa stessa ragione tratta dalle monizioni suddette, fu prodotta nel Breve de' 25. Febbrajo, presentato con queste parole: *Quo nobis etiam constat, nonnullos prædecessores nostros in casibus, qui postmodum acciderunt, admonitionibus, & mandatis suis, quorum authentica exempla apud nos sunt, adversus illam, quam prætenditis inveteratam consuetudinem, contra vos usos fuisse, quod minime fecissent, si vos ea munitos esse, aut si has ipsas facultates, quas allegatis, non transiliisse cognovissent*. E dal Senato gli fu risposto sotto il dì 11. Marzo con queste altre formali parole: *Quod si aliquis (ut asseritur) nostram hanc cum Repub. exortam facultatem, immunitati Ecclesiæ adversam arbitratus, non nihil fortasse in illius præjudicium attentaverit, illud minime no-*

bis

bis officere exploratum est; cum nos ob id a veteri jure nostro exercendo nunquam deflexerimus. Però doveva il Padre Bovio, come dissi di sopra, o tacere, o venir con nuova istanza. Quanto alla Bolla *in Cœna Domini*, di che aggiugne il Padre Bovio, nella quale si dice: *Non obstantibus quibuscumque consuetudinibus, etiam immemorabilibus, ac præscriptionibus quantumcumque longissimis*. Dico, che s'intende delle illegittime, e di quelle solamente, che non hanno avuto Canonico principio; perchè quelle, che sono legittime, hanno tanto giusto titolo, che non può esser levato, se non da chi vuol esercitar podestà tirannica, che non si deve presupporre de' Pontefici; anzi dico di più, che tanto è contrario alla legge naturale, e peccato levare ad uno, quello che giustamente possiede per legge civile, o per legittima prescrizione, di quello che sia levare ad uno un *jus*, che quasi possede per consuetudine, e prescritta osservanza. Nè mai il Padre Bovio mi potrà persuadere, che nella Bolla *in Cœna Domini* abbino i Pontefici intenzione, o disegno di levare le consuetudini, nè le prescrizioni legittime. La Repubblica di Venezia ha esercitata la sua podestà quasi mille anni prima, che le Bolle *in Cœna Domini* si pubblicassero di questa materia; ed ora vuole il Padre Bovio, che in quella sia compresa, essendo che mai nessuna legittima consuetudine è compresa nelle rivocazioni delle consuetudini; e se alcun avesse dubbio, che la Bolla *in Cœna* rivocasse le consuetudini eziandio

im-

immemorabili, e le prescrizioni, gli rispondo, che la esenzione ha due parti, come ho mostrato di sopra, una nelle cause di Fede, Religione, e Spirituali, e quella è *de jure Divino*; l'altra nelle cose temporali, e questa è *de jure humano*; contra la prima non vi è consuetudine, che tenga, nè che vaglia; contra la seconda ogni consuetudine, che abbia avuto canonico principio, e sii prescritta, vale; e l'essere immemorabile è argomento di aver queste qualità, come nota Felino *cap. cum nobis de testibus*, *&* *Cravet. l. 1. conf. 21.* perlochè il *non obstantibus consuetudinibus* s' intende delle illegittime solamente; e quanto alla prima parte, cioè dell' esenzioni nelle cose Spirituali, siino di qual sorta si voglia, quantunque fossero e immemorabili, e prescritte; ma quanto alle cose temporali s' intende non ostante quelle consuetudini sole, che non sono prescritte: si può rispondere anco colle parole di Covarruvia; e di Clario allegati di sopra, cioè, chè il *non obstantibus* della Bolla *in Cœna Domini*, s' intende delle consuetudini, che sono contrarie alla totale Immunità, non di quelle che sono contrarie alla Immunità in qualche genere; ed ambe queste risposte tornano in una, imperocchè, perciò non vale la consuetudine contra le Immunità in tutto, ed in generale, perchè comprende anco quella, che è nelle cause Spirituali, ed è *de jure Divino*. In confermazione di tutto questo si vede, che sebbene in ogni anno si leggono le Bolle *in Cœna Domini*, nessun Regno, o Poten-

tentato muta le sue consuetudini, il che è grande argomento per provare, che non comprende quelle; ma qualche consuetudine, che sii corruttela, o perchè siino nelle cause Spirituali; o perchè siino introdotte da' Signori soggetti contra il Privilegio del loro Sovrano, o per altri tali rispetti. Dirò anco al Padre Bovio, che le controversie, e cause si trattano colle scritture comuni al Reo, ed all' Attore; perchè, chi alle proprie di ciascuno di essi attenderà, bisognerà, che ad ambidue dia ragione.

BOVIO.

M*A quando bene questi Signori, o per questa consuetudine, o per altro titolo avessero potuto pretendere alcuna cosa avanti l'anno* 1510, *certo d'allora in quà non possono pretendere cosa alcuna, se non quanto è loro di poi stato per Privilegio da' Pontefici concesso; perchè in quell' anno per suoi legittimi Proccuratori la Repubblica solennemente promise con giuramento a Papa Giulio II., che mai più avrebbe violata la Immunità Ecclesiastica. E le parole in quel Capitolo sono queste*: Item nominibus, & modo, quibus supra, promiserunt deinceps perpetuis futuris temporibus per se, vel alium, seu alios ex quavis caussa, & quovis quæsito colore, aut ingenio non impedire, nec se quoquo modo intromittere, quominus cognitio causarum fori Ecclesiastici libere exerceatur per Judices Ecclesiasticos, & per eos dictæ caussæ cogno-

gnoscantur, & terminentur in quacumque instantia, tam in Romana Curia, quam in aliis locis, prout a Sanctiss. D. N. & Rom. Pont. pro tempore illas in quoscumque statusn committi contigerit, nec appellationes, & procurationes in caussis prædictis ad eamdem Sedem, vel alios interponi, & interpositas libere prosequi, etiam Romana Curia impedient: Nec pariter Clericos aut Ecclesiasticas personas prædictas absque expressa licentia Sedis Apostolicæ, vel alterius Ecclesiastici Judicis, ad quem spectat, capi, carcerari, detineri, aut quavis molestia in eorum bonis, personis, aut beneficiis affici facient, aut permittent.

Avevano prima violata la libertà Ecclesiastica, e massime nel carcerare, giudicare, e punire le persone Ecclesiastiche, e promettono non più mai violarla in alcun futuro tempo; dunque non possono ora pretendere sopra simili giudizj alcuna podestà, che da se stessi abbiano, ma solo quanto è loro di poi stato concessa.

FULGENZIO.

Voi non potete mancar del vostro solito: estenuate le leggi de' Principi fatte sopra gli Ecclesiastici da Costantino fino a Giustiniano per autorità sua Suprema, con asserir senza alcun fondamento, che v'intervenisse la richiesta, od il consenso de' Pontefici: I Concordati fatti da' Papi, e Concilj con Carlo, Lodovico, ed Ottone, voi li volete per grazie, e concessio-

ni della Sede Appostolica. Se i Pontefici si sono obbligati a qualche Principe, annullate il contratto, come fatto *per vim, & metum*. Se hanno comandato qualche cosa indebita, e non gli sii stato corrisposto a quanto ricercavano; ovvero se hanno tentato privare dello Stato qualche Principe, e non abbino potuto eseguire il loro tentativo, portate il solo comandamento, e la sola sentenza, come se avessero avuto esecuzione. Se ha ricercato il Pontefice che alcuna cosa si facesse, e per giuste cause gli sii stato negato, voi portate le ammonizioni come eseguite. Così dite di sopra, che molti Pontefici hanno ammonito la Repubblica, che cedesse la sua podestà nel giudicare, e tacendo, che però mai la Repubblica ha cessato dall' usare l'autorità sua, volete perciò, che la prescrizione sia interrotta; così qua portate per concordati, e promissioni le proposizioni, che furono fatte da Papa Giulio II. quando pentito della ingiusta persecuzione eccitata contra la Repubblica, e conoscendo aver fatto in questo notabil errore, in danno eccessivo di tutta Italia, e della Sede Romana, si risolse rivocare le Censure fulminate contro di lei, sebbene in ciò si affaticarono molti in contrario; e per effettuarlo con qualche riputazione, fece per qualche mese trattar tra i Deputati suoi, e gli Oratori della Repubblica diverse cose da lui pretese: ma come quello, che a spese proprie aveva imparato quanto gli fosse necessario, che si conservassero e le forze, e la riputazione di un tanto Principe in

Italia, vedendo la costanza della Repubblica in non voler sottomettere in conto alcuno ad altri la sua libertà, contentandosi dell'apparenza, che nasceva dall'aver ridotto un negozio di trattazione innanzi a se, o conoscendo che non erano convenienti le sue dimande, sforzato dagli interessi suoi, e della Sede Appostolica, e di tutta l'Italia, venne non solo a levar le Censure, ma anco a fare confederazione, e lega colla Repubblica, senza parlar più delle cose proposte. Di questa trattazione fanno menzione gli Storici con qualche varietà; nessun però di loro dice, che fosse conchiusa nella maniera, e con quelle circostanze, colle quali simili capitolazioni si stabiliscono; ma ben in contrario Francesco Bellaforesto Istorico Francese, ed Annalista della Maestà Cristianissima nel lib. 6, dell' Istoria sua, quantunque nel rimanente si mostri poco buon affetto verso la Repubblica, ed il nome Veneziano, nondimeno in questo particolare racconta, che Giulio II. sdegnato contra Luigi XII. Re di Francia incominciò ad inclinare a' Veneziani, e promise loro l'assoluzione, con condizione, che si contentassero di lasciar libera la navigazione del Mare Adriatico, e non tenessero Magistrato alcuno in Ferrara; ma essi ricusarono di acconsentire a queste proposte: poi successero nuove sospizioni del Papa contra il Re di Francia per la venuta sua a Lione, con disegno di passare in Italia; inteso anco l'accordato fatto da quel Re col Duca di Ferrara nel negozio de' Sali in pregiudizio di quel che so-

leva

leva ricevere da Cervia; che il Papa per far dispiacere al Re, che faceva istanza in contrario, levò l' Interdetto dallo Stato di Venezia: così rappresenta questo successo il Bellaforesto. Ma voi, che allegate le proposizioni per conchiusioni, e deliberazioni, avete a sapere, che non si credono a parole, e che la Repubblica ha per nulle queste vostre mal fondate, e false copie di Scritture, o Capitolazione, la quale non fu mai fatta, nè stabilita nel modo, che voi rappresentate. Io per certissimi documenti sapendo, che fu proposta, ma non conchiusa, ho stimato bene di non lasciarvi senza questa veridica informazione.

Ed appresso di questo vi porterò ragioni, che non hanno risposta, e chi vi convinceranno. Ogni Capitolazione fatta, e conchiusa tra i Commissarj de' Principi è di nessun valore, se non è da essi Principi ratificata. Fu nel 1529. fatta la Pace Generale d' Italia in Bologna, dove anco vi furono articoli tra il Pontefice, e la Repubblica, e fu da tutti ratificata, ed ancora si vede la Bolla di Clemente, e la parte del Senato sopra questa; anzi bene spesso si prescrive nelle Capitolazioni il termine, fra il quale si debbano ratificare, sotto pericolo di nullità. Or voi non trovarete alcuno Scrittore, nè alcun pubblico, o autentico documento, che dimostri esser stata fatta essa ratificazione, adunque non fu conchiusa cosa alcuna. Ma di più quando una Capitolazione si fa, sempre si nominano le precedenti: massime se sono recenti per confer-

marle, o cassarle in tutto, o in parte. In questa Capitolazione di Bologna del 29. non si fa alcuna menzione di Capitolazione fatta con Papa Giulio, il che è indizio chiarissimo, che non fu fatta. Aggiungo ancora, che nella Capitolazione di Bologna suddetta sono riservate alla Repubblica le ragioni sue sopra Ravenna, e Cervia; ma la Repubblica non ha ragioni, se non anteriori a Papa Giulio sopra quelle Città: adunque a Papa Giulio non sono state rinunciate, ma si sono conservate vive. Da quella pace di Bologna, chiaro è, che la Repubblica ha ragioni sopra quelle Città, che vivono ancora, e le quali può proseguire, quando a lei piace, il che sarà per vostro avviso, e di altri ancora. Or vorrei, che mi sapeste dire, quando sono state acquistate le dette ragioni, se a Papa Giulio sono rinunciate? Imperocchè quelli, che portano la vostra asserita Capitolazione, pongono tra i Capitoli la rinunzia delle ragioni sopra tutte le terre della Romagna.

Non posso già trattenermi, che tralasciando un poco la materia, non metti in considerazione al Lettore la pietà della Repubblica, che avendo già settanta e più anni riservate ragioni sopra Città di tanto momento, abbi per quiete dell' Italia e beneficenza verso la Sede Appostolica lasciato dormire le ragioni sue di tanto momento, ed in premio al presente sii ricompensata con tentativi di alterargli lo Stato suo, e levargli la sua libertà per cose non solo, dove i promotori non hanno ragione, ma per quanto

essi

essi stessi pretendono, sono di tanta leggerezza, quanta ognuno può conoscere. Ma ritornando al principale di che si tratta, quelli, che tentano far credere l'asserita Capitolazione, mettono in uno de' Capitoli, che la Repubblica non dovesse fare alcuna difficoltà sopra le provvisioni de' beneficj, che venivano da Roma, e pure lo stesso Papa Giulio per un suo Breve de' 30. Aprile 1512. scrive al Principe di aver eletto per Vescovo di Sebenico Giovanni Stafileo Uditore del Palazzo Appostolico; e prega, che il Principe gli dia il possesso del Vescovato, quale fu conceduto dal Senato per sue Lettere de' 13. di Maggio. Ancora avendo Niccolò di Santa Prisca Cardinale dal Fiesco ottenuta la sentenza in giudizio di avere legittimo titolo sopra l'Ospitale di San Daniele, ed il Priorato del Monte delle Croci di Padova, lo stesso Papa scrive, pregando il Principe che gli dii il possesso, il quale fu concesso a' 26. Settembre dello stesso anno: come può essere che del 1510. due anni solamente innanzi Giulio avesse capitolato in contrario, e se ne fosse scordato? Ma non voglio tralasciar il Capitolare particolare, del qual trattiamo, perchè esso ancora mostra la falsità della Capitolazione, qual si pretende fatta nel mese di Febbrajo 1510. Dico adunque, che si vede nelle Scritture della Repubblica, delle quali restano le memorie, che dello stesso anno 1510. agli 11. di Aprile fu bandito di Terre, e Luoghi Pre Lodovico Botti Cremonese; ed a' 20. Giugno fu imprigionato Pre

marle, o caſſarle in tutto, o in parte. In queſta Capitolazione di Bologna del 29. non ſi fa alcuna menzione di Capitolazione fatta con Papa Giulio, il che è indizio chiariſſimo, che non fu fatta. Aggiungo ancora, che nella Capitolazione di Bologna ſuddetta ſono riſervate alla Repubblica le ragioni ſue ſopra Ravenna, e Cervia; ma la Repubblica non ha ragioni, ſe non anteriori a Papa Giulio ſopra quelle Città: adunque a Papa Giulio non ſono ſtate rinunciate, ma ſi ſono conſervate vive. Da quella pace di Bologna, chiaro è, che la Repubblica ha ragioni ſopra quelle Città, che vivono ancora, e le quali può proſeguire, quando a lei piace, il che ſarà per voſtro avviſo, e di altri ancora. Or vorrei, che mi ſapeſte dire, quando ſono ſtate acquiſtate le dette ragioni, ſe a Papa Giulio ſono rinunciate? Imperocchè quelli, che portano la voſtra aſſerita Capitolazione, pongono tra i Capitoli la rinunzia delle ragioni ſopra tutte le terre della Romagna.

Non poſſo già trattenermi, che tralaſciando un poco la materia, non metti in conſiderazione al Lettore la pietà della Repubblica, che avendo già ſettanta e più anni riſervate ragioni ſopra Città di tanto momento, abbi per quiete dell'Italia e beneficenza verſo la Sede Appoſtolica laſciato dormire le ragioni ſue di tanto momento, ed in premio al preſente ſii ricompenſata con tentativi di alterargli lo Stato ſuo, e levargli la ſua libertà per coſe non ſolo, dove i promotori non hanno ragione, ma per quanto

eſſi

essi stessi pretendono, sono di tanta leggerezza, quanta ognuno può conoscere. Ma ritornando al principale di che si tratta, quelli, che tentano far credere l'asserita Capitolazione, mettono in uno de' Capitoli, che la Repubblica non dovesse fare alcuna difficoltà sopra le provvisioni de' beneficj, che venivano da Roma, e pure lo stesso Papa Giulio per un suo Breve de' 30. Aprile 1512. scrive al Principe di aver eletto per Vescovo di Sebenico Giovanni Stafileo Uditore del Palazzo Appostolico; e prega, che il Principe gli dia il possesso del Vescovato, quale fu conceduto dal Senato per sue Lettere de' 13. di Maggio. Ancora avendo Niccolò di Santa Prisca Cardinale dal Fiesco ottenuta la sentenza in giudizio di avere legittimo titolo sopra l'Ospitale di San Daniele, ed il Priorato del Monte delle Croci di Padova, lo stesso Papa scrive, pregando il Principe che gli dii il possesso, il quale fu concesso a' 26. Settembre dello stesso anno: come può essere che del 1510. due anni solamente innanzi Giulio avesse capitolato in contrario, e se ne fosse scordato? Ma non voglio tralasciar il Capitolare particolare, del qual trattiamo, perchè esso ancora mostra la falsità della Capitolazione, qual si pretende fatta nel mese di Febbrajo 1510. Dico adunque, che si vede nelle Scritture della Repubblica, delle quali restano le memorie, che dello stesso anno 1510. agli 11. di Aprile fu bandito di Terre, e Luoghi Pre Lodovico Botti Cremonese; ed a' 20. Giugno fu imprigionato Pre

Giorgio da Crema; ed a' 3. di Settembre fu imprigionato Pre Giovanni Roi per Monetario; ed a' 27. dello stesso mese Pre Estor della Bastia da Noval; e nel 1511. a' 13. Febbrajo furono imprigionati Pre Giovanni Francesco Valier, Pre Alvise Dorante, Pre Francesco Costa; ed a' 24. Ottobre Fra Bernardino de' Rossi; e Fra Giovanni Battista da Modena furono carcerati in Cipro; e mandati legati in Venezia; e nel 1512. Pre Francesco de' Marsi fu condannato; e nel 1513. a' 4. Gennajo Pre Giacomo Ravello condannato, e Pre Girolamo Bella da Zara chiamato di là, e confinato a Venezia; ed a' 28. detto Pre Giacomo Sfarzol incarcerato. Le quali cose, avendo principiato immediatamente dopo il Febbrajo del 1510. quando si pretende fatta quella Capitolazione, ed in particolare il Capitolo, che si porta quà, e continuato fino alla morte di Giulio, mostrano chiaramente, che non si capitolasse tal cosa; perchè non avrebbe quel Papa taciuto, se immediatamente fosse stato contravvenuto a quello, che si era con lui accordato, o come dite voi se gli era promesso. Vi sono le continuate memorie anco ne' seguenti anni; ma ho voluto portar queste con i suoi nomi, e tempi, per mostrare quanto sii falso, che Giulio II. sebben severissimo Pontefice, riprendesse l'ottimo istituto, ed uso della Repubblica Veneta; e per ammonire il Padre Bovio, che si certifichi bene, prima che alleghi Scritture, se sieno vere, ed autentiche; e non le avendo vedute tali, non le porti, con pericolo

non

non solo che gli sieno negate, ma ancora mostrate false; sebbene credo, che l'avvertimento non gioverà, perchè non ha solo trapassato in Scritture di penna, ma anco nelle stampate, allegando il contrario di quello che si ritrova, pervertendo i tempi, troncando, ed accomodando ogni cosa a suo proposito.

BOVIO.

Finalmente in questa materia d'Immunità Ecclesiastica i Sacri Concilj hanno riprovata ogni contraria consuetudine, come il Lateranense sotto Leone X. alla Sessione 10. *e tanti Sommi Pontefici nella Bolla* in Cœna Domini (1), *e perciò non valere alcuna consuetudine contra la libertà Ecclesiastica, dicono i Dottori con la Glossa sopra il* cap. Clerici de judic. *Ostiense, Felino, e molti altri, quali cita l'Azor nelle sue istituzioni morali. Veggasi Tib. Deciano nel suo Trat. Crim.* lib. 4. cap. 9. num. 10. 11. & seqq. *ove pruova benissimo questa verità, e vi pone molte estensioni, e tra le altre, che non vaglia tal consuetudine, ancor che il Papa l'avesse saputo, e non avesse detto cosa alcuna.*

(1) Felin. in c. causam de præsc. Host. in cap. cum Laicis, n. 11. de reb. Eccl. non alien. Azor. lib. 5. cap. 12.

FULGENZIO.

Credo, che veniremo a fastidio al Lettore, Padre Bovio, con tanto replicar lo stesso, poichè, tornando voi a queste consuetudini riprovate, convengo anche io tornare alla risposta, la quale è, che, quanto dite, non può esser vero delle consuetudini legittime, come quelle della Repubblica fondate in ragioni naturali, in debita autorità, e canonico principio. E che occorreva far ricorso a tanti Concilj, ed allegar Dottori fuor di proposito? Primo di tutti questi, che allegate, è Lucio III. nel c. *Clerici de jud.* il quale disse, che non valeva la consuetudine in pregiudizio de' Canoni, i quali stabiliscono, che i Cherici sieno convenuti avanti il Vescovo: al che risponde il Clar. §. *fin. quaest.* 36. *num.* 2. quello, che si è detto, cioè, che s'intende di una consuetudine, per la qual generalmente tutt' i Cherici fossero giudicati da' Laici in tutt' i delitti; ma una consuetudine, che particolarizza in qualche sorta de' Cherici, o di delitti, vale, e così afferma quel Dottore, come vi ho detto; e la ragione è, perchè la consuetudine contra il *jus Divinum*, non è valida, ma una consuetudine così generale comprenderebbe anco le cause Spirituali, nelle quali *de jure Divino* sono esenti, e però non valerebbe; ma se sopra qualche sorta de' Cherici, o di delitti, come in quelli, o in tutto, o in parte, che da Giustiniano si chiamano civili, valerebbe; e voglio anco aggiungere, che tal consuetudi-

tudine abbia avuto canonico principio, e legittimamente sia prescritta: le quali condizioni si veggono chiaramente ne' casi nostri, e chiaramente Maestro Paolo l'ha mostrato nelle Considerazioni; ed una consuetudine, che fosse contra il *jus Divino*, non valerebbe, sebbene il Papa l'avesse saputa, anzi vi aggiungo io, sebbene l'avesse conceduta; perchè sopra la legge di Dio egli non ha autorità, ed in questo senso parlano i Dottori allegati da voi, Padre Bovio.

BOVIO (1).

D*Uodecimo Argomento. Tutt' i Papi l'hanno veduto, e saputo, dunque l'hanno approvato tacitamente, anzi Sisto IV., Innocenzio VIII., ed altri l'hanno co' loro Brevi approvato espressamente.*

Non è necessario, che tutti abbiano saputo ogni cosa, non entrando essi, nè alcuno per loro, ne' consiglj, e ne' giudicj della Repubblica. E, quando alcuni l'hanno saputo, si è mostrato di sopra, che di tempo in tempo hanno reclamato. E gli espressi Canoni, e la Bolla in Cœna Domini *escludono ogni presunzione di tacito consenso. I Brevi di Sisto IV. e degli altri non sono approvazioni di loro consuetudini, ma nuove concessioni di podestà, e così limitate, che non si estendono al* pre-

(1) Fogl. 30. Si aggiugne a questo.

presente caso (1). *A quello, che quì interferisce delle Novelle di Giustiniano, già si è detto di sopra, ove e delle sue, e di quelle degli altri Imperadori.*

FULGENZIO.

RIsponde così bene contra se stesso il Padre Bovio, che io non lo potrei dir più chiaro. Di sopra all'Argomento precedente vuole, che i Pontefici da Niccolò V. fino a Gregorio XIII. che ci corrono intorno 156. anni, (lasciando fuori di questo computo Gregorio IX. che sarebbero molto più) per queste cause abbino fatte ammonizioni alla Repubblica: dunque sapevano, che si esercitavano da lei simili giudicj; ma lasciamo passar queste contraddizioni. Per sapere che gli Ecclesiastici sieno puniti da' Magistrati Secolari non fa bisogno entrar ne' Consigli; le sentenze si pubblicano, e le pene si eseguiscono all'aperta. Ma se i Pontefici nominati hanno reclamato, come ha detto di sopra, e dice quì il Padre Bovio, si degni nello stesso luogo, ove sono registrate le reclamazioni, mettervi appresso le intimazioni, e far aggiungere anco le risposte, e portarci tutto insieme; perchè come di sopra ho detto, e replico per esser dalla sua replicazione sforzato, non vale una Scrittura di ammonizione non intimata.

(1) Fogl. 32. Si può aggiugnere.

ta. Ma oltre ciò, la risposta del Bovio appresso i Legisti patirà un altro difetto; diranno essi, che Sua Paternità dissimula di non saper nè anco i primi termini delle leggi, quasi che, quando dice Maestro Paolo, i Pontefici hanno saputo questi giudicj, si debba esponer di saper attuale: il che non è vero, perchè non si può sapere quello, che attualmente altri sappia: chi può sapere quello, che attualmente abbino saputo, o non saputo i Pontefici passati? In termini legali non si parla di questa sorta di sapere, ma di scienza, *juris præsumtione*, secondo la quale presuppone la legge, che ognun sappia quello, che gli si appartiene, il qual sapere può stare coll' ignoranza della prima sorta. Se il Padre Bovio non sapesse questa distinzione, sarebbe ignoranza attuale, con la quale sta la scienza *juris præsumtione*, per la quale, come è sentenza di erudito Legista, si presuppone, che la debba sapere, ed io posso sapere qualche cosa di Roma, che *juris præsumtione* non la so, *& juris præsumtiones sunt liquidæ probationes, l. licet, d. de leg. 1. l. tutor si petitus, Cod. de peric. tut.* E se io ammettessi, che il Papa fosse Padrone in temporale di tutt' i Regni, come il Padre Bovio tiene, aggiungerei: *quæ fiunt in Regno, non præsumitur Rex ignorare*, ma non voglio usare argomenti *ad hominem*. Ora secondo questa sorta di scienza, dice Maestro Paolo, che le cose, che si fanno pubblicamente, dove sono Prelati, Nuncj Apostolici, ed altri Agenti de' Pontefici, le quali cose essi stimano a se

per-

pertinenti, quelle si presuppone, che i Pontefici sappino, e lo sanno *juris præsumtione*, e così i giudicj, che sopra gli Ecclesiastici ha esercitati la Repubblica, i Pontefici li hanno saputi. Ritorna pur un' altra volta il Bovio alla Bolla *in Cœna Domini*, la quale dice, che esclude ogni presunzione di tacito consenso: si è già detto di sopra, e replicato più volte, che si debbe intendere delle cose fatte illegittimamente, perchè di quelle parla la Bolla, come si è detto. Ora desidero solo la risoluzione di una difficoltà dal Padre Bovio: le Bolle *in Cœna Domini*, che sono anteriori al Pontefice presente, ed a Clemente VIII., rivocano tutt' i privilegi di giudicar i Cherici; come dunque la Francia, secondo la Dottrina del Padre Bovio, li giudica per privilegi? Aspetto una sottil risposta per non pregiudicar all' autorità della Bolla, e per non contraddire a quello, con che qua si difende, cioè che sia giudicar per privilegi. Nelle Novelle di Giustiniano, che il Bovio lascia, quasi non pertinenti al caso, si vede quali in que' tempi fossero l' esenzioni de' Cherici, e può il Lettore dalla lezione delle Considerazioni vedere, se con maggior ragione sono state portate a questo proposito, che tralasciate dal Bovio.

B O V I O.

D*Ecimoterzo Argomento. L' esenzioni Ecclesiastiche in nessun Regno, o Dominio si praticano in un medesimo modo, argomento indissolubile,*

bile, che non sono de jure Divino, *ma possono con la consuetudine regolarsi, e che i decreti dei Papi sopra di ciò non sono stati in tutto ricevuti.*

RISPOSTA.

E che vi pare di questa conseguenza? Come che questa varietà non potesse nascere da' varj privilegi concessi dalla Sede Appostolica a varj Regni, e Dominj, secondo la varietà de' paesi, e costumi loro, la vicinanza, o lontananza della Sede Romana, ed altre ragionevoli cause, e non dalla usurpata consuetudine, come dic. egli. Che se nel solo Dominio di Venezia proferiscono i Signori Veneziani esser loro stati concessi da' Sommi Pontefici in diversi tempi diversi privilegi, e che maraviglia sarà, se li hanno ottenuti diversi i diversi Principi di diversa grandezza, in diversi paesi e tempi, e con diverse cause, ed occasioni? Or se questo argomento, che costui propone come indissolubile, e come un Achille invincibile, ha sì poca forza di verità, vegga di qua il Lettore, che cosa gli si potrà credere nel rimanente.

FULGENZIO.

COme il Padre Bovio risponde colle sue interpellazioni, sempre convien aspettare, che non sappia rispondere al punto di che si tratta, il che qui si vede chiaramente, se prima levaremo l'equivocazione del nome Privilegio; imperocchè alcune volte significa le leggi

private, le quali convengono ad una sola sorta di persone per particolari negozj ad esse occorrenti, alcune altre volte significa passadritti, corruzioni, o dispensazioni delle leggi; e questi vengono, o da mal governo di chi regge, o dall'imperfezione della legge. Ora questi Privilegi, che sono varj in tutt'i Regni, non possono essere del primo genere, perchè le Provincie de' Cristiani, come Cristiani, non hanno d'aver differenza alcuna, attesochè, quello, che è *de jure Divino*, ha da essere unico per tutto; *unus Deus*, *una Fides*, *unum Baptisma &c.* disse S. Paolo. Resta dunque, che questi pretesi privilegi sieno del secondo genere, cioè passadritti, o dispensazioni, le quali siino diversi per la imperfezione della legge, la quale non abbia saputo, o potuto provvedere a' bisogni di tutt'i luoghi: sicchè questa legge della esenzione, la qual voi, Padre Bovio, dite esser Divina, non si possa eseguire in nessun luogo senza qualche variazione, ed eccezione: se adunque per questa causa in tutti gli Stati della Cristianità le immunità degli Ecclesiastici non si praticano allo stesso modo, ma variamente, per dispensazione data per cause urgenti da' Pontefici, e tuttavia si vuole affermare, che queste esenzioni, ed immunità siino *de jure Divino*, necessariamente segue, che Dio abbi dato una legge, la quale in niun Stato sii proporzionata, o conferisca a' particolari negozj, ed affari di quella; e sii tanto imperfetta, che il Legislatore non abbia antiveduto la necessità di pur un solo Dominio, poichè

tut-

tutti sono stati sforzati a ricercar facoltà di far altrimenti di quello, che la legge dispone. Almeno fosse stata accomodata ad un solo, se non a più; ma troppo è far una legge, la quale non si possi adattare a luogo alcuno, e che il Legislatore non abbia saputo, che la sua legge non si potrà in luogo alcuno eseguire interamente; sicchè sarà una legge Divina, nella quale, per gl' inconvenienti, che si vedono seguire, sia di mestiero non osservarla in Provincia alcuna nel modo, che è ordinata da Dio. E se questo occorresse in un luogo, o due, o alcune volte solamente, si potria forse non dirne altro; ma che sia legge Divina, la quale in nessun luogo si possa osservare nel modo, che è data, e scritta senza perturbazione della civil polizia, e che nello stesso modo in nessun luogo si osservi, questo è inconveniente grandissimo; che sarebbe bestemmia il dar imperfezioni tali alla legge Divina, la quale si dee osservar sincera, come Dio l' ha costituita, acciocchè non ci sii detto, *Reliquistis mandatum Dei propter traditionem vestram*. Ne' Brevi degli stessi Pontefici si esprime tante volte, che conviene lasciar a' Ministri pubblici l' esecuzione di questi giudicj per quiete pubblica, e nondimeno si ardisce di dire, che Dio abbia dato una legge in tutti gli Stati tanto contraria alla conservazione della medesima pubblica quiete, che in tutti convenga disponer altrimenti di quello, che ha disposto Dio? Non persuaderà questo il Padre Bovio, se non a quelli, che saranno persuasi prima, che l' uomo sia

ſopra Dio. E dice bene il Padre Bovio, che ſii il noſtro Achille, perchè, ſe egli non trova da ferirlo ſotto la pianta del piede, reſterà invulnerabile; ma eſſendo la eſenzione *de jure humano*, ognuno facilmente comprenderà, che queſta varietà ſia nata, perchè dipendendo l' eſenzioni, ed immunità da' Principi, ſecondo la varietà de' luoghi e tempi, ſi ſieno variate le loro conceſſioni, ed è il dovere, che ſi conceda tal varietà negli uomini; ma all'incontro ſi deve in Dio metter ſtabilità uniforme; ma di più noi vediamo queſta verità certa, e non ſi può negare, e Maeſtro Paolo dice, che ella naſce dalle leggi de' Principi e Regni, e dalle diverſe conſuetudini, ed inſieme ha portate dette leggi, e conſuetudini, le antiche da Coſtantino ſino a Giuſtiniano, e le nuove di Francia, di Portogallo, e le conſuetudini di diverſi luoghi. Dice ora il Padre Bovio, ch' ella naſce da' Privilegi del Papa; ma come ſi prova? ove ſono queſti Privilegi? queſti non ſi moſtrano. Che governo è queſto, che Dio coſtituiſca ad un modo, e poi convenga, che il Papa corregga quella ordinazione Divina per tutti gli Stati variamente? In oltre voi dite, Padre Bovio, che queſta varietà naſce da' diverſi privilegi; ma per la voſtra dottrina voi volete, che queſti ſi ſieno rivocati tutti ogni anno nella Bolla *in Cœna Domini*, ſino all'anno 1594. in circa; adunque per voi non ci ſono più: come dunque queſta varietà, che di preſente vive, e ſi vede, ha per fondamento quello, che per voi non è? I Signori

Ve-

Veneziani non proferiscono di aver impetrati privilegi sopra di ciò, come dite voi, Padre Bovio, ma dicono aver sempre dal nascimento della Repubblica usato di giudicare i delitti gravi, ed enormi degli Ecclesiastici, i quali, quando hanno trattato di mettere impedimenti all' esercizio della sua podestà legittima, hanno cagionato, che si abbia avuto ricorso a' Pontefici, acciocchè levassero quelle vessazioni, ed aggiungono, che essi, lodata la legittima consuetudine, hanno ripresi, e fatti cessare gli Ecclesiastici dalle molestie, e vessazioni; il Padre Bovio vorrebbe pur nominar tanto questi privilegi, finchè si concedessero nel senso suo. Or dal fondamento di questa risposta vegga il Lettore quello, che deve credere del rimanente, e qual altra cosa non vorrà, che si riconosca in grazia, quando ciò pretende nelle cose tanto proprie a' Principi.

BOVIO (1).

Decimoquarto *Argomento*. *Qui l' Autore trasportato dalla sua solita volontà di mordere esce a sproposito a dire, che nel primo Breve parlando de' due, cioè del Canonico, e dell' Abbate, non si disse con verità* personas in dignitate Ecclesiastica constitutas. *Perchè il Canonicato non è dignità, e vi è anco dubbio, se questi Abbati Commendatarj sieno dignità, poichè il*

(1) Fogl. 31. E qui si dovrà.

il Concilio Tridentino proibisce le Commende. Oltre *che per la immunità, se è* de jure Divino, *è impertinente la dignità di Abbate, quale è* de jure humano; *e quindi raccoglie, che si può anco errare ne' Brevi Papali, con altre consuete sue licenze, e temerità.*

RISPOSTA.

Non vi pare, Lettori, che questo sia un grande errore, una erronea definizione in materia di dogmi, o costumi, per la quale non potranno più i Teologi difendere, che il Vicario di Cristo abbia l' assistenza dello Spirito Santo? O pur più tosto non vi maravigliate voi del maligno artifizio, che usa sempre quest' uomo per ingannare i semplici con queste sue vane, e gonfie amplificazioni? Ma non vi è errore alcuno, grazia di Dio, nè grande, nè piccolo. La voce, dignità Ecclesiastica, alcuna volta si piglia strettamente, ed in rigore per la podestà di amministrare le cose Ecclesiastiche con giurisdizione, ed in questo senso il Canonicato non è dignità. Altre volte si piglia in senso più largo per una certa eccellenza, maggioranza, o altra qualità, che faccia un Ecclesiastico più degno degli altri comuni Cherici, ed in questo senso Guminio ed altri Dottori sopra il cap. statutum de rescriptis. *Tabiena, ed altri Sommisti* verb. Canonicus, *dicono, che i Canonici sono largo modo costituiti in dignità, onde anco sono capaci della delegazione delle cause* cap. statutum cit. *ed anco si chiamano Ordinarj* c. ac-

ci-

cidentes de præscript., e l'*Abbate* c. Bonæ mem. c. primo de postul. præl. *dice queste parole*: Concludo, quod in materia restringibili appellatione Clericorum non veniunt Canonici, nec alia in dignitate Ecclesiastica constituti. *E più da basso riferisce Innocenzio* in c. Sedes, de rescriptis, *ove dice*: Si Papa dat rescriptum contra Titum Clericum, & quosdam alios, sub illa clausula generali non veniunt Canonici, quia sunt digniores simplicibus Clericis.

Essendosi dunque queste parole poste nel primo Breve, non perchè si pretendesse maggior esenzione de jure Divino *per gli Abbati, e Canonici, che per i semplici Sacerdoti, come voi, Frà Paolo, al vostro solito vi fingete di credere, insognandovi sempre delle sciocchezze per far del bravo in confutare quello, che niuno asserisce, nè difende, ma essendosi nel Breve fatta menzione di dignità Ecclesiastica per mostrare, che i privilegi concessi alla Repubblica Veneta sotto clausole comuni di poter procedere contra Cherici, non si estendevano a questo Abbate, e Canonico; a questo fine, ed effetto bastava la dignità largo m do presa, e si potevano propriissimamente usar quelle parole, perchè secondo la suddetta dottrina, e modo di parlare dell' Abbate, e d' Innocenzio, anco i Canonici hanno una dignità, o sia qualità più degna, per la quale in materie restringibili non si comprendono sotto il comune nome di Cherico. Che se poi nel Monitorio restrinsero quelle parole* in dignitate Ecclesiastica constitutum *all' Abbate solo, non vi era necessità di*

farlo; ma vollero parlare con ogni rigore, per fuggire il cavillar vostro, e de' vostri pari, sebben poi in ogni modo la mordacità vostra ha superato ogni lor cautela. Nel Concilio poi non è vero, che si proibiscono le Commende assolutamente, ma i Commendatarj de' nostri tempi si equiparano a' Titolari, come è notissimo.

FULGENZIO.

GIà ho più volte detto, Padre Bovio, che delle vostre maldicenze non si tien conto, massime quando ve ne servite per difetto di risposta; ma quello, che ora dite, che Maestro Paolo esca di proposito in questo Argomento, come potrà il Lettore conoscere, se voi, o Maestro Paolo dica il falso con questo Sommario, che voi portate tutto a strapiede? L' argomento è buono; ma il Padre Bovio non lo raccoglie. Il Santo Pontefice nel suo Breve contra la Repubblica di Venezia, per mostrar che gravemente ha errato contra la libertà Ecclesiastica, aggrava il caso, perchè ha carcerati un Abbate, ed un Canonico, *personas in Ecclesiastica dignitate constitutas*, a questo oppone Maestro Paolo due cose, e la prima è, che nel Breve si ponga il Canonicato per dignità Ecclesiastica, e che veduto, e corretto questo errore nel secondo Breve, si dica del solo Abbate, *personam in dignitate Ecclesiastica constitutam*: onde segue, che anco ne' Brevi si può errare per fretta. A questo dice due cose il Padre Bovio, prima fa la maravi-

faviglia, che nel principio della risposta si vede; al che non occorre replicar altro, se non che Maestro Paolo non ha detto, che sia questo errore, nè grande, nè picciolo; ha semplicemente narrato il fatto, non lo amplifica, non ci aggiugne parola: questa del Padre Bovio potrebbe chiamarsi affettata amplificazione; in che di grazia vuol ingannar Maestro Paolo in questo luogo, e nelle parole dette da lui i semplici? Queste parole ci sono nel Breve, o no? Se ci sono, che inganno de' semplici è il dire, che ci sieno? questo sarà bene scandalo de' semplici, che voi poniate cose ne' Brevi, che il far, che essi sino avvertite, l'avete per inganno. La seconda cosa del Padre Bovio è, che difende il fatto con una distinzione assai famosa, *large & stricte*: nel primo Breve si chiama il Canonicato dignità *large*, nel secondo si parla *stricte*; la distinzione non patisce difficoltà, che nella Logica ancora, e Filosofia serve mirabilmente, come Sacra Ancora delle contraddizioni. Si potrebbe ostare al Padre Bovio, che *large & stricte*, non paresse molto conveniente a' Brevi, ne' quali si tratta causa di Stato, o si pronuncia sentenza: perchè non so, se un Notaro salvasse con ciò una sua Scrittura, ed anco, perchè volendo prendersi questa voce dignità *large*, il Sacerdozio è molto più dignità, che il Canonicato: onde meglio era far forza sopra l'aver carcerato un Sacerdote, che un Canonico, e così *large* anco il Diaconato, anco il sotto Diaconato è dignità; perchè dunque premer tanto sopra questa dignità? Nel secon-

 do

do luogo Maestro Paolo forma il suo argomento dal modo di parlar del Breve; e con esso intende provare, che la esenzione non sia *de jure Divino*. Perchè, se fosse *de jure Divino* per i Ministri Ecclesiastici, si potrebbe far forza sopra il Sacerdozio, che così più errore saria offender la libertà Ecclesiastica in un Diacono, che in un sotto Diacono; e più in un Sacerdote, perchè a questi si converrebbe più la esenzione, poichè questi sono Ministri istituiti *de jure Divino*; ma che occorrerebbe far forza sopra l'esser Abbate, per amplificar il delitto contra l'esenzione, poichè l'Abbazia è dignità istituita non da Dio, ma dagli uomini? E che ha da far coll'esenzione de' Ministri di Dio un Abbate, che per questa dignità, oltre il titolo, ed il ricever l'entrate, non s' impaccia coll' altare, o ci ha ministero alcuno? Adunque se questa dignità Ecclesiastica fa, che il delitto sia maggiore contra la persona dell' Abbate, non essendo questa *de jure Divino*, non può l'esenzione convenirli *de jure Divino*, e se questo non si pretende, perchè dunque si pone ne' Brevi? Risponde il Padre Bovio, (che si ha posto per mostrare, che i Veneziani avevano eccessi i privilegi, i quali sono in termini comuni de' Cherici); Meglio era tenersi al *large & stricte*, perchè lo eccedere contra *il jus Divino*, dove l'istituzione è umana, non può aver luogo, e se si concederà maggior contravvenzione all'esenzioni nella persona dell' Abbate, che è *de jure positivo*, la esenzione si conchiuderà *de jure positivo*.

Quel

Quel che poi aggiunge, (che per questo nel secondo Breve si mutò il numero del più nel meno, e non si nominò il Canonico per persona di Dignità, ma solo l' Abbate, acciocchè Maestro Paolo non avesse causa di cavillarvi sopra;) è risposta, che non si può impugnare, perchè ordinariamente meglio si fanno le cose col suo dovuto tempo. Le parole del Padre Bovio veramente sono molte, perchè non essendoci risposta ad ambedue le conseguenze dedotte, bisognava almeno confonderle con moltitudine di parole, alle quali io non voglio attendere, per non far manco chiara la confutazione mia, che è evidentissima. E perchè Maestro Paolo incidentemente dice, che le Commende vengono dal Santo Concilio Tridentino proibite, negandolo il Padre Bovio col suo solito dire, *non è vero*, desidero, che le parole del Concilio lo decidano, *sess.* 4. *c.* 10. *Regularia beneficia in titulum regularibus professis provideri consueta, cum per obitum, aut resignationem, vel alias illa in titulum obtinentis, vacare contigerit, Religiosis tantum illius ordinis, vel iis, qui habitum omnino suscipere, & professionem emittere teneantur, & non aliis, ne vestem lino, lanaque contextam induant, conferantur.* E perchè non si credesse, che si parlasse solamente di non istituirne nuove, *sess.* 23. *c.* 21. *Primum quidem confidit, Sanctissimum Romanum Pontificem pro sua pietate, & prudentia curaturum, quantum hæc tempora ferre posse viderit, ut iis, quæ nunc commendata reperiuntur, & quæ suos Conventus habent, regulares personæ*

ejusdem ordinis expresse professæ, & quæ gregi præire, & præesse possint, præficiantur; quæ vero in posterum vacabunt, nonnisi regularibus, spectatæ virtutis, & sanctitatis, conferantur. Se ora i Commendatarj si equiparano ai titolari, resta, che anco Dio li approvi per tali, e come egli può anco approvare i non Claustrali, come Claustrali, basta, che ben disse Maestro Paolo, il Concilio proibisce le Commende.

B O V I O (1).

Decimoquinto Argomento. Quì entra a parlare della podestà, che, come Principe secolare, ha il Papa sopra lo Stato, che possiede, e così di passaggio non rimane di mordere, e dire, che non sono 400. anni, che vi ha tal podestà; ma lasciamolo di grazia dire, che se vogliamo confutare tutte le bugie sue, non la finiremo mai. Già ne sono mostre tante al Lettore, che può presso a poco sapere quanto gli abbia a credere. Dice poi: Il Papa nello Stato suo, come Principe secolare, fa castigare, ed impiccare Preti, e Frati non da' Vescovi, che sono Ministri del Papa, come Papa, ma da' Governatori, e Uditori, che sono Ministri del suo governo temporale; e che esso ha veduto le Carceri laiche di Torre di Nona, e Corte Savella in Roma, e il Torrone di Bologna piene di Preti, e Fra-

(1) Fog. 32. Questa materia ricerca.

Frati, i quali talvolta si sono impiccati con l'abito regolare senza degradarli sotto a Sisto V. e Clemente VIII. E conchiude, che questo, che il Papa fa, come Principe secolare nel suo Stato, deve anco lasciar fare agli altri nel loro. Poi al suo solito si finge, come se noi rispondessimo, che il Papa, come Principe secolare ne dimandi licenza a se stesso come Pontefice; e qui contra questa sua fantasma si sbraccia a combattere.

RISPOSTA.

Non bisognano queste sofistiche riflessioni a difendere la chiara verità. Negli Stati della Chiesa si osserva il Decreto del Sacro Concilio di Trento, e niuno Governatore, nè manco Legato a Latere procede contra gli Ecclesiastici, ma soli gli Ordinarj, se questo talor non fosse per ispeciale commissione del Papa: nel qual caso procedono in virtù della podestà Ecclesiastica loro delegata, siccome all'incontro tutti quelli, che in detti Stati eseguiscono sentenza di morte, lo fanno, come Giudici Laici, in virtù della podestà temporale loro delegata (1). Se i Principi secolari avessero ancor essi come il Papa l'una, e l'altra podestà, potrebbono ancor essi far l'uno, e l'altro: ma la prima non l'hanno, e però non possono procedere contra gli Ecclesiastici, se non per privilegio.

FUL-

(1) Sess. 24. c. 20.

FULGENZIO.

L'Affetto travaglia tanto questo Padre, che lo fa cominciar la risposta nel principio dell' argomento; e lo fa passar a dire; che sia mordere lo accennar un' Istoria a tutti notissima. Il Papa non ha già avuto sempre il Principato temporale; San Pietro; e tanti Santissimi Pontefici non furono già Principi di Roma, e di quello Stato: se Maestro Paolo voleva distinguere queste due dignità, e da questo cavare le sue ragioni, e i suoi argomenti; conveniva bene che dicesse, che non sono per necessità congiunte; ora se il riferire il tempo, nel quale un Principe acquistò uno Stato, è mordere, si lascia il giudizio al Lettore. Aspetto, che dica il Padre Bovio, tanto ha grande, ed illimitata licenza, che sia Eresia il dire, il tal Principe in tal tempo fu Signore di Roma. Questo non è mordere; ma se vi par bugia il dire, che non sono quattrocento anni, pigliate gli ottocento, sieno mille e trecento. Se più piace, sieno anco mille cinquecento e settantatre, che se più dicessi, lo chiamereste mordere, si farà perciò; che non sieno queste due podestà distinte la Pontificia, e la Temporale? Se la verità manifesta, e chiara a tutto il Mondo non volete, che ella sia detta, resterà nel giudizio del Lettor comprendere, se vorrete, che si parli a vostro modo nelle cose, ove mancherà l' intera chiarezza; se le cose, che ci restano a considerar di questo Libro, ci riusciranno come le di-

scor-

scorse fin qui, resterà (spero) il Lettore pienamente chiaro, che in due opere hanno fatto a gara, il Padre Maestro Paolo nelle Considerazioni a non dir cosa alcuna per minima che sia, senza fondamento di pruova buona e reale; e il Padre Bovio a non apportarne alcuna, che non sia o finta, o alterata, e senza pruova di alcuna sorta. *Non fanno bisogno* (dice il Bovio) *queste riflessioni sofistiche a difender la verità*. Io non veggo quali chiami riflessioni sofistiche, se non vuol dir quella distinzione di podestà nel Papa, come Papa, e come Principe Temporale di quello Stato che possiede; ma facilmente se gli potrà mostrare, come anco la risposta, che porta, non fa punto a proposito per sciogliere l'argomento. Non credo, che alcuno negherà, che siccome il politico governo non ripugna a Cristo, purchè non si tenga dal regno del Diavolo, ed abbi per ministro il peccato, così non è alcun inconveniente, che un Principe, o Magistrato possa esser eletto alla Cura Pastorale; e come il Papa è vero Principe Temporale, così può un Principe Temporale, un Re di Francia, o di Spagna, o un Duca essere eletto Papa, e non sarà nè anco inconveniente, che non solo si uniscano in una persona sola, ma anco si congiungano le dignità, il carico Pastorale, ed il Politico per qualche lungo tempo, e per molte successioni; così vediamo molti Vescovi in Germania esser ancora Principi, ma però questa congiunzione non può esser essenziale, sicchè non possa esser Pastore, se non

avrà

avrà Politico Dominio; perocchè sono cose essenzialmente distinte, sicchè una interamente si può esercitar senza l'altra; anzi perchè non è se non molto in un uomo il ben reggere in un sol carico, può essere, che la cura delle cose Temporali più impedisca quella delle spirituali, che l'ajuti: come dunque sono sofistiche riflessioni? La risposta è ben sofistica contra la verità, mentre si dice, che agli Ordinarj appartiene il giudizio de' Malefizj; l'esperienza mostra, che chi vuol querelar di caso criminale enorme, si va in Bologna al Torrone, ed in Roma ai giudizj de' Governatori, e sono ricevute le querele, e si procede; nè salva il dire, che i Governatori, o Legati lo facciano come delegati dal Papa, perchè ne' casi di morte non ponno farlo come delegati dal Papa, in quanto Papa; ma ben come Principe Temporale; onde in vece di rispondere, il Padre Bovio conferma la ragione di Maestro Paolo, perchè dice, che tutti quelli, che negli Stati della Chiesa eseguiscono sentenza di morte, lo fanno come giudici Laici, in virtù della podestà Temporale loro delegata, adunque questa conviene alla podestà Laica: ed altro non vuole Maestro Paolo, nè credo già, che per eseguire intenda il Padre Bovio altro, che giudicare. Ora se in tali casi eseguiscono come giudici Laici, adunque questo è officio di Laico; e se eseguiscano come giudici Laici in virtù della podestà Temporale loro delegata, adunque il procedere in simili casi appartiene alla podestà Laica, e Se-

co-

colare, la quale ha il Papa, come Principe Temporale di quei Stati: onde ne segue, che anco gli altri Principi, avendo la stessa podestà ne' loro Dominj, che il Papa ha ne' suoi, come Principe Temporale, potranno delegar ai suoi Giudici l'esercizio di tali giudizj; così conferma mirabilmente questa risposta l'argomento di Maestro Paolo, perchè quello, che il Papa vede necessario ne' suoi Stati, come Principe Temporale, è necessario anco agli altri Principi di vedere ne' loro Dominj. Nè vale la risposta (se avessero ancor essi Principi l'una e l'altra podestà ec.) perchè questo è mischiar le cose distinte, e il Pontefice ha l'una, e l'altra non come Papa, ma una come Papa, l'altra come Principe Temporale, e questa seconda hanno gli altri Principi; e se quei Giudici stessi delegati giudicano come delegati, ed eseguiscono come Laici, perchè dunque tante amplificazioni in quel luogo? Se quì ammette il procedere come Ecclesiastici, ed eseguire come Laici, dunque nella stessa persona vi sono queste due podestà distinte; perchè dunque di sopra chiamava Giganti formati in aria il porre nel Pontefice, che come Principe fosse delegato da se stesso come Papa? Ma che intende qua il Padre Bovio, per il procedere in virtù della podestà Ecclesiastica delegata? In causa di morte di un Cherico, o in altro caso grave, ed enorme, de' quali Maestro Paolo parla nell'argomento, non può procedere come Ecclesiastico, adunque come Laico. Questo è quello dunque, che s'aspetta al

Lai-

Laico, che altrimenti, se per eseguire come Laico la sentenza fatta come Ecclesiastico, intendesse il Padre Bovio non il giudizio, ma la sola esecuzione della sentenza, sarà un onorar i Governatori con offizio di Birri, e di Ministri esecutori della giustizia, e non come Governatori, o Giudici. A' Principi basterà di esser Principi per procedere come conviene alla tranquillità de' suoi governi, perchè ancor essi lasciano la esecuzione delle sentenze a' Ministri, che non son compresi sotto nome di Giudici.

BOVIO

Quello che si dice delle carceri è impertinenza, che le carceri comuni non fanno un sol foro, purchè il giudice, o la podestà del giudicare sia distinta. In Roma poi, e nello Stato di Santa Chiesa si sogliono degradare gli Ecclesiastici, che si fanno morire, e degradati si danno alla Corte Secolare del Governatore, come si usa altrove. Nè è vero, a farne rendere testimonio a tutta Roma, ed a quelli in ispecie, che hanno carico in simili faccende, che mai nè al tempo di Sisto V. nè di Clemente VIII. nè a memoria d' uomini si sieno impiccati Frati con l' abito regolare. Nè tal cosa s' intende essersi fatta nello Stato Ecclesiastico, nè manco quando alcun Ministro, o per poca pratica in tali materie, o per zelo indiscreto fatto l' avesse, si potrebbe quindi argomentare, che ciò fosse stato di mente del Papa, e molto meno, che tal

tal cosa ad altri Principi fosse lecita fare.

FULGENZIO.

E' Impertinenza certo quella del Padre Bovio, onde non occorreva, che a carte 86. poco di sotto facesse tante bravate, dicendo, che i Veneziani mettono i Religiosi delinquenti nelle carceri comuni, con bricconi, e gente vile, che le sue parole sono formalmente queste. *Prendendo, e carcerando i suoi Ministri, che sieno per le prigioni de' Laici, insieme con ogni sorta di bricconi, e scellerati, rinchiusi, e strapazzati i Venerandi Ministri del Sacrosanto Altare.* Ma come riputava tanto grande inconveniente, che si facesse altrove quello, che ora difende esser ben fatto nelle Città della Chiesa; e particolarmente in Roma, ove è lo stesso Papa? Questa è ben la vostra dottrina, Padre Bovio, che vi sia lecita ogni cosa, che vi torna comoda, e biasimare in altri quello che non avete per inconveniente in voi, facendovi regola del giusto, e retto a modo vostro, ma però volendo che sia o giusto, o ingiusto come vi pare. Non è stato detto, che le prigioni sieno le stesse, dove sono carcerati i Secolari, e gli Ecclesiastici, per argomentar di là anco la identità del Foro; ma siccome è cosa nota, che erano questi nelle stesse prigioni, così è evidente, che erano giudicati dagli stessi Giudici: Nè questo viene commemorato per riprenderlo, anzi per lodarlo, e per conchiudere dall' esempio de' Maggiori esser evi-

den-

dente, che senza tal giustizia uno Stato, massime molto popolato, e retto con moderazione non può conservarsi; e sebbene il Padre Bovio nega ciò esser vero, non viene al fine, che tacitamente non lo ammetti, con iscusa però, che sarà stato o per poca pratica, o per zelo indiscreto de' Giudici: non veggo necessità di addurre i casi particolari; ma non sono già cose di tanto tempo, che i Lettori stessi non possino averne qualche notizia per relazione, e forse per veduta.

B O V I O (1).

DEcimosesto Argomento. Si allarga per due carte, e più a provare, che il castigo non è ordinato solo per la correzione, e bene privato del delinquente, ma molto più per il ben pubblico, per conservare i buoni costumi, e la quiete, e per ridurre le cose alla equalità, dando proporzionata pena al delitto. Dice, che le pene Ecclesiastiche sono troppo picciole, e bene spesso non si eseguiscono, e che sono Censure, o pene salutari, o al più detrusione in Monastero, ovvero perpetua carcere: cose tutte piuttosto ordinate alla emendazione dell' Ecclesiastico delinquente, che al ben pubblico de' popoli. E però per frenare la soverchia licenza degli Ecclesiastici, per impedire le private vendette, ed altri scandali ne;

(1) Fogl. 33. Qui si appongono.

ne' popoli, il Principe, che per ciò da loro riceve il tributo, non solo può castigare gli Ecclesiastici, ma è obbligato di farlo, e non può tralasciarlo senza peccato, essendo il Principe costituito dal Creatore, Minister Dei, vindex in iram ei, qui malum agit.

RISPOSTA.

Quest' ultimo concetto è di Pietro Martire eretico (1), *col quale pruova, che i Principi non possono, manco se volessero, concedere la Immunità alla Chiesa: l' ho voluto dire, acciò si sappia da che fetida lacuna è cavata acqua sì immonda. All' Argomento dico, che tutte queste ragioni ci erano fin dal principio della nascente Chiesa, e non le stimarono però tanto potenti i Santi Pontefici, e Sacri Concilj, che perciò decretassero essere lecito al Principe Secolare punire gli Ecclesiastici, anzi tutto il contrario stabilirono, non ostante tutte queste ragioni, le quali se non valsero allora, nè adesso ancora vagliono. E tanto manco vagliono, ora che per nuova Costituzione sono stabilite nuove pene, e maggiori di tutte le antiche agl' incorreggibili. E se pare, che sia un poco a' giorni nostri cresciuta la malizia, anco i Sommi Pontefici hanno da un tempo in quà cominciato degli eccessi gravi venir bene spesso contra gli Ecclesiastici a pene straordinarie con*

(1) In cap. 13. ad Rom.

ogni sorta di morte. E se le comparazioni non fossero odiose, mostrerei in più di una Città dei Veneziani da pochi anni in quà essere andati impuniti delitti commessi da' Laici tali, e sì gravi, che dal Papa simili, ed anco minori sono stati negli Ecclesiastici e dentro, e fuori del suo Stato puniti con sentenza di morte. Il Principe per il tributo, che ne ha, è obbligato mantener la giustizia per quanto tocca a lui, e si estende la sua podestà; quanto agli Ecclesiastici, lo notifichi a' suoi Superiori, che faranno ancor essi il dovere loro.

FULGENZIO.

LO Incominciare da Pietro Martire sia per indizio al Lettore, che non ci è risposta per questo Argomento; perlochè anco poco, o niente riassume della forza di quello, che in somma è questa: Alla pubblica quiete è necessario, che i delitti enormi degli Ecclesiastici sieno molte volte puniti di pene, le quali gli Ecclesiastici Giudici non possono nè decretare, nè eseguire; adunque è necessario, che ci sia nella Repubblica un'altra podestà, alla quale per proprio uffizio, ed autorità s'aspetti questo giudizio; che non può esser se non la Laica. Si pruova chiarissimamente, perchè la podestà Spirituale, per alcun delitto, sia quanto si vuole enorme; benchè fosse la prodizione della patria, l'omicidio del Principe, e del Prelato; eziandio del Pontefice, non può punir con pena di sangue. *Clar.* §. *fin.*

fin. quæst. 36. num. 31. adunque questo s' aspetterà alla podestà Laica, altrimenti non potendo esser puniti con più gravi pene, che con relegazioni, carcere, o con penitenze, ne seguirà lo scandalo, il mal esempio, la licenza al peccare, le private vendette, e simili inconvenienti, i quali per necessità turbano la quiete pubblica. Conferma questo Maestro Paolo e colla pratica, che vediamo di tanti casi, e colla legge Divina, che fa il Principe giudice dei delitti. Or veggiamo ciò che risponda il Padre Bovio, il qual mi par simile a quella Madre, che in luogo di cibare il Figlio, lo atterrisce da pigliar il pane, con proporgli la fantasma nell' armajo; così egli, in vece di confessare una necessità tanto patente, e vera, dimostrata da tanti orribili casi per ciò occorsi, vuol spaventarci co' brutti nomi di Pietro Martire eretico. Io non so, che pareri avesse Pietro Martire. So bene, che la dottrina è di San Paolo, nè par conveniente dover abborrire più tosto una cosa, perchè Pietro Martire la commemori, che venerarla per esser asserita da San Paolo; ma vada questa coll' altre falsità del Padre Bovio. Sente Maestro Paolo, che il Principe sia tenuto alla protezione de' suoi soggetti, e ad impedire, e vendicar l' ingiurie, ed oppressioni fattegli da qualsivoglia, sebbene fosse forastiero, e perciò non suddito, e sebbene fosse suddito, ma preteso esente, perchè doppiamente Dio glielo comanda per legge naturale, prima perchè il Principe nel Governo Politico rap-

presenta la Divina Maestà; poi perchè comanda Dio che si faccia quello, perchè si riceve pagamento; ed oltre il lume naturale San Paolo *Rom.* 13. espresse l'uno, e l'altro; e di sopra con Santo Agostino, Giovanni Grisostomo, ed altri Santi chiaramente mostriamo, che questo s'intende contra gli Ecclesiastici ancora, che faranno cose degne della giusta vendetta; la quale essendo dottrina di San Paolo, chi può dubitare, che per le stesse ragioni non fosse anco nel principio della nascente Chiesa? Anzi secondo i Santi Dottori, per questo San Paolo così scrisse, perchè ci erano di quelli, che volevano abusar la libertà Cristiana, come ora molti abusano la Ecclesiastica, ma ci è differenza dallo spirito moderno, che fomenta l'abuso, a quello della nascente Chiesa, che colla Divina legge lo reprimeva; *ne libertatem in occasionem detis carni*, disse San Paolo, e San Pietro esortava ogni Cristiano, che fuggisse di esser chiamato in giudizio, *ut fur & homicida*, ma non come Cristiano. E questa Divina ordinazione hanno seguita i Santi Pontefici di quei tempi, e di grazia il Padre Bovio, se può, si astenga di voler persuadere, che fino dalla nascente Chiesa ci fosse chi difendesse i delitti, che sto aspettando, che in quei 300. anni di tanta Santità, nelle persecuzioni ci era un tribunale di giustizia criminale, ove si condannassero i delinquenti Ecclesiastici, o ci dica, che il *jus* Divino proibisce la vendetta de' delitti, o che ci trovi qualche istoria recondita e tanto ardisce ogni cosa.

sa, Nè occorreva, che i Pontefici, o Concilj stabilissero esser lecito al Principe Secolare in tali delitti punir gli Ecclesiastici, perchè l'aveva stabilito San Paolo, e bastava. Attendevano i Santi Pontefici a ricevere in grazia i concessi Privilegi, e non dar le leggi di cose Politiche a' Principi, che questo allora sarebbe paruto cosa mostruosa, e contra ogni ragione; perlochè non fu mai tentata da loro.

Può il Principe dare quelle immunità, che giudica utili per lo ben pubblico, e per lo privato ancora, purchè questi suoi Privilegi non sieno contrarj all' obbligo suo; ma se da questi ne seguisse o l'oppressione del povero, o l'offesa dell' onore, o l'usurpazione della roba altrui, o inconveniente al pubblico Governo, non potrebbe senza peccato nè concedergli, nè acconsentire, che da chichesia fossero conceduti. Può esentare dalla giustizia de' suoi Magistrati i nobili, e benemeriti, purchè quell' esenzione non porti danno alla quiete pubblica; e quando da principio delle esenzioni fosse ben provveduto, ed in successo di tempo ne nascesse abuso contra la pubblica quiete, non potrebbe il Principe conservar le concesse esenzioni. Ora il Padre Bovio applichi questa dottrina al fatto nostro, la quale so, che in coscienza tiene per vera, e necessaria. Nel Breve, che di sopra citò il Padre Bovio, dice Sisto IV. parlando di quel tempo, che spesso alcuni Ecclesiastici in Venezia falsificano monete, ed offendono la Maestà. Nel Breve d'Innocenzio VIII. si dice, che non si

commette quasi ladrocinio alcuno, od altro più grave delitto; che qualche Cherico non ne sia autore; che si deve far quì Padre Bovio? Volete Privilegio che gli Ecclesiastici non sieno giudicati da' Laici? Il rimedio è, che non commettino simili errori, e si osservi il Precetto di San Paolo: *Nemini cito manus imposueris*, 1. *Tim.* 5. Ed ecco tutto accomodato, e resterà le centinaja di anni la Repubblica senza giudicar Ecclesiastici, se staranno senza commettere delitto, non dico di fragilità umana, o leggerezza, che tratta del troppo difficile, ma enormi, ed atroci delitti, che questi ha riservato alla cognizione de' Magistrati, e quelli rimessi a' Giudici Ecclesiastici. Tutte le Costituzioni de' Concilj, ed altre Ecclesiastiche, che si fanno, sono buone, e sante, nè intendono derogare alle ragioni legittime di chi si sia, nè levare le buone usanze, nè perturbare la quiete pubblica. Dice Innocenzio VIII. nel suo Breve: *Nos attendentes privilegia, & indulta ad bene vivendum dari, non ad delinquendum, illaque præsidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad nocendum.* E dirò in una parola, diansi Privilegi di questa qualità, che dice il Pontefice, che senza dubbio saranno accettati da tutti. Per quello poi che dice il Padre Bovio in risposta, che ne' casi anco enormi, in questi tempi da' Pontefici sieno stabilite ogni sorte di pene, anco di morte, doveva veder nelle Considerazioni, dove è benissimo risposto, che se si vuole, che l'abbia stabilite l'Ecclesiastico, come

me Ecclesiastico, non è conforme alla dottrina Canonica, nè de' Santi Padri, che non hanno mai inteso quella dottrina: *Duo sunt officia Petri, pascere, & occidere*. Ma si trovano bene le sentenze, e le Costituzioni Ecclesiastiche in contrario. Se il Papa, come Principe temporale, le ha instituite, la Repubblica non ha bisogno di ricever leggi da altro Principe. E se l'esecuzioni di tali pene si veggono nello Stato della Chiesa, ove la necessità del Governo costrigne; negli altrui Stati, ove il bisogno non è minore, ci deve pensare quegli, a cui tocca. Ogni Collegio, che si ritiri a parte fuori del pubblico, pospone a' privati interessi quelli del pubblico. Gli Ecclesiastici ne' Dominj sono una parte, la quale ritirata tra se stessi non pensa al ben pubblico, e meno lo conosce; solo può intendere, e trattare i rispetti privati, e comuni di quell' Ordine; ma i rispetti di tutto il Dominio, per quello che tocca alle cose temporali, bisogna che il Principe li consideri, e provvegga, e dove la necessità sforza, convien trovare rimedio; e se in tali bisogni il Principe non ha se non da notificar ad altri, ed aspettare la provvisione a descrizione altrui, diventerà di Principe accusatore. Poteva bene il Padre Bovio seguire quella sua comparazione tra la giustizia dello Stato Ecclesiastico, e del Veneto, senza temer che sia odiosa; anzi prontissimamente si ammette, che nello Stato Ecclesiastico si servi rigore nel punire i delitti; non si oppone niente a questo; ma che giova alla Repubblica, che in quel-

lo Stato, sieno giustissime, e sieno alcuni rigorosamente castigati, e negli Stati altrui non sieno castigati? Il Governo della Repubblica piuttosto piega verso il mite, che altrimenti, ma amministra però giustizia a tutti. Che la giustizia dello Stato Ecclesiastico sii più rigida, non si nega: dica pur il Padre Bovio, che si condanni a morte nello Stato Ecclesiastico in cause, che la Repubblica non giudica degne di pena alcuna, che nessun gli ripugna in ciò; ma conceda anco a noi il dire, che in qualche Stato, dove i Magistrati lasciano il giudizio de' Preti a' Vescovi, abbiano veduto un Laico, ed un Ecclesiastico compagni dello stesso delitto, e quello giustiziato, e morto, e questo camminar per la piazza; e quanto al Dominio di Venezia, ci concedi dire, che ne' delitti comuni degli Ecclesiastici, che sono stati giudicati da' Prelati, non abbiamo veduto una minima parte di questa giustizia, che qui è mitissima contra i Secolari, e negli enormi giudicati da' Magistrati Secolari si è usata molto maggior dolcezza e riguardo verso gli Ecclesiastici, che verso i Secolari in pari cause.

BO-

Bovio (1).

Decimosettimo Argomento. Dicono i difensori della libertà Ecclesiastica, che è concessa per onore di quell'Ordine; ma questo non è vero, perchè i cattivi non meritano quest' onore, ed a' buoni si fa onor grande dal Principe Secolare col levare dalla compagnia loro i tristi, che fanno vergogna agli altri, giacchè essi per i Sacri Canoni non possono, levando loro la vita, escluderli dal suo numero.

Risposta.

A questo pur si replica, che sono ragioni antiche, che non valsero mai, nè vagliono ora; e quest' onore sapranno loro fare i Giudici stessi Ecclesiastici con quel modo, che Santa Chiesa con le sue leggi antiche, e moderne ha giudicato conveniente. E se non pare a voi inconveniente, che essendo i Sacerdoti di Cristo Padri, e Maestri di tutti i Fedeli, eziandio Principi, e Re, voglia il Figlio soggiogare il Padre, ed il Discepolo il Maestro; che sia in podestà de' Secolari impedire il Culto di Dio, prendendo, e cercando i suoi Ministri, che stiano per le prigioni de' Laici insieme con ogni sorta di bricconi, e scellerati rinchiusi, e strapazzati i Venerandi Ministri del Sacrosanto Altare; che finalmente sieno nelle

(1) Fogl. 36. Quel tanto poi.

nelle cose corporali giudicati da quelli, de' quali essi sono Giudici nel supremo giudizio dell' anima: se queste cose, dico, a voi non pajono inconvenienti, ed indegne, forse per qualche nostro affetto straordinario, parvero però inconvenientissime agli antichi Beatissimi Pontefici, a' Santi Padri, ed alla Chiesa tutta legittimamente ne' suoi Concilj congregata, più della quale il voler sapere è un voler temerariamente errare.

FULGENZIO.

QUeste ragioni sono antiche certo, imperocchè in virtù di esse i Santi Pontefici nei tempi incorrotti hanno lasciato esercitar la giustizia senza metterci impedimenti. Ma è ben cosa nuova, che contra tanta evidenza si voglia cavillare, ed inventare, che alla Santa Chiesa appartenga far leggi di pena, e di sangue, dalla quale l' antichità ha tanto abborrito, che ha giudicato non poter esser capace degli uffizj, e gradi Ecclesiastici quelli, che si fossero impiegati in giudizj criminali, sebbene giustissimi. E' ancora cosa nuova chiamar Padri, e Maestri per sola relazione potenziale quelli, che dovrebbero essere, ma non sono. E' verissimo, che Cristo ha dato i Ministri della Chiesa per Padri, e Maestri al popolo; ma è anco vero, che se alcuno in luogo di generar, ed educar figli a Dio, con gli scandali genera figli al Demonio; quello non fa uffizio di Padre, e Maestro; nè in quello dev' esser conosciuto per tale. Non ci

ci venga qua il Padre Bovio con gonfie amplificazioni, perchè la Repubblica onora, e riverisce i suoi Prelati, e Religiosi buoni; che per grazia Divina ne abbonda quanto ogni altro Stato: ci parli al caso di quelli, che commettono delitti soli gravi, ed enormi, che di questi si tratta; che sono pochi. Il Re, Padre Bovio, ha avuto in gioventù sua un Maestro, dal quale riconosce tutto il suo sapere, ed ogni buona educazione; occorre, che il Maestro travaglia la quiete pubblica, non può per ciò punirlo? Voi stesso non lo direte; dunque siccome qua con la relazione inferiore di Discepolo sta nel Re la superiorità di Principe, ed egli non è ingrato, se punisce il Maestro de' suoi delitti; perchè avete per inconveniente, che con la relazione di Figlio, e Discepolo Spirituale stia la Superiorità, se il Padre, e Maestro Spirituale; deposto il suo uffizio, fa opere, che meritano correzioni? Non resterò anco di aggiugnere, che è stato per lo passato attribuito l'onore de' Padri, e Maestri a' Vescovi, a' Presbiteri; ma adesso il darlo a' Cherici di prima tonsura è una novità del Bovio; che se pur la ragione valesse qualche cosa, proverebbe in quelli, non in questi: e certo quelle ampie parole (Padri, Madri, Dei, Principi, Re, e Giudici nel supremo giudizio dell' anima;) non si possono attribuire ad un gran numero di giovani di sotto a' 20. anni, a' quali si dà questa elezione. Ma a dire in una parola, è cosa assai aliena dalla probabilità, che la relazione di

Mae-

Maestro causi esenzione. Raccordisi quà il Lettore del detto di sopra del Padre Bovio, che le carceri comuni non fanno comune il Foro, e che non aveva per inconveniente, che nello Stato del Papa fossero gli Ecclesiastici, venerandi Ministri del Sacrosanto Altare, ed anco tanti Vescovi (che non si vedrebbe qua) carcerati nelle prigioni con Laici, con ogni sorta di bricconi, e scellerati, rinchiusi, e strapazzati; ora l'esagera tanto, del resto si è detto più volte, che l'esser giudicati gli Ecclesiastici, dove non vivono da Ministri di Dio, e puniti de' loro falli, sebbene sono Giudici nel supremo giudizio dell' anima, non l'ha per inconveniente San Paolo; nè niun vero Cattolico, che sa, che quel Principe (che quì il Padre Bovio fa cosa sì vile) è Ministro di Dio; nè i Sacri Concilj hanno determinato altrimenti; ma chi li vuol tirar a' suoi affettati sensi, erra volontariamente. Alle altre cose si è detto, che il castigar delitti enormi non impedisce il Culto Divino, ma l'ajuta; così anco all' inconveniente, che deduce, che siero giudicati da' Laici quelli che insegnano, e confessano i Laici; si risponde, questo non esser inconveniente di alcuna sorte; perchè come nel Foro Spirituale dell'anima anco i Principi supremi si sottomettono ad un semplice Sacerdote, così nel Foro temporale un Sacerdote è soggetto al giudizio del Principe, che da Dio ha la podestà per questo, e come dice San Paolo, è Ministro di Dio. Da questo Argomento ne seguirebbe, che se un

Ec-

Ecclesiastico fosse Confessore del Vescovo, e quando non sapesse, lo ammaestrasse, il che potrebbe occorrere anco in rispetto al Sommo Pontefice, che non avesse sopra questo più giurisdizione, nè autorità di giudicarlo, sicchè il Confessore del Papa fosse sopra il Papa; e perchè bisognarebbe, che anco quel Confessore si confessasse, andar così in infinito; cosa che non si può fuggire, se non dicendo che il Confessore è ben Superiore al Papa nel Foro della Penitenza, ma è soggetto nel Foro esteriore; adunque non essendo inconveniente, che due sieno Superiori, uno dell'altro per diversi rispetti, sarà convenientissimo dire, che l'Ecclesiastico sia Superiore al Principe nelle cose Spirituali, e soggetto nelle Temporali. Il vostro Ivo Carnotense, Padre Bovio, che voi allegate così spesso per assertore della esenzione Ecclesiastica, insegna questa dottrina; imperocchè avendo più volte detto di essere, come Sacerdote, sopra i Re, e Principi, nondimeno essendo accusato si offerisce di rispondere, e soggiacere al giudizio della Chiesa nelle cose Ecclesiastiche, ed al giudizio della Corte nelle Secolari, così dicendo Epist. 102. scritta al Re: *De cetero calumniatoribus meis, quibus me respondere jubetis, cum insinuati fuerint, qui sint, & quid expostulant, respondere non subterfugiam, vel in Ecclesia, si Ecclesiastica sint negotia, vel in Curia, si sint Curialia.* Di maniera che anco già cinquecento anni non si aveva per inconveniente, che chi siede Giudice nel giudizio dell'anima sia giudicato da' Magistrati, quando traf-

tratta cose spettanti al Foro Secolare.

BOVIO (1).

Decimottavo Argomento. Dalle considerazioni, e ragioni sopra addotte raccoglie finalmente l'Autore, che non avendo in cosa alcuna ecceduto la Repubblica Veneta, non ha meritato, che si procedesse con lei con Censure Ecclesiastiche, e con tanta non celerità, non precipizio si venisse a scomunicare una moltitudine di tre millioni di anime, ed interdire così gran Dominio. Si duole, che di questo negozio si sia solo data notizia ai Cardinali, senza ricercare il parer loro: e che dopo stampato l'ultimo Breve de' 17. di Aprile se ne parlò in Concistoro, e lo stesso giorno si procedette all' affissione, ed intimazione. In fine si mette a provare la nullità degli atti per il mancamento della citazione, di che si dirà a suo luogo.

RISPOSTA.

E chi non vede, che questo poverello, mentre dice essersi scomunicata una moltitudine di tre millioni di anime, è tanto intento alla sua vana Rettorica, di volere con gonfie amplificazioni, ed esagerazioni far parere al Lettore quel che non è, che si scorda affatto dell' Aritmetica, nel numero di trecento Senatori fallandovi a millioni, o del-

(1) Fogl. 36. Da queste considerazioni.

o della Teologia, non distinguendo tra la scomunica; che comprende solo il Duce, e Senatori statutarj, e l' Interdetto, che cade sopra tutto il Dominio; anzi pur non avvertendo, che l' Interdetto stesso non cade sopra millioni d' uomini, nè pure sopra un uomo solo, essendo locale, e non personale, e che i sudditi, se escono da quel Dominio, possono come ogni altro particolare in tutte le cose Sacre. E mentre anco stima poco peccato la violazione della libertà Ecclesiastica, e si maraviglia per tal causa essersi venuto alle Censure; mostra essersi scordato delle Istorie, come se mai vedute non l' avesse; nelle quali per questa stessa causa si legge, che furono scomunicati da Gregorio VII. Errico IV. da Alessandro III. Federico I. da Innocenzio III. Ottone IV. e Giovanni Re d' Inghilterra: da Onorio III. Alfonso II. Re di Portogallo, e Federico Imperadore: da Gregorio IX. lo stesso Federigo, il quale fu poi scomunicato da Innocenzio IV. nel Concilio di Lione; da Bonifacio VIII. scomunicato, e privato del Regno Filippo IV. Rè di Francia: da Giovanni XXII. Lodovico il Bavaro, e da altri Papi altri Principi, e Repubbliche, ogni volta, che alle amorevoli, e paterne ammonizioni non hanno voluto ubbidire.

FULGENZIO.

HA gran ragione il Padre Bovio di dar nome di poverello a Maestro Paolo, il quale anco ne porta molta gloria, che niuna cosa

lo

lo rimove dalla sua professione di povero, che se così non fosse, non si vedrebbe forse in lui dottrina così pura, e sincera; perchè chi vuole arricchire va alle Corti, *& incidit in desideria multa, & inutilia, quæ mergunt homines in interitum, in tentationes, & in laqueum Diaboli*. Ma rispondiamo alle opposizioni: Non si scorda l'Aritmetica Maestro Paolo; nè usa amplificazioni: ha detto tre millioni di persone scomunicate, e ha detto il vero, se valide fossero le Censure, ma il Padre Bovio riduce il numero a 300. Senatori, contra il tenore espresso del Breve, che dice: *ipsos tunc, & pro tempore existentes Ducem, & Senatum Reipublicæ Venet. Statutarios, & eorum fautores, consultores, & adhærentes, & eorum quemlibet, etiamsi non sint specialiter nominati, quorum tamen singulorum nomina, & cognomina præsentibus, pro expressis haberi volumus, ex nunc prout ex tunc, & e contra excommunicamus, & excommunicatos nunciamus, & declaramus*. Sappiate mo, che tutti i sudditi sono fautori, ed aderenti, e vogliono poner la vita, e la roba per difender la libertà del loro Principe; e tutte le Comunità hanno mandato a proferirsi, e la Nobiltà delle Città anco in particolare; ed io posso render testimonianza di una, perchè essendomi ritrovato i tre primi mesi dopo la pubblicazione del Monitorio con carico di predicare nella Collegiata principale di Udine, ho potuto chiaramente conoscere la Nobiltà, e tutta la Città, come costantissima nella Santa Fede Cattolica, così fedelissi-

ma,

ma, e prontissima ad esponer la vita, e le facoltà in difesa della libertà del suo Principe; ed oltre l'avere il Consiglio mandata pubblica Ambasceria a testificar questa concordatissima disposizione di tutta la Città, anco molti Gentiluomini delle più nobili famiglie del Friuli sono andati ad offerirsi nel particolare; nè questa Città si è riputata obbligata ad osservar l'Interdetto, ed ha stimato apertamente queste Censure nulle, ed invalide: e pure è Città, che fra gli altri titoli, de' quali ragionevolmente si gloria, mette ne' principali, che nelle rivoluzioni del Secolo passato non vi sia stato ritrovato pur un eretico in tutta questa Patria; e tutte le altre Città hanno dichiarato con apertissime attestazioni, ed offerte di far lo stesso, e di alcuni se ne vedono documenti stampati. E se il Padre Bovio aggiugnerà anco di Forastieri, che sono fautori, ed aderenti, e farà il computo meglio, vedrà, che Maestro Paolo non ha detto di più, ma di meno, dicendo tre millioni.

Ed io veggo così da questo luogo, come da molti altri sparsi per diverse Scritture stampate nello Stato Ecclesiastico, che hanno scomunicato in questa tal qual scomunica, e non sanno chi, perchè, ecco che il Bovio non sapeva, che gli aderenti, fautori, e consultori fossero qui compresi, e credeva, che i soli Senatori; altri non hanno saputo, che ne' Brevi de' 10. Dicembre si comprendesse la Repubblica; e sebbene di assai cose sono avvisati dalle Scritture, che escono da

questo Stato, che prima le intendevano al rovescio, non pare, che sia loro dignità l' aspettare di essere avvertiti delle parole, che sono nei Brevi, le quali, se il Padre Bovio avesse avvertito, non avrebbe ripresa l' Arimetica di chi l' ha bene adoperata; siccome anco non so con quanta intelligenza riprenda la Teologia, della quale mostra saperne poco, mentre crede, che il saper d' Interdetto s' appartenghi alla Teologia, se non lo vorrà far anco questo *de jure Divino*, e non umano; per grazia mostri, dove Cristo abbia fatto menzione d' Interdetto, acciocchè i Teologi possano studiare i luoghi; ma per non scordarsi del suo costume, accompagna questa maldicenza con una espressa falsità, attribuendo a Maestro Paolo, che l' Interdetto cada sopra persone. Ha pur anco riferito il Bovio nell' Argomento le formali parole, che sono: (scomunicare una moltitudine di tre millioni d' anime, ed interdire così gran Dominio;) Non è questa una aperta impostura? Ci vorrà il *large*, & *stricte* a difenderla? Ma perchè poco era questa, vi aggiugne l' altra. E dove Maestro Paolo stima poco peccato la violazione della libertà Ecclesiastica? Dice, difende, e prega, che in niun conto la Repubblica ha violata la libertà Ecclesiastica. Non si fa maraviglia, che sieno censurate tante persone per lieve peccato, ma per nessun peccato, anzi per una buona opera, e voi stesso, Padre Bovio, nel particolar che trattiamo ne avete pur riferito diciotto ragioni, per le quali si pruova; perlochè non dice Maestro Paolo, e non sente, che sia

po-

poco peccato il violar la libertà Ecclesiastica, ma sente, che il difendere il suo sia lecito, e grave offesa di Dio l'usurpare l'altrui. Il Catalogo, che poi quì si porta de' Pontefici, che hanno scomunicato Principi, è vero, ma contrario ad un altro, che Bernardo Giusti porta a car. 43. dove dice, che Alessandro III. scomunicasse Lodovico IV. Imperadore, Giovanni XXII. scomunicasse Ottone IV. Onorio III. Lodovico Imperadore, e che facessero il medesimo Gregorio IX. ed Innocenzio IV. Io stimo ben questo Giusti per gran Dottore, ma lo prego informarsi delle Istorie. Non fu nessun Lodovico in tempo di Alessandro, nè Ottone in tempo di Giovanni XXII. nè Lodovico in tempo di Onorio, e degli altri due Pontefici: di quà scuopra il Lettore quello, che deve credere; sebbene chi volesse esaminar le Istorie (in che si consumerebbe più lungo tempo di quello, che forse ora conviene) troverebbe risoluzioni, che non piaceriano a chi ha addotto i capi sopraddetti, però di tutti non fa bisogno dir altro, se non che ambe le parti sono sotto un Giudice, che rende a chi ha fallato il dovuto castigo, e nelle Scritture degli Storici la memoria loro rimane secondo il dovere o esaltata, o depressa; ne' quali poteva il Bovio vedere, se per simili azioni, che quà trae in esempio, i nominati Pontefici abbiano fatto il servizio di Dio, e ne sieno seguiti buoni effetti, e se la podestà Ecclesiastica ne ha fatto grande acquisto, o piuttosto se può ogni pia coscienza desiderare, che piacesse a Dio,

che tali controversie fossero in eterna oblivione, ed in luogo di quelle vivesse la memoria dell' umiltà, e carità di San Pietro, e San Paolo, e de' loro Santi imitatori.

B O V I O.

A Quello che si dice della troppa celerità, già si è risposto di sopra, che essendo la violazione della Ecclesiastica libertà troppo notoria, ed asserendo l' Ambasciador Veneto, essersi in Senato fatto ordine, che niuno trattasse di rivocazione, e per cinque o sei mesi non avendo mancato il Papa di aspettare, sempre ammonendoli, ed esortandoli esso stesso a bocca coll' Ambasciadore, e con loro stessi per mezzo del suo Nunzio, non vi era causa, ragione, o motivo alcuno, per il quale si avesse a differir più. Dice bugia l' Autore, che il Papa abbia in ciò fatta risoluzione senza pigliare il parere de' Cardinali; perchè molte volte ne parlò in Concistoro, riferendo il contenuto delle leggi, ed in particolari ragionamenti ne trattò con i più di loro, ed alla fine prese il parere, e voto di ciascuno in Concistoro; e non importa, che il Breve fosse stampato prima, o poi, basta che non sia pubblico, prima che vi concorresse con il suo parere il Sacro Collegio.

FUL-

FULGENZIO.

DI sopra abbiamo ponderato, se valeva la risposta data, ed insieme mostrato non essere nè vero, nè verisimile quello, che dice dell' Ambasciatore Veneto, se mo non vi fosse cagione, ragione, o motivo di differire una sì gran risoluzione, il Padre Bovio, consapevole di quello che sarebbe stato (che forse ne ha rivelazione) se si differiva, dice di nò; noi altri semplici, che giudichiamo dall' evento, stimiamo di sì, e però discordiamo sì in questo, come anco che cinque mesi di questo negozio pajono a lui un eccessivo spazio; ed a noi, che veggiamo ogni privata lite andar sì lunga, stimiamo essere stato tempo molto breve; ed in quello, che conchiude, che il Papa molte volte parlasse in Concistoro sopra questi particolari, stima il Padre Bovio, che Venezia sia nel Giappone, che non sappiamo quello, che si parla pubblicamente in Concistoro; si sa benissimo, che non si parlò di questo fatto più che una volta in Concistoro, che fu il 12. giorno di Dicembre, senza però ricevere il parere di alcuno; e l' altra, quando si pubblicò il Monitorio, e si presero i voti. Che la Santità Sua abbia parlato in particolare con alcuni, lo crediamo, anzi abbiamo ragione di stimare, che alcuno non abbia aspettato di esser ricercato dalla Santità Sua, ma da se abbia fatto di proprio motivo quegli uffizj, che fanno le persone male affette. Ma odi, Lettore, cosa notanda di un uomo intendente di Governo;

(non

(non importa, dice, che il Breve fosse stampato o prima, o dopo, che il Collegio Sacro vi concorresse col suo parere). Io leggo bene, che i Principi, quando hanno voluto udire il libero parere de' Consiglieri loro, non hanno detto quello che essi sentivano; perchè ove il Principe si lascia intendere qual sia il suo parere, chi crederà, che libero sia a' sudditi il contraddirgli? Ma questa è una nuova maniera di pigliar libero voto da' soggetti suoi, cioè prima decretare il suo parere, ed oltre ci ciò pubblicarlo, e di più farne stampare migliaja di copie, che vuol dire di aver fatta total risoluzione, e poi prenderne il parere di altri. Il Padre Bovio, che dice ciò non importare, deve sapere, se in Roma sia di presente maggior libertà, che per i passati tempi sia stata: perlochè mi rimetto, con tutto che qui corra voce, che non si vada alla declinazione, ma all' aumento.

IL FINE.





